

INDICE SOMMARIO

INTRODUZIONE	I
--------------	---

Capitolo I

IL DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE IN ITALIA OGGI

1. Premessa	1
2. Il bene ambiente	3
2.1. La nozione di ambiente nella Costituzione: tra teorie moniste e teorie pluraliste	3
2.2. La visione del bene ambiente: accezione "ampia" e accezione "ristretta"	10
2.3. Quindi: che cosa si intende per "ambiente"?	14
2.4. L'ambiente come oggetto di tutela: bene finale o strumentale? Antropocentrismo o ecocentrismo?	20
3. Fonti e principi del diritto ambientale in Italia	26
3.1. Le fonti	26
3.2. I principi	31
4. L'oggetto del lavoro	38
5. Struttura del reato ambientale nella normativa complementare	39
5.1. Tipologie di reati ambientali	39
5.2. Il principio di offensività nel diritto penale ambientale	43
5.3. Tutela di beni o tutela di funzioni?	47
6. I reati ambientali nel codice penale	50
6.1. Considerazioni preliminari	50
6.2. Art. 423-bis cod.pen. Incendio boschivo	55
6.3. Art. 426 cod. pen. Inondazione, frana o valanga	57
6.4. Art. 427 cod. pen. Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga	57
6.5. Art. 434 cod. pen. Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi	57
6.5.1. Il disastro tecnologico	60
6.5.2. Il disastro ambientale	62

6.6. Art. 438 cod. pen. Epidemia	67
6.7. Art. 439 cod. pen. Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari	69
6.8. Art. 440 cod. pen. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari	72
6.9. Art. 452 cod. pen. Delitti colposi contro la salute pubblica	73
6.10. Art. 500 cod. pen. Diffusione di una malattia delle piante o degli animali	74
6.11. Art. 632 cod. pen. Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi	76
6.12. Art. 635 cod. pen. Danneggiamento	76
6.13. Art. 674 cod. pen. Getto pericoloso di cose	79
7. Conclusioni. Problemi, critiche e lacune	83
7.1. Lacune e progetti di riforma del codice penale	84
7.2. Accessorietà del diritto penale e atti amministrativi	88
7.3. La contravvenzione è la scelta giusta?	89
7.4. Reati ambientali e responsabilità degli enti	93

Capitolo II

LA DIRETTIVA 2008/99/CE

1. La direttiva 2008/99/CE: premesse	97
2. Contenuto e prime considerazioni	100
3. I requisiti soggettivi: grave negligenza e intenzionalità	107
4. La responsabilità delle persone giuridiche	109
5. Prospettive di attuazione: esistono modelli a cui ispirarsi?	110

Capitolo III

IL DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE IN GERMANIA OGGI. UN MODELLO DA SEGUIRE?

1. L'ambiente nella Costituzione tedesca: l'articolo 20a del <i>Grundgesetz</i>	113
1.1. La lettera della norma	117

1.1.1. I beni naturali della vita, gli animali e la responsabilità verso le future generazioni	117
1.1.2. L'inquadramento della norma e il riferimento all'ordine costituzionale	121
1.2. Il compito del legislatore	124
1.2.1. Obiettivi di tutela	125
1.2.2. Modi di adempimento del compito affidato allo Stato dalla norma	129
2. Il 29. <i>Abschnitt</i> : i reati ambientali dello <i>Strafgesetzbuch</i>	131
2.1. Lo sviluppo del diritto penale dell'ambiente in Germania	131
2.2. Struttura dei reati ambientali dello <i>Strafgesetzbuch</i>	135
2.3. § 324 StGB. Inquinamento idrico	143
2.4. § 324a StGB. Inquinamento del suolo	146
2.5. § 325 StGB. Inquinamento dell'aria	150
2.6. § 325a StGB. Emissione di rumori, vibrazioni e radiazioni non ionizzanti	157
2.7. § 326 StGB. Trattamento non autorizzato di rifiuti pericolosi	161
2.8. § 327 StGB. Esercizio non autorizzato di impianti	166
2.9. § 328 StGB. Impiego non autorizzato di sostanze nucleari e di altre sostanze e beni pericolosi	171
2.10. § 329 StGB. Esposizione a pericolo di zone bisognose di protezione	178
2.11. § 330 StGB. Casi di particolare gravità di un reato ambientale	183
2.12. § 330a StGB. Grave pericolo attraverso la liberazione di sostanze tossiche	189
2.13. § 330b StGB. Pentimento operoso	195
2.14. § 330c StGB. Confisca	197
2.15. § 330d StGB. Definizioni	197
2.16. § 311 StGB. Liberazione di radiazioni ionizzanti	202
3. Ricapitolando: le scelte di incriminazione del legislatore tedesco	204
4. I problemi legati al nesso di causalità, tra reati di pericolo potenziale, concreto e di danno	209
5. La <i>Verwaltungsakzessorietät</i>	221
6. La responsabilità delle persone giuridiche	228

Capitolo IV

PROSPETTIVE DE IURE CONDENDO

1. La direttiva e il diritto italiano: un confronto attuale. La legge comunitaria 2009	230
2. Il d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121. Tra novità e perplessità	233
2.1. Le modifiche al codice penale	235
2.1.1. L'art. 727- <i>bis</i> cod. pen	235
2.1.2. L'art. 733- <i>bis</i> cod. pen	240
2.2. Le modifiche al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231	245
3. Il d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121 è conforme alla direttiva 2008/99/CE?	253
4. Conclusioni: una proposta di riforma	257
 ALLEGATO A	 268
 ALLEGATO B	 277
 BIBLIOGRAFIA	 283
 RINGRAZIAMENTI	 293

INTRODUZIONE

Con il presente scritto ci si propone di analizzare l'evoluzione del diritto penale dell'ambiente in Italia, alla luce dell'emanazione della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la quale obbliga gli Stati membri ad introdurre nei loro ordinamenti penali alcune fattispecie di reato con lo scopo di rendere più efficace la tutela dell'ambiente. Si opererà inoltre una sorta di raffronto con il sistema vigente in Germania, per capire se e in che misura questo potrebbe essere assunto come modello, in vista di una riforma totale del settore ambientale italiano.

Nel Capitolo I, si procederà dunque *in primis* ad un esame delle teorie del diritto relative al concetto di "ambiente" e alla prospettiva da adottare nella sua disciplina (prospettiva antropocentrica o ecocentrica?), dopodiché si analizzerà il sistema normativo italiano precedente l'entrata in vigore della direttiva, del quale si metteranno in evidenza le prerogative strutturali. Prendendo come paradigma della vasta legislazione ambientale *extra codicem* il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (più noto come Testo Unico dell'Ambiente o Codice Ambientale), si rileveranno quindi i pregi e i difetti di una legislazione che non prevede un unico testo che regolamenti l'intera materia, ma che è costituita da una serie di atti di varia provenienza e rango (da regolamenti comunitari a leggi, da decreti legislativi a regolamenti amministrativi), e che adotta per tutte le fattispecie di reato previste solamente la contravvenzione e la tecnica di incriminazione del pericolo astratto – pericolo che è integrato in ciascun caso quando si pone in essere una violazione formale di obblighi amministrativi –.

Sempre nel primo Capitolo si analizzeranno le fattispecie contenute nel codice penale, le quali, pur non essendo state concepite specificamente

per la tutela dell'ambiente, dei suoi *media* (acqua, aria, suolo), della flora e della fauna, vengono utilizzate dai giudici italiani per i casi in cui, a seguito di un'infrazione amministrativa, si realizzi un evento di pericolo concreto o di danno per gli equilibri ecosistemici o per la salute dell'uomo. Attraverso una disamina analitica di dette fattispecie, si metteranno in luce le lacune che sia la dottrina sia la giurisprudenza ritengono esserci nel nostro codice penale e nel nostro ordinamento.

Nel Capitolo II si descriverà la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, il suo testo e le problematiche annesse, nonché le aspettative dei giuristi italiani, per poi svolgere, nel Capitolo III, un'attenta analisi del sistema di tutela dell'ambiente nell'ordinamento tedesco, dalla Costituzione allo *Strafgesetzbuch*, il codice penale da cui il legislatore comunitario sembra aver tratto ispirazione nel tracciare la struttura portante della direttiva. Attraverso commenti dettagliati alle singole fattispecie in esso contenute, si metteranno in luce anche per quanto riguarda il diritto penale ambientale in Germania, gli elementi di valore e quelli al contrario più critici, la cui efficienza desta qualche perplessità. Particolare attenzione verrà data in questo senso ai temi dell'accertamento del nesso causale e delle tecniche di incriminazione impiegate.

Infine, nel Capitolo IV ci si occuperà in prima battuta degli atti con i quali il legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva, vale a dire la legge delega 4 giugno 2010, n. 96 e il d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121. Di entrambi, oltre che un'analisi del testo, si darà rilievo alla portata delle modifiche introdotte nel nostro ordinamento, mettendone in evidenza tanto i risvolti positivi quanto quelli che suscitano perplessità e delusione a fronte di aspettative di una riforma ben più strutturata e complessa di quella effettivamente realizzata.

Sulla scia di tali osservazioni, chi scrive proverà dunque, in sede conclusiva, ad ipotizzare un sistema di tutela dell'ambiente da adottare in Italia, che tenti di unire i pregi di quello ora qui vigente con i pregi di quello tedesco, utilizzando quest'ultimo come una sorta di modello utile laddove quello italiano presenti le maggiori lacune e i più evidenti problemi di efficacia e di dissuasività delle sanzioni.

Milano, ottobre 2011

Capitolo I

IL DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE IN ITALIA OGGI

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Il bene ambiente - 2.1. La nozione di ambiente nella Costituzione: tra teorie moniste e teorie pluraliste - 2.2. La visione del bene ambiente: accezione "ampia" e accezione "ristretta" - 2.3. Quindi: che cosa si intende per "ambiente"? - 2.4. L'ambiente come oggetto di tutela: bene finale o strumentale? Antropocentrismo o ecocentrismo? - 3. Fonti e principi del diritto ambientale in Italia - 3.1. Le fonti - 3.2. I principi - 4. L'oggetto del lavoro - 5. Struttura del reato ambientale nella normativa complementare - 5.1. Tipologie di reati ambientali - 5.2. Il principio di offensività nel diritto penale ambientale - 5.3. Tutela di beni o tutela di funzioni? - 6. I reati ambientali nel codice penale - 6.1. Considerazioni preliminari - 6.2. Art. 423-bis cod. pen. Incendio boschivo - 6.3. Art. 426 cod. pen. Inondazione, frana o valanga - 6.4. Art. 427 cod. pen. Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga - 6.5. Art. 434 cod. pen. Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi - 6.5.1. Il disastro tecnologico - 6.5.2. Il disastro ambientale - 6.6. Art. 438 cod. pen. Epidemia - 6.7. Art. 439 cod. pen. Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari - 6.8. Art. 440 cod. pen. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari - 6.9. Art. 452 cod. pen. Delitti colposi contro la salute pubblica - 6.10. Art. 500 cod. pen. Diffusione di una malattia delle piante o degli animali - 6.11. Art. 632 cod. pen. Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi - 6.12. Art. 635 cod. pen. Danneggiamento - 6.13. Art. 674 cod. pen. Getto pericoloso di cose - 7. Conclusioni. Problemi, critiche e lacune - 7.1. Lacune e progetti di riforma del codice penale - 7.2. Accessorietà del diritto penale e atti amministrativi - 7.3. La contravvenzione è la scelta giusta? - 7.4. Reati ambientali e responsabilità degli enti.

1. Premessa

Il diritto ambientale in Italia si contraddistingue, oggi, per essere costituito da un copioso e disorganico¹ numero di atti, di vario rango e

¹ Della stessa idea: F. GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Milano, 1997, pag 1100.

provenienza, mai riuniti in un'unica sede quale un testo unico che realmente e completamente abbracci l'intera materia². Per ovvie esigenze di sintesi, nonché allo scopo di poter eseguire un lavoro il più possibile completo, dopo l'enunciazione delle fonti del diritto ambientale nel nostro Paese, l'attenzione si concentrerà solo su alcune normative. La prima selezione attuata è stata fatta in questo senso operando *in primis* una scelta di campo: verranno cioè in questa sede analizzati solamente i risvolti penali del diritto ambientale.

Ci si occuperà quindi, in questo capitolo, di analizzare le disposizioni più significative in tema di reato ambientale, partendo dal d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto Testo Unico dell'ambiente o Codice Ambientale (da ora Cod. Amb.) per finire con le norme del codice penale da sempre utilizzate in caso di offesa all'ambiente. Lo scopo di tale analisi è dare un quadro della situazione normativa attuale, mettendone in luce le criticità e le lacune, nell'ottica di quella riforma che molti Autori³ auspicano avrà inizio con l'attuazione della direttiva 2008/99/CE proprio sulla tutela penale dell'ambiente⁴.

² Nonostante si sia parlato negli anni di inserire un apposito titolo nel codice penale, che potesse contenere quanto meno i principi ispiratori della materia, i vari progetti non sono infatti mai stati approvati. Anche il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto Testo Unico Ambientale (altrimenti noto come Codice Ambientale), contiene unicamente – e comunque non in modo completo – la disciplina in materia di rifiuti, acqua e suolo, dovendosi rimandare per gli altri beni oggetto di tutela ad altre e separate normative.

³ In questo senso, fra gli altri: L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Milano, 2007; E. LO MONTE, *Uno sguardo sulla legge delega per la riforma dei reati in materia di ambiente: nuovi "orchestrali" per vecchi spartiti*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, Milano, 2002, pag 55 ss.; A. L. VERGINE, *Nuovi orizzonti del diritto penale ambientale?*, in *Ambiente & sviluppo*, 1/2009, pagg 5 ss.

⁴⁴ Si veda il Capitolo II.

2. Il bene ambiente

Uno dei principi fondamentali del diritto penale, accolto ormai pacificamente tanto dalla dottrina quanto dalla Corte Costituzionale, è quello di offensività, secondo cui non c'è reato senza offesa ad un bene giuridico. Partendo da questo assunto, pare pertanto necessario, innanzitutto, individuare specificamente quale sia il bene giuridico oggetto di tutela, e, successivamente, in che termini esplicitare la tutela stessa del bene, essendo questo il punto di partenza, da un lato, per il giudice, nell'analisi della situazione di fatto che gli viene sottoposta, dall'altro, per il legislatore, nella prospettiva di interventi di riforma.

In un'indagine sul diritto ambientale in ambito penale, quale questo lavoro si prefigge di effettuare, non si può quindi prescindere da una primaria analisi in merito a che cosa per ambiente si intenda, cioè quale sia il bene giuridico effettivamente in oggetto. In effetti, sebbene possa apparire scontata l'esistenza di una definizione univoca e pacifica, che faccia da premessa logica per la costruzione di un impianto di regole giuridiche, così non è per quanto riguarda il settore della tutela dell'ambiente, dove alla parola "ambiente" sono stati attribuiti nel corso degli anni connotati di volta in volta diversi da legislatore, dottrina e giurisprudenza.

2.1. La nozione di ambiente nella Costituzione: tra teorie moniste e teorie pluraliste

Il termine "ambiente" è di per sé polisenso⁵. Esso acquisisce nel linguaggio comune un significato che può variare da un contesto a un altro. Può indicare "lo spazio che circonda una cosa o una persona e in cui questa si muove o vive", esattamente come "il complesso di condizioni sociali, culturali e morali nel quale una persona si trova e sviluppa la propria

⁵ L'espressione è di F. GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia*, cit., pag 1100.

personalità", o, ancora, "l'insieme delle condizioni fisico-chimiche (quali la temperatura, l'illuminazione, la presenza di sali nell'acqua e nel terreno, i movimenti eventuali del mezzo) e biologiche (presenza di altri organismi) che permette e favorisce la vita degli esseri viventi"⁶.

Dal punto di vista giuridico, una tale molteplicità di significati del vocabolo in esame, considerando poi la già citata mancanza di una definizione legislativa negli atti normativi che ne fanno uso, è la causa che la maggior parte degli interpreti individua a monte delle difficoltà di trovare una nozione chiara e univoca del concetto stesso⁷, nonché il motivo primario di tutte le discussioni esistenti a questo proposito in dottrina da cinquant'anni a oggi.

A fronte di una tale lacuna, gli interpreti hanno fatto ovviamente ricorso, in prima istanza, alla Costituzione come fonte di riferimento. Essa, pur non fornendo una definizione di ambiente, neanche dopo la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001⁸, contiene alcune norme che hanno costituito quantomeno un valido ancoraggio per una ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale della natura giuridica del bene ambiente, dando origine, nel corso degli anni a una teoria pluralista e a una monista.

I fautori delle teorie pluraliste ricostruirono l'ambiente non in termini unitari, bensì in modo frazionato. In altre parole, anche sulla base della disciplina positiva (che, soprattutto prima della riforma del Titolo V della Costituzione, affrontava la materia in modo assai settoriale), si sostiene che sia impossibile individuare un solo e unico scopo di tutela sotteso alle norme

⁶ Voce "Ambiente", in *Enciclopedia Europea*, Vol. I, Milano, 1976, pag 340.

⁷ In questo senso vedi anche, tra gli altri: B. CARAVITA, *Diritto pubblico dell'ambiente*, Bologna, 1990, pagg 43 ss.; M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, Padova, 1996, pagg 2 ss.; F. GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia*, cit., pag 1097 ss.; L. RAMACCI, *I reati ambientali e il principio di offensività*, in *Giur. merito*, Milano, 4/2003, pagg 820 ss.; L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., pagg 8 ss.

⁸ Su cui più approfonditamente *infra*.

ambientali, essendo in realtà di fronte a un insieme di tutele dall'oggetto diverso, al limite unificate da un unico progetto finale di sviluppo sostenibile.

In questo senso, l'appiglio costituzionale per la costruzione di siffatte teorie sono stati storicamente gli artt. 2, 9 comma 2 e 32 Cost, secondo i quali la Repubblica riconosce e garantisce la realizzazione della personalità dell'uomo, "tutela il paesaggio e il patrimonio artistico della Nazione", nonché la salute dell'uomo⁹. Una lettura congiunta dei tre articoli generò così, primo fra tutti, quell'orientamento interpretativo, il cui padre è A. PREDIERI, secondo cui per ambiente si debba intendere il luogo dove vive l'uomo e nel quale egli deve poter avere un'alta qualità di vita, e per tutela dell'ambiente si debba intendere il governo del territorio e la difesa della salute individuale e collettiva¹⁰.

Sempre tra le teorie pluraliste, si creò un altro filone, elaborato da S. GIANNINI¹¹, il quale propose una classificazione tripartita, distinguendo l'ambiente in tre settori: l'ambiente-paesaggio, che comprende la tutela dei beni culturali e paesaggistici; l'ambiente-naturalistico, che regola la protezione di acqua, aria e suolo dall'inquinamento e l'ambiente-urbanistico, relativo al governo del territorio.

Come nota B. CARAVITA¹², per altro, i due filoni appena citati non sono poi molto distanti, differendo in realtà solo per la diversa collocazione della tutela paesistica, che in GIANNINI è mantenuta autonoma, mentre in A. PREDIERI è assorbita dalla tematica del governo del territorio.

⁹ B. CARAVITA, *Diritto pubblico dell'ambiente*, cit., pag 60; L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., pagg 9 ss; S. NESPOR – B. CARAVITA, *Il diritto costituzionale dell'ambiente*, in S. NESPOR – A. L. DE CESARIS (cur.), *Codice dell'ambiente*, Milano, 2009, pagg 104 ss.

¹⁰ A. PREDIERI, *Paesaggio*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. XXXI, Milano, 1981, pag 510.

¹¹ S. GIANNINI, "Ambiente": saggio sui diversi aspetti giuridici, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, Milano, 1973, pagg 23 ss.

¹² B. CARAVITA, *Diritto pubblico dell'ambiente*, cit., pag 45.

La sempre maggiore attenzione alle questioni ambientali, sia in ambito internazionale sia nelle istituzioni comunitarie, con la conseguente espansione della produzione normativa, posero poi le premesse per superare l'impostazione pluralista e approdare a un concetto di ambiente unitario, dove i diversi oggetti giuridici (acqua, aria, suolo...) e i diversi fenomeni (sviluppo urbanistico, conservazione del paesaggio) di volta in volta presi in considerazione sono visti nell'ottica della tutela di un unico fine ultimo, il bene giuridico ambiente appunto.

Sempre dalla lettura congiunta dei tre articoli della Costituzione sopra citati, si rese così possibile, come anche rilevato da autorevole dottrina¹³, trarre in primo luogo, partendo dall'art. 32 Cost., la tutela dell'ambiente nella sua valenza di diritto soggettivo dell'uomo a svolgere la sua attività in un "ambiente salubre"¹⁴, "non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo", configurandosi "come un diritto primario e assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati"¹⁵. L'articolo 9 Cost., in secondo luogo, offriva lo strumento per tutelare l'ambiente oggettivamente inteso, laddove il "paesaggio" veniva considerato una espressione della "forma del paese"¹⁶, e quindi ogni elemento attinente alla forma esteriore del territorio.

Le teorie moniste hanno il pregio di porre l'ambiente come interesse pubblico della collettività nazionale, superando in questo modo l'impostazione gianniniana della pluralità degli interessi e dando avvio a quella visione dell'ambiente come un bene da tutelare nel suo complesso, avendo sempre riguardo alla interrelazione che tra le varie parti

¹³ S. NESPOR – B. CARAVITA, *Il diritto costituzionale dell'ambiente*, cit., pag 105, a cui si rimanda anche per un'analisi sintetica ma completa delle evoluzioni interpretative del dettato costituzionale.

¹⁴ Cass. civ., SS. UU., 6 ottobre 1979, n. 5172, Cassa per il Mezzogiorno c. Langiano e altro, in *Giur. It. Vol I*, Milano, 1980, pag 470.

¹⁵ Corte Cost., 26 luglio 1979, n. 88.

¹⁶ L'espressione è di A. PREDIERI.

dell'ambiente stesso esiste, che, si potrebbe dire, culmina nella identificazione di ambiente come ecosistema più tardi proposta (tra gli altri) da CARAVITA¹⁷. Viene inoltre riconosciuto un "diritto all'ambiente", ponendo l'ambiente tra i diritti fondamentali della personalità, per cui la tutela delle risorse diventa funzionale alla tutela del benessere e della vita dell'uomo, e adottando quella prospettiva antropocentrica che ancora oggi contraddistingue la tutela dell'ambiente tanto in Italia quanto a livello internazionale.¹⁸

L'impostazione monista fu accolta del legislatore nel 1986, con la legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente, n. 349, la quale definì l'ambiente come bene pubblico (art. 18, poi abrogato dal d. lgs. 152/2006)¹⁹, considerandolo unitariamente e distintamente dalle singole componenti che ne costituiscono

¹⁷ Si veda *infra*.

¹⁸ Sulla definizione di antropocentrismo si veda oltre, paragrafo 2.4.

¹⁹ Art. 18: "1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.

2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo.

4. Le associazioni di cui al precedente articolo 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza.

5. Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.

7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale.

8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639".

il sostrato materiale (acqua, flora, suolo, etc.). La visione dell'ambiente proposta dalla legge in questione fu pienamente accolta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che nel 1987 pronunciò due storiche sentenze, nn. 210²⁰ e 641²¹, le quali, entrambe, definivano il bene ambiente come un "bene immateriale unitario"²², qualificandolo come "valore primario ed assoluto".

Nel 2001, con la riforma del Titolo V, ha fatto ingresso nella nostra Carta Costituzionale l'ambiente. Si legge infatti che tra le materie di competenza esclusiva dello Stato vi sono la "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" (art. 117 comma 2 lett. s) Cost.) e che, tra quelle la cui legislazione deve essere concorrente, vi è la "valorizzazione dei beni culturali e ambientali" e "il governo del territorio" (art. 117 comma 3 Cost.). In verità la riforma non ha risolto i problemi di carattere definitorio in

²⁰ Corte Cost., 28 maggio 1987, n. 210. Estratto: "Va riconosciuto lo sforzo in atto di dare un riconoscimento specifico alla salvaguardia dell'ambiente come diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività e di creare istituti giuridici per la sua protezione. Si tende, cioè, ad una concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali. Esso comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni. Ne deriva la repressione del danno ambientale cioè del pregiudizio arrecato, da qualsiasi attività volontaria o colposa, alla persona, agli animali, alle piante e alle risorse naturali (acqua, aria, suolo, mare), che costituisce offesa al diritto che vanta ogni cittadino individualmente e collettivamente. Trattasi di valori che in sostanza la Costituzione prevede e garantisce (artt. 9 e 32 Cost.), alla stregua dei quali, le norme di previsione abbisognano di una sempre più moderna interpretazione".

²¹ Corte Cost., 30 dicembre 1987, n. 641. Estratto: "L'ambiente è stato considerato un bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unità.

Il fatto che l'ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene unitario che l'ordinamento prende in considerazione.

L'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto".

²² Rendendone in questo modo, a dir la verità, molto difficile la tutela, in quanto non ancorata a parametri di misurabilità.

relazione al termine “ambiente”. Per quanto infatti si sia detto che la nostra Carta sia stata finalmente “adeguata (...) alle altre Costituzioni di cd. Terza generazione, approvate o modificate dopo gli anni Settanta”²³, in realtà è stato da altri notato²⁴ come il solo aver nominato l’ambiente non abbia affatto chiarito che cosa davvero con quel termine il legislatore intenda.

Detto questo, però, non può passare in secondo piano il fatto che la citazione dell’ambiente nel sistema di riparto di competenze normative tra Stato e Regioni abbia ufficialmente elevato la questione ecologica a materia legislativa.

La Corte Costituzionale, peraltro, ha da subito accolto la riforma disegnando una linea continua con la propria precedente giurisprudenza, sostenendo che da essa alla nuova formulazione del Titolo V “è agevole ricavare una configurazione dell’ambiente come valore ‘costituzionalmente protetto’”²⁵ e che la sua “natura di valore trasversale (...) trova ora una conferma nella previsione contenuta nella lett. s) del comma 2 dell’art. 117 Cost., che affida allo Stato il compito di garantire la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”²⁷, come interesse pubblico e come “bene giuridico unitario”²⁸.

Si sente qui il bisogno di sottolineare anche come nelle più recenti pronunce della Corte si assista a un progressivo tentativo di definire giuridicamente l’ambiente. Si legge infatti l’abbandono di una sua considerazione quale *valore* (concezione a dir la verità poco concreta e slegata

²³ S. NESPOR – B. CARAVITA, *Il diritto costituzionale dell’ambiente*, cit., pag 104.

²⁴ In questo senso vedi: S. MAGLIA, *Diritto ambientale alla luce del d.lgs 152/2006 e successive modificazioni*, Milano, 2009, pagg 4 ss.; L. SIRACUSA, *La tutela penale dell’ambiente*, cit., pagg 23 ss.

²⁵ Corte Cost., 26 luglio 2002, n. 407; Corte Cost., 20 dicembre 2002, n. 536.

²⁶ Aderiscono a questa lettura: S. NESPOR – B. CARAVITA, *Il diritto costituzionale dell’ambiente*, cit., pagg 111 ss. Di opinione in parte contraria, invece: L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, pag 26.

²⁷ Corte Cost., 20 dicembre 2002, n. 536.

²⁸ Corte Cost., 14 novembre 2007, n. 378.

dalla materialità), verso una accezione di bene vero e proprio, nella specie di “bene della vita materiale e complesso, la cui disciplina comprende anche la tutela e la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue componenti”²⁹. In questo modo si nota una sempre maggiore attenzione alla dimensione per così dire biologica del termine ambiente, la cui tutela è volta a difendere quindi innanzitutto la biosfera, e, solo separatamente e con altri mezzi, l’edilizia o il paesaggio.

2.2. La visione del bene ambiente: accezione “ampia” e accezione “ristretta”

Il dibattito concernente l’estensione semantica che la parola ambiente deve avere prosegue, in altri termini, anche (e, per quel che interessa in questa sede, soprattutto) tra i penalisti, che sono da sempre tesi a un’individuazione precisa del significato del termine, per poter adempiere ai dettami del diritto penale: il rispetto del principio di determinatezza e del principio di offensività. In generale, come già segnalato da M. CATENACCI³⁰, si possono rinvenire due accezioni del termine, una “ampia” e una “ristretta”.

Secondo la concezione “ampia”, per ambiente si intende “il complesso delle condizioni sociali, culturali e morali nel quale l’essere umano si trova, si forma e si sviluppa”³¹, risultando quindi l’oggetto di protezione del diritto penale ambientale un bene unico, comprensivo dell’ecosistema naturale ma anche del paesaggio e dei beni artistici e culturali³². L’ambiente diventa “la base di una visione globale del rapporto tra uomo e le risorse naturali, che condiziona molteplici settori della vita sociale: dalla gestione della tecnologia

²⁹ Corte Cost., 14 novembre 2007, n. 378.

³⁰ M. CATENACCI, *La tutela penale dell’ambiente*, cit., pagg 15 ss. Vedi anche: F. GIUNTA, *Il diritto penale dell’ambiente in Italia*, cit., pag 1100

³¹ F. GIUNTA, *op. ult. cit.*, pag 1100

³² Tra i sostenitori di una visione “ampia” di ambiente, si vedano, fra gli altri: F. GIUNTA, *op. ult. cit.*, pag 1108 ss.; L. RAMACCI, *I reati ambientali e il principio di offensività*, cit.

all'assetto economico"³³. Risulta immediato come una simile accezione non aiuti affatto a individuare una definizione chiara e precisa, tutt'altro, essendo così ampia da coincidere, alla fine, con l'intero *habitat* dell'uomo. Come è stato osservato da attenta dottrina, peraltro, l'operazione di accomunamento che viene fatta tra beni quali fiumi, laghi, piante e beni quali monumenti, architetture etc. è solamente il frutto di una "preventiva e puntuale qualificazione di tipo sociologico-culturale"³⁴, per cui tali entità, in un certo senso, diventano meritevoli di tutela solo se reputate utili a soddisfare specifici bisogni collettivi.

Tale concezione è confortata in primo luogo da quella lettura congiunta dei più volte citati artt. 9 e 32 Cost. (come già interpretati dalla corrente monista di cui sopra), che induce, partendo dal fatto che siano espressamente riconosciuti i significati più estremi del concetto di ambiente – il paesaggio e il patrimonio storico e artistico – a riconoscere una implicita costituzionalizzazione anche dei significati più centrali della nozione di ambiente.³⁵ In secondo luogo, i fautori della visione "ampia", sono sicuramente supportati anche dalle pronunce giurisprudenziali che, prima e dopo la riforma costituzionale del 2001, hanno definito l'ambiente come bene unitario³⁶ e "valore trasversale"³⁷, esplicitando peraltro come esso sia protetto non per perseguire "astratte finalità naturalistiche o estetizzanti", ma perché "esprime l'esigenza di un *habitat* naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti".

³³ F. GIUNTA, *op. ult. cit.*, pag 1100.

³⁴ M. CATENACCI, *op. ult. cit.*, pag 16.

³⁵ F. GIUNTA, *op. ult. cit.*, pag 1108.

³⁶ A cominciare dalla sent. Corte Cost., 30 dicembre 1987, n. 641.

³⁷ Corte Cost., 26 luglio 2002, n. 407; Corte Cost., 20 dicembre 2002, n. 536; Corte Cost., 8 luglio 2004, n. 259.

Al contrario, sempre più autori³⁸ adottano invece una visione “ristretta”, in cui per ambiente si intendono gli elementi fondamentali della biosfera (acqua, aria, suolo) tutelati in quanto realtà biotiche complesse, animate da un ciclo biologico che è quindi il vero oggetto di protezione. Viene messo in primo piano insomma il concetto di ecosistema, cioè di un ambiente biologico, composto da tutti gli organismi viventi (biotici) in una particolare area e da quelle componenti fisiche non viventi (abiotiche) con le quali gli organismi interagiscono, come l’aria, la terra, l’acqua e la luce del sole³⁹, a formare un equilibrio dinamico. In questa prospettiva pare chiaro come l’uomo si trovi, in mezzo ai cicli biologici naturalmente esistenti, in una posizione molto delicata: in parte, fruitore, ma anche (potenziale) distruttore. Ecco il perché della necessità di regolamentare l’attività umana: per preservare gli equilibri ecosistemici, la cui sostanziale e irreparabile alterazione è possibile con la modifica di anche soltanto una variante.

Ma, se per ambiente, cioè, se per oggetto di tutela giuridico-penale, viene inteso il solo equilibrio ecologico di elementi biotici e abiotici, è dunque chiaro come i fautori di questa visione destinino a diverso e specifico ambito la tutela dei beni storico-artistici, del paesaggio esteticamente e culturalmente inteso, dell’edilizia etc., i quali sono intesi come autonomi, differenti e a sé stanti oggetti giuridici, da regolamentare con apposita disciplina, con principi e finalità del tutto diversi. D’altra parte, come è stato sottolineato da esperta dottrina⁴⁰, la riformulazione stessa dell’art. 117 Cost., induce sempre di più a un’operazione di separazione di questo tipo. L. SIRACUSA sostiene che l’aver attribuito competenza esclusiva allo Stato in materia di “tutela dell’ambientale e dell’ecosistema” (art. 117, comma 2 lett. s) Cost.), ma competenza concorrente di Stato e Regioni per quel che riguarda “governo del territorio” e “valorizzazione dei beni culturali ed ambientali” (art. 117,

³⁸ B. CARAVITA, M. CATENACCI, L. SIRACUSA, A. L. VERGINE, in tutti i loro scritti.

³⁹ Tratto da: <http://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem>.

⁴⁰ L. SIRACUSA, *La tutela penale dell’ambiente*, cit., pag 28.

comma 3 Cost.) segnali in modo evidente l'intento del legislatore di dividere concettualmente la nozione di ambiente in senso ecologico dagli altri settori del diritto quali l'urbanistica, la tutela dei paesaggio e così via. Il quadro così delineato in Costituzione, peraltro, non escluderebbe affatto che possa esserci in alcuni casi identità di oggetti di tutela tra la competenza in materia ecologica e la protezione dei singoli beni ambientali ad essa collegati, che spetta allo Stato, se finalizzata alla prevenzione o rimozione di danni ecologici, o alle Regioni, se da essa derivino esigenze di governo del territorio⁴¹.

L'Autrice riprende la distinzione più volte ribadita da CATENACCI⁴², tra "ambiente" e "beni ambientali"⁴³. In base a questa – considerando le scelte legislative in materia come un intento del legislatore di prendere le distanze da una nozione di "ambiente" coincidente con l'intero *habitat* umano indistintamente inteso⁴⁴ –, con il primo termine si intenderebbe l'equilibrio ecologico di acque, aria e suolo, tutelati in quanto ecosistemi naturali (cioè spazi nei quali e grazie ai quali si svolge un certo ciclo biologico, vero bene oggetto di protezione); con il secondo si indicherebbero i "luoghi di vita", tutelati, in virtù di una qualificazione giuridica (e non per una qualità naturale intrinseca), per garantirne un "*certo stato* che li qualifica (...) come "paesaggio", "bene archeologico", "zona agricola", "patrimonio culturale" e così via"⁴⁵.

Secondo SIRACUSA, infine, la nuova formulazione dell'art. 117 Cost., avrebbe tra le altre cose una possibile rilevanza "sul versante della tutela

⁴¹ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, pagg 26 ss.

⁴² M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., pag 17 ss; M. CATENACCI, *I reati ambientali e il principio di offensività*, in M. CATENACCI – G. MARCONI (cur.), *Temi di diritto penale dell'economia e dell'ambiente*, Torino, 2009, pagg 289 ss.

⁴³ La medesima distinzione si ritrova, in maniera forse meno marcata, in B. CARAVITA, *Diritto pubblico dell'ambiente*, cit.

⁴⁴ Del tutto di questa idea, invece: L. RAMACCI, *op. ult. cit.*, pag 824.

⁴⁵ M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., pag 29

penale”. Pur discostandosi dall’opinione secondo cui attraverso la riforma si sia assistito a una vera e propria costituzionalizzazione espressa del bene ambiente⁴⁶, rilevando come, non essendo inserito nella prima parte della Carta, non si possa parlare di una sua inclusione tra i principi fondamentali, la giurista propone si accogliere la concezione “debole” del diritto penale costituzionalmente orientato⁴⁷ e leggere proprio nella ripartizione delle competenze appena esposta “un criterio orientativo sulla significatività sociale del bene ambiente e sul modo di intenderlo in qualità di oggetto della tutela penale”⁴⁸.

2.3. Quindi: che cosa si intende per “ambiente”?

Si rende opportuno, alla luce delle teorie esposte, prendere una posizione che faccia da quadro all’intero lavoro qui presente.

Prima di tutto, sono, a parere di chi scrive, assolutamente condivisibili le osservazioni di coloro che ritengono l’ambiente un termine da intendersi in maniera “ristretta”. In primo luogo perché pare una forzatura logica (ma anche lessicale) includere nel vocabolo in questione indistintamente ciò che fa parte dei cicli biologici (fauna, flora, acqua, suolo etc.) insieme ai beni culturali e storici, i piani urbanistici, il paesaggio latamente inteso e così via: per avere una definizione di ambiente autonoma e dai confini chiari, è necessario che i giuristi si appellino – come avviene in ogni settore – alle scienze tecniche e che facciano quindi riferimento a quella che viene data dalla scienza che ne studia la materia, cioè che studia l’interrelazione tra

⁴⁶ Si veda *supra*.

⁴⁷ Secondo questa concezione (contrariamente a quella cd. “forte”), le scelte di incriminazione non dipendono solo dalla rilevanza costituzionale – anche implicita – di un bene, ma anche da altri criteri di politica criminale quali frammentarietà, proporzione, idoneità allo scopo, offensività etc.

⁴⁸ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, pag 26.

organismi biotici e abiotici e il mantenimento degli equilibri ecosistemici, vale a dire l'ecologia⁴⁹.

Non solo. Alcuni autori hanno citato⁵⁰, a sostegno della nozione "ampia", la definizione di ambiente che si trova nell'art. 5 lett. c) del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dove esso è inteso come "sistema di relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali ed economici". L'argomentazione non convince. Infatti la definizione in questione è data in relazione all'impatto ambientale⁵¹, il che impedisce di poterla assumere pacificamente a definizione valida per tutto il diritto penale ambientale.

È proprio dando uno sguardo all'intera normativa di settore attuale, che, anzi, ci si sente di aderire in maniera sempre più convinta alla visione "ristretta". Come infatti nota in un recente scritto M. CATENACCI⁵², si possono leggere quasi delle "costanti politico-criminali" nei più recenti atti legislativi, sicuramente anche influenzati dalle evoluzioni internazionali e comunitarie in materia. Innanzitutto, come sottolinea l'Autore, si nota, oltre alla distinzione tra ambiente e beni ambientali, una divisione per quel che concerne le norme che tutelano la salute e l'igiene dei luoghi e le norme che mirano all'integrità del territorio, a ulteriore riprova che il legislatore stesso sta prendendo sempre più le distanze da una concezione di ambiente come di tutto l'*habitat* dell'uomo. A regolare il primo gruppo troviamo il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), oltre che gli

⁴⁹ In questo senso anche B. CARAVITA, *op. ult. cit.*, pag 50.

⁵⁰ F. ANTOLISEI – C. F. GROSSO (cur.), *Manuale di diritto penale, Leggi complementari, Vol II*, Milano, 2008, pag 485.

⁵¹ Art. 5 lett. c): "impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o della realizzazione di progetti relativi a particolari impianti, opere o interventi pubblici o privati, nonché della messa in esercizio delle relative attività".

⁵² M. CATENACCI, *I reati ambientali e il principio di offensività*, cit., pagg 290 ss.

artt. 733 (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico e culturale) e 734 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali) cod. pen. Per quanto riguarda la tutela di salute pubblica e igiene dei luoghi, troviamo atti che hanno solo questi scopi (come il d. lgs. 14 marzo 2003, n. 65 sull'imballaggio e l'etichettatura di prodotti pericolosi) e atti che regolano condotte pericolose che hanno particolare attitudine offensiva per l'equilibrio ecologico di acque, aria, suolo e *anche* per la salute (per esempio, in materia di rifiuti, l'art. 183, d.lgs. n. 152/2006, definisce uno degli scopi della disciplina – la prevenzione – come “misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto, che riducono gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana”). È infine tipicamente volto a tutelare l'integrità del territorio il cd. Testo unico dell'Edilizia (d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380)⁵³.

Ci si sente però di fare in questa sede un passo in più, in realtà per smorzare i toni della discussione e con lo scopo di dimostrare che l'esito del dibattito in questione non è in fin dei conti così rilevante, alla luce di quella che è la disciplina positiva già vigente in materia. Basta considerare, in questo senso, la posizione di GIUNTA, il quale propone una visione ampia del bene giuridico ambiente che prevede, però, al suo interno, tre specifici e più ristretti settori di intervento della normativa penale (ecosistema naturale, assetto paesaggistico, patrimonio storico-artistico)⁵⁴, avvicinandosi in questo modo alla visione ristretta⁵⁵.

Questo ragionamento dell'autore dimostra in realtà che, se, da una parte, il concetto di ambiente è un concetto che può ricomprendere molti

⁵³ Sul quale però, si veda oltre.

⁵⁴ F. GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia*, cit., pag 1108. Una proposta del genere lascia francamente perplessi. Come si può non incappare in contraddizione affermando che “ambiente” è necessariamente l'intero *habitat* dell'uomo, per poi però riconoscere la necessità di una frammentazione di questo *habitat* nella disciplina penale?

⁵⁵ Vedi paragrafo 2.2.

aspetti delle discipline previste dall'ordinamento giuridico, dall'altra, è inevitabile e necessario che – proprio perché la sua regolamentazione possa essere puntuale e dai confini certi – esso venga distinto in *media* (vale a dire in beni di cui è composto) da tutelarsi autonomamente. In altre parole, se si prendono le distanze dalle evoluzioni della teoria monista che identificano la tutela dell'ambiente con la tutela di un ambiente salubre per l'individuo e che lo definiscono come un bene immateriale unitario⁵⁶, e ci si concentra su quello che è il nocciolo della teoria in questione, si comprende che ritenere l'ambiente un bene giuridico unitario non vuole dire riunire sotto questo termine tutto quello che è latamente riconducibile all'uomo e ai luoghi in cui vive e si muove⁵⁷, ma vuol dire tenere in considerazione, nella disciplina dei vari oggetti giuridici (acqua, aria etc.) e dei diversi fenomeni (come lo sviluppo urbanistico), un unico fine ultimo, l'ambiente, appunto. L'unitarietà in questo senso verrebbe a coincidere con lo scopo da perseguire, comune a tutte le diverse sotto-materie.

Seguendo un'impostazione della questione in questi termini, si comprende perché, in fin dei conti, tutte le definizioni e categorie trovate dalla dottrina perdono molto di significato. D'altra parte, se si volge uno sguardo alla normativa attuale di settore, si nota come in effetti il *corpus* del diritto penale ambientale sia formato da un insieme di atti, indipendenti tra loro, i quali hanno ad oggetto beni rispondenti a bisogni di volta in volta differenti e che non sempre sono immediatamente riconducibili alla tutela dell'ecosistema, ma che invece, guardando meglio e nella prospettiva di un disegno complessivo, sono tutti indirizzati alla preservazione di quegli equilibri ecologici di cui si è parlato finora, e dunque riconducibili alla nozione di "ambiente".

Si rende necessario argomentare quanto appena sostenuto.

⁵⁶ Si veda *supra*.

⁵⁷ Come sostengono i fautori della visione "ampia" di ambiente.

Pare ovvio partire, in un'elencazione esemplificativa di questo tipo, dal d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che non a caso è titolato "Norme in materia ambientale" (che si occupa di acque, suolo, rifiuti). Tra le finalità del testo, il legislatore individua la valutazione dell'impatto ambientale per "assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità (...)"⁵⁸⁵⁹.

Da citare sicuramente anche il d. lgs. 13 agosto 2010, n. 155, sulla qualità dell'aria ambiente, che ha come scopo primario quello di "individuare obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso"⁶⁰.

Il d. lgs. 8 luglio 2003, n. 224 sulla "emissione deliberata nell'ambiente di Organismi Geneticamente Modificati" attuativo della direttiva 2001/18/CE, all'art. 2 statuisce che l'Autorità rilascia il provvedimento di autorizzazione (all'emissione) sulla base "b) delle valutazioni di possibili effetti sulla salute umana, animale e sull'ambiente con particolare attenzione agli ecosistemi naturali; c) della compatibilità dell'emissione deliberata nell'ambiente o dell'immissione sul mercato con l'esigenza di tutela dell'agrobiodiversità, dei sistemi agrari (...)" e, all'art. 5, che la valutazione del rischio ambientale va fatta tenendo conto dell'impatto ambientale in funzione del tipo di organismo introdotto e dell'ambiente ospite. È chiaro come il decreto in questione coinvolga più ambiti: la salute umana, il

⁵⁸ Art. 4, comma 3.

⁵⁹ Per biodiversità si intende il grado di varietà delle forme di vita in un dato ecosistema, bioma o nell'intero pianeta. È la misura della salute del di un ecosistema. Grande biodiversità significa grande salute. Essa dipende anche dai fattori climatici, per cui negli *habitat* terrestri, le regioni tropicali sono tipicamente ricche, mentre le regioni polari sono contraddistinte da poche specie. Rapidi cambiamenti ambientali causano estinzione di specie animali e vegetali. (Da: <http://en.wikipedia.org/wiki/Biodiversity>).

⁶⁰ Art. 1, comma 1 lett. a).

mercato, le politiche agricole e forestali, le attività produttive e la ricerca, ma è anche evidente come esso si basi sulla tutela dell'ambiente in senso stretto, a cominciare dalla biodiversità.

Sulla stessa linea la l. n. 157 del 1992, che detta le regole per l'attività di caccia avendo come primo obiettivo la protezione della fauna selvatica, e che infatti stabilisce l'individuazione di "zone di protezione finalizzate al mantenimento, conforme alle esigenze ecologiche, degli *habitat* interni a tali zone e ad esse limitrofi" e "il ripristino di biotopi distrutti"⁶¹.

Altrettanto dicasi per la legge sul commercio degli animali in via di estinzione, 7 febbraio 1992, n. 150, che, se tutela l'economia dei Paesi d'origine degli animali, nonché la salute e l'incolumità pubblica⁶², ha però sicuramente come preminente ed ultimo scopo la tutela della biodiversità e dunque dell'equilibrio dell'ecosistema di cui le specie faunistiche sono originarie.

Avendo illustrato che nella categoria "diritto ambientale" possono rientrare a vario titolo molte attività della vita di tutti i giorni, ma che non è corretto confondere il bene giuridico ambiente con tutto quello che riguarda l'uomo, si vuole precisare che l'elenco potrebbe andare avanti, ma, per esigenze di sintesi ci si deve fermare qui. Ci si sente peraltro di escluderne il Testo Unico dei Beni Culturali e del Paesaggio, d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto, secondo chi scrive, si ispira più a principi estetici e di promozione culturale che ad una tutela dell'ambiente strettamente inteso. Per gli stessi motivi, e per coerenza con quanto sostenuto finora, se si considera il bene

⁶¹ Art. 1, comma 5.

⁶² La legge è titulata: "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica".

giuridico ambiente come “equilibrio ecologico ed ecosistemico”, da avere di mira come scopo ultimo, si deve ritenere escluso anche il Testo Unico dell’Edilizia, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380⁶³: infatti, pur potendo intravedere, nella disciplina delle distanze tra edifici o proprietà, delle altezze di costruzioni, delle modalità di edificazione, etc., un occhio di riguardo al rispetto dell’ambiente, esso non è inteso nel suo significato strettamente ecologico e quindi non può considerarsi come il fine ultimo del T.U. la preservazione degli equilibri dell’ecosistema.

2.4. L’ambiente come oggetto di tutela: bene finale o strumentale?

Antropocentrismo o ecocentrismo?

È importante, infine, prestare attenzione a un altro aspetto della discussione intorno al bene giuridico ambiente. Si ripropongono negli Autori due generi di domande, tra loro strettamente connesse:

- a) Nella disciplina ambientale, bisogna porre al centro l’uomo o l’ambiente?
- b) La tutela dell’ambiente presuppone che esso sia un bene da considerarsi in sé e per sé o è invece strumentale al benessere dell’uomo?

La prima domanda sintetizza le due concezioni, descritte in un ormai celebre e tradizionale scritto⁶⁴ di J. LUTHER, le quali si basano entrambe, pur con esiti diversi, sulla definizione di ambiente fornita dall’ecologia, cioè, come ecosistema: l’antropocentrismo e l’ecocentrismo. Secondo la concezione antropocentrica l’uomo è un *prius* rispetto alla natura, un “essere superiore, dotato di ragione e chiamato a dominare e ad appropriarsi della natura, che deve servire come mezzo per il soddisfacimento dei suoi bisogni, come

⁶³ Che invece è incluso dalla maggior parte degli autori nella disciplina ambientale. Tra tutti, si veda: S. MAGLIA, *Diritto ambientale*, cit., pagg 301 ss.

⁶⁴ J. LUTHER, *Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell’ambiente in Germania e in Italia*, in *Politica del diritto*, n. 4, 1989, pag 673 ss.

“risorsa” di produzione, di consumo e di produzione della specie umana”⁶⁵ e il suo rapporto con la natura non è altro che un rapporto artificiale, tra soggetto e oggetto, definito con la legge positiva dall’uomo stesso. In altre parole, in questa prospettiva, l’ambiente altro non è che un insieme di condizioni naturali che esistono per assicurare la sopravvivenza della specie umana e sono dunque modificabili (comunque nel limite del rispetto della conservazione⁶⁶) dall’uomo a proprio vantaggio.

Nella concezione ecocentrica, al contrario, criticando la riduzione utilitaristica dell’ambiente a mera risorsa, questo viene elevato a valore autonomo: il rapporto tra uomo e natura viene qui considerato come “il risultato di (...) un sistema ecologico ed omnicomprensivo che non deve essere manipolato dall’uomo”, il quale “non deve impadronirsi della natura come mero oggetto, ma deve ritrovare (in essa) un suo posto organico”⁶⁷.

Già LUTHER notò a suo tempo la indiscussa prevalenza della prima concezione, soprattutto nella legislazione italiana⁶⁸, espressa e ancor più accentuata dall’individuazione e dall’accoglimento, da parte della giurisprudenza costituzionale⁶⁹, di un diritto soggettivo *all’ambiente*, anziché di una tutela oggettiva *dell’ambiente*.

La seconda domanda proposta sopra – la tutela dell’ambiente presuppone che esso sia un bene da considerarsi in sé e per sé o è invece strumentale al benessere dell’uomo? – riassume invece il conflitto tra coloro i quali intendono l’ambiente e le sue componenti (i cicli biologici di acque, aria, suolo) come beni finali e quelli che li intendono come beni strumentali.

⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶ L. SIRACUSA, *La tutela penale dell’ambiente*, cit., pag 32. L’autrice sottolinea anche la matrice cristiana di questa concezione, per un’analisi della quale si rimanda ad A. SAVIGNANO, *Cristianesimo ed etica ambientale*, in A. SAVIGNANO (cur.) *Etica dell’ambiente*, Milano, pag 50.

⁶⁷ J. LUTHER, *op. ult. cit.*, pag 675.

⁶⁸ J. LUTHER si riferiva soprattutto alla lettura combinata proposta degli artt. 9 e 32 Cost., e alla legge istitutiva del Ministero dell’ambiente, n. 349/1986.

⁶⁹ Si vedano le sentenze della Corte Cost. succitate.

Tradizionalmente, nel linguaggio dei penalisti, è un bene strumentale quello la cui protezione, mediante la previsione di una fattispecie di reato, è un modo di anticipare la tutela di altri beni giuridici, spesso considerati di rango superiore, che in questa maniera vengono protetti mediatamente⁷⁰. Si parla invece di bene finale nei casi in cui il bene protetto dalla norma è in effetti quello che al legislatore preme tutelare, e sceglie quindi di farlo immediatamente, indipendentemente, cioè, dal fatto che la sua eventuale lesione comporti offesa anche ad altri beni giuridici. In altre parole il bene giuridico oggetto della norma viene in rilievo in sé e per sé e non perché attraverso la sua lesione possono essere lesi anche ulteriori beni quali l'incolumità fisica, la salute, la vita, l'ordine pubblico e così via⁷¹.

Come si può agilmente notare, le due domande poste all'inizio del paragrafo ripropongono, a ben guardare, la stessa questione: in quale prospettiva tutelare l'ambiente?⁷²

Sull'argomento molto è stato scritto. Molti autori, soprattutto, paventano che l'adozione di una prospettiva ecocentrica possa sfociare in una sorta di fondamentalismo⁷³, basato su una ideologia ambientalista⁷⁴, che consideri i cicli biologici beni finali di tutela, porti a punire ogni loro alterazione, anche minima, confondendo "tutela dell'ambiente con tutela

⁷⁰ Tipico esempio di bene considerato strumentale è individuato dalla dottrina nella norma che punisce chi vende o cede illecitamente armi, dove, si dice, oggetto della norma sarebbe la regolarità dell'immissione di armi e dunque l'attività di controllo dell'Autorità a ciò preposta, la cui tutela sarebbe però strumentale alla protezione mediata di altri beni giuridici come la vita, l'incolumità personale, il patrimonio, l'ordine pubblico, che, attraverso le armi possono essere messi in pericolo. Per un'analisi delle diverse posizioni della dottrina in merito si veda più diffusamente M. RONCO – S. ARDIZZONE (cur.), *Codice penale ipertestuale. Leggi complementari*, Torino, 2007, pag 196.

⁷¹ Sulla differenza tra bene finale e bene strumentale si veda anche A. FIORELLA, *Reato in generale* in *Enciclopedia del diritto*, Vol. XXXVIII, Milano, 1987, pagg 797 ss.

⁷² Sovrappone infatti i due soggetti, alternando i termini all'interno del discorso, M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., pag 40 ss.

⁷³ Di questa opinione: M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., pag 41; F. GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia*, cit., pag 1106.

⁷⁴ L'espressione è di F. GIUNTA, *op. ult. cit.*, pag 1106.

della natura”⁷⁵. A tali autori è stato ribattuto⁷⁶ che, invece, nulla esclude che anche in una visione ecocentrica sia conciliabile la protezione dell’ambiente con lo svolgimento di attività umane, le quali, più semplicemente, dovrebbero essere regolate tenendo conto dell’impatto ambientale nella prospettiva a lungo termine. In particolare si sostiene che definire l’ambiente in termini ecocentrici e rendendolo dunque un oggetto a sé stante, consentirebbe di ricorrere a modelli di tutela penale “diretti”, incentrati sulla effettiva lesione del bene protetto; al contrario, rimanere ancorati a una concezione antropocentrica significherebbe ridurre l’ambiente a “poco più che un interesse collettivo ed uno strumento nelle mani dell’uomo, proteggibile soltanto in funzione di ulteriori interessi”⁷⁷ (di volta in volta: la salute, l’economia, etc.). In questa prospettiva necessariamente predominerebbe “un modello di tutela mediato, avente a oggetto solo le funzioni amministrative di governo e basato esclusivamente su fattispecie contravvenzionali”⁷⁸.

L’ecocentrismo, pertanto, potrebbe essere, a parere di L. SIRACUSA, “moderato” (in opposizione a quello “fondamentalista”), se si ammettesse che l’azione umana sull’ambiente possa interferire sulle condizioni di equilibrio chimiche e fisiche proprie degli ecosistemi e alterabili, senza potere però giungere ad arrecare ad esse un grave pregiudizio. Secondo l’Autrice ciò comporterebbe la costruzione di reati ambientali con un nucleo di offesa coincidente con l’idoneità della condotta punita a causare un’alterazione significativa. In altre parole, ci sarebbe un passaggio da reati di pericolo

⁷⁵ M. CATENACCI, *op. ult. cit.*, pag 41.

⁷⁶ *Ex pluribus*: L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, pagg 36 ss, la quale argomenta la validità della sua teoria sostenendo, tra le altre cose, che la riforma del Titolo V Cost. abbia accolto la visione ecocentrica, in quanto la nozione di ambiente che ne emerge sarebbe comprensiva esclusivamente degli ecosistemi naturali estromettendo gli elementi artificiali dell’ambiente di vita dell’uomo.

⁷⁷ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, pagg 36.

⁷⁸ *Ibidem*.

astratto, quali adesso contraddistinguono il diritto penale italiano, a reati di pericolo concreto⁷⁹.

Ad avviso di chi scrive la posizione di autori come SIRACUSA è più che condivisibile, se non altro da un punto di vista di impianto penalistico, cioè di costruzione delle fattispecie di reato ambientale in una prospettiva di riforma.

Si deve però dare atto a coloro i quali, come M. CATENACCI⁸⁰, individuano una sorta di *polistrumentalità* della tutela degli equilibri ecologici di acque, arie, suolo, per cui essa risulta propedeutica alla salvaguardia di più beni o interessi, i quali danno molteplici benefici, che consentono una certa “qualità della vita”. Per esempio – sostiene l’Autore –, la scomparsa della fauna ittica provocata da una condotta inquinante per l’acqua, può provocare una tale alterazione degli equilibri ecologici, da rivelarsi anche pericolosa per la salute delle persone che berranno quell’acqua, in quanto – magari – la distruzione di quella fauna è in grado a sua volta di modificare l’equilibrio ecologico del corpo idrico tanto da favorire la nascita di alghe velenose. E, sempre sulla scorta di questo esempio – prosegue –, questa alterazione potrebbe compromettere l’uso quotidiano che la popolazione della zona fa di quel corso d’acqua, nonché potrebbe avere ripercussioni sull’economia, per esempio impedendo l’utilizzo di quell’acqua per irrigazione, e così via.

Secondo CATENACCI anche il legislatore avrebbe tenuto conto di questo carattere *polistrumentale* della tutela dell’ambiente, in primo luogo nella legge n. 349/1986, dove all’art. 1 enuncia tra i compiti del Ministero “assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali

⁷⁹ *Ibidem*.

⁸⁰ M. CATENACCI, *op. ult. cit.*, pagg 36 ss.

della collettività ed alla qualità della vita”, espressione che, a parere dell’Autore, indicherebbe in una pluralità di interessi lo scopo ultimo della tutela ambientale⁸¹.

È in effetti arduo prendere una posizione in questa disputa; cionondimeno, si potrebbe forse tentare una sorta di mediazione tra i due punti di vista. Infatti, da una parte, è innegabile che l’uomo ricavi dei benefici di vario genere dalla difesa degli equilibri ecologici. Ed è anche vero che, come osserva CATENACCI⁸² e come è anche emerso dall’analisi delle normative nel paragrafo precedente, è il legislatore stesso a elencare tra le finalità delle varie normative di settore, accanto alla protezione dell’ambiente, anche la tutela della salute, della salubrità dei luoghi, dell’economia, etc.⁸³ D’altro canto, però, sostenere che la tutela ambientale non sia che un mezzo per soddisfare altri interessi costituenti il *vero* fine ultimo della materia, non convince. E non convince proprio perché pare snaturare l’assunto stesso di queste teorie: e cioè che l’oggetto delle discipline ambientali debba essere l’equilibrio ecosistemico in virtù della sua importanza in sé e per sé.

È innegabile che la preservazione dell’ambiente, delle sue risorse e delle sue caratteristiche stia particolarmente a cuore all’uomo per motivi utilitaristici, vale a dire perché si vuole garantire un futuro il migliore possibile alle generazioni future, nonché una vita salubre, evitando tutte le

⁸¹ *Ibidem*.

⁸² M. CATENACCI, *op. ult. cit.*, pag 37, nota 101.

⁸³ Si veda, a titolo di esempio, il d. lgs 13 agosto 2010, n. 155 sulla qualità dell’aria ambiente, dove, all’art. 1, comma 1, si trova scritto: “Il presente decreto recepisce la direttiva (...), istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente finalizzato a:

a) individuare obiettivi di qualità dell’aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso (...).”.

conseguenze – anche gravi, talvolta fino alla catastrofe⁸⁴ – che derivano dall’alterazione degli equilibri esistenti in natura, però un’impostazione della disciplina penalistica rigorosamente antropocentrica rischia in effetti⁸⁵ di ridurre i reati ambientali a un mero mezzo di tutela per le funzioni amministrative di governo, non solo togliendo importanza al bene ambiente in sé, ma impedendo così di poter ipotizzare un cambiamento verso un sistema di delitti e non di contravvenzioni, che possa rendere davvero effettiva ed efficace la sanzione penale⁸⁶, adeguandosi anche, in questo modo, alle direttive comunitarie in materia⁸⁷.

3. Fonti e principi del diritto ambientale in Italia

3.1. Le fonti

È stato detto che il diritto ambientale italiano è composto da una moltitudine di atti, i quali, essendo indipendenti e slegati l’uno dall’altro, rendono la materia di complessa fruizione. Va da sé che quindi sia regolato da fonti di varia provenienza. Innanzitutto vi sono gli atti interni, che sono *in primis* la Costituzione, che, come visto, assume una rilevanza di primo piano nella costruzione della materia; e poi troviamo leggi statali, leggi regionali,

⁸⁴ Basti pensare all’aumento di cicloni che si sono verificati nell’ultimo decennio, nonché all’innalzamento delle temperature del pianeta, che ha causato lo scioglimento dei ghiacci e la scomparsa di alcune specie animali e vegetali (creando anche danni all’agricoltura).

⁸⁵ Come sostiene L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, pag. 36.

⁸⁶ Sull’argomento, la letteratura è abbondante. La critica che la dottrina rivolge a un tale impianto è, innanzitutto, il fatto che la soglia di punibilità adottata in un sistema che trasforma l’ambiente in un’entità meramente convenzionale, coincidente con l’interesse al mantenimento del modo di composizione dei conflitti delineato dalla P.A., è necessariamente anticipata al modello di reato di pericolo astratto, sulla cui conformità al principio di offensività ancora i giuristi dibattono. In secondo luogo che in questo modo, essendo l’oggetto reale dei reati ambientali, il rispetto delle funzioni di governo esercitate dalla P.A., non si può che adottare il modello convenzionale, scarso nella sua efficacia deterrente e sanzionatoria. Per un approfondimento, si veda più diffusamente L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, pagg. 39 ss e, oltre, in questo scritto, il paragrafo 4.

⁸⁷ Si veda *infra*, Capitolo II.

decreti legislativi, decreti ministeriali e interministeriali, regolamenti amministrativi regionali, provinciali, comunali.

Ma la materia ambientale, soprattutto negli ultimi quarant'anni, vive e si forma a livello internazionale e comunitario, dove le convenzioni e i trattati, da una parte, e le direttive, i regolamenti, le decisioni ma anche le sentenze della Corte di Giustizia, dall'altra, la modificano e la plasmano in maniera sempre più incidente.

Fare un elenco di tutti gli atti a tutti i livelli è praticamente impossibile, vista l'abbondanza; è utile, però, citarne almeno alcuni per avere un'idea di quelli che è necessario aver presenti nell'approcinquarsi allo studio della materia.

A livello comunitario, come già accennato, si è assistito negli ultimi decenni a una sempre maggiore attenzione all'argomento ambiente, sia nei suoi risvolti economici, sia soprattutto nel suo aspetto più prettamente ecologico, che ha dato origine soprattutto a direttive e regolamenti con l'obiettivo di sensibilizzare i legislatori nazionali sulla tematica introducendo normative che prevedessero degli efficaci e mirati mezzi di tutela e preservazione dei cicli biologici, nonché delle sanzioni (di vario genere) per il caso di offese al bene ambiente.

- Direttiva 70/220/CEE, del 20 marzo 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore;
- Direttiva 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Direttiva 84/360/CEE, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali;

- Direttiva 87/217/CEE, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto;
- Direttiva 91/689/CEE, del 21 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;
- Direttiva 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Direttiva 99/31/CE. Del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- Direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, istitutiva di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 2001/18/CE, del 17 aprile 2001, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
- Direttiva 2004/35/CE, del 21 aprile 2004, concernente la responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;
- Direttiva 2006/44/CE, del 6 settembre 2006, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
- Direttiva 2006/117/Euratom, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;
- Direttiva 2008/50/CE, del 21 maggio 2008, concernente la qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

L'elenco potrebbe davvero continuare per pagine e pagine, ma qui l'intento è unicamente dimostrare quanto sia diventata sentita negli anni la problematica ambientale a livello europeo, per finire con la direttiva 2008/99/CE, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, che è il perno intorno al quale ruota questo lavoro.

Anche a livello nazionale, conseguentemente all'incremento comunitario, si è assistito negli anni a un aumento quasi smodato di normative *extra codicem* che regolano la materia, alcune avendo di mira

solamente l'aspetto ecologico, altre invece avendo *anche* di mira l'aspetto ecologico. Come per gli atti europei, pure in questo caso non si farà un'elencazione completa, ma si citeranno solamente i testi più significativi alla luce di questo lavoro:

- R. D. 8 ottobre 1931, n. 1604: "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca";
- Legge 8 luglio 1986, n. 349: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394: "Legge quadro sulle aree protette";
- Legge 7 febbraio 1992, n. 150: "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonchè norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica";
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- D. lgs. 17 marzo 1995, n. 230: "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D. M. 25 ottobre 1999, n. 471: "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni";

- Legge 22 febbraio 2001, n. 36: “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
- D. lgs 8 luglio 2003, n. 224: “Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati”;
- D. lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;
- D. lgs. 2 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale”;
- D. lgs. 13 agosto 2010, n. 155, “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”.

Sarebbe incompleto e assolutamente errato non citare tra le fonti del diritto ambientale italiano gli articoli del codice penale che gli interpreti utilizzano per punire quelle condotte che non trovano regolamentazione nella normativa complementare.

- Art. 423-*bis* cod. pen. Incendio boschivo;
- Art. 426 cod. pen. Inondazione, frana valanga;
- Art. 427 cod. pen. Danneggiamento seguito da inondazione, frana, valanga
- Art. 434 cod. pen. Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi;
- Art. 438 cod. pen. Epidemia;
- Art. 439 cod. pen. Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari;
- Art. 440 cod. pen. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari;
- Art. 449 cod. pen. Delitti colposi di danno;
- Art. 452 cod. pen. Delitti colposi contro la salute pubblica;
- Art. 500 cod. pen. Diffusione di una malattia delle piante o degli animali;
- Art. 632 cod. pen. Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi;

- Art. 635 cod. pen. Danneggiamento;
- Art. 674 cod. pen. Getto pericoloso di cose.

3.2. I principi⁸⁸

È già stato sottolineato il fatto che se oggi tutte le Nazioni prevedono una più o meno articolata disciplina ambientale, questo è sicuramente dovuto a una spinta in ambito internazionale – e poi comunitario, per quanto riguarda i Paesi europei –.

Quando, nel 1973, fu presentato il Primo Programma d'Azione in materia ambientale dell'Unione Europea, era tutto molto fumoso: definizioni, scopi, obiettivi, criteri e modalità di azione e di intervento. Si sentì perciò fin da subito l'esigenza di individuare dei punti fermi che consentissero l'organizzazione della materia: furono elaborati col tempo dei principi, che sono per così dire astratti, nel senso che il loro rispetto non si basa su sanzioni o verifiche, bensì sul fatto che sono universalmente condivisi. Essi sono entrati dunque a far parte degli ordinamenti giuridici, prima di tutto nel momento in cui sono stati utilizzati come criteri ermeneutici da parte dei giudici, nella risoluzione di controversie in materia ambientale, e, in seguito, nei diritti positivi nazionali, in virtù della forza espansiva che sta nell'essere così generalmente condivisi.

I principi di cui si parla sono quattro: “chi inquina paga”, prevenzione, precauzione e sviluppo sostenibile, e sono stati recepiti dal Trattato istitutivo della Comunità Europea⁸⁹, nella parte XIX “Ambiente”, ove, all'art. 174, si legge: “(1) La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento delle qualità dell'ambiente; protezione della salute umana;

⁸⁸ Per l'intero paragrafo si veda S. MAGLIA, *Diritto ambientale*, cit., pagg 23 ss.

⁸⁹ Ci si riferisce al TCE in versione consolidata, pubblicato in G.U.U.E. n. C 321E del 29 dicembre 2006.

utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale. (2) La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».

a) Il principio dello sviluppo sostenibile

Questo è senza ombra di dubbio il principio che fa da fondamento alla politica ambientale nazionale, comunitaria e internazionale.

È, per così dire, il compromesso tra l'espansione economica e la tutela ambientale. Il concetto di sviluppo sostenibile nacque quando fu chiesto alla Commissione mondiale su Ambiente e Sviluppo⁹⁰ di analizzare i punti critici dell'interazione tra uomo e ambiente. Fu così che nel 1987 venne consegnato il "Rapporto Brundtland" (dal nome del ministro norvegese presidente della Commissione), intitolato "Our common future", dove fu definito sviluppo sostenibile "uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri". Esso, si dice anche, "lungi dall'essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali".

⁹⁰ World Commission on Environment and Development, WCED, istituita nel 1983 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Questo principio è divenuto il caposaldo del diritto ambientale⁹¹ e di tutto ciò che ad esso è variamente connesso – a tutti i livelli, da quello internazionale a quello nazionale –, in particolare dei Programmi d’Azione Comunitaria in materia ambientale⁹².

b) Il principio “chi inquina paga”

Secondo questo principio, ogni fenomeno di inquinamento causato dall’attività dell’uomo costituisce un deterioramento dell’ambiente, che non potendo essere economicamente valutabile in maniera corrispondente al reale danno ecologico, è stimato quantomeno pari alla spesa necessaria per il ripristino dello *status quo ante* o alla perdita di valore che il bene subisce. Si tratta di un principio che ha avuto riconoscimento sia nelle fonti comunitarie, sia in quelle internazionali, a causa delle implicazioni che la politica di tutela ambientale ha in ambito economico. Fu riconosciuto per la prima volta nel 1962 dal Comitato per l’ambiente dell’OECD (ora OCSE, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) come “principio di efficienza economica”, in quanto incentiva l’uso razionale delle risorse. Un riflesso particolarmente importante di questo principio in ambito economico consiste nella “internalizzazione delle esternalità”⁹³: in altre parole, le imprese, che con la loro attività inquinano, devono sostenere i costi derivanti dalla loro attività inquinante, che altrimenti ricadrebbero sulla collettività⁹⁴. In questo modo il principio in questione non ha solamente una valenza economica, ma

⁹¹ S. MAGLIA, *op. ult. cit.*, pag 24.

⁹² Si veda il Quinto Programma d’Azione, adottato dalla Commissione nel marzo 1992 titolato “*Per uno sviluppo durevole e sostenibile. Programma politico e d’azione della CE a favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile*”, ma anche la nuova Costituzione Europea, che, sebbene non in vigore, avrebbe tra i suoi obiettivi “il benessere dei suoi popoli” (art. 2), raggiungibile solo se l’UE si adopererà “per un’Europa dello sviluppo sostenibile basato su una crescita economica equilibrata, (...) un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente” (art. 3).

⁹³ M. MELI, *Le origini del principio chi inquina paga e il suo accoglimento da parte della Comunità Europea*, in *Rivista giuridica dell’ambiente*, Milano, 1989, pagg 245 ss., che ritiene il concetto introdotto dal Terzo Programma d’Azione Comunitaria.

⁹⁴ In sostanza si tiene conto di questi costi nel calcolo dei Costi Marginali d’impresa.

ne acquista anche una etica, imputando la responsabilità – monetaria – a coloro che causano situazioni di disagio, e non alla collettività che le subisce.

Questo principio è stato pienamente ed espressamente recepito dalla direttiva 2004/32/CE del 21 aprile 2004, concernente la responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, e conseguentemente dal nostro cd. Codice Ambientale, nella Parte VI (artt. 299 ss.), che l'ha attuata.

c) Il principio di prevenzione

È questo un principio che ha come scopo quello di evitare, nella misura del possibile, i danni ambientali sin dall'origine dell'attività antropica che si svolge, e che si concreta in una previa valutazione, da parte di Autorità a ciò predisposte, di progetti e piani di iniziative che potrebbero causarne. Si può dire che il ruolo di questo principio sia prioritario rispetto a tutti quelli posti a presidio dell'ambiente, in quanto si pone ad un livello di tutela notevolmente anticipato e esplica i suoi effetti anche nel mutamento di approccio nei confronti delle imprese: si è assistito infatti con gli anni al passaggio da una politica di regolamentazione normativa degli obiettivi da raggiungere da parte delle imprese per evitare sanzioni, a una politica incentivante, basata sul fatto che, a fronte della pubblicazione delle loro strategie ambientali, certificate e rigorose, compatibili con lo sviluppo sostenibile, esse possano ottenere privilegi amministrativi e finanziari.

d) Il principio di precauzione

Il principio di precauzione non è stato univocamente definito in nessun luogo: nel TCE vi si fa solamente un accenno nell'art. 174 comma 2, quando si dice che la politica della Comunità in materia ambientale è "fondata sui principi (...) della precauzione (...)". Il primo riconoscimento risale alla Carta mondiale della natura adottata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1982. La nozione è stata in seguito ripresa in varie

convenzioni internazionali sulla protezione dell'ambiente, prima fra tutte, la Dichiarazione di Rio⁹⁵, il cui principio 15 recita: “Al fine di proteggere l'ambiente, il principio di precauzione sarà ampiamente applicato dagli Stati secondo le rispettive capacità. Laddove vi siano minacce di danni seri o irreversibili, la mancanza di piene certezze scientifiche non potrà costituire un motivo per ritardare l'adozione di misure efficaci in termini di costi volte a prevenire il degrado ambientale”. In assenza di una definizione, e a fronte della sua importanza⁹⁶, il Consiglio Europeo ha chiesto alla Commissione⁹⁷ di elaborare degli orientamenti chiari ed efficaci per la sua applicazione, e questa ha risposto con la Comunicazione del 2 febbraio 2000, intitolata “Ricorso al principio di precauzione”⁹⁸, nella quale si esplica che tale principio può essere invocato quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno, di un prodotto o di un processo sono stati identificati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, la quale però non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. Il ricorso al principio si iscrive dunque nel quadro generale dell'analisi del rischio (che comprende, oltre alla sua valutazione, la gestione e la comunicazione).

Il ricorso al principio di precauzione è pertanto giustificato unicamente quando ricorrano tre condizioni: l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi; la valutazione dei dati scientifici disponibili; l'ampiezza dell'incertezza scientifica.

Appare chiara la differenza tra il principio di prevenzione e quello di precauzione: il primo opera solo quando il rischio di conseguenze lesive per

⁹⁵ Adottata nella Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo.

⁹⁶ Fanno riferimento al principio di precauzione anche la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e la Convenzione sulla diversità biologica, adottate nella stessa Conferenza di Rio.

⁹⁷ Nella sua risoluzione del 13 aprile 1999.

⁹⁸ COM(2000) 1 def. La comunicazione non è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ma è consultabile sul sito della Comunità Europea: http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=it&type_doc=COMfinal&an_doc=2000&nu_doc=1

l'ambiente sia scientificamente prevedibile e quindi almeno in parte prevenibile coi mezzi della tecnologia; il secondo invece comporta l'adozione di misure cautelative per impedire o arginare il realizzarsi di danni ambientali, i quali sono possibili ma non attualmente prevedibili.

Come è stato sottolineato dalla dottrina⁹⁹, l'accoglimento ufficiale del principio di precauzione ha avuto effetti notevoli in materia di diritto ambientale, a cominciare dall'inversione dell'onere della prova in merito al nesso tra emissione inquinante e danni ambientali: se prima spettava allo Stato che agiva verso il presunto colpevole darne dimostrazione, dopo la Comunicazione e il – seppur minimo – riferimento al principio nel TCE, essendo stata data priorità all'aspetto preventivo anziché a quello riparatorio, ora è invece l'accusato a dover dimostrare che il nesso non c'è.

Quest'ultimo principio ha fatto il suo ingresso nel diritto positivo italiano con la legge quadro sull'elettrosmog (22 febbraio 2001, n. 36)¹⁰⁰, essendo poi stato assunto a principio cardine della regolamentazione sugli

⁹⁹ S. MAGLIA, *op. ult. cit.*, pag 29.

¹⁰⁰ Art. 1 comma 1: "La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:
a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;
b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;
c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili".

OGM (d. lgs. 8 luglio 2003, n. 224)¹⁰¹ e infine nel T.U. Ambiente, oltre che nella parte introduttiva, anche nell'art. 178 comma 3¹⁰².

Per quanto riguarda i quattro principi nella loro globalità, essi sono stati recepiti *in toto* nel T.U. Ambiente, quando, nel 2008, sono stati introdotti, dal d. lgs. 16 gennaio, n. 4, cinque nuovi articoli (da 3-*bis* a 3-*sexies*). L'art. 3-*bis* sancisce che essi costituiscono "i principi generali in tema di tutela dell'ambiente"¹⁰³ rendendoli validi ben oltre l'ambito della norma speciale: essi diventano tramite la formulazione di questo articolo principi dell'intero ordinamento nazionale.

L'art. 3-*ter* li riprende espressamente disponendo che "La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti (...), mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale"; mentre l'art. 3-*quater* è interamente dedicato allo sviluppo

¹⁰¹ Art. 1 comma 1: "Il presente decreto stabilisce, nel rispetto del principio di precauzione, le misure volte a proteggere la salute umana, animale e l'ambiente relativamente alle attività di rilascio di organismi geneticamente modificati, in seguito denominati OGM, nei confronti della:

a) emissione deliberata per scopi diversi dall'immissione sul mercato;
b) immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti".

¹⁰² Art. 178 comma 3: "La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali".

¹⁰³ Art. 3-*bis* comma 1: "I principi posti dalla presente Parte prima costituiscono i principi generali in tema di tutela dell'ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario".

sostenibile, che acquista valenza generale come criterio guida di ogni attività umana giuridicamente rilevante¹⁰⁴.

4. L'oggetto del lavoro

Si analizzeranno, nei paragrafi a seguire, le fattispecie di reati ambientali più significative e che a oggi possono ritenersi il nocciolo della materia. Prima di tutto, e come preannunciato, dovendo mediare tra esigenze di precisione e di spazio, si è scelto, in questo lavoro, di fare riferimento soprattutto al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto Codice Ambientale, perché, oltre a essere il testo più esteso e avente a oggetto più discipline, nonché il più recente, lo si ritiene il più rappresentativo ed esemplificativo dal punto di vista della politica criminale adottata in materia ambientale e della struttura dei reati *extra codicem* di questa branca del diritto. Consente insomma di fare osservazioni che sono valide per praticamente tutti gli altri testi della normativa di settore. Ciò, d'altro canto, non impedirà, laddove occorra, un'estensione dell'analisi anche a norme "extravaganti".

È opportuno, per quel che qui interessa, dar conto delle modalità che il legislatore ha scelto per la tutela del bene ambiente. In questo senso, esulando dallo scopo del presente lavoro un'analisi puntuale delle singole disposizioni sanzionatorie contenute nel T.U. Ambiente, si effettuerà in primo luogo una descrizione delle tipologie di norme adottate, per evidenziarne poi i risvolti pratici e i caratteri problematici di teoria del diritto.

¹⁰⁴ Art. 3-*quater* comma 1: "Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future".

In seconda battuta si passeranno in rassegna – questa volta fattispecie per fattispecie, seppur brevemente – i reati presenti nel codice penale che vengono qualificati dagli studiosi come “ambientali” perché usati in relazione a condotte a danno degli equilibri ecologici.

Lo scopo dei due paragrafi che seguono è un’analisi che metta in luce le caratteristiche del diritto penale ambientale oggi in Italia, e con esse le sue criticità, le lacune e i punti da riformare, per poter affrontare in maniera adeguata la disamina della Direttiva 2008/99/CE e ciò che, tramite essa, l’Unione Europea chiede all’Italia¹⁰⁵.

5. Struttura del reato ambientale nella normativa complementare

5.1. Tipologie di reati ambientali

La legislazione penale in materia ambientale si contraddistingue oggi, in Italia come in molti altri Paesi d’Europa, per essere costituita da disposizioni che rientrano nel modello cosiddetto sanzionatorio puro¹⁰⁶. Si tratta di norme, cioè, “per lo più aggregate a complessi amministrativi di disciplina, e gli illeciti da esse previsti si incentrano sull’inosservanza di disposizioni di fonte o natura amministrativa”¹⁰⁷. Questo modello nasce dalla “accessorietà del diritto penale al diritto amministrativo”¹⁰⁸, vale a dire dal fatto che le condotte sanzionate non sono individuate in virtù di concreti danni al bene ambiente, ma in virtù della mancata osservanza di prescrizioni

¹⁰⁵ Si veda il Capitolo II.

¹⁰⁶ Concorde la totalità della dottrina. Si vedano, per esempio: C. BERNASCONI, *Il difficile equilibrio tra legalità ed offensività nella tutela penale dell’ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, Padova, 2003, pagg 47 ss.; M. CATENACCI, *I reati ambientali e il principio di offensività*, cit., pag 294; L. SIRACUSA, *La tutela penale dell’ambiente*, cit., pagg 87 ss.

¹⁰⁷ M. CATENACCI, *op. ult. cit.*, pag 294.

¹⁰⁸ Espressione coniata dal diritto tedesco, nel quale si parla di *Prinzip der Verwaltungsakzessorietät*.

dettate dalla Pubblica Amministrazione, ponendo così in essere reati di pericolo astratto o presunto.

Preliminarmente a questo tipo di analisi, occorre dire che il T.U. Ambiente, nella specie, si suddivide in tre sottosistemi tematici. Vi è una parte dedicata alla tutela delle acque, che ha un'unica norma deputata a raccogliere un coacervo di fattispecie penalmente rilevanti, di natura esclusivamente contravvenzionale (l'art. 137 e i suoi 13 commi), che completa un articolato quadro di tutela dall'inquinamento idrico, composto anche dall'insieme delle violazioni amministrative contenute nell'art. 133 e dal sistema di regolamentazione delle risorse idriche predisposto attraverso le definizioni e le procedure. Vi è poi una parte (Parte IV) dedicata alla disciplina dei rifiuti, la quale è costituita da un insieme di disposizioni di carattere eterogeneo¹⁰⁹, e in cui le norme incriminatrici vanno dall'art. 254 all'art. 263; infine, vi è la Parte V, a tutela dell'aria, il cui apparato sanzionatorio si concentra nell'art. 279.

Fatta questa dovuta premessa di carattere logistico e contenutistico, analizzando il Codice Ambientale¹¹⁰, possiamo rinvenire quattro tipologie di reati, che si ripetono per ogni disciplina affrontata:

1. Un primo modello è incentrato sull'esercizio di una determinata attività in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata. Si rifanno a questo modello le fattispecie di illecito sia in materia di acqua¹¹¹, sia in materia di rifiuti¹¹² e di aria¹¹³, avendo ovviamente a

¹⁰⁹ Questa parte ha sostanzialmente mantenuto le fattezze della previgente normativa, vale a dire il d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 cd. Decreto Ronchi, abrogato dal Cod. Amb.

¹¹⁰ Ma lo stesso si rinviene, per esempio, anche nel d. lgs. 17 marzo 1995, n. 230: "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti", nel capo XI - norme penali, artt. 136-143 e agli artt. 34-36 del d. lgs. 8 luglio 2003, n. 224 sulla "emissione deliberata nell'ambiente di Organismi Geneticamente Modificati".

¹¹¹ Art. 137 comma 1 Cod. Amb.: "Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere

oggetto attività completamente diverse tra loro: dall'effettuazione di nuovi scarichi nell'acqua, allo smaltimento di rifiuti, all'apertura di un nuovo impianto industriale.

2. Un secondo tipo strutturale è quello in cui la condotta illecita consiste nell'omessa segnalazione alla pubblica Autorità di dati rilevanti. Questo tipo di obbligo si rinviene negli artt. 137 comma 7 Cod. Amb.¹¹⁴ sulla tutela delle acque e 279 comma 3¹¹⁵ sulla tutela dell'aria. Ma, per esempio, anche l'intero d. lgs. sull'immissione di OGM 8 luglio 2003, n. 224 e la legge 7 febbraio 1992, n. 150 sul commercio di specie in via di estinzione si basano sulla previa comunicazione di dati e notizie all'Autorità competente.

detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro".

¹¹² Art. 256 comma 1 Cod. Amb.: "Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi".

¹¹³ Art. 279 comma 1 Cod. Amb.: "Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. (...)".

¹¹⁴ Il comma recita: "Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110 comma 3 [sulla comunicazione di accettazione di rifiuti e materiali nei propri impianti, NdA], o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110 comma 5 [sulla specificità delle informazioni trasmesse, NdA], si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi".

¹¹⁵ L'art. enuncia: "Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269 comma 6 [sull'obbligo di comunicazione di inizio di esercizio di un impianto, NdA], (...), è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro.

Talvolta, l'obbligo di comunicazione non proviene dalla legge, ma da provvedimenti amministrativi generali ed astratti¹¹⁶.

3. Un altro schema è quello che si incentra sul superamento di valori limite di emissione e/o immissione di sostanze nocive per l'ambiente, i quali sono generalmente ubicati in allegati o in tabelle la cui compilazione e aggiornamento spettano il più delle volte a organi amministrativi di vario rango (per esempio il Ministro dell'ambiente) e che vengono richiamati dalle fattispecie penali incriminatrici. Rientrano in questo modello gli artt. 137 comma 5¹¹⁷ e 279 comma 2 Cod. Amb¹¹⁸.
4. Infine, il modello più frequentemente usato dal legislatore nel Codice dell'Ambiente è sicuramente quello in cui si qualifica come illecito penale la disobbedienza a disposizioni di provvedimenti individuali e concreti emanati dall'Autorità di controllo: si parla di inosservanza del contenuto precettivo di un atto autorizzatorio, di ingiunzioni, ordini, etc. In questo senso ritroviamo nel testo del decreto gli artt. 137 comma 12¹¹⁹, 256

¹¹⁶ È il caso dell'art. 279, comma 3 Cod. Amb., dove prevede che la sanzione penale in caso di mancata "preventiva comunicazione prescritta (...) ai sensi dell'articolo 272, comma 1".

¹¹⁷ "Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro".

¹¹⁸ "Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 (...) è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro".

¹¹⁹ L'articolo, che si ricolloca della disciplina di tutela delle acque, dispone: "Chiunque (...) non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87 comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 4.000 euro a 40.000 euro".

comma 4¹²⁰ e 279 comma 2¹²¹. Si è di fronte in questi casi allo schema tipico delle norme penali in bianco¹²².

5.2. Il principio di offensività nel diritto penale ambientale

Se pur variamente strutturati, gli illeciti ambientali risultano comunque tutti (o quasi tutti) riconducibili alla categoria dei reati cosiddetti di pericolo astratto o presunto¹²³. Come noto, si intendono con questa etichetta quelle fattispecie di illecito in cui il legislatore sceglie di anticipare la tutela penale: la realizzazione dell'illecito viene in essere non quando sia effettivamente leso il bene giuridico protetto, ma a seguito della mera realizzazione di condotte che il legislatore ha assunto, sulla base di leggi di scienza o esperienza, come generalmente pericolose. In altre parole, è sufficiente porre in essere un comportamento che non rientri negli *standard* di sicurezza imposti in via preventiva, perché scatti la presunzione di messa in pericolo – in questo caso del bene ambiente – e sia integrato il reato¹²⁴.

¹²⁰ Il comma dispone che, in tema di rifiuti, “Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni (...)”.

¹²¹ Dove si legge, in materia di tutela dell'aria: “Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola (...) le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro”.

¹²² Il concetto di norma penale in bianco è peraltro discusso. Si veda, per un approfondimento: C. BERNASCONI, *Il difficile equilibrio tra legalità ed offensività*, cit., pagg 65 ss. L'Autrice evidenzia come parte della dottrina definisca norme penali in bianco le disposizioni che sanzionano l'inosservanza di prescrizioni concrete e individuali dell'Autorità, che costituirebbero il vero e proprio precetto penale; mentre come secondo altra parte della dottrina si tratterebbe in questi casi di una mera “attuazione storica di un elemento già previsto dalla fattispecie criminosa”, essendo l'obbligo penale già “compiutamente descritto in forma generale e astratta dalla proposizione normativa”: norma penale in bianco sarebbe allora la disposizione penale che rimandi ad atti amministrativi generali ed astratti “suscettibili, dunque, di applicazione indefinita”.

¹²³ Secondo parte della dottrina è necessaria una distinzione tra i termini astratto e presunto: si veda in questo senso, tra molti: M. GALLO, *I reati di pericolo*, in *Il foro penale*, Napoli, 1969, pagg 3 ss.

¹²⁴ La definizione è pacifica in dottrina e giurisprudenza. Si vedano, tra gli altri: M. CATENACCI, *I reati ambientali e il principio di offensività*, cit., pag 295; G. FIANDACA, *Note sui reati di pericolo*, in *Il Tommaso Natale*, Palermo, 1977, pagg 175 ss.; G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2006, pag 171.

La particolarità dei reati di pericolo astratto sta nel fatto che non è richiesto al giudice penale di accertare se quella certa condotta in esame abbia nel caso concreto effettivamente messo in pericolo il bene giuridico protetto, proprio perché, operando la presunzione *ex lege*, è semplicemente sufficiente che quella condotta tipizzata dalla norma penale sia stata posta in essere.

Ora, questa caratteristica reca in sé il rischio che in alcuni casi vengano punite condotte che sono sì astrattamente riconducibili alla fattispecie tipica, ma nella realtà prive di qualunque pericolosità pronosticata dal legislatore, con una violazione del principio di offensività. Negli anni Settanta, ebbe inizio tra i giuristi una discussione intorno a un eventuale radicale contrasto dei reati di pericolo astratto con il principio *nullum crimen sine iniuria*, e quindi su una incompatibilità con la Costituzione, di cui non è possibile dar conto in questa sede e per la quale si rimanda all'abbondante letteratura in proposito¹²⁵. Oggi, comunque, la questione è quasi del tutto accantonata, e la preoccupazione degli studiosi non è più tanto quella di giustificare l'esistenza della tipologia di reati di pericolo presunto in sé, quanto più quella di armonizzarla al dettato costituzionale, cercando di individuare strumenti che, una volta introdotta un'incriminazione basata su un'attitudine lesiva presunta, siano in grado di evitare che il giudice punisca fatti tipici ma sostanzialmente inoffensivi.

¹²⁵ Per una dettagliata esposizione del problema, si vedano C. BERNASCONI, *op. ult. cit.*, *passim* e G. FIANDACA, *op. ult. cit.*, pagg 175 ss., il quale evidenzia l'opportunità di introdurre nel sistema penale fattispecie di pericolo astratto, soprattutto nei campi della vita umana in cui si svolgono attività tecnologicamente evolute, che introducono nella società un appurato rischio per beni di alto rango. Nello stesso senso, con particolare riferimento ai reati ambientali, si veda G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *op. ult. cit.*, pag 173. I due illustri Autori sostengono che in relazione a beni collettivi, quali l'ambiente, in cui l'offesa proviene dal cumularsi di una pluralità di condotte ognuna di per sé innocua, la sanzione della singola condotta, che violi degli *standard* predeterminati, sia necessaria per prevenire il danno finale. In senso sostanzialmente conforme, pur argomentando anche con la concezione antropocentrica: F. GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia*, cit., pagg 118 ss.

La Corte Costituzionale ha più volte sancito che il principio di offensività debba essere indiscutibile e necessario principio ermeneutico in ogni valutazione dell'organo giudicante: il che significa che laddove la condotta tipica "sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato (...) viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta, proprio perché la indispensabile connotazione di offensività in generale di quest'ultima implica di riflesso anche la necessità che in concreto la offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo, nella singola condotta dell'agente, in difetto di ciò, venendo la fattispecie a rifluire nella figura del reato impossibile (art. 49 cod. pen.¹²⁶)"¹²⁷.

Come giustamente segnala CATENACCI, adottando questa prospettiva, emergono due punti critici: il primo, dogmatico, è rappresentato dal rischio di annullare le differenze tra reati di pericolo astratto e di pericolo concreto; il secondo, politico-criminale, è che si possano trascurare le ragioni processuali che giustificano l'adozione da parte del legislatore del reato di pericolo astratto anziché concreto – vale a dire il fatto che la prova della lesività di singole condotte notoriamente pericolose solo nella loro cumulazione è diabolica se non impossibile, ma non per questo si vuole rinunciare a reprimerle –¹²⁸.

L'Autore individua un modo – concretamente ed attualmente percorribile – per superare l'*impasse*, proponendo semplicemente che la presunzione nei reati di pericolo astratto sia considerata una presunzione

¹²⁶ Il reato impossibile *ex* art. 49 comma 2 cod. pen. è utilizzato come riferimento ermeneutico proprio nei casi in cui la condotta formalmente incriminabile sia però del tutto "inidonea" all'integrazione dell'offesa.

¹²⁷ Corte Cost., 24 luglio 1995, n. 360. Si veda anche la sent. Corte Cost. 11 luglio 2000, n. 263: "L'articolo 25 (...) postula, infatti, un ininterrotto operare del principio di offensività dal momento della astratta predisposizione normativa a quello della applicazione concreta da parte del giudice, con conseguente distribuzione dei poteri conformativi tra giudice delle leggi e autorità giudiziaria, alla quale soltanto compete di impedire, con un prudente apprezzamento della lesività in concreto, una arbitraria ed illegittima dilatazione della sfera dei fatti da ricondurre al modello legale".

¹²⁸ M. CATENACCI, *op. ult. cit.*, pag 301.

relativa, la quale cioè operi fino a che l'imputato non dimostri l'assenza di pericolosità della condotta concreta, allegando per prima cosa fatti e atti specifici che lo provino e dimostrando, in secondo luogo, di essere in presenza di una o più circostanze che, sulla base di una prova scientifica, annullino la prognosi di pericolosità effettuata dal legislatore rendendo il reato impossibile *ex art. 49 cod. pen*¹²⁹. Chiaramente non deve in alcun modo, a parere di CATENACCI, essere possibile superare la presunzione di legge facendo riferimento a situazioni di fatto che dimostrerebbero solamente che "non è successo niente", altrimenti verrebbe meno il senso stesso dell'esistenza di questa tipologia di reati.

D'altra parte, sembra in qualche modo che il ricorso ai reati di pericolo astratto in materia ambientale sia irrinunciabile. Come evidenziato da moltissimi autori¹³⁰, infatti, il danno all'ambiente è un evento che si manifesta solamente dopo un accumulo di condotte seriali indipendenti tra loro, ognuna delle quali contribuisce in maniera minima e impercettibile al danneggiamento, e, anzi, ognuna delle quali è di per sé inidonea ad una radicale alterazione dell'ecosistema. C. PIERGALLINI sottolinea "l'inutilizzabilità del parametro nomologico per spiegare il macroevento dannoso": infatti "la spiegazione dell'evento non deriva dalla mera sommatoria delle potenzialità interattive delle singole condotte. Anzi, dalla convergenza delle condotte scaturiscono effetti di gran lunga superiori che oltrepassano la causalità contributiva di ciascuna condotta: l'interazione tra le stesse o con altri fattori dà luogo ad un fenomeno qualitativamente diverso caratterizzato da una dannosità sensibilmente superiore rispetto a quella che

¹²⁹ L'esempio che CATENACCI fa è quello per cui si dimostri l'esistenza nel caso concreto di un'altra legge di copertura che sia in grado di annullare la prognosi effettuata dal legislatore, come nel caso in cui, per esempio, si siano sviluppati speciali anticorpi naturali all'attitudine dannosa dello scarico di rifiuti.

¹³⁰ *Ex pluribus*: C. BERNASCONI, *op. ult. cit.*; G. FIANDACA, *op. ult. cit.*, pagg 175 ss.; F. GIUNTA, *op. ult. cit.*, pagg 118 ss; G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, cit., pag 173; L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, *passim*.

poteva attendersi dalla somma delle condotte” e che la scienza non sa spiegare¹³¹.

In altre parole, quel che sembra abbia fatto propendere il legislatore per i reati di pericolo astratto anziché di pericolo concreto o di danno, nella normativa complementare ambientale, fino ad ora, è la difficoltà di accertamento – a carico del PM – del nesso causale tra la condotta del singolo e il danno all’ambiente, reputato da molti una vera e propria *probatio diabolica*, tanto da rischiare di portare ad una inapplicabilità di fatto delle norme sanzionatorie stesse¹³², con conseguente impunità di eventuali comportamenti che comunque potrebbero compromettere l’integrità del bene. È stato segnalato, infine, come il reato di pericolo – in generale, ma in particolare quello di pericolo astratto – sia il mezzo più idoneo per finalità di prevenzione¹³³, necessarie in una società di rischio come quella odierna, dove il progresso tecnologico crea sempre più occasioni di pericolo per l’ambiente¹³⁴.

Si potrebbe opporre un’osservazione, però, relativamente al primo punto: se si instaura legislativamente un meccanismo (quale quello dei reati di pericolo astratto) per risparmiare alla pubblica accusa una *probatio diabolica*, non si provoca poi l’effetto simmetrico, cioè di porla a carico dell’imputato?

5.3. Tutela di beni o tutela di funzioni?

Un’altra questione assai dibattuta in relazione ai reati ambientali e alla loro peculiare strutturazione, è quella che ruota intorno al concetto di “tutela di funzioni”. Si sostiene infatti che le norme incriminatrici in materia

¹³¹ C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, Milano, 2004, nota 70, pag 21.

¹³² L. SIRACUSA, *La tutela penale dell’ambiente*, cit., *passim*.

¹³³ GIUSEPPE DI NARDO – GIOVANNI DI NARDO, *I reati ambientali*, Padova, 2006, pag 57.

¹³⁴ In senso nettamente contrario: R. BAJNO, *La tutela dell’ambiente nel diritto penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1990, pag 360; A. L. VERGINE, *Ambiente nel diritto penale (tutela dell’)*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Vol. IX, Torino, 1995, pagg 761 ss.

ambientale, essendo per molta parte per lo più sanzionatorie di disobbedienze al precetto amministrativo, tutelerebbero esclusivamente funzioni amministrative di governo. Si tratta di un modulo di incriminazione già teorizzato nel 1902 sotto l'espressione "diritto penale amministrativo" (*Verwaltungsstrafrecht*), coniata da J. GOLDSCHMIDT¹³⁵, per indicare che la minaccia di sanzionare la mera disobbedienza di atti amministrativi avrebbe lo scopo di assicurare al meglio il diritto dei cittadini al sostegno da parte dello Stato (*Unterstützungsanspruch*) nel conseguimento del benessere (*Wohlfartsförderung*)¹³⁶.

La maggiore critica¹³⁷ che si rivolge a questa tecnica di incriminazione è quella per cui la si ritiene difficilmente conciliabile col principio di offensività del reato. A questo proposito, opera un'analisi completa del dibattito GIUNTA, il quale individua tre orientamenti.

Un primo, secondo il quale le funzioni amministrative di governo non possono considerarsi un vero e proprio bene giuridico: esse non sono preesistenti alla norma penale, ma sono il risultato di scelte della maggioranza al potere e per questo motivo sono suscettibili di arbitri statuali¹³⁸.

Un altro orientamento ammette, da un lato, che le funzioni amministrative di governo non costituiscono di per sé il bene giuridico offeso dai reati di disobbedienza e, dall'altro, che però la loro tutela è strumentale alla salvaguardia di un bene giuridico finale, che risulta protetto

¹³⁵ J. GOLDSCHMIDT, *Das Verwaltungsstrafrecht*, Berlin, 1902, che sostiene, a pag 556 che "il diritto penale amministrativo (...) ha in comune con (l'autentico diritto penale, NdA) solo la forma, ma rimane per sua natura un istituto di governo". Citato in M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., pagg 61, 62.

¹³⁶ J. GOLDSCHMIDT, op. ult. cit., pag 532, citato in M. CATENACCI, op. ult. cit., pag 62.

¹³⁷ In particolare riferimento al *Verwaltungsstrafrecht*, si rimanda, per una visione estremamente critica, a M. CATENACCI, op. ult. cit., pagg 63 ss.

¹³⁸ Tra i molti, la tesi è sostenuta da M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., pag 92 ss.; A. L. VERGINE, *Ambiente nel diritto penale (tutela dell')*, cit., passim.

indirettamente. Secondo GIUNTA è questa l'interpretazione da preferire, in quanto è in considerazione del bene giuridico finale che si effettua il giudizio di proporzione e sussidiarietà che legittima l'intervento penale. In altre parole, la compatibilità col principio di offensività si ottiene semplicemente facendo una valutazione della significatività del bene finale: nel caso dell'ambiente, il bene giuridico è tanto importante da consentire sicuramente il ricorso alla pena¹³⁹. L'Autore, in particolare, ritiene che, considerando il legislatore astrattamente pericolose determinate condotte che si discostano dalla modalità di svolgimento stabilita dalla P.A., tanto basterebbe per dimostrare che la tutela delle funzioni amministrative è strumentale alla tutela del bene finale ambiente¹⁴⁰.

Ora, che si ritengano valide o meno le diverse argomentazioni fin qui riportate, pare il caso di aderire a quel filone di pensiero – corrispondente al terzo orientamento –, che vede in G. MARINUCCI ed E. DOLCINI i suoi più autorevoli rappresentanti. I due Autori, in primo luogo, sostengono che uno sviluppo coerente della concezione che esclude alle entità non materiali la qualifica di beni giuridici, condurrebbe alla “improbabile conclusione di delegittimare intere sezioni del diritto penale classico, come quella dei reati contro l'amministrazione della giustizia”, e anche, per esempio, quella dei reati contro la personalità dello Stato, l'onore, il sentimento religioso o la moralità pubblica.

Ma soprattutto (ed è ciò che qui più rileva), essi cercano di sdrammatizzare l'importanza che al tema in questione è data, eliminando la contrapposizione – di portata ideologica, più che pratica – tra tutela di beni e tutela di funzioni: sostengono infatti che anche “le attività inerenti a funzioni proprie di nuovi organi di governo dell'economia, non meno di quelle

¹³⁹ F. GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia*, cit., pag 1112.

¹⁴⁰ F. GIUNTA, *op. ult. cit.*, pag 1114.

inerenti alle tradizionali funzioni dello Stato, sono autentici beni giuridici”¹⁴¹ che possono essere impediti, ostacolati e turbati da parte di comportamenti dell’uomo, e che sono quindi “capaci di tutela penale, non diversamente dai beni che si incarnano in entità materiali”¹⁴². Viene così risolto, tra l’altro, ogni dubbio su possibili incongruenze col principio di offensività.

6. I reati ambientali nel codice penale

6.1. Considerazioni preliminari

Come già accennato, per ovviare alle carenze e alle incertezze del legislatore nella regolamentazione del diritto ambientale, la giurisprudenza ha elaborato, a partire dagli anni Settanta, un vero e proprio diritto pretorio, spesso utilizzando, per la verità, metodi atipici e giuridicamente non corretti, a partire da applicazioni estensive, fino anche talvolta ad una (celata) analogia, come noto vietata nel diritto penale.

In assenza di specifiche disposizioni che tutelassero i beni di volta in volta aggrediti i giudici hanno, cioè, iniziato ad applicare norme rinvenibili nel codice penale (o talvolta anche nella legislazione penale speciale del tempo) che sono in realtà poste a tutela di altri e diversi interessi. Questa prassi persiste peraltro ancora oggi, sebbene siano intervenute, negli ultimi anni, numerose normative che hanno specifici e mirati oggetti di tutela. Infatti, come evidenziato da autorevole dottrina¹⁴³, il difetto, nel codice penale così come nella legislazione complementare, di fattispecie incentrate sul pericolo concreto di un esteso danno all’ambiente ha posto l’esigenza di cercare strumenti alternativi di tutela dell’effettiva consistenza naturalistica dell’ambiente, transcendendo la dimensione dell’impianto autorizzatorio di

¹⁴¹ G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, Vol. I, Milano, 2001, pagg 551 ss.

¹⁴² *Ibidem*.

¹⁴³ A. GARGANI, *Reati contro l’incolumità pubblica*, Tomo I, Milano, 2008, pag 481.

cui si è parlato sopra. In altri termini, “il nanismo del reato ambientale nella legislazione italiana”¹⁴⁴ ha creato la necessità di individuare delle fattispecie incriminatrici idonee a punire quelle violazioni della disciplina amministrativa che comportano un reale pericolo per il bene ambiente, per cui la giurisprudenza – con l’avallo di parte della dottrina –, ricorre talvolta alla contestazione in concorso formale con le disposizioni codicistiche ritenute reati ambientali, la cui *ratio*, per la verità, non è affatto la tutela dell’ambiente.

Si impiegano, con particolare frequenza, soprattutto nei casi in cui si verifica un danno diffuso a livello idrico, oltre al danneggiamento¹⁴⁵, i reati di avvelenamento di acque o sostanze alimentari e di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, di cui agli artt. 439¹⁴⁶ e 440¹⁴⁷ cod. pen., disposizioni evidentemente dettate per reprimere l’adulterazione di acque

¹⁴⁴ L’espressione è di A. GARGANI, *op. ult. cit.*, pag 481, che indica il fenomeno come il risultato dall’adozione di un modello “debole” di tutela, in materia ambientale, in contrapposizione con un modello “forte”, basato sulle categorie di pericolo concreto e di danno.

¹⁴⁵ Art. 635 cod. pen. Danneggiamento. “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; 2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti previsti dagli artt. 330, 331 e 333; 3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico all’esercizio di un culto, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell’articolo 625; 4) sopra opere destinate all’irrigazione; 5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento”.

¹⁴⁶ Art. 439 cod. pen. Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari. “Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l’ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica l’ergastolo”.

¹⁴⁷ Art. 440 cod. pen. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari. “Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi contraffaccia, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali”.

destinate all'alimentazione e di cibi, e non l'inquinamento idrico latamente inteso, e comprendente le specie animali anche usate nell'alimentazione¹⁴⁸.

Risulta chiaro come la prassi di estendere l'ambito di applicazione delle norme che tutelano la pubblica incolumità sia il riflesso della insufficienza di strumenti normativi di contrasto delle forme più allarmanti e pericolose di inquinamento (i cosiddetti disastri chimici o ambientali), in grado di causare una vera, enorme, irreversibile alterazione dell'ecosistema¹⁴⁹.

Vi sono due ordini di considerazioni da fare. Innanzitutto, come mette in luce A. GARGANI, si può notare una sorta di ricerca, in via mediata, di forme di tutela della dimensione naturalistica del bene ambiente nell'ambito delle fattispecie che tutelano la salute pubblica, il che sarebbe sintomo, secondo l'Autore, di una visione necessariamente interconnessa dei due beni (salute e ambiente), quasi a prospettare un "nesso di presupposizione ed interdipendenza tra l'interesse della incolumità collettiva e quello della integrità dell'*habitat* naturale"¹⁵⁰. Ora, è evidente e sotto gli occhi di tutti¹⁵¹ la lacuna esistente nel nostro ordinamento per i casi in cui, in seguito a una condotta che causi l'alterazione dell'ecosistema, si manifesti l'insorgere, in una popolazione localizzata, di patologie, disfunzioni, malformazioni neonatali, neoplasie o addirittura si verifichino dei decessi. Ma questa carenza legislativa è altra cosa, pare, rispetto all'affermazione della connessione inevitabile tra lesione all'ambiente e lesione alla persona. In altre parole, come già sostenuto nei paragrafi precedenti, l'ambiente è e deve

¹⁴⁸ Fu sostanzialmente questo l'impianto accusatorio nel processo di primo grado del caso di Porto Marghera. Si veda il sito internet www.petrochimico.it, nonché: C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, cit., passim; C. PERINI, *Rischio tecnologico e responsabilità penale*, in *Rassegna di criminologia*, 2002, pagg 389 ss.

¹⁴⁹ Sul tema si veda: F. GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia*, cit., pag 1097.

¹⁵⁰ A. GARGANI, *op. ult. cit.*, pag 482.

¹⁵¹ Sul punto la dottrina è unanime. Per fattispecie concrete affrontate dalla giurisprudenza, basti pensare ai casi di Seveso e di Porto Marghera, per cui si rimanda a: C. PIERGALLINI, *op. ult. cit.*, passim.; C. PERINI, *op. ult. cit.*, pagg 389 ss.

essere considerato un bene giuridico a sé stante, da tutelare indipendentemente dalle implicazioni – solo eventuali e in ogni caso successive – che la sua offesa ha sulla salute dell'uomo.

In secondo luogo, la prassi suesposta porta con sé la controindicazione di combattere il “minimalismo del vigente modello debole di tutela”¹⁵² con un paradigma delittuoso sicuramente più persuasivo perché più severo, che però, laddove effettivamente applicato, crea un effetto, si potrebbe dire, di “gigantismo”¹⁵³, giungendo così all'indesiderato risultato opposto (di ipersanzione), tutto sommato inadeguato per le condotte, spesso colpose, che sono alla base dei reati ambientali¹⁵⁴.

Prima di affrontare nello specifico i reati codicistici utilizzati in materia ambientale, è da segnalare che la tendenza ad incrociare direttrici di tutela dell'ambiente con quelle dell'incolumità pubblica non risponde solo all'esigenza di una più adeguata risposta punitiva per la difesa dell'ambiente, ma è anche il risultato del tentativo che la giurisprudenza fa – sottobanco – di ridurre la complessità dell'accertamento probatorio delle fattispecie codicistiche¹⁵⁵: viene operata una specie di “livellamento verso il basso”¹⁵⁶ della caratura offensiva dei reati di cui al Capo II cod. pen. attraverso due operazioni. Prima di tutto, come detto, la tutela dell'integrità dell'ambiente viene considerata intermedia rispetto alla salute pubblica, per cui l'ecosistema va protetto perché la sua preservazione incide sul benessere psico-fisico della collettività; in seconda istanza, poi, si opera una sorta di sovrapposizione funzionale tra il superamento dei valori-soglia individuati dalle normative ambientali e l'insorgenza del pericolo per la salute pubblica.

¹⁵² A. GARGANI, *op. ult. cit.*, pag 482.

¹⁵³ *Ibidem*.

¹⁵⁴ Sul tema, si veda più approfonditamente *infra*.

¹⁵⁵ In senso conforme: G. DI NARDO – G. DI NARDO, *I reati ambientali*, cit., pagg 49 ss.; A. GARGANI, *op. ult. cit.*, pag 484; C. PIERGALLINI, *op. ult. cit.*, *passim*; C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2011, pag 168; L. SIRACUSA, *passim*.

¹⁵⁶ A. GARGANI, *Ibidem*.

In altre parole, assegnando ai parametri tabellari il valore di giudizio di pericolosità della condotta descritta dalla fattispecie codicistica, si agevola il lavoro dell'interprete nella prova del pericolo richiesto, per esempio, dall'art. 440 cod. pen., facendo coincidere il superamento della soglia con la creazione del pericolo per la salute pubblica.¹⁵⁷

Da una simile tendenza si vogliono prendere le distanze fin da subito, riportando le considerazioni che il Tribunale di Venezia, proprio sul caso del petrolchimico di Porto Marghera, ha recentemente svolto: "il limite-soglia costituisce un'indicazione sempre e comunque ultraprudenziale sulle quantità di sostanze presenti in alimenti che l'uomo può assumere senza rischio, quotidianamente e nel lungo periodo, senza che ciò implichi erosione dell'ampio margine di garanzia che tale limite inverte e incorpora. Il limite-soglia non indica la misura del pericolo reale"¹⁵⁸. La tutela codicistica della salute pubblica si fonda, al contrario, su una prognosi probabilistica sull'avverarsi di un danno alla salute di una pluralità indeterminata di consociati¹⁵⁹.

Fatte queste premesse, è giunto il momento di passare brevemente in rassegna quelle fattispecie codicistiche che nei casi di tutela ambientale ricorrono più spesso. Sia concessa un'ultima considerazione, però: vi è nella dottrina chi¹⁶⁰ ritiene che possano essere qualificati reati ambientali di matrice delle fattispecie del codice penale che qui invece non si tratteranno

¹⁵⁷ Si veda: A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., pagg 483 ss. L'Autore sostiene criticamente che la conseguenza di questa operazione è l'eliminazione della "distanza logica e concettuale tra il rischio non tollerato e la probabilità di verificazione dell'evento dannoso", annullandosi "le differenze tra il piano contravvenzionale o amministrativo di tutela e il fronte codicistico di protezione della salute pubblica, le cui funzioni vengono problematicamente e patologicamente a sovrapporsi".

¹⁵⁸ Trib. Venezia, 2 novembre 2001, pagg 799 e ss, consultabile sul sito internet www.petrochimico.it.

¹⁵⁹ Più approfonditamente, si veda: Trib. Venezia, 2 novembre 2001, n. 173, pagg 951 ss., in www.petrochimico.it, dove si sottolineano i contenuti offensivi più rigorosi che contraddistinguono le fattispecie del cod. pen.

¹⁶⁰ G. DI NARDO – G. DI NARDO, *op. ult. cit.*, pagg 49 ss.

(per esempio, l'incendio *ex art. 423 cod. pen.*; i reati contro il sentimento per gli animali di cui al Titolo IX-*bis* cod. pen., nonché il deturpamento e imbrattamento di cose altrui *ex art. 639 cod. pen.*). La motivazione risiede nel fatto che (secondo la sommessa opinione di chi scrive) considerare i reati ambientali plurioffensivi¹⁶¹ non può portare alla indiscriminata inclusione tra essi di fattispecie che tutelano interessi talmente differenti dal bene ambiente-ecosistema – quali il patrimonio o l'economia pubblica o il sentimento per gli animali –, da rappresentare, questa inclusione, solamente una forzatura logica.

6.2. Art. 423-*bis* cod. pen. Incendio boschivo

Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

L'articolo è stato introdotto dal d. lgs. 4 agosto 2000, n. 220. Il danno ai "boschi", alle "selve", alle "foreste" e ai "vivai forestali destinati al rimboschimento" è divenuto in questo modo elemento costitutivo di un'autonoma fattispecie, mentre prima era una semplice aggravante del delitto di incendio. Già solamente questo fatto di per sé, può senza dubbio essere preso come dimostrazione della maggiore sensibilità da parte del legislatore nei confronti dell'ambiente¹⁶². Infatti, nonostante la norma sia collocata nel capo "Dei delitti contro l'incolumità pubblica" – il che pone

¹⁶¹ *Ibidem*.

¹⁶² In senso conforme: G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Codice penale commentato*, Milano, 2006.

sicuramente l'accento sul fatto che bene giuridico tutelato è in effetti anche la salute della collettività, messa a repentaglio ogni qual volta abbia origine un incendio¹⁶³ –; ciò nonostante, si diceva, è indubbio che *ratio* della norma sia la protezione della ricchezza forestale e del suo ecosistema. Questo è desumibile non solo, come detto, dal fatto che il legislatore abbia sentito l'esigenza di farne un'autonoma fattispecie di reato, ma anche dall'art. 1 della l. 21 dicembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", secondo cui "le disposizioni della presente legge [tra cui quelle di carattere penale della legge, ivi compreso l'art. 11 che riproduce l'attuale art. 423-bis cod. pen. – NdA] sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione"; nonché dai lavori preparatori, in cui si legge: "(...) introduce delle modifiche al codice penale al fine di inasprire le pene previste per coloro che attentano al *patrimonio boschivo nazionale*"¹⁶⁴. Anche la Cassazione ha colto la *ratio legis* della norma nell'esigenza "di tutela del patrimonio boschivo nazionale, quale bene primario e insostituibile per la qualità della vita, mediante la repressione degli incendi boschivi"¹⁶⁵.

È da ritenere, peraltro, proprio in conformità alla *ratio* della norma, che il reato sia configurabile anche se l'incendio si estenda a della boscaglia, intesa come boschi fitti, incolti, intricati e costituiti da alberi di diversa specie, nonché a sterpaglia e macchia mediterranea¹⁶⁶¹⁶⁷.

¹⁶³ Non a caso il d. lgs. è titolato "Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi", dettato per far fronte al fenomeno che puntualmente si ripresenta, con caratteri macroscopici, ogni stagione estiva.

¹⁶⁴ Il corsivo è di chi scrive.

¹⁶⁵ Cass. pen., sez. I, 30 aprile 2001, n. 25935, Cassavia, CED 219589, DPP, 2001, pag 1102.

¹⁶⁶ G. DI NARDO – G. DI NARDO, *op. ult. cit.*, pag 73.

¹⁶⁷ Per ulteriori approfondimenti sulla norma, si rimanda a G. DI NARDO – G. DI NARDO, *op. ult. cit.*, pag 71 ss.; G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Codice penale commentato*, cit.

6.3. Art. 426 cod. pen. Inondazione, frana o valanga

Chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Oggetto del reato è senza dubbio la tutela della pubblica incolumità, che viene posta in pericolo quando si verifica un'inondazione, una frana o una valanga. È vero, però, che quando si realizza uno di questi eventi, viene inevitabilmente coinvolto anche l'ambiente, che subisce un'alterazione il più delle volte irrimediabile. Per ciò si ritiene di poter far rientrare a pieno titolo la fattispecie in esame tra i reati cd. ambientali¹⁶⁸.

6.4. Art. 427 cod. pen. Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga

Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibile chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un'inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Il reato in esame è qualificabile come ambientale, per gli stessi motivi già specificati per l'art. 426 cod. pen.: si tratta di una fattispecie che tutela anticipatamente la pubblica incolumità, nei casi in cui, volendo esclusivamente danneggiare, si ponga in essere il pericolo di un'inondazione, una frana o una valanga. Dopodiché, però, se uno di questi eventi si avverasse, l'ambiente ne verrebbe leso gravemente¹⁶⁹.

6.5. Art. 434 cod. pen. Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi

Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva

¹⁶⁸ In senso conforme: G. DI NARDO – G. DI NARDO, *op. ult. cit.*, pag 83.

¹⁶⁹ G. DI NARDO – G. DI NARDO, *op. ult. cit.*, pag 84.

pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.

Questa è probabilmente la fattispecie il cui impiego è più controverso in ambito di reati ambientali. L'art. 434 cod. pen. contiene in realtà due fattispecie delittuose diverse: l'attentato alle costruzioni, da un lato, e il cd. "disastro innominato", dall'altro. Quest'ultima espressione trova origine nel fatto che la norma prende in considerazione, in maniera vaga e indeterminata un generico "altro disastro".

Facendo una breve analisi della disposizione, occorre segnalare che essa svolge una funzione sussidiaria, nel senso che è applicabile se il fatto non sia già punibile a titolo di uno dei reati di cui agli artt. 422-433 cod. pen. Si tratta, per quanto concerne il primo comma, di un reato di pericolo concreto, dal momento che è necessaria la prova dell'idoneità del crollo o dell'altro disastro a creare il pericolo per l'incolumità pubblica. Riguardo al secondo comma, invece, secondo l'impostazione tradizionale, la pericolosità per l'incolumità pubblica sarebbe insita nell'avvenuto crollo o disastro e dunque presunta; ciò nonostante, attenta dottrina¹⁷⁰ ha invece posto in luce la necessità di accertare anche nell'ipotesi del capoverso l'effettività del pericolo per la pubblica incolumità.

Vista l'importanza che riveste nel tema in esame, occorre soffermarsi più specificatamente sull'ipotesi del cd. disastro innominato, il quale – occorre dirlo – esiste anche nella forma colposa, ex art. 449 cod. pen.¹⁷¹.

¹⁷⁰ Così G. MARINUCCI; S. ARDIZZONE, citati in: A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., pag 424; G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Codice penale commentato*, cit.

¹⁷¹ Art. 449 cod. pen. Delitti colposi di danno. "Chiunque cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

Per via della sua indeterminatezza (evidenziata e censurata dalla quasi totalità della dottrina), la figura del disastro innominato è divenuta – peraltro in conformità con l'intento del legislatore del 1930, come risulta dalla relazione ministeriale stessa¹⁷² – lo strumento per colmare ogni possibile lacuna nella tutela della salute e incolumità pubblica.

Secondo una recente ricostruzione¹⁷³, la formulazione aperta della fattispecie consente di ricondurvi qualsiasi evento innescato da una condotta (al pari degli altri disastri tipizzati nei delitti di “comune pericolo mediante violenza” di cui agli artt. precedenti) violenta, di portata distruttiva, che abbia conseguenze dannose tendenzialmente istantanee¹⁷⁴, gravi, complesse, diffuse sul bene direttamente leso, tanto da provocare un effettivo pericolo alla vita o all'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone. Se si trascendono queste caratteristiche, considerando il disastro innominato integrato ogni qual volta sia creata *omnimodo* una minaccia per la vita o l'integrità fisica di più individui, si rischia di trasformare l'art. 434 in una clausola generale di portata trasversale, applicabile in ogni Capo del Titolo VI cod. pen., alterandone l'assetto sistematico, fin “oltre gli estremi di un procedimento analogico (*in malam partem*)”¹⁷⁵.

La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.

¹⁷² Citata in A. GARGANI, *op. ult. cit.*, pag 452.

¹⁷³ Così: S. CORBETTA, *Reati contro l'incolumità pubblica*, Padova, 2003, pag 630.

¹⁷⁴ Il carattere dell'immediatezza del danno è messo in evidenza da A. GARGANI, *op. ult. cit.*, pag 456.

¹⁷⁵ Il timore di una siffatta conseguenza, derivante dall'idea che il “disastro innominato possa prescindere dal requisito della derivazione di causa essenzialmente omogenea”, è evidenziato soprattutto da A. GARGANI, *op. ult. cit.*, pag 453 ss, il quale argomenta la scorrettezza di una tale impostazione citando la sent. Trib. Venezia 2 novembre 2001, n. 173, pag 267 (consultabile sul sito internet www.petrochimico.it) nella parte in cui esplicita che “la fattispecie esigerebbe non solo una relativa contestualità degli eventi, ma essi dovrebbero essere determinati, altresì, da una causa violenta, che agisce cioè con una estrinsecazione di energia fisica in un processo concentrato nel tempo (come nel caso di incendio, inondazione, frana, valanga, naufragio, disastro aereo, ferroviario, crollo di costruzioni), così da far insorgere un pericolo concreto per la pubblica incolumità”. Nel suo trattato, GARGANI

Il disastro innominato ha assunto, negli ultimi decenni, soprattutto due vesti: quella di “disastro tecnologico” e quella di “disastro ambientale”.

6.5.1. *Il disastro tecnologico*

La dottrina¹⁷⁶ intende con questo termine l'insieme di tutti quegli incidenti idreologici, ferroviari, navali, aerei, industriali (soprattutto nelle industrie chimiche¹⁷⁷), etc. concentrati nel tempo e nello spazio, che sono riconducibili all'impiego di tecnologie complesse che producono offese a beni diffusi quali l'ambiente, la salute, la vita, l'integrità fisica “come risultato del collasso di precauzioni fino a quel momento culturalmente accettate come adeguate”¹⁷⁸ e della difficoltà o impossibilità di adottare sistemi di prevenzione o neutralizzazione del rischio efficaci.

Sull'impegno della figura del disastro innominato – nella sua veste di disastro tecnologico – si sono pronunciati molti autori con toni di dichiarata critica. Vi è chi, come F. CENTONZE, ritiene che, essendo carattere distintivo dei disastri tecnologici la loro imprevedibilità e inevitabilità, il ricorso alla sanzione penale sia scorretto e, in certa misura, anche ingiusto. L'Autore sostiene infatti che i disastri tecnologici siano oggi come oggi accadimenti “normali”, in una società che consente determinate attività per via della loro utilità sociale, accettandone per ciò solo il rischio connesso. Per questo motivo, data la difficoltà di accertamento del nesso d'imputazione (ritagliato solamente sulla persona fisica), egli auspica il passaggio a sanzioni amministrative estese anche alle persone giuridiche, nonché un “radicale ripensamento dei meccanismi di attribuzione della responsabilità al singolo”,

attribuisce l'operazione logica che contesta a S. CORBETTA e C. PIERGALLINI, secondo i quali l'art. 434 comprenderebbe sia gli incidenti di portata disastrosa causati dall'utilizzo industriale di sostanze pericolose e tossiche, come è avvenuto nel caso Seveso, sia gli eventi di pericolo che non siano tipizzati nel Titolo VI.

¹⁷⁶ F. CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici: il problema del congedo dal diritto penale*, Milano, 2004, pag 5.; C. PERINI, *Rischio tecnologico e responsabilità penale*, cit., *passim*.

¹⁷⁷ Si vedano i casi di Seveso e Porto Marghera.

¹⁷⁸ F. CENTONZE, *op. ult. cit.*, pag 5.

il quale, peraltro, “pone in essere una condotta che, pur potendo essere condizione necessaria dell’evento, è in sé stessa insignificante e banale rispetto alle sue conseguenze disastrose”¹⁷⁹.

Un’altra analisi interessante è quella che fa C. PERINI sulla vicenda dell’ICMESA di Seveso¹⁸⁰, assunto a *leading case* nel settore della responsabilità per il tipo di produzione¹⁸¹. L’Autrice mette in luce le difficoltà che casi del genere pongono sotto il profilo del disvalore del fatto e sotto quello criminologico.

Dal primo punto di vista, infatti, la vicenda ha palesato una macroscopica sproporzione di scala e una notevole distanza tra la percezione collettiva dell’evento (di enorme lesività e gravità) e la reazione penale (molto contenuta).

Dal secondo punto di vista – quello criminologico –, si evidenzia l’inadeguatezza dell’impianto sanzionatorio nel diritto penale italiano, il quale è costruito intorno alla responsabilità della persona fisica. In altre parole, secondo PERINI, il brocardo “la responsabilità penale è personale” viene interpretato come sinonimo della necessità che la responsabilità penale sia condizionata e commisurata alla colpevolezza che l’autore (persona fisica) manifesta rispetto al fatto concreto: “il singolo è meritevole di pena se e nella misura in cui il suo comportamento abbia causato l’offesa e sia sorretto dall’atteggiamento psicologico (dolo o colpa) richiesto dalla legge”¹⁸². Ciò

¹⁷⁹ F. CENTONZE, *op. ult. cit.*, pag 50 ss.

¹⁸⁰ C. PERINI, *op. ult. cit.*, pag 390 ss.

¹⁸¹ Che, secondo l’Autrice, è cosa diversa dal modo di produzione. Avendo riguardo al tipo di produzione, infatti, “la fonte del rischio coincide con la specie di attività produttiva complessivamente considerata, che si presenta come intrinsecamente pericolosa” e per questo la strategia più corretta di tutela dovrebbe essere la autorizzazione amministrativa preventiva. La fonte del rischio relativamente al modo di produzione, al contrario, dipenderebbe dalle concrete modalità con cui l’attività è attuata, per cui il rischio stesso sarebbe controllabile attraverso l’osservanza di linee di condotta protocollari sulla base delle quali il diritto penale possa giudicare l’esistenza di una imputabilità del fatto per colpa.

¹⁸² C. PERINI, *op. ult. cit.*, pag 402 ss.

porta inevitabilmente al fatto che, laddove, come nei disastri tecnologici, il danno sia un macro-evento a carico di intere collettività di persone (sia nel caso colpisca individui, sia nel caso colpisca l'ambiente), e il comportamento del singolo sia causalmente rilevante solo in minima parte, il sistema penale attua una frammentazione dell'offesa per ricondurne ogni frammento al contributo causale e alla colpevolezza di una persona fisica determinata. Un risultato come questo, oltre che essere una forzatura logica, ha come diretta conseguenza la non rara impunità di fatti di enorme portata, che si potrebbe evitare solamente laddove si prevedesse una responsabilità penale della persona giuridica, sul modello del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, anche per questi fatti¹⁸³.

Per concludere, quello che emerge dalle osservazioni svolte in dottrina è che l'utilizzo del disastro innominato a 360 gradi, come figura indistinta da applicare ogni qual volta vi sia una generica forma di offesa che tocchi la collettività, crea instabilità nella percezione della giustizia dei consociati e notevoli distorsioni e manipolazioni ai margini della legalità.¹⁸⁴

6.5.2. Il disastro ambientale

L'altra veste che assume il disastro innominato è quella del disastro ambientale, storicamente impiegato in giurisprudenza, in presenza di fattispecie contravvenzionali sentite come insufficienti a sanzionare condotte particolarmente offensive per il bene ambiente. Ecco dunque che la fuoriuscita di una nube tossica (in seguito allo scoppio di un reattore), la quale abbia causato moria di animali e danni enormi alla vegetazione circostante¹⁸⁵, è stato inquadrata nella previsione dell'art. 434 cod. pen.

¹⁸³ Sull'argomento, si veda *infra*.

¹⁸⁴ In questo senso: A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., pag 460.

¹⁸⁵ È il caso Seveso, avvenuto il 10 luglio 1976, alle ore 12.30 presso l'industria chimica ICMESA. Si veda, in proposito, la sent. Cass. pen., sez. IV, 23 maggio 1986, Von Zwehl, in *Cass. Pen.*, 1988, pagg 1252 ss.

A partire dal caso di Seveso, la giurisprudenza, tentando di colmare la mancanza di una espressa previsione di disastro ambientale (quanto mai necessaria in una società del rischio come quella in cui stiamo vivendo), ha ritenuto spesso l'idoneità a determinare l'alterazione dell'ecosistema sufficiente a sussumere il fatto nel concetto di "disastro". Da allora si possono citare parecchi casi, anche recenti, in cui i giudici si sono pronunciati in tal senso: è stato ricondotto al paradigma del disastro ambientale il caso della "condotta di chi, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di una cava, abbia determinato lo sventramento di intere montagne, con l'irreversibile alterazione dell'orografia e della geomorfologia dei luoghi posti a ridosso di una zona densamente popolata, così causando un danno rilevante e irrimediabile e ponendo in pericolo la pubblica incolumità e la salute pubblica per la possibilità reale e non meramente ipotetica di crolli e frane, suscettibili di travolgere centri abitati"¹⁸⁶; nonché lo sprigionarsi di gas pericolosi con moria di animali e parziale distruzione di un immobile di proprietà con pericolo per delle persone¹⁸⁷. Merita attenzione specifica la sentenza di primo grado sul caso del Petrolchimico di Porto Marghera.

L'accusa, per quel caso, consisteva nell'imputazione a ventotto manager, succedutisi a partire dagli anni '60 nei vertici di Montedison ed Enichem, di 309 tumori e altre malattie, per via dell'omessa predisposizione di cautele adatte a ridurre l'esposizione a sostanze pericolose quali PVC e CVM. Come evidenziato da C. PIERGALLINI¹⁸⁸, l'ipotesi accusatoria si basava poi specificamente – oltre che sull'omicidio colposo e le lesioni personali colpose – sul disastro innominato colposo (artt. 434 e 449 cod. pen.), in relazione all'asserita contaminazione delle acque lagunari e dei sedimenti dei

¹⁸⁶ Trib. S. Maria Capua Vetere (ord. GIP) 8 novembre 2004, in *Riv. giur. amb*, 2005, pagg 884 ss.

¹⁸⁷ Cass. pen., sez. IV, 9 marzo 2009, n. 18974, R. e altro, in cui si è confermata la configurabilità del disastro innominato, anche se gli imputati sono stati assolti per mancanza di colpa.

¹⁸⁸ C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, cit., pag 75 ss.

canali prospicienti Porto Marghera, nonché allo stato di compromissione del suolo e del sottosuolo nelle aree adibite a discarica, con conseguenti danni all'ecosistema della Laguna e pericolo per la salute dei suoi abitanti, i quali utilizzavano le risorse alimentari presenti nelle zone avvelenate.

Il Tribunale di Venezia prosciolsse tutti gli imputati¹⁸⁹. La motivazione di questo esito, in relazione all'imputazione di cui agli artt. 434 e 449 cod. pen., però, non fu l'impossibilità di configurare un'ipotesi di disastro innominato in astratto, bensì il difetto di prova del nesso causale tra l'esposizione alle predette sostanze tossiche e l'insorgenza di malattie diffuse non solo tra i lavoratori del Petrolchimico ma anche tra gli abitanti della zona, e tra gli scarichi nelle acque e il danno all'ecosistema lagunare. Si legge infatti nella sentenza che i requisiti della contestualità della realizzazione dell'evento dannoso¹⁹⁰ e della violenza della causa¹⁹¹, richiamati dalle difese, sono in realtà "elementi specificativi e non costitutivi, tali essendo invece la gravità e la diffusività degli eventi nell'ambito di una comunità estesa, così da essere idonei a concretamente porre in pericolo la pubblica incolumità"¹⁹².

La Corte Costituzionale si è di recente pronunciata¹⁹³ sulla compatibilità dell'art. 434 cod. pen. – nella parte in cui contempla la figura delittuosa del disastro innominato – con il dettato costituzionale. Nella specie, il giudice *a quo* riteneva la formula "altro disastro" troppo vaga, violando il principio di tassatività (ricompreso nella riserva assoluta di legge

¹⁸⁹ Trib. Venezia, 2 novembre 2001, n. 173, consultabile sul sito internet www.petrochimico.it.

¹⁹⁰ Aspetto tipico di tutte le fattispecie del Capo II, che, a opinione delle difese, avrebbe difettato in questo caso perché l'accusa faceva riferimento ad "esposizioni, scarichi, deposizioni di materiali, svoltisi in un arco di tempo trentennale" (si veda: Trib. Venezia, 2 novembre 2001, n. 173, pagg 267 e ss, consultabile sul sito internet www.petrochimico.it).

¹⁹¹ Che secondo la difesa, deve agire "con una estrinsecazione di energia fisica in un processo concentrato nel tempo" (si veda: Trib. Venezia, 2 novembre 2001, n. 173, pagg 293, consultabile sul sito internet www.petrochimico.it).

¹⁹² Trib. Venezia, 2 novembre 2001, n. 173, pagg 268, consultabile sul sito internet www.petrochimico.it.

¹⁹³ Corte Cost., 1 agosto 2008, n. 327, in *Giur. cost.*, 2008, pagg 3529 ss.

in materia penale, sancita dall'art. 25 comma 2 Cost.), avente la funzione “di circoscrivere «il ruolo creativo dell'interprete»” e di “presidiare la libertà e la sicurezza del cittadino, il quale può conoscere, in ogni momento, cosa gli è lecito e cosa gli è vietato soltanto alla stregua di leggi precise e chiare, contenenti direttive riconoscibili di comportamento”.

Nell'opinione del giudice *a quo*, tra l'altro, le figure criminosi comprese nello stesso titolo del codice penale non sarebbero di nessun ausilio interpretativo. Prima di tutto, perché la clausola di sussidiarietà che introduce la fattispecie in questione (“fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti”) presupporrebbe proprio la loro inapplicabilità; e, poi, perché, quand'anche si facesse riferimento agli indirizzi interpretativi formati con riguardo alle norme che nel Titolo VI del Libro II cod. pen. contenenti formule analoghe (“disastro” e “pericolo per la pubblica incolumità”), esse descriverebbero “gli esiti di una «situazione tipica» che evoca nozioni di comune esperienza” (rottura di dighe, valanga, frana, etc.), mentre, nella cornice della fattispecie incriminatrice del disastro innominato, questa formula non contribuirebbe affatto a delimitare la condotta, l'evento e il “settore della vita sociale in cui si colloca il fatto incriminato”.

La Corte Costituzionale si è pronunciata in senso negativo sulla questione, ritenendola infondata. Ha rilevato, infatti, che, per costante giurisprudenza della Corte stessa, la verifica del rispetto del principio di determinatezza della norma penale viene condotta raccordando il singolo elemento descrittivo dell'illecito con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce: per cui l'uso di “espressioni sommarie, di vocaboli polisensibili (...) non comporta un *vulnus* del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice – avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui

essa si colloca – di stabilire il significato di tale elemento mediante un'operazione interpretativa non esorbitante”. Sulla base di questa premessa, la Corte, in relazione alla specifica ipotesi di cui all’art. 434 cod. pen., ha osservato che, per quanto vero che il concetto di disastro sia scarsamente definito e polisenso, tuttavia, a “precisare la valenza del vocabolo – riconducendo la previsione punitiva nei limiti di compatibilità con il precetto costituzionale evocato – concorrono la finalità dell'incriminazione e la sua collocazione nel sistema dei delitti contro la pubblica incolumità. L'art. 434 cod. pen., nella parte in cui punisce il disastro innominato, assolve difatti – pacificamente – ad una funzione di «chiusura» del (...) sistema. La norma mira «a colmare ogni eventuale lacuna, che di fronte alla multiforme varietà dei fatti possa presentarsi nelle norme [...] concernenti la tutela della pubblica incolumità»; e ciò anche e soprattutto in correlazione all'incessante progresso tecnologico, che fa continuamente affiorare nuove fonti di rischio e, con esse, ulteriori e non preventivabili modalità di aggressione del bene protetto”. Quindi, l'utilizzo da parte del legislatore dell'espressione “altro disastro” designerebbe “un accadimento sì diverso, ma comunque omogeneo, sul piano delle caratteristiche strutturali, rispetto ai «disastri» contemplati negli altri articoli compresi nel capo relativo ai «delitti di comune pericolo mediante violenza»”, vale a dire che gli accadimenti devono essere di dimensioni straordinarie e atti a produrre “effetti dannosi gravi, complessi ed estesi”, idonei a causare un pericolo per la vita o per l'incolumità di una pluralità di persone.

Attraverso un siffatto ragionamento, si può affermare che la Corte Costituzionale abbia di fatto espresso la sussumibilità dei disastri ecologici nella fattispecie di reato di cui all’art. 434 cod. pen.

A dispetto della sentenza del Tribunale di Venezia (che, ricordiamo, è stata, nel suo esito, parzialmente riformata nel 2004¹⁹⁴), e della pronuncia della Corte Costituzionale, parte consistente della dottrina ritiene che la fattispecie del disastro innominato non possa essere utilizzata per contestare il cd. disastro ambientale, avendo il bene ambiente una consistenza “indeterminata, immateriale e diffusa, e forse, anche istituzionale (...), sì che un’oggettività così vaga esula da quella (...) che circoscrive la pubblica incolumità”.¹⁹⁵

La vastità della trattazione (che qui per esigenze di sintesi non si può affrontare oltre) è tale da evidenziare quale sia il vero e reale problema del nostro ordinamento sull’argomento: la presenza di una vistosissima e problematica lacuna nel codice penale per il caso in cui si verifichi un disastro ecologico e per l’eventualità che da esso consegua la lesione effettiva e/o potenziale della vita di una pluralità indeterminata di persone¹⁹⁶.

6.6. Art. 438 cod. pen. Epidemia

Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo.

Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena dell’ergastolo.

¹⁹⁴ Corte d’Appello Venezia, 15 dicembre 2004, n. 600, consultabile sul sito internet www.petrochimico.it, nel quale si condannano cinque degli imputati per omicidio colposo di un operaio morto per angiosarcoma epatico a seguito del lavoro a stretto contatto con CVM-PVC, senza le dovute precauzioni.

¹⁹⁵ C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, cit., pag. 280, nota 282. In senso conforme, tra gli altri: A. CALAMANTI, *Tecnica sanzionatoria e funzione della pena nei reati ecologici*, in C. ZANGHÌ (cur.), *Protezione dell’ambiente e diritto penale*, Bari, 1993, pagg. 249 ss.; A. GARGANI, *Reati contro l’incolumità pubblica*, cit., pag. 474. Del tutto concorde con la linea della Corte Cost., invece, C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell’ambiente*, cit., pag. 182: l’Autore sostiene la sussumibilità del disastro ambientale nella fattispecie di cui all’art. 434 cod. pen., a patto che se ne fornisca – secondo le indicazioni della Corte – un’interpretazione conforme alla natura degli “altri” disastri nominati.

¹⁹⁶ Sull’opportunità di inserire un’autonoma e completa fattispecie di reato che contempli il disastro ambientale è concorde l’intera dottrina, nonché la Corte Costituzionale, che, nella sentenza da ultimo citata, ha sollecitato il legislatore in tal senso.

Il reato di epidemia ha come oggetto giuridico immediato il diritto alla salute dell'uomo di cui all'art. 32 Cost. Viene utilizzato anch'esso, però, per le fattispecie in cui il danno alla salute derivi da una condotta lesiva per l'ambiente. Nella specie si intende per epidemia il caso in cui si verifichi la diffusione di germi patogeni (intesi come batteri, virus e tutti i microorganismi) in grado di provocare una malattia infettiva, che sia caratterizzata da durata cronologicamente limitata, diffusione incontrollabile, contemporaneità dell'insorgere dei casi di malattia rispetto alla diffusione del virus, ed elevato numero (indeterminato o indeterminabile) delle persone colpite. La nozione di epidemia ha inoltre riguardo alle sole malattie umane: la diffusione di germi che colpiscano unicamente piante o animali (senza il coinvolgimento di esseri umani) è punita infatti a norma dell'art. 500 cod. pen., su cui si veda *infra*¹⁹⁷.

Per la fattispecie di reato in questione, il legislatore richiede il dolo, che è costituito dalla coscienza e volontà di diffondere germi patogeni con l'intenzione di cagionare un'epidemia, ma esiste anche l'ipotesi colposa, disciplinata dall'art. 452 cod. pen.

L'impiego dell'art. 438 cod. pen., per la verità, non è affatto frequente. Di recente, però, è stata invocato nella celebre quanto annosa vicenda della gestione dei rifiuti in Campania¹⁹⁸. Nella specie, la Procura di Napoli, nell'aprile 2011, ha chiesto il rinvio a giudizio di alcuni amministratori ed ex commissari ai rifiuti con l'accusa di non aver fronteggiato la crisi causata dagli accumuli di immondizia nelle strade di alcuni Comuni della Campania:

¹⁹⁷ Gli elementi costitutivi dell'epidemia sono elencati in G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Codice penale commentato*, cit., pag 3272.

¹⁹⁸ Si vedano, sulla vicenda, gli articoli di giornale consultabili sui siti internet del Corriere del Mezzogiorno e della Repubblica, sezione Napoli: <http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2011/8-aprile-2011/epidemia-colposa-pm-chiedono-processo-iervolino-bassolino-pansa-190397814463.shtml> e http://napoli.repubblica.it/cronaca/2011/04/08/news/epidemia_colposa_20_rinvii_a_giudi-14667510/.

non avendo fatto nulla – come l’obbligo giuridico derivante dalle loro cariche imponeva loro – per rimuovere la spazzatura, essi avrebbero contribuito causalmente a pregiudicare le condizioni igienico-sanitarie di intere città. Prima di arrivare alla rimozione dei rifiuti, infatti, per due mesi e mezzo si è assistito, nella zona interessata, a un aumento di tutta evidenza di malattie cutanee e gastroenteriche. Di qui l’accusa, a carico dei funzionari pubblici, di epidemia colposa (oltre che di abuso di ufficio) ai sensi dell’art. 452 cod. pen.¹⁹⁹.

Il reato di epidemia, dunque, rientrerebbe tra i reati ambientali perché la diffusione di germi patogeni in un ambiente integro e sano, in equilibrio biologico, lo altera significativamente, creando certamente dei danni che vanno a colpire tutti gli esseri viventi nell’ecosistema, inclusi gli uomini, la cui salute è in effetti il primo e immediato oggetto di tutela della norma. In questo modo, esattamente come per il disastro innominato, l’impiego della fattispecie in esame è dunque riconducibile alla lacuna dell’ordinamento per ipotesi di pericolo e/o danni all’incolumità pubblica a seguito di condotte lesive per l’equilibrio ecosistemico²⁰⁰.

6.7. Art. 439 cod. pen. Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari

Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

¹⁹⁹ Il PM basa l’accusa sull’aumento – accertato dai tre periti da lui nominati – delle vendite dei farmaci da parte di tutti i grossisti ed i farmacisti della provincia di Napoli. È emerso infatti che, nel periodo in esame, c’è stata, nella zona, un’impennata nelle vendite di alcune specialità medicinali proprio contro i disturbi cutanei e gastroenterici, mentre, stando alle verifiche fatte sui farmaci venduti nello stesso periodo in provincia di Salerno (area ritenuta omogenea a quella napoletana per clima e densità di popolazione, ma non interessata dall’emergenza rifiuti), il picco di vendite non c’è stato. Inoltre, gli esperti hanno escluso le altre possibili cause dell’improvvisa diffusione di quelle malattie, cioè l’inquinamento dell’aria e la messa in commercio di cibi avariati. La vicenda processuale è, mentre si scrive, ancora in corso.

²⁰⁰ In senso conforme: G. DI NARDO – G. DI NARDO, *I reati ambientali*, cit., pagg 85 ss.

Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica l'ergastolo.

Anche il delitto in commento, come quello di epidemia, tutela la salute pubblica, nello specifico dal pericolo di qualsiasi perturbamento delle funzioni determinato dall'avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione. L'avvelenamento è qualunque modificazione prodotta mediante l'immissione di sostanze che possono arrecare danno alla salute dell'uomo o condurlo alla morte. Dà qualche problema l'individuazione delle "acque", termine che, secondo la dottrina e la giurisprudenza tradizionale, sarebbe limitato alle sole acque destinate alla immediata e imminente alimentazione²⁰¹, escludendo quelle di superficie utilizzate per lavare, coltivare piante o allevare bestiame, mentre secondo un orientamento minoritario includerebbe anche queste ultime²⁰². In ogni caso, è pacifica l'irrilevanza che le acque abbiano o meno i requisiti biochimici della potabilità, secondo le leggi sanitarie, purché vengano in concreto destinate ad uso alimentare²⁰³.

Anche questa norma è stata impiegata nella causa di Porto Marghera. Il PM aveva infatti accusato i manager del Petrolchimico di aver causato, con la loro condotta, "lo stato di grave compromissione del suolo e del sottosuolo in aree interne e esterne allo stabilimento" originata dalla tumulazione di enormi quantità di rifiuti di provenienza dello stabilimento in 26 discariche, nonché "il progressivo avvelenamento delle acque di falda sottostanti alle discariche attinte tramite pozzi per uso domestico e agricolo e ancor più l'avvelenamento o comunque l'adulterazione delle risorse alimentari (ittiofauna e molluschi) presenti sui sedimenti e nelle acque dei canali lagunari prossimi a Porto Marghera e nell'area di insediamento della zona

²⁰¹ Si veda Cass. pen., sez. IV, 8 marzo 1984, n. 1748, Bossi.

²⁰² Per una ricostruzione più ampia del dibattito: G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *op. ult. cit.*, pag. 3280.

²⁰³ Per tutti: Cass. pen., sez. IV, 8 marzo 1984, n. 1748, Bossi.

industriale provocata dalla contaminazione trasmessa dalla percolazione delle discariche e dagli scarichi nelle acque ai sedimenti e da questi al biota e alle specie viventi nella zona”²⁰⁴.

Il Tribunale di Venezia, prima, e la Corte d’Appello²⁰⁵, poi, hanno escluso la configurabilità del delitto di avvelenamento di acque e sostanze (e quello di adulterazione, su cui vedi *infra*), dopo aver verificato “che in nessun modo le acque di falda [attinte dal moto di trasferimento verticale del percolato di discarica] sono suscettibili d’essere utilizzate per uso industriale o per uso antropico”²⁰⁶; né – per quel che in questa sede interessa – sono suscettibili d’essere utilizzate per uso alimentare, e che, anzi, esse sarebbero state comunque inutilizzabili per qualsiasi uso, “tanto per verificate ragioni attinenti alla loro portata quantitativa poverissima e per ragioni che attengono alla loro pessima qualità originaria”²⁰⁷, essendo peraltro salmastre. I giudici hanno precisato, infine, che, comunque, le caratteristiche quantitative e qualitative degli inquinanti immessi nella laguna e rilevati nei bioti viventi (vongole) nelle aree prospicienti il Petrolchimico, erano tanto esigue da escludere nel caso concreto qualunque effetto avverso per la salute, anche dei cd. forti consumatori²⁰⁸, ribadendo con forza la necessità di verificare in concreto il potenziale offensivo anche nei reati di pericolo astratto.

Come per il reato di epidemia, l’inclusione dell’art. 439 cod. pen. tra i reati ambientali è risultato di un’operazione logica mediata, in cui, cioè, la tutela dell’ambiente è, per così dire, inclusa nella tutela del bene ultimo

²⁰⁴ Trib. Venezia, 2 novembre 2001, n. 173, pag 1043, consultabile sul sito internet www.petrochimico.it.

²⁰⁵ Corte d’Appello Venezia, 15 dicembre 2004, n. 600, consultabile sul sito internet www.petrochimico.it.

²⁰⁶ Trib. Venezia, 2 novembre 2001, n. 173, pag 1051, consultabile sul sito internet www.petrochimico.it.

²⁰⁷ *Ibidem*, pag 1052.

²⁰⁸ *Ibidem*, pag 1060.

oggetto della norma. In altre parole, secondo la dottrina²⁰⁹, proteggendo la salute dell'uomo contro i casi di avvelenamento di acque e cibi (per cui verdure, frutta, animali di vario genere), si proteggono anche l'equilibrio ecosistemico del corso d'acqua e l'integrità come specie dei vegetali e degli animali avvelenati, quando non ancora prodotto finito.

Anche questo reato è impiegato quando si sente inadatta e incompleta la risposta del legislatore ai casi in cui da condotte criminose contro l'ambiente derivino dei pericoli per la salute umana (come a Porto Marghera).

6.8. Art. 440 cod. pen. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari

Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

Il reato di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari è sulla stessa linea di quello appena analizzato, di cui all'art. 439 cod. pen., tanto che molte volte vengono utilizzati insieme per rafforzarsi a vicenda. È, per citare un esempio, quello che ha fatto l'accusa nel processo contro Montedison ed Enichem, dove infatti sia nelle imputazioni del PM, sia nelle conclusioni dei giudici, i due reati vengono affrontati insieme e sono riferiti alle medesime fattispecie lesive²¹⁰.

La condotta punita dalla norma infatti non è così differente da quella di avvelenamento. Si ha adulterazione quando un soggetto modifica

²⁰⁹ G. DI NARDO – G. DI NARDO, *I reati ambientali*, cit., pagg 86 ss.

²¹⁰ Per le argomentazioni conclusive dei giudici, si veda quanto riportato nel paragrafo precedente.

qualitativamente – secondo la dottrina maggioritaria, peggiorando o deteriorando – la composizione originaria delle acque o di una sostanza alimentare (o medicinale) mediante aggiunta o sostituzione degli elementi naturali con altri, che siano o meno nocivi di per sé, che rendano però la sostanza originaria pericolosa per la salute pubblica. Per corrompimento, invece, si intende l'immissione nella sostanza alimentare di elementi che ne alterino l'essenza rendendola nociva e quindi pericolosa per la salute dell'uomo. La contraffazione, infine, presuppone l'inesistenza delle sostanze alimentari (e medicinali) nella forma o composizione risultante a seguito delle immissioni degli elementi estranei, e nell'inganno sulla natura e sulla qualità delle cose attraverso l'apparenza sensorialmente percepibile.

La differenza con l'ipotesi di avvelenamento sta nel fatto che le modifiche alle acque e alle sostanze alimentari considerate nella norma in esame non implicano l'utilizzo di una sostanza tossica di per sé: la nocività deriva piuttosto da una reazione che si genera nelle sostanze alimentari e nelle acque a seguito dell'immissione di elementi estranei idonei a provocarne il deterioramento e renderli nocivi per l'uomo²¹¹.

Per quanto riguarda gli oggetti materiali, vale a dire le acque e le altre sostanze destinate all'alimentazione, si rimanda a quanto detto nel paragrafo precedente, esattamente come per i requisiti soggettivi di dolo e colpa.

La norma viene utilizzata spesso in concorso con i reati in materia di inquinamento delle acque, qualora dall'inquinamento sia derivato anche pericolo per la salute pubblica²¹².

6.9. Art. 452 cod. pen. Delitti colposi contro la salute pubblica

Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti previsti dagli articoli 438 e 439 è punito:

²¹¹ G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Codice penale commentato*, cit., pag 3292.

²¹² G. DI NARDO – G. DI NARDO, *op. ult. cit.*, pag 90.

1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono l'ergastolo;

2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;

3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.

Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.

Relativamente a condotta ed evento del reato, si richiamano le considerazioni svolte a proposito degli artt. 438, 439, 440 cod. pen., cui ci si discosta solo per l'elemento soggettivo della condotta, che nella norma in esame è la colpa, dunque la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia o l'inosservanza di leggi. Regolamenti, ordini e discipline. In altre parole l'agente non deve aver voluto la diffusione di agenti patogeni, né l'avvelenamento, né la adulterazione o il corrompimento di acque o sostanze alimentari.

È necessario citare l'ipotesi dei delitti colposi contro la salute pubblica, perché, in tema di reati ambientali, la condotta che genera eventuali pericoli o danni alla salute dell'uomo è per lo più colposa: è quasi da escludersi che un soggetto che inquina l'ambiente abbia come intenzione quella di immettere delle modifiche nell'ecosistema che siano nocive per l'uomo avendo espressamente come obiettivo quello di lederne l'integrità fisica in qualsiasi modo.

6.10. Art. 500 cod. pen. Diffusione di una malattia delle piante o degli animali

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da euro 103 a euro 2.065.

Per quanto dottrina e giurisprudenza recentemente ritengano che la norma tuteli prioritariamente e direttamente solamente l'interesse economico nazionale, rimane prevalente la tesi che sostiene la natura plurioffensiva dei singoli fatti incriminati dall'art. 500 cod. pen., che tutelerebbe quindi sia gli interessi patrimoniali dei singoli, sia l'ordine economico nazionale, sia il mondo naturale e vegetale. Riguardo quest'ultimo oggetto di tutela, vi è da precisare che chi²¹³ lo rinviene nella norma, lo fa ponendo la dimensione ambientale in stretta relazione con l'uomo: visto, cioè, che l'articolo fa riferimento all'economia rurale o forestale e al patrimonio zootecnico della nazione, si dice che la salute di piante e animali è funzionale ed "essenziale per la esistenza dell'uomo"²¹⁴, e quindi non di per sé considerata. Ciò non toglie, peraltro, che si possa far rientrare a pieno titolo la disposizione tra i reati ambientali presenti nel codice penale, anzi, è probabilmente una delle fattispecie che più direttamente tutela l'ambiente e l'incolumità delle specie viventi – anche se solo in funzione dell'uomo –.

Per quanto riguarda la condotta criminosa, essa consiste nel diffondere concretamente una malattia delle piante o degli animali (in qualsiasi modo: non necessariamente con germi patogeni), che rappresenti, a causa della rapidità o facilità di diffusione, un pericolo per l'economia rurale o forestale o per il patrimonio zootecnico nazionale.

Il delitto può concorrere con quello di epidemia, se l'intento dell'agente è quello di nuocere agli uomini, o se l'epidemia si sia diffusa per colpa.

²¹³ In questo senso: G. DI NARDO – G. DI NARDO, *op. ult. cit.*, pagg 91 ss.

²¹⁴ *Ibidem*.

6.11. Art. 632 cod. pen. Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 206 euro.

Art. 639 bis cod. pen. Casi di esclusione dalla perseguibilità a querela

Nei casi previsti negli articoli (...) 632 (...) si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi, o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.

Le condotte punite in questi articoli (artt. 632 e 639 cod. pen.) non sono l'alterazione dello stato dei luoghi naturali *ex se*, o la deviazione di corsi d'acqua perché si muta lo *status* geografico originario (e con esso l'equilibrio dell'ecosistema), ma la loro messa in opera per procurarsi un ingiusto profitto. Balza all'occhio, dunque, come anche queste disposizioni, come quelle fin qui analizzate in ambito codicistico, non siano dettate per tutelare direttamente il mantenimento dell'assetto dell'ambiente naturale, ma per tutelare la fruibilità pubblica – a noi interessa lo stato dei luoghi coincidente con acque, terreni, fondi, di cui all'art. 639 cod. pen., per via della loro valenza ambientale – del bene in oggetto.

Resta il fatto che, anche in questo caso, per tutelare un interesse diverso, entra in gioco la preservazione dell'ambiente, nei suoi elementi: corsi d'acqua, terreni e fondi, la sostanziale alterazione dei quali viene quindi – seppure per altre vie – punita ed evitata.

6.12. Art. 635 cod. pen. Danneggiamento

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

- 1) con violenza alla persona o con minaccia;
- 2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti previsti dagli artt. 330, 331 e 333;
- 3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico all'esercizio di un culto, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625;
- 4) sopra opere destinate all'irrigazione;
- 5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.

Come notato da attenta dottrina²¹⁵, poiché con l'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 introduttiva del danno ambientale, è stata attribuita all'ambiente la natura di bene pubblico, il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen., segnatamente nelle ipotesi di cui ai numeri 3, 4, 5, configura un reato ambientale, nella specie un reato contro l'inquinamento idrico.

Nonostante si tratti di un delitto inserito nel titolo dei reati contro il patrimonio – che infatti è indubbiamente il primo bene tutelato dalla norma – la giurisprudenza, anche successiva all'emanazione di normative *ad hoc* sulle acque, ha ritenuto punibili a titolo di danneggiamento aggravato su “cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità” (art. 625, n. 7 cod. pen., richiamato al terzo comma della norma in esame) le condotte di deterioramento²¹⁶ delle acque causato da scarichi inquinanti, provenienti, ad

²¹⁵ *Ex pluribus*: G. DI NARDO – G. DI NARDO, *I reati ambientali*, cit., pagg 106 ss; C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., pagg 87 ss.

²¹⁶ Secondo Cass. pen., sez. II, 20 dicembre 1975, n. 1975 (citata in C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, nota 28, pag 88) è inteso come intorbidimento delle acque nonché distruzione di microorganismi, alterazione della temperatura, etc.; mentre, secondo Cass. pen., sez. III, 20 luglio 2008, n. 31485, Valentini (citata in *ibidem*), si ha deterioramento solo se si prova un danno strutturale delle acque.

esempio, da depuratori mal funzionanti o da impianti di pubblica fognatura²¹⁷.

La giurisprudenza ritiene che la patrimonialità del danno – che consente di fare rientrare l'inquinamento delle acque nel campo applicativo della norma in questione – consiste nella diminuzione dell'utilizzabilità delle acque e dei conseguenti costi per la loro depurazione e bonifica²¹⁸.

Come sottolineato da C. RUGA RIVA, si pongono alcuni problemi laddove la giurisprudenza ritiene che il reato di danneggiamento possa concorrere con altri illeciti penali previsti dalla normativa di settore, soprattutto se questi sono integrati dal superamento di valori limite²¹⁹. In questo caso, infatti, l'inquinamento derivante dallo scarico di acque reflue industriali in superamento dei limiti tabellari di cui all'art. 137 Cod. Amb., verrebbe assorbito dal reato di danneggiamento *ex art. 635 cod. pen.*²²⁰: si arriverebbe così a una sanzione più alta – e quindi che giustificerebbe l'assorbimento –, se la condotta assorbita fosse quella di cui all'art. 137 comma 5, prima parte (in cui la sanzione è l'arresto fino a due anni e l'ammenda da tremila euro a trentamila euro), ma ad una ipotesi paradossale nel caso previsto dalla seconda parte dell'art. 137 comma 5, dove la pena prevista è più alta di quella codicistica, essendo l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro. L'unica risoluzione del paradosso potrebbe essere vista nel fatto che il reato previsto dal T.U. Ambiente è una contravvenzione, mentre quello previsto dal codice è un delitto, quindi, anche a parità di pena detentiva, per sua natura e per disciplina, nel complesso più gravemente sanzionato.

²¹⁷ Si vedano le note 30 e 31 in C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, pag 88.

²¹⁸ Cass. pen., sez. II, 28 aprile 1975, Fratini, n. 12383, CED 131583, in *Cass. Pen.*, 1977, pag 64.

²¹⁹ Secondo RUGA RIVA il problema non si pone invece in caso di concorso con una condotta di scarico non autorizzato, perché il danneggiamento idrico è una condotta tipica diversa.

²²⁰ Questo, ovviamente, laddove si fosse in grado di provare la effettiva compromissione e lesione (il danneggiamento, in sostanza) dell'ecosistema.

6.13. Art. 674 cod. pen. Getto pericoloso di cose

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro.

L'articolo in questione riveste, nella tematica ambientale, un importantissimo ruolo, per capire il quale è necessaria una preliminare analisi della norma. Essa si articola in due distinte ipotesi di reato: nella prima parte il legislatore prende in considerazione fenomeni puntuali e tangibili (gettare o versare cose), mentre nella seconda parte assumono rilievo sostanze aeriformi (gas, vapori, fumo), contraddistinte quindi da elevata mobilità e penetrazione. In entrambi i casi le sostanze devono essere in grado di offendere, imbrattare o molestare persone effettivamente presenti nel luogo²²¹; nel caso la portata del fenomeno sia di grande rilievo e proporzioni, si configurerà il reato di disastro nelle sue varie tipologie.

La giurisprudenza ha da tempo attribuito all'art. 674 cod. pen. un ruolo di vera e propria supplenza nella tutela dell'ambiente, laddove vi fossero lacune dell'ordinamento a fronte di pericoli ambientali, grazie alla genericità della formulazione della norma e alla sua "inclinazione prevenzionistica"²²². Soprattutto la seconda parte della norma, dagli anni Sessanta in avanti, ha rappresentato in materia di inquinamento atmosferico – anche per la giurisprudenza – "l'unico baluardo di difesa, conservando poi, a seguito dell'introduzione di specifiche discipline di settore, una peculiare funzione parallela e concorrente di tutela"²²³, fino a che non è finita, di

²²¹ G. DI NARDO – G. DI NARDO, *op. ult. cit.*, pagg 113 ss; A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., pag 668 ss; G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Codice penale commentato*, cit., pag 4875.

²²² L'espressione è di A. GARGANI, *op. ult. cit.*, pag 669.

²²³ A. GARGANI, *op. ult. cit.*, pag 670.

recente, in un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale in relazione al tema dell'inquinamento elettromagnetico²²⁴.

Come accennato, questa manipolazione della norma, è resa possibile dai termini che il legislatore vi utilizza, che sono stati soggetti nel corso del tempo a interpretazioni di senso ampio e generico: se per offesa si intende qualunque lesione giuridica – inclusa l'offesa del decoro –, il termine imbrattamento viene esteso anche all'aspetto esteriore della persona – persino gli abiti indossati – e molestia è interpretato come qualunque fatto idoneo a recare fastidio, disagio, disturbo. Soprattutto vi è la tendenza giurisprudenziale a far rientrare in quest'ultimo termine (molestia) “anche il fatto di arrecare alle persone preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute a seguito della esposizione ad emissioni atmosferiche inquinanti”²²⁵, con il risultato – unanimemente criticato dalla dottrina²²⁶ – di trasformare la disposizione in esame in un contenitore di eterogenee direttrici di tutela, fino a svuotare di senso il significato letterale delle parole selezionate dal legislatore.

Come accennato, la più controversa di queste operazioni ermeneutiche estensive – progressivamente consolidatesi in dottrina e giurisprudenza – è quella per cui si vorrebbe ricondurre l'inquinamento elettromagnetico nello spettro applicativo del getto pericoloso di cose. D'altra parte, a fronte di una notevole frammentarietà della disciplina di settore, assume crescente rilievo, sul piano scientifico e su quello legislativo e giurisprudenziale, la condizione in cui si trova la popolazione esposta continuativamente a campi elettromagnetici generati da elettrodotti (cioè campi magnetici a bassa frequenza) e da impianti di radiotrasmissione (cioè campi magnetici ad alta frequenza).

²²⁴ Culminato con la nota sentenza della Cass. pen., sez. III, 13 maggio 2008, n. 36845, Borgomeo, in *Cass. Pen.*, 2009, pag 969, sul caso “Radio Vaticana”.

²²⁵ Cass. pen., sez. III, 18 giugno 2004, n. 20755, D.G., in *Mass. CED* 2004/229618.

²²⁶ Si veda, per tutti, A. GARGANI, *op. ult. cit.*, pag 672.

L'impiego della fattispecie contravvenzionale in esame è resa possibile soprattutto grazie a due passaggi interpretativi: prima di tutto viene fatta rientrare nel termine "getto" la diffusione in aree circostanti gli elettrodotti o gli impianti di radiotrasmissione di radiazioni elettromagnetiche da essi emanate, attribuendogli il lato significato di mandare fuori, emettere, espellere. In secondo luogo si includono le "energie" nelle generiche "cose" citate dalla norma, invocando l'articolo 624 comma 2 cod. pen., dove si legge che "agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico", il quale – si sostiene – grazie alla clausola "agli effetti della legge penale" fa assumere validità generale all'equiparazione ivi svolta.

All'orientamento che afferma l'idoneità del dato normativo a recepire questo tipo di pericolo, aderisce anche la Suprema Corte, la quale nega l'applicabilità in concreto dell'art. 674 cod. pen. al fenomeno dell'elettrosmog solamente per via della non ancora accertata idoneità delle onde elettromagnetiche a produrre effetti nocivi sulla salute delle persone²²⁷.

Vi è peraltro un altro punto da analizzare, che riguarda la relazione tra l'articolo in questione e il diritto ambientale. La legge 22 febbraio 2002, n. 36 ha disciplinato l'inquinamento elettromagnetico e ha previsto, all'art. 15, un apparato sanzionatorio amministrativo, incentrato sostanzialmente sul superamento di limiti fissati dalle autorità²²⁸ "salvo che il fatto costituisca

²²⁷ Da ultimo, Cass. pen., sez. III, 13 maggio 2008, n. 36845, Borgomeo, in *Cass. Pen.*, 2009, pag. 969, sul caso "Radio Vaticana", dove si legge: "Il fenomeno della emissione di onde elettromagnetiche rientra, per effetto di una interpretazione estensiva, nell'ambito dell'art. 674 cod. pen. Detto reato è configurabile soltanto allorché sia stato, in modo certo ed oggettivo, provato il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti dalle norme speciali e sia stata obiettivamente accertata una effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere o molestare le persone esposte, ravvisabile non in astratto, per il solo superamento dei limiti, ma soltanto a seguito di un accertamento (da compiersi in concreto) di un effettivo pericolo oggettivo, e non meramente soggettivi".

²²⁸ Art. 15: "1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del

reato". Ci si è chiesti, tra i giuristi, se sia possibile la coesistenza della contravvenzione codicistica e di questa disposizione. L'orientamento maggioritario è nel senso di escludere che per l'integrazione della contravvenzione sia sufficiente il mero superamento dei limiti posti dall'autorità, sostenendo che occorra anche dimostrare la effettiva idoneità delle onde a ledere o molestare le persone²²⁹. Si crea così una situazione paradossale, però, perché il semplice superamento dei limiti porterebbe alla comminazione di sanzioni ben più gravi (da euro 1.032 a euro 309.847) di quelle inflitte nel caso in cui detto superamento porti con sé anche un

Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4 comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni (da euro 1.032 a euro 309.874). La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 5 comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 14. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4 comma 2.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.

5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall'autorità competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.

6. L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12 comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.

7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni".

²²⁹ In caso contrario il superamento dei limiti sarebbe sufficiente a integrare la fattispecie di cui all'art. 674 cod. pen. escludendo invece l'applicazione dell'art. 15, dal momento che questo stabilisce "salvo che il fatto costituisca reato". Ma, come ha osservato la Cass. pen., sez. III, 13 maggio 2008, n. 36845, Borgomeo, in *Cass. Pen.*, 2009, pag 969, "è evidente come non possa presumersi che il legislatore abbia voluto punire con (pesanti) sanzioni amministrative il superamento dei limiti ed, al tempo stesso, abbia voluto escludere qualsiasi spazio per l'applicabilità di tali sanzioni. L'oggettiva ed attuale volontà del legislatore, dunque, dovrebbe necessariamente essere interpretata nel senso della esclusione dell'emissione di onde elettromagnetiche dall'ambito di operatività dell'art. 674 cod. pen. e della loro sottoposizione alla disciplina speciale (salvo che il fatto non integri reati diversi, come ad esempio quello di lesioni)".

concreto pericolo della salute umana, applicandosi in tal caso solo l'articolo del codice penale, che prevede la sanzione dell'ammenda fino a euro 206. Ciò nonostante, la Suprema Corte ha ritenuto di aderire all'interpretazione maggioritaria succitata in virtù della presunta maggiore gravità in astratto di una sanzione penale rispetto ad una amministrativa, e in virtù della possibile concorrenza delle due fattispecie di illecito.

Infine, nel caso in cui il soggetto agente non superi i limiti fissati dalle autorità e svolga la sua attività di emissione di onde elettromagnetiche con regolare autorizzazione, ma arrechi offesa o molestia alle persone, l'orientamento ormai prevalente – discostandosi nettamente dal precedente – ritiene che non sia applicabile la fattispecie di getto pericoloso di cose, bensì, al massimo, la sola norma civilistica sulla normale tollerabilità delle immissioni, ex art. 844 cod. civ. La formula “nei casi non consentiti dalla legge” che si legge all'art. 674 comma 2 cod. pen. viene così interpretata nel senso che, per la configurabilità di detto reato, l'emissione avvenga in violazione delle norme o prescrizioni di settore, e non basti poter addebitare una responsabilità a titolo di colpa generica per non aver adottato cautele ulteriori rispetto a quelle imposte dalla disciplina di settore²³⁰.

7. Conclusioni. Problemi, critiche e lacune

Dall'analisi effettuata sino ad ora saltano all'occhio le problematiche più grosse del sistema di tutela penale dell'ambiente, che verranno esaminate in questa sede conclusiva del capitolo.

²³⁰ Cass. pen., sez. III, 13 maggio 2008, n. 36845, Borgomeo, in *Cass. Pen.*, 2009, pag 969.

7.1. Lacune e progetti di riforma del codice penale

Prima di tutto, il dover ricorrere a completivi in sede codicistica i quali non hanno originariamente alcun legame con la protezione degli equilibri ecosistemici di per sé considerati, evidenzia, come più volte accennato, la presenza di una enorme lacuna in questo senso. O meglio, rileva come i cosiddetti operatori del diritto avvertano insufficienti le misure poste *ad hoc* nella normativa di settore. Non solo. Come evidenziato nel paragrafo precedente, la maggior parte delle volte in cui si ricorre a un'interpretazione estensiva delle disposizioni del codice penale, il motivo è duplice: non ci sono disposizioni che puniscano condotte che compromettano l'ambiente di un'area talmente vasta del territorio, da poter configurare l'evento che ne sussegue come un disastro ambientale; e non ci sono disposizioni che prevedano il caso in cui dall'illecito ambientale posto in essere conseguano lesioni alle persone o pericolo per la loro incolumità e per la loro salute.

La dottrina esprime da tempo e con unanime forza il disagio di fronte a questa situazione e, come già detto, recentemente anche la Corte Costituzionale ha invitato espressamente il legislatore a creare una autonoma fattispecie di disastro ambientale²³¹.

In prima battuta è opportuno dire che, in verità, nel passato, qualche proposta di legge volta a introdurre fattispecie che colmassero questo vuoto normativo c'è stata: in particolare si tratta di progetti di innovazione del codice penale che contemplavano l'introduzione in esso di reati ambientali. Tra i molti, meritano una citazione il cd. Progetto Pagliaro, presentato nel 1991²³²; il disegno di legge governativo per l'inserimento nel codice penale

²³¹ Si veda, fra tutte, la già citata sentenza Corte Cost., 1 agosto 2008, n. 327, in *Giur. cost.*, 2008, pagg 3529 ss.

²³² Si tratta dello schema di legge delega per la riforma del codice penale, presentato dalla Commissione presieduta dal Prof. ANTONIO PAGLIARO, il 25 ottobre 1991, con il quale si proponeva l'introduzione di reati contro l'ambiente nel Titolo IV del codice, distinguendo le fattispecie a tutela dell'ambiente in senso stretto, cioè naturalistico, avente riguardo ai soli

dei delitti contro l'ambiente, presentato dalla Commissione Ecomafia (e dal Prof. ADELMO MANNA) nel 1997; il progetto elaborato, nel gennaio 2004, da una delle sottocommissioni di studio della Commissione presieduta dal dott. CARLO NORDIO²³³; e, per finire, il disegno di legge delega approvato il 24 aprile 2007 dal Consiglio dei Ministri, sul riordino, il coordinamento e l'integrazione della disciplina dei delitti contro l'ambiente.

Di queste proposte di riforma, a oggi, nulla è stato fatto. Merita, però, ad avviso di chi scrive, una particolare attenzione l'ultima proposta citata, per via della sua completezza. Essa sostanzialmente ricalca la bozza presentata nel 1997 dalla Commissione "Ecomafia". Il disegno di legge predispone, sulla scorta della citata bozza, l'introduzione nel codice penale di un Titolo VI-*bis* sui "Delitti contro l'ambiente", il quale consterebbe di 15 norme: dall'art. 452-*bis* all'art. 452-*sexiesdecies*. Oltre ad un'ipotesi di reato aggravato per il caso in cui si commetta un reato ambientale del Titolo nelle forme dell'associazione per delinquere o dell'associazione di tipo mafioso

equilibri ecologici, da quelle concernenti beni ambientali in senso più lato, che trovavano protezione in norme autonome sul paesaggio, il territorio, e così via. Il progetto prevedeva una graduazione della risposta sanzionatoria, a seconda che si trattasse di alterazione dell'ecosistema o di inquinamento ambientale, essendo la prima un'ipotesi delittuosa di pericolo concreto, ed essendo la seconda un'ipotesi contravvenzionale che incrimina il pericolo astratto insito nel superamento di limiti tabellari o nella mancanza di autorizzazione. Era poi prevista l'introduzione di un'aggravante per il caso in cui dall'alterazione dell'ecosistema derivasse un pericolo per la salute pubblica.

²³³ Si proponeva di immettere nel codice dei reati contro le risorse naturali e la salute pubblica, separatamente dei reati contro il patrimonio culturale, poi dei reati contro il patrimonio ambientale e, infine, dei reati contro l'assetto del territorio, separando così nettamente l'ambiente in senso naturalistico da altri beni affini ma ontologicamente diversi. Il primo gruppo si incentrava su tre fattispecie: inquinamento delle acque, inquinamento atmosferico, gestione illecita di rifiuti. Lasciando da parte la terza, le altre due norme tipizzavano reati che hanno la stessa struttura ma si differenziano per il bene inquinato, e si sviluppano secondo una sorta di progressione criminosa, dal pericolo astratto a quello concreto, al danno, prevedendo la punizione, al comma 1, di una condotta in assenza di autorizzazione, al comma 2, di una condotta che superasse i valori limite fissati dalla legge, al comma 3, di una condotta che, in violazione dei limiti di accettabilità, fosse attuata "in modo da determinare la compromissione delle originarie e preesistenti qualità del corpo recettore" e, al comma 4, delle circostanze aggravanti per l'ipotesi di messa in pericolo della vita di un numero indeterminato di persone, di danno alla vita di piante o animali o a siti protetti.

(artt. 416 e 416-*bis* cod. pen.), il testo ha il pregio di prevedere tre norme che non solo hanno come bene giuridico tutelato in via esclusiva l'equilibrio del sistema ecologico, ma che si propongono di colmare davvero le lacune di cui si è parlato fino ad ora.

Infatti, si legge un art. 452-*bis*, rubricato "Inquinamento ambientale", che stabilisce che "è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da cinquemila a trentamila euro chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante: a) delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria; b) per la flora o per la fauna selvatica". Il reato in parola viene affiancato, nel disegno di legge delega, da un'apposita previsione per il caso in cui la compromissione durevole o rilevante – e quindi il danno – si verifichi davvero (art. 452-*ter* prima parte²³⁴), e per il caso in cui dalla illegittima immissione derivi il pericolo concreto per la vita o l'incolumità delle persone (art. 452-*ter* seconda parte²³⁵).

Nel disegno di legge vi è poi – finalmente – una espressa previsione di "Disastro ambientale"²³⁶, definito come il fatto che, in ragione della sua rilevanza oggettiva o dell'estensione della compromissione originata, ovvero

²³⁴ Articolo 452-*ter*. Danno ambientale. Pericolo per la vita o l'incolumità personale. "Nei casi previsti dall'articolo 452-*bis*, se la compromissione durevole o rilevante si verifica si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da ventimila a sessantamila euro. La compromissione si considera rilevante quando la sua eliminazione risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali".

²³⁵ "Se dalla illegittima immissione deriva il pericolo concreto per la vita o l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni".

²³⁶ Art. 452-*quater*. Disastro ambientale. "Chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare un disastro ambientale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da trentamila a duecentocinquantomila euro. Si ha disastro ambientale quando il fatto, in ragione della rilevanza oggettiva o dell'estensione della compromissione, ovvero del numero delle persone offese o esposte a pericolo, offende la pubblica incolumità. La stessa pena si applica se il fatto cagiona una alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema".

del numero delle persone offese o esposte a pericolo, offende la pubblica incolumità, e determinato dall'immissione illegittima nell'ambiente di sostanze. E, infine, si prevede anche un'ipotesi di specifica "Alterazione del patrimonio naturale, della flora e della fauna", all'art. 452-*quinqüies*²³⁷.

Il primo dato da evidenziare è che le ipotesi di reato prospettate nel disegno di legge sono tutte delittuose e non contravvenzionali, rispondendo alle molteplici critiche che negli anni la dottrina ha fatto sul punto²³⁸, e recependo il disvalore che le condotte in questione socialmente hanno, trasponendolo in sanzioni più inflittive di quelle attuali. In secondo luogo è da notarsi che le fattispecie sono quasi tutte di pericolo concreto o di danno, il che, essendo necessaria la dimostrazione del nesso causale, quasi mai agile in tema ambientale, ha suscitato aspre reazioni in dottrina, da parte di chi vede in questa scelta una quasi-impossibilità di applicazione della norma²³⁹. C'è da dire, però, che se questa decisione presupponesse il mantenimento dell'apparato complementare basato su infrazioni di atti amministrativi ed, evidentemente, di minore rilevanza penale (o addirittura solo amministrativa), come, per esempio, avviene in Germania, potrebbero affievolirsi una serie di difficoltà in questo senso²⁴⁰. Infine – ed è forse, insieme all'introduzione dell'ipotesi di disastro ambientale *ex se*, la maggiore qualità del progetto – si ritiene di enorme importanza e impatto sull'intero sistema penale, la previsione di punizione *ad hoc* per il caso in cui dalla

²³⁷ Art. 452-*quinqüies*. Alterazione del patrimonio naturale, della flora e della fauna. "Fuori dai casi previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter* e 452-*quater*, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da duemila a ventimila euro chiunque illegittimamente: a) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante per la flora o il patrimonio naturale; b) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante per la fauna. Nei casi previsti dal primo comma, se la compromissione si realizza, le pene sono aumentate di un terzo".

²³⁸ Su cui si veda oltre, par. 6.3.

²³⁹ Si veda in questo senso L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., pag 444, la quale, analizzando il progetto della Commissione Ecomafia del 1997, fa osservazioni che possono essere rivolte anche al disegno di legge del 2007, visto che sul primo si modella.

²⁴⁰ Si veda il Capitolo III.

illegittima immissione derivi il pericolo concreto per la vita o l'incolumità delle persone.

Infatti, al di là dei possibili rilievi critici sullo sviluppo che a questa fattispecie è stato dato nel progetto del 2004, se una norma del genere venisse introdotta nel codice penale, si avrebbe la possibilità di non dover ricorrere ai reati di lesioni personali colpose o di omicidio colposo, né ai reati contro l'incolumità pubblica, nati per fattispecie di condotta diverse e perciò inadeguati. Il risultato sarebbe insomma una più agevole individuazione del reato da applicare, e soprattutto una più adeguata e proporzionata risposta sanzionatoria, rispetto alle ipotesi codicistiche cui si ricorre oggi.

Dei progetti di riforma del codice penale presentati finora, come si è detto, nessuno è stato recepito e attuato. Si spera però che, anche grazie alle incalzanti indicazioni dell'Unione Europea, ad una riforma prima o poi si approdi.

7.2. Accessorietà del diritto penale e atti amministrativi

L'impianto della normativa complementare, strutturato intorno al modello dell'accessorietà del diritto penale rispetto a quello amministrativo, fa sì che inevitabilmente ci si ponga il seguente quesito: *quid* se il provvedimento dell'autorità è valido ed è stato rispettato, ma dalla condotta (autorizzata e legale, ma inquinante) deriva comunque una lesione all'incolumità pubblica?

Innanzitutto, non è in discussione il fatto che, se si rispettano gli atti amministrativi e se non manca l'autorizzazione, il reato ambientale previsto dalla normativa complementare non possa dirsi configurato. Infatti, la struttura delle fattispecie ivi previste è tale, che il soggetto agente in effetti inquina comunque, con le sue emissioni o con le sue attività. Quello che lo esenta da responsabilità è unicamente che egli comunichi la sua attività

inquinante alla P.A. o che abbia quella che di fatto è un'autorizzazione a inquinare purché entro specifiche soglie, che sono il frutto di un bilanciamento di interessi (tra bene ambiente e sviluppo economico) eseguito dall'autorità: oltre quelle soglie il soggetto inquina in modo da porre in pericolo l'ambiente (secondo l'ordinamento); entro quelle soglie egli inquina comunque, ma in quantità e modi che l'ordinamento accetta. Per questi motivi, se dalla condotta (autorizzata) deriva un effettivo e ingente danno all'ambiente, il soggetto non sarà in alcun modo punito, e, per questi stessi motivi, se egli pone in essere una condotta (non autorizzata) priva di una anche potenziale offensività nei confronti del bene tutelato, verrà punito²⁴¹.

Il problema, in questo senso – ed è un problema più etico che giuridico, il quale peraltro rimane aperto – è il seguente: è giusto che nessuno paghi per il caso in cui una condotta autorizzata provochi dei danni alle persone o comprometta gravemente l'ambiente, solo perché è autorizzata?

7.3. La contravvenzione è la scelta giusta?

L'altra questione intorno alla quale la dottrina ancora non è giunta a una condivisa opinione è quella in merito alla opportunità e correttezza della contravvenzione (anziché il delitto) come tipo di illecito penale per i reati ambientali. Tanto è grande la divisione sull'argomento, che addirittura vi è chi mette in discussione la stessa utilità del ricorso allo strumento penale: questa è l'opinione, per esempio, di F. STELLA, il quale, condannando l'impiego delle fattispecie di pericolo astratto perché urtano contro i principi costituzionali di garanzia, propende per un'estromissione del diritto penale dalla sfera di prevenzione e di repressione degli illeciti ambientali, auspicando una depenalizzazione della materia, anche per ridurre le

²⁴¹ Anche se, in dottrina, vi è chi, come F. GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia*, cit., pag 1117, ritiene non punibile "la condotta conforme al tipo che si svolge al di fuori della presenza sinergica e seriale di altre condotte", perché "la fattispecie tipica sottende una cornice empirico-criminologica che fonda e giustifica la prima".

difficoltà probatorie che il venir meno del paradigma del pericolo astratto causerebbe²⁴².

Tenendo conto anche del fatto che le ultime direttive europee in tema di ambiente vanno esattamente nel senso opposto – cioè quello di reprimere le condotte lesive per l'ambiente includendo nel codice penale fattispecie contro le fenomenologie di pericolo più allarmanti e insidiose le cui sanzioni abbiano efficacia persuasiva e inflittiva –, ci si sente, prima di tutto, di prendere le distanze dall'opinione di STELLA. In seconda battuta, se si considerano le differenze strutturali esistenti nel nostro ordinamento tra delitti e contravvenzioni, la scelta tra l'uno e l'altro tipo di reato risulta, a sommosso avviso di chi scrive, abbastanza scontata.

In primo luogo, si potrebbe sostenere che il reato contravvenzionale sia più adatto di quello delittuoso, perché per il primo teoricamente non bisogna effettuare la valutazione della presenza dell'elemento soggettivo, cosa che in un settore come quello ambientale – dov'è raro imbattersi in azioni intenzionalmente lesive ed è spesso complessa la prova della colpa – rende il tutto più semplice. In realtà, in seguito alle sentenze della Corte Costituzionale del 23 marzo 1988, n. 364 e del 30 novembre 1988, n. 1085, è divenuto necessario dimostrare la rimproverabilità (dunque la colpa) anche per quanto riguarda le contravvenzioni. È di immediata evidenza, dunque, che la questione è risolta nel momento in cui, optando per fattispecie delittuose, basti prevedere anche l'ipotesi di condotta colposa.

Vi è chi, sulla scorta della maggiore facilità di accertamento delle contravvenzioni, ritiene che esse possano essere, a ragione, impiegate dal legislatore “anche in presenza di fatti che potrebbero considerarsi suscettibili

²⁴² F. STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2003, pagg 515 ss; pagg 555 e ss.

di essere qualificati come delitti per la loro gravità²⁴³ perché esercitano una maggiore potenzialità repressiva. Contro una tesi simile, peraltro, attenta dottrina²⁴⁴ ha a suo tempo rilevato che quel che si crea è un paradosso: si opta cioè per il tipo di reato meno severo in riferimento proprio alle fattispecie più gravi, quelle che meriterebbero il segnale di riprovazione più forte. Non solo. In quest'ottica, un aspetto ulteriore che può contribuire a percepire l'elemento paradossale della scelta effettuata dal legislatore italiano è costituito dalla congiunzione della contravvenzione con la tecnica d'incriminazione del pericolo astratto: la prima esprime, come si è detto, l'attribuzione di un disvalore ridotto mentre la seconda si giustifica generalmente con l'elevatissimo valore attribuito al bene tutelato e la gravità del pericolo e del danno che dalle condotte potrebbe derivare²⁴⁵. Salta rapidamente all'occhio come i due elementi non siano logicamente conciliabili.

Nell'affrontare questo tema, e nello scegliere quindi tra i reati contravvenzionali e quelli delittuosi, bisogna considerare però soprattutto due elementi: l'entità delle pene previste e la disciplina dei due tipi di reato nell'ordinamento italiano. Per quanto riguarda il primo punto, è un dato incontrovertibile che i delitti siano puniti più gravemente e solo per questo esprimono meglio il disvalore della condotta e hanno una maggiore efficacia dissuasiva. In ordine al secondo elemento, la disciplina delle contravvenzioni si caratterizza in particolare per tre dati: non è configurabile il tentativo²⁴⁶, i termini per la prescrizione hanno durata decisamente breve (soli quattro anni nel minimo)²⁴⁷ e il reato può essere estinto con l'oblazione, ordinaria o speciale²⁴⁸. Ciò, in altre parole, significa che colui il quale intenzionalmente

²⁴³ C. FIORE – S. FIORE, *Diritto penale, parte generale*, I, Torino, 2003, pag 179.

²⁴⁴ A. L. VERGINE, *Ambiente nel diritto penale (tutela dell')*, cit., pag 758.

²⁴⁵ In questo stesso senso, si veda *ibidem*.

²⁴⁶ Art. 56 cod. pen.

²⁴⁷ Art. 157 cod. pen.

²⁴⁸ Artt. 162 e 162-bis cod. pen.

ponga in essere degli atti idonei e diretti in modo non equivoco – per esempio – ad effettuare illecitamente un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti (ai sensi dell’art. 256 Cod. Amb.) non potrà essere punito; significa che, viste le note lungaggini dei processi penali italiani, la maggioranza degli autori dei reati ambientali previsti dalla disciplina di settore non verrà punita per via della decorrenza del termine di prescrizione; significa, infine, che, laddove il processo giunga al termine, il reo potrà vedere comunque estinto il suo reato, pagando solamente un terzo (nel caso la contravvenzione sia sanzionata con la sola ammenda) o la metà (nel caso la contravvenzione sia sanzionata alternativamente con l’ammenda o con l’arresto) del massimo della pena pecuniaria prevista dalla legge: nell’ipotesi delineata dall’art. 256 Cod. Amb., se i rifiuti non sono pericolosi, vuol dire ottenere l’estinzione del reato pagando una somma di appena 13.000 euro.

Ora, risulta evidente – e al di sopra di ogni personale opinione in merito – da quanto illustrato che adottare un sistema contravvenzionale per la tutela dell’ambiente non “rende giustizia” all’ambiente stesso, al suo valore intrinseco di bene e per la collettività degli esseri umani, essendo obiettivamente carente sia dal punto di vista dell’efficacia dissuasiva, sia da quello della proporzionalità della pena rispetto al fatto commesso e alla lesione arrecata.

Il che, peraltro, non significa che le contravvenzioni andrebbero eliminate *tout court* dal sistema di tutela in esame, ma che probabilmente andrebbero limitate ad ipotesi meno gravi e con potenzialità meno lesive. Si tornerà più approfonditamente sull’argomento nel Capitolo IV, in sede di svolgimento delle riflessioni conclusive all’intero scritto.

7.4. Reati ambientali e responsabilità degli enti

In ultimo, ma assolutamente non per importanza, c'è uno dei punti più annosi di tutto il diritto ambientale italiano: nonostante il d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità degli enti, non è previsto nel nostro ordinamento che essi siano sanzionabili a seguito di condotte inquinanti per l'ambiente²⁴⁹, il che è ritenuto unanimemente – e a ragione – un paradosso e uno scandalo, visto che la maggioranza delle condotte inquinanti (soprattutto quelle il cui impatto è notevolmente incisivo per l'ambiente) è posta in essere da impianti appartenenti ad aziende di grandi dimensioni e da persone giuridiche, associazioni, etc.

L'unica fattispecie della normativa in materia ambientale che prevede espressamente la responsabilità degli enti è l'art. 192 Cod. Amb., che sanziona l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Infatti, è stabilito al comma 4 che “qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3²⁵⁰, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”.

²⁴⁹ L'unica eccezione, in questo senso, è rappresentata dall'art. 192 Cod. Amb., su cui si dirà oltre.

²⁵⁰ Art. 192 comma 3 Cod. Amb.: “Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.

Grazie a questa disposizione, nel caso in cui persone in posizione apicale nell'ente o persone sottoposte alla loro direzione o alla vigilanza abbandonino o depositino incontrollatamente o immettano rifiuti nel suolo e nelle acque nell'interesse o a vantaggio dell'ente, saranno punite, innanzitutto, con la sanzione pecuniaria *pro quota* come prescritto dall'art. 11 d. lgs. 231/2001 e con la confisca del prezzo o del profitto del reato²⁵¹.

Bisogna fare alcune considerazioni, però, evidenziate subito anche da Confindustria nella nota "La responsabilità amministrativa degli enti e l'art. 192 del Codice dell'Ambiente"²⁵². In primo luogo, il "fatto illecito" considerato dall'art. 192 comma 4, potendo integrare un illecito amministrativo (*ex art. 255*²⁵³: se commesso da "chiunque") o un reato contravvenzionale (*ex art. 256 comma 2*²⁵⁴: se commesso da "titolari o responsabili di imprese"), è verosimilmente da riferirsi soltanto alle ipotesi contravvenzionali di cui all'art. 256 comma 2, in quanto commesse da

²⁵¹ Art. 19, d. lgs. 231/2001. Confisca: "1. Nei confronti dell'ente é sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non é possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato".

²⁵² Consultabile sul sito internet: <http://www.confindustria.it/Aree/lineeg.nsf/All/51337C1DDC173268C12573910044120D?openDocuopen&MenuID=A026260EC83A7E04C1256F90002FC1ED>.

²⁵³ Art. 255. Abbandono di rifiuti: "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. (...) "

²⁵⁴ Art. 256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: "1. (...) Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (...) è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. (...)".

soggetti in posizione apicale. In secondo luogo, è stata rilevata la non perfetta coincidenza tra i soggetti attivi del reato di cui all'art. 256 comma 2 ("titolari di imprese e responsabili di enti") e i soggetti considerati nell'art. 192 comma 4 ("amministratori o rappresentanti"), e il fatto che quest'ultimo si riferisce alle sole persone giuridiche e non, in generale, agli enti collettivi, anche sforniti di personalità giuridica, come invece fa il d. lgs. 231/2001.

L'art. 192 comma 4 stabilisce una responsabilità solidale in capo alla persona giuridica e ai soggetti subentrati nei diritti della stessa a seguito della commissione degli illeciti di abbandono, deposito e immissione di rifiuti. Non è affatto chiaro, però, se l'obbligo solidale consista nel rimuovere/recuperare/smaltire i rifiuti e ripristinare lo stato dei luoghi (obbligazione di "fare") oppure nel pagamento di una sanzione pecuniaria (presumibilmente di importo pari almeno alle somme irrogate ai sensi dell'art. 256), da aggiungersi agli obblighi contemplati dal d. lgs. 231/2001, anche perché - come nota Confindustria - "la previsione di una responsabilità solidale della persona giuridica per il fatto illecito imputabile ai suoi amministratori o rappresentanti si pone in evidente contrasto con il principio dell'autonomia della responsabilità dell'ente e con le caratteristiche di quest'ultima, così come espressamente disciplinati dall'art. 8 del d.lgs. 231/2001 e ribadito in numerose recenti pronunce giurisprudenziali"²⁵⁵.

Infine, l'art. 192 T.U. Ambiente opera un generico rinvio alle disposizioni del d. lgs. 231/2001, senza specificare esattamente quali. Non v'è dubbio che se l'ente vuole dimostrare l'adozione e l'attuazione di idonei modelli preventivi (o anche la mancanza dell'interesse alla commissione del reato), dovrà intervenire formalmente nel procedimento penale a carico dei soggetti di vertice, ma è proprio qui che sorge un problema di non poco

²⁵⁵ Nota di Confindustria "La responsabilità amministrativa degli enti e l'art. 192 del Codice dell'Ambiente", consultabile sul sito internet: <http://www.confindustria.it/Aree/lineeg.nsf/All/51337C1DDC173268C12573910044120D?openDocuopen&MenuID=A026260EC83A7E04C1256F90002FC1ED>.

conto²⁵⁶: fino a che punto si applicano le disposizioni procedurali del d. lgs. 231/2001? In altri termini: quando il PM procede a carico di un amministratore per il reato di cui all'art. 256 comma 2, deve procedere ad iscrivere la società nel registro *ex art.* 335 c.p.p.? E, alla fine delle indagini, deve procedere alla contestazione dell'illecito a carico della società?

Considerando tutti questi punti, unitamente al fatto che, all'esito applicativo della norma in questione, verrebbero comminate sanzioni pecuniarie dall'effetto deterrente praticamente nullo per un ente (visti i giri d'affari che esso può avere), si può parlare di un'occasione perduta, per il legislatore.

Al di là delle perplessità emerse dagli studiosi della materia, poi, quello che davvero lascia perplessi è il fatto che fino a oggi sia stata prevista una sola disposizione per colpire un fenomeno che è la maggiore fonte di inquinamento e di danni all'ecosistema, cioè il reato ambientale posto in essere da un ente. La situazione cambierà quando verrà data esecuzione alla direttiva 2008/99/CE, che impone che gli Stati membri prevedano che possano essere dichiarate responsabili le persone giuridiche, qualora i soggetti che ricoprono un ruolo apicale abbiano a suo vantaggio commesso reati ambientali commessi da enti²⁵⁷.

²⁵⁶ Si veda, oltre la nota di Confindustria, anche il sito internet: <http://www.studiofonzar.com/blog/?p=6994> nel quale si rileva come queste problematiche siano di difficile risoluzione sull'attuale testo dell'art. 192 comma 4.

²⁵⁷ Si veda il Capitolo II.

Capitolo II

LA DIRETTIVA 2008/99/CE²⁵⁸

SOMMARIO: 1. La direttiva 2008/99/CE: premesse – 2. Contenuto e prime considerazioni – 3.

I requisiti soggettivi: grave negligenza e intenzionalità – 4. La responsabilità delle persone giuridiche – 5. Prospettive di attuazione: esistono modelli a cui ispirarsi?

1. La direttiva 2008/99/CE: premesse

Il 19 novembre 2008 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno emanato, con procedura ordinaria, ai sensi degli articoli 174²⁵⁹ (in particolare

²⁵⁸ Si veda il testo integrale nell'Allegato A.

²⁵⁹ Art. 174 TCE: "1. La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
- protezione della salute umana,
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

2. La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.

3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto:

- dei dati scientifici e tecnici disponibili,
- delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità,
- dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione,
- dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.

4. Nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300, tra questa ed i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali".

il comma 2²⁶⁰) e 175²⁶¹ TCE, la direttiva 2008/99/CE sulla “tutela penale dell’ambiente”.

Il provvedimento può essere letto, da un punto di vista politico prettamente interno all’Unione Europea, come una sorta di compromesso in epilogo allo scontro tra Commissione e Consiglio sull’ammissibilità del ricorso agli strumenti del diritto comunitario per l’avvicinamento e l’armonizzazione delle legislazioni penali nazionali. D’altra parte, come ha osservato attenta dottrina, la direttiva rappresenta senza dubbio, nella prospettiva giuridica, “un parametro di riferimento per i futuri interventi dell’Unione in ambito penale”²⁶².

Per comprendere appieno la portata di questa direttiva, è necessario chiarire il contesto dalla quale essa proviene, e citare le due sentenze della Corte di Giustizia Europea che hanno segnato le linee guida per l’emanazione della direttiva 2008/99/CE: quella del 13 settembre 2005 (causa C-176/03) e quella del 23 ottobre 2007 (causa C-440/05). Con la prima sentenza, la Corte ha annullato una decisione quadro adottata dal Consiglio nel 2003, sulla protezione dell’ambiente mediante il diritto penale, affermando che la Comunità, pur non disponendo di una competenza normativa generale in materia penale, può adottare provvedimenti finalizzati al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia ambientale, laddove ciò risulti necessario a garantire piena efficacia al diritto comunitario, sulla base degli articoli 2²⁶³, 6²⁶⁴, 174, 175, 176²⁶⁵ TCE.

²⁶⁰ Si veda il 1° considerando della direttiva.

²⁶¹ Art. 175 TCE: “1. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decide in merito alle azioni che devono essere intraprese dalla Comunità per realizzare gli obiettivi dell'articolo 174 (...)”.

²⁶² L. SIRACUSA, *La competenza comunitaria in ambito penale al primo banco di prova: la direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008, pag 864.

²⁶³ Art. 2 TCE: “La Comunità ha il compito di promuovere nell’insieme della Comunità, mediante l’instaurazione di un mercato comune e di un’unione economica e monetaria e

Con la sentenza del 2007, la Corte ha confermato la linea assunta dalla precedente pronuncia, riconoscendo alla Comunità il potere di emanare direttive per armonizzare il diritto penale degli Stati membri anche in materie non appartenenti alle politiche comunitarie fondamentali, se gli scopi con esse perseguiti siano riconducibili ad uno degli scopi essenziali del TUE. Per valutare la legittimità del ricorso agli strumenti del diritto comunitario per il ravvicinamento di disposizioni penali, i giudici europei hanno dettato, a fianco al già esistente criterio della trasversalità degli obiettivi, il criterio dell'indispensabilità della sanzione penale e il divieto di definire tipologia e misura delle pene²⁶⁶.

Considerando che la loro emissione è avvenuta prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1 dicembre 2009), la portata di queste due sentenze era evidentemente di estremo rilievo, dal momento che la Corte di Giustizia, riconoscendo una potestà normativa penale della Comunità – come sostenuto dalla Commissione a fronte della strenua resistenza di Consiglio e Stati membri –, ha operato di fatto un'erosione del terzo pilastro dell'Unione, riducendone l'ambito di operatività a favore del primo pilastro, inaugurando una nuova fase del processo di integrazione europea²⁶⁷ e aprendo al

mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri”.

²⁶⁴ Art. 6 TCE: “Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile”.

²⁶⁵ Art. 176 TCE: “I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 175 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere compatibili con il presente trattato. Essi sono notificati alla Commissione”.

²⁶⁶ Si veda il punto 66 della sentenza CGCE 23.10.2007, causa C-440/05, *Commissione c. Consiglio*.

²⁶⁷ In questo senso: L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, pagg 866 ss.; A. L. VERGINE, *Nuovi orizzonti del diritto penale ambientale?*, cit., pagg 5 ss.

sindacato della Corte stessa le disposizioni di recepimento statali, sia per la mancata sia per l'inadeguata attuazione del provvedimento comunitario. Il Trattato di Lisbona ha poi consolidato e reso ufficiale gli effetti di queste sentenze abolendo la struttura a pilastri dell'Unione Europea e facendo così necessariamente ricadere le misure dell'UE e le misure nazionali nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia nel controllo giurisdizionale della Corte di Giustizia.

Si può a ragione sostenere, in conclusione, che l'emanazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente sia il naturale esito delle due sentenze appena citate.

2. Contenuto e prime considerazioni

Il legislatore comunitario, esprimendo la sua preoccupazione per l'aumento dei reati ambientali²⁶⁸, ha fondato le ragioni dell'emanazione di una direttiva a contenuto penalistico sul fatto che le conseguenze dei reati ambientali spesso "si estendono al di là delle frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi"²⁶⁹ e sull'inefficacia dei sistemi sanzionatori nazionali²⁷⁰. A fronte di queste valutazioni, e sulla scorta dell'art. 174 comma 2 TCE, secondo cui "la politica comunitaria in materia ambientale deve mirare ad un elevato livello di tutela"²⁷¹, la Comunità ha sentito l'esigenza di provvedere ad un'uniformazione sulla materia ambientale, prediligendo l'intervento in materia penale, per assicurare efficacia e dissuasività alle sanzioni nazionali²⁷².

²⁶⁸ 2° considerando.

²⁶⁹ 2° considerando.

²⁷⁰ 3° considerando.

²⁷¹ 1° considerando.

²⁷² 5° e 8° considerando.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 2007, la direttiva non dispone né tipologia né misura delle pene, ma si limita a fissare norme armonizzatrici dei requisiti minimi delle condotte punibili, lasciando peraltro agli Stati la piena facoltà di mantenere in vigore o adottare misure più stringenti per la repressione dei reati ambientali, a patto che siano compatibili con il TCE²⁷³.

La direttiva 2008/99/CE prevede una serie di infrazioni tipizzate in base a un duplice requisito: quello della illiceità e quello della potenzialità offensiva. Ai sensi dell'art. 2 lett. a) della direttiva, per illiceità è intesa la realizzazione del fatto in violazione della legislazione della normativa comunitaria extrapenale o della legislazione e dei provvedimenti amministrativi adottati dagli Stati membri in attuazione della normativa europea²⁷⁴. In questo modo non solo si collega l'intervento penale comunitario all'attuazione delle normative della Comunità stessa, ma si rispettano anche le tecniche di incriminazione già esistenti negli Stati membri, che prevedono praticamente sempre il requisito dell'illiceità amministrativa²⁷⁵. La ripetizione dell'aggettivo nell'art. 3 della direttiva (che parla di "attività illecite") ha posto qualche dubbio interpretativo, nella misura in cui si potesse ipotizzare una lettura disgiunta dei due articoli, che avrebbero così originato due autonomi vincoli di incriminazione: uno

²⁷³ 12° considerando.

²⁷⁴ Art. 2 direttiva 2008/99/CE. Definizioni: "Ai fini della presente direttiva s'intende per:

a) «illecito» ciò che viola:

i) gli atti legislativi adottati ai sensi del trattato CE ed elencati all'allegato A; ovvero,
ii) in relazione ad attività previste dal trattato Euratom, gli atti legislativi adottati ai sensi del trattato Euratom ed elencati all'allegato B; ovvero
iii) un atto legislativo, un regolamento amministrativo di uno Stato membro o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro che dia attuazione alla legislazione comunitaria di cui ai punti i) o ii); (...)"

²⁷⁵ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, pag 889. In uno sguardo comparatistico, si può notare infatti che il rinvio alla normativa extrapenale di settore ricorre sovente, o completando il disvalore di illeciti incentrati sulla verifica di un concreto accadimento, oppure esaurendo per intero la tipicità della condotta, come avviene in Italia. Si veda a questo proposito il Capitolo I e L. SIRACUSA, *Tutela penale dell'ambiente*, cit., pagg 112 ss.

riguardante le condotte a forma vincolata di cui all'art. 3, l'altro riguardante tutte le prescrizioni contenute nella normativa comunitaria di settore richiamata in allegato²⁷⁶. Va detto però che questa interpretazione non convince, essendo preferibile, al contrario, una lettura congiunta dei due articoli: considerando che l'art. 2 è rubricato "definizioni", è più logico e immediato ritenere questo una norma di completamento dell'art. 3, la quale serva a verificare quando una delle condotte possa qualificarsi come "illecita"²⁷⁷.

Nell'attuare il rinvio alla disciplina amministrativa, avendo il legislatore comunitario optato per un rinvio di tipo recettizio, anziché formale, si può fugare il dubbio di un contrasto con il principio di riserva di legge²⁷⁸. Infatti, mentre il rinvio formale avrebbe determinato un'estensione automatica dell'ambito applicativo delle fattispecie penali alle successive modifiche degli atti normativi comunitari richiamati negli allegati, il rinvio recettizio circoscrive il suo effetto ai soli atti richiamati, senza la possibilità di un'estensione non voluta a modifiche intervenute, e cristallizzando così il contenuto precettivo delle norme penali nel tempo. Non solo: gli atti normativi richiamati sono in gran parte direttive. Ciò consente di vedere rispettata la riserva di legge, dal momento che, essendo necessaria una legge statale di attuazione, il rinvio al diritto amministrativo opererà di fatto verso una norma interna e non verso una fonte di diritto comunitario. Per quanto riguarda i rinvii a regolamenti comunitari, chiaramente, un simile discorso non è possibile ed è in effetti inevitabile una censura di incostituzionalità. Ciò nonostante, secondo parte della dottrina²⁷⁹, essendo il numero di regolamenti

²⁷⁶ La tesi, da cui l'Autrice prende le distanze, è esposta in L. SIRACUSA, *La competenza comunitaria*, cit., pag 890.

²⁷⁷ Della medesima opinione: L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, pag 890.

²⁷⁸ In questo senso si veda anche: L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, pagg 892 ss.

²⁷⁹ L. SIRACUSA, *La competenza comunitaria*, cit., pag 894; L. SIRACUSA, *L'attuazione della direttiva europea sulla tutela dell'ambiente tramite il diritto penale*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2010, pagg 8 ss.

richiamati esiguo, ed occupandosi per lo più di qualificare la natura di determinate sostanze a prescindere dalla direttiva penale (completando, dunque e non creando i precetti penali “ampiamente descritti nei loro requisiti essenziali dalla norma incriminatrice”²⁸⁰), questo non costituirebbe un vero problema nella direttiva in esame, perché non si assisterebbe ad un’intensificazione del livello di penetrazione del diritto comunitario sul diritto penale interno.

Si è detto che, oltre all’illiceità, la direttiva richiede anche la potenzialità offensiva della condotta. Si legge infatti, nell’art. 3, che le infrazioni commesse devono essere sanzionate penalmente qualora provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora²⁸¹. Affiancando alla disobbedienza all’atto amministrativo la realizzazione di un danno o di un pericolo concreto per l’ambiente o per l’incolumità fisica delle persone, e dunque incriminando le violazioni più gravi, oltre che il principio di sussidiarietà di cui all’art. 5 TCE, il legislatore comunitario rispetta anche il principio di proporzione: circoscrivendo il suo intervento a misure necessarie per colmare le lacune di tutela degli ordinamenti nazionali²⁸², fissando uno *standard minimum* e utilizzando la sanzione penale solo come *ultima ratio*²⁸³.

La direttiva 2008/99/CE introduce in sintesi un modello di crimine ambientale, caratterizzato

²⁸⁰ L. SIRACUSA, *L’attuazione della direttiva europea*, cit., pag 10.

²⁸¹ Art. 3 lett. a), b), d), e).

²⁸² Si vedano quei Paesi che, come l’Italia, non prevedono fattispecie di reati ambientali di danno.

²⁸³ In tal senso: M. BENOZZO, *La direttiva sulla tutela penale dell’ambiente, tra intenzionalità, grave negligenza e responsabilità delle persone giuridiche*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente*, 5/2009, pag 300; E. LO MONTE, *La direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente: una (a dir poco) problematica attuazione*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente*, 4/2009, pag 232; L. SIRACUSA, *La competenza comunitaria*, cit., pagg 877 ss.; A. L. VERGINE, *Nuovi orizzonti del diritto penale ambientale?*, cit., pag 10.

- Dalla gravità oggettiva delle conseguenze reali o potenziali della condotta sull'ambiente o sull'integrità fisica delle persone risultando irrilevanti ai fini della configurazione dell'illecito le "quantità" e gli "impatti trascurabili"²⁸⁴;
- Dalla gravità dell'elemento soggettivo: dolo o negligenza grave²⁸⁵;
- Dalla possibilità che, se realizzato a vantaggio di una persona giuridica, e da soggetti titolari "di una posizione dominante in seno alla stessa"²⁸⁶, ovvero, in difetto di controllo, da un sottoposto, di illecito penale debba rispondere anche la persona giuridica;
- Dal fatto che siano puniti i favoreggiatori e gli istigatori intenzionali del crimine²⁸⁷;
- Dal fatto che il comportamento punito non sia solamente quello attivo, ma anche quello omissivo: "l'inosservanza di un obbligo di agire [che abbia] gli stessi effetti della condotta attiva"²⁸⁸.

Per quanto riguarda le singole fattispecie penali introdotte dalla direttiva, esse sono elencate principalmente nell'art. 3, affiancato dall'art. 4 che prevede la punizione del favoreggiamento e dell'istigazione ad un reato e dall'art. 6 sulla responsabilità delle persone giuridiche. Nella specie, l'art. 3 punisce:

alla lett. a) lo scarico, l'emissione o l'immissione di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque;

alle lett. b) e c) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti (comprese la sorveglianza di tali operazioni e la gestione dei rifiuti come commercianti o intermediari);

²⁸⁴ Art. 3 lett. f) e g).

²⁸⁵ Art. 3 e 7° considerando.

²⁸⁶ Art. 6 comma 1 e 7.

²⁸⁷ Art. 4.

²⁸⁸ 6° considerando.

alla lett. d) l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze pericolose;

alla lett. e) l'impiego di materiale nucleare o altrimenti radioattivo;

alla lett. f) l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di specie animali o vegetali selvatiche protette, nonché il commercio di esse o di derivati (lett. g);

alla lett. h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un *habitat* all'interno di un sito protetto;

infine, alla lett. i), l'immissione nel mercato di sostanze che riducono lo strato di ozono.

Il tutto, come detto, va reso, ai sensi della direttiva, penalmente rilevante nel diritto degli Stati membri solo laddove le attività siano poste in essere illecitamente e in modo da provocare (o poter provocare) lesioni alle persone o "danni rilevanti", "significativo deterioramento", o un "impatto non trascurabile" per l'ambiente.

La dottrina ha innanzitutto messo in evidenza la genericità e indeterminatezza delle formule utilizzate dal legislatore comunitario, esprimendo ampie critiche soprattutto in relazione alla trasformazione delle prescrizioni comunitarie in fattispecie penali rispettose del principio di legalità, che, si è detto, potrebbe persino tradursi in un fallimento degli obiettivi imposti, se non venisse operata dai legislatori nazionali un'attenta valutazione dei risvolti pratici dell'attuazione²⁸⁹. È stato notato, infatti, come

²⁸⁹ Si veda soprattutto E. LO MONTE, *op. ult. cit., passim*. Concordano, seppur in maniera meno drastica: L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, pag 877; A. L. VERGINE, *op. ult. cit.*, pag 11. E. LO MONTE, in particolare, in un altro scritto (*Uno sguardo sullo schema di legge delega per la riforma dei reati in materia di ambiente: nuovi «orchestrali» per vecchi «spartiti»*, cit., pag 104) suggerisce di ricorrere, per ovviare al deficit di determinatezza delle espressioni della direttiva, ai valori-limite, a patto però di "capovolgere l'attuale impostazione, che prevede la configurabilità del reato per il mero superamento degli stessi, anche in assenza di offesa al bene tutelato" e

in aggiunta a questo tipo di difficoltà, una struttura dei reati come quella proposta dalla direttiva – cioè il fatto che oltre all’infrazione amministrativa si richieda il pericolo concreto o il danno – porti con sé, inevitabilmente, le difficoltà probatorie relative all’esistenza di un “nesso causale tra condotta ed evento e, quindi, tra il comportamento di sversamento di o abbandono di rifiuti e danno ambientale”²⁹⁰, che dev’essere oltretutto rilevante, difficoltà che si acquiscono in un settore in cui l’evento è per lo più il “risultato storico (...) di una pluralità di condotte”²⁹¹. Una situazione di questo tipo – ha sottolineato unanimemente la dottrina²⁹² – esige una particolare attenzione da parte degli Stati membri anche alle ricadute processuali che le discipline introdotte avranno²⁹³.

È da dire, però, che la maggioranza degli autori, pur conscia di questo tipo di difficoltà, ha salutato con favore un tale vincolo, non solo per il significato politico della direttiva (che non si ingerisce con eccessiva prepotenza negli ordinamenti statali, occupandosi solo dei casi più gravi), ma soprattutto perché si è vista un’occasione per modificare la situazione italiana. Soprattutto L. SIRACUSA, che in tutti i suoi scritti evidenzia e lamenta la mancanza di fattispecie incriminatrici di condotte concretamente lesive del bene ambiente che affianchino quei reati di pericolo astratto utili ad anticipare la soglia di tutela²⁹⁴, ritiene la direttiva un’ottima occasione per operare una “graduazione proporzionale della risposta sanzionatoria in relazione alla gravità dell’offesa cagionata”²⁹⁵, ovviando così alla critica spesso rivolta al legislatore italiano, per cui gli illeciti ambientali,

assegnando loro “una sorta di funzione di delimitazione dell’ambito del penalmente rilevante (...) qualora [però] si accerti il nocumento al bene giuridico protetto dalla figura di reato”.

²⁹⁰ E. LO MONTE, *Uno sguardo sullo schema di legge delega*, cit., pag 97.

²⁹¹ A. L. VERGINE, *op. ult. cit.*, pag 11.

²⁹² Si veda la nota 289.

²⁹³ A. L. VERGINE, *op. ult. cit.*, pag 11.

²⁹⁴ Si veda il Capitolo I.

²⁹⁵ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, pag 883.

sanzionando per lo più condotte scarsamente offensive, avrebbero natura bagatellare.

Non solo. Nella direttiva sono soprattutto due le ipotesi di grande interesse in un'ottica di innovazione per gran parte degli Stati membri: *in primis*, il fatto che essa miri alla introduzione in tutti gli ordinamenti penali statali di illeciti a dimensione plurioffensiva, strutturati sul collegamento tra infrazione ambientale e produzione di un danno o di un pericolo a carico della salute, della vita o dell'incolumità fisica di una persona, il che comporta un notevole impatto su tutti quegli ordinamenti – tra cui l'Italia²⁹⁶ – che in origine non prevedono tali fattispecie e che devono fare ricorso, per simili ipotesi, ai reati contro la pubblica incolumità o la salute pubblica²⁹⁷; in secondo luogo, l'introduzione della responsabilità penale per i reati ambientali commessi dalle persone giuridiche, altra lacuna evidente nella maggior parte dei Paesi dell'Unione, sulla quale si tornerà più avanti.

Purtroppo, il fatto che la direttiva, in linea con la sentenza del 2007 della Corte di Giustizia, non prescriva in alcun modo tipologia e misura delle pene che gli Stati membri devono introdurre, ma faccia unicamente riferimento alla efficacia e dissuasività delle sanzioni da adottare, reca con sé il rischio di rendere infine vana la direttiva stessa e il suo intento, soprattutto in quei Paesi dove c'è una marcata distinzione tra un tipo di reato e l'altro. È il caso, tra gli altri, dell'Italia, dove si rinvergono differenze sostanziali tra delitti e contravvenzioni e dove, se il legislatore statale non provvede a una completa riforma dell'impianto sanzionatorio del diritto ambientale e continua a utilizzare il reato contravvenzionale²⁹⁸, permarranno le criticità già da tempo sottolineate in dottrina, tra cui la non configurabilità del

²⁹⁶ Si veda il Capitolo I.

²⁹⁷ Si veda *amplius* il Capitolo I. Per un esempio di ordinamento in cui invece tali fattispecie plurioffensive sono previste, si veda il caso della Germania, di cui al Capitolo III.

²⁹⁸ Cosa che in effetti il legislatore italiano ha fatto: si veda il Capitolo IV.

tentativo, la brevità dei termini prescrizionali e la possibilità di fare ricorso all'oblazione della pena.

3. I requisiti soggettivi: grave negligenza e intenzionalità

Qualche problema ha generato la scelta del legislatore comunitario di fare riferimento alle sole ipotesi di condotta dolosa e di "grave negligenza". Non tanto perché sia esclusa la colpa, anzi – lo si è già detto – questa circoscrizione alle sole ipotesi più gravi è in linea con l'intento di fissare uno *standard minimum* di armonizzazione e rispetta il principio di sussidiarietà di cui all'art. 5 TCE. La problematica si è posta, per quel che concerne l'attuazione della direttiva in Italia, non in merito al requisito dell'intenzionalità – facilmente riconducibile al "nostro" dolo –, ma per quanto riguarda il riferimento alla "grave negligenza", stato soggettivo sconosciuto nel nostro ordinamento.

A fronte di chi interpreta l'espressione nel senso di una colpa con previsione²⁹⁹, vi è chi invece legge nelle parole del legislatore comunitario solamente una colpa generica (mentre la colpa con previsione racchiude sia la colpa generica che quella specifica), nel senso della volontà di riferirsi "esclusivamente ai casi di omesso compimento qualificato (ossia, «grave») di un'azione doverosa (grave negligenza), che equivale a dire: irrilevanza delle ulteriori ipotesi di imprudenza (...) e di imperizia (...) di cui all'art. 43 cod. pen."³⁰⁰. In altre parole, sembrando che la colpa specifica sia nella direttiva parte della nozione di illecito e in conformità con la sentenza della Corte di Giustizia del 3 giugno 2008, la formula potrebbe essere intesa nel senso di una involontaria condotta "mediante la quale il responsabile viola, in

²⁹⁹ Si veda A. L. VERGINE, *op. ult. cit.*, pag 10, che, comunque mostra qualche perplessità in merito nella nota 42.

³⁰⁰ M. BENOZZO, *La direttiva sulla tutela penale dell'ambiente*, cit., pag 301.

maniera qualificata, l'obbligo di diligenza che avrebbe dovuto e potuto rispettare alla luce delle sue qualità, conoscenze, capacità"³⁰¹.

4. La responsabilità delle persone giuridiche

Uno degli aspetti di maggiore innovazione ed interesse della direttiva 2008/99/CE è sicuramente l'introduzione di una responsabilità penale per gli illeciti ambientali di cui agli artt. 3 e 4 posti in essere dalle persone giuridiche. Una simile disposizione, infatti, ha il pregio di far superare a tutti gli Stati dell'Unione che vi sono ancora fermamente ancorati, l'idea della categorica impossibilità di imputare un reato a una persona giuridica, sulla base del principio per cui *societas delinquere non potest*, e all'Italia di estendere il campo applicativo del d. lgs. 231/2001 al settore ambientale.

L'art. 6 della direttiva configura due distinte ipotesi di imputabilità dell'ente: quella dei reati commessi dai soggetti in posizione apicale – che possono agire individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica – e quella dei reati commessi da subordinati in assenza o in difetto di sorveglianza o controllo, la cui mancanza ne ha consentito la commissione.

Prerogativa di entrambe le fattispecie è che l'illecito ambientale sia posto in essere "a vantaggio" dell'ente, ma, secondo parte della dottrina³⁰², con due accezioni distinte: nella prima ipotesi, infatti, il vantaggio dell'ente sarebbe l'obiettivo della condotta del soggetto apicale, mentre nella seconda ipotesi il vantaggio sarebbe una sorta di conseguenza dell'agire del subordinato, derivata dall'inadeguatezza organizzativa dell'ente stesso. In concreto, dunque, la persona giuridica potrebbe essere chiamata a rispondere di tre tipologie di reato: una prima, di reati che esprimono direttamente la

³⁰¹ Punto 77 della sentenza CGCE 3.6.2008, causa C-308/06, *Intertanko e a. c. Secretary of State for Transport*.

³⁰² In tal senso: M. BENOZZO, *op. ult. cit.* pag 302.

volontà della società materializzando un programma deciso in seno ad un organo dell'ente stesso; una seconda, di reati strumentali rispetto ai programmi d'azione dell'impresa, dove cioè "il reato della persona fisica rappresenta il mezzo alternativo ed illegale per raggiungere i fini sociali"³⁰³; e una terza, di reati espressivi della cultura d'impresa e del suo modello (carente) di organizzazione, prevenzione e controllo.

Un breve cenno, in relazione all'attuazione da parte dell'Italia dell'art. 6 della direttiva, merita il fatto che esso parli di reati, mentre il d. lgs. 231/2001 parla di illeciti amministrativi commessi dalle persone giuridiche. La circostanza, che potrebbe essere letta come un problema, in realtà tale non è se si considera che la natura della responsabilità del d. lgs. non è affatto pacifica, rappresentando per molti autori italiani un già avvenuto superamento del brocardo *societas delinquere non potest*.

5. Prospettive di attuazione: esistono modelli a cui ispirarsi?

Senza anticipare nulla di quello che, mentre si scriveva questo lavoro, si è rivelata essere la scelta attuativa del legislatore italiano (su cui si veda il Capitolo IV), pare giusto fare accenno alle riflessioni e agli auspici che i commentatori italiani hanno fatto in proposito.

In particolare, mentre c'è chi³⁰⁴, pur desiderando una totale innovazione del settore dei reati ambientali, ha guardato alla efficacia della direttiva con scetticismo, ritenendone l'impianto talmente poco stringente da consentire al legislatore italiano di lasciare più o meno tutto l'assetto dei reati ambientali pressoché invariato e introdurre solamente piccole modifiche di facciata – con l'unica eccezione dell'introduzione della responsabilità penale

³⁰³ *Ibidem*.

³⁰⁴ E. LO MONTE, *La direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente*, cit., *passim*.

per i reati ambientali commessi dalle persone giuridiche –, la maggioranza della dottrina ha salutato la direttiva 2008/99/CE con più ottimismo. Per lo più, infatti, si è visto in essa l'occasione per attuare la tanto attesa riforma sostanziale del diritto penale dell'ambiente, auspicando che non avvenga – come la prassi italiana vuole – “un *restyling* parziale e di facciata”³⁰⁵, ma, per esempio, un recepimento attento della direttiva stessa, che parta dalla determinazione di parametri tassativi per la qualificazione di concetti come “rilevante” o “non trascurabile”³⁰⁶, per arrivare alla creazione di un nuovo capo nel codice penale dedicato a “Dei delitti contro l'ambiente e la persona”, con l'abbandono del reato contravvenzionale e la realizzazione di una reale implementazione delle sanzioni³⁰⁷.

Interpretando correttamente la volontà del legislatore comunitario, e il suo intento di vedere introdotti negli Stati dell'Unione delle misure penali davvero efficaci e proporzionate al tipo di offesa, non si può che concordare con gli autori italiani che si augurano una riforma sostanziale del settore degli illeciti ambientali, sperando appunto che non si assista a un “accoglimento in blocco delle disposizioni europee”³⁰⁸, con ritocchi solo minimi e formali al sistema esistente, come è stata prassi in Italia fino ad ora.

In quest'ottica – o, in caso di scorretta attuazione da parte dell'Italia e conseguente bocciatura a opera della Corte di Giustizia dei provvedimenti legislativi emanati, nell'ottica di un ulteriore intervento – ci si domanda, in questa sede, se il legislatore italiano potrebbe essere agevolato nell'attuare le disposizioni impartite dalla direttiva del 2008/99/CE facendo riferimento al sistema già esistente in un altro Stato membro che potrebbe fungere da modello.

³⁰⁵ L. SIRACUSA, *La competenza comunitaria*, cit., pag 898.

³⁰⁶ L. SIRACUSA, *L'attuazione della direttiva europea*, cit., pagg 7 ss.

³⁰⁷ Si veda, *ex pluribus*: A. L. VERGINE, *op. ult. cit.*, pagg 13 ss.

³⁰⁸ L. SIRACUSA, *L'attuazione della direttiva europea*, cit., pag 5.

Tra i tanti Paesi, si è scelto di analizzare quello che sembra avere l'apparato sanzionatorio in tema di reati ambientali più completo e più vicino alle istruzioni della direttiva, per verificare se effettivamente potrebbe essere assunto a esempio per la creazione di un nuovo sistema italiano: la Germania. Allo studio di detto sistema è dedicato interamente il prossimo Capitolo, mentre per una risposta alla nostra domanda, si rimanda al Capitolo conclusivo.

Capitolo III

IL DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE IN GERMANIA OGGI. UN MODELLO DA SEGUIRE?

SOMMARIO: 1. L'ambiente nella Costituzione tedesca: l'articolo 20a del *Grundgesetz* – 1.1. La lettera della norma – 1.1.1. I beni naturali della vita, gli animali e la responsabilità verso le future generazioni – 1.1.2. L'inquadramento della norma e il riferimento all'ordine costituzionale – 1.2. Il compito del legislatore – 1.2.1. Obiettivi di tutela – 1.2.2. Modi di adempimento del compito affidato allo Stato dalla norma – 2. Il 29. *Abschnitt*: i reati ambientali dello *Strafgesetzbuch* – 2.1. Lo sviluppo del diritto penale dell'ambiente in Germania – 2.2. Struttura dei reati ambientali dello *Strafgesetzbuch* – 2.3. § 324 StGB. Inquinamento idrico – 2.4. § 324a StGB. Inquinamento del suolo – 2.5. § 325 StGB. Inquinamento dell'aria – 2.6. § 325a StGB. Emissione di rumori, vibrazioni e radiazioni non ionizzanti – 2.7. § 326 StGB. Trattamento non autorizzato di rifiuti pericolosi – 2.8. § 327 StGB. Esercizio non autorizzato di impianti – 2.9. § 328 StGB. Impiego non autorizzato di sostanze nucleari e di altre sostanze e beni pericolosi – 2.10. § 329 StGB. Esposizione a pericolo di zone bisognose di protezione – 2.11. § 330 StGB. Casi di particolare gravità di un reato ambientale – 2.12. § 330a StGB. Grave pericolo attraverso la liberazione di sostanze tossiche – 2.13. § 330b StGB. Pentimento operoso – 2.14. § 330c StGB. Confisca – 2.15. § 330d StGB. Definizioni – 2.16. § 311 StGB. Liberazione di radiazioni ionizzanti – 3. Ricapitolando: le scelte di incriminazione del legislatore tedesco – 4. I problemi legati al nesso di causalità, tra reati di pericolo potenziale, concreto e di danno – 5. La *Verwaltungsakzessorietät* – 6. La responsabilità delle persone giuridiche.

1. L'ambiente nella Costituzione tedesca: l'articolo 20a del *Grundgesetz*

Nell'affrontare il tema del diritto ambientale in Germania, vi sono innanzitutto da fare due premesse necessarie. La prima è che, quando si parla di *Umwelt* in ambito giuridico, si intende non l'ambiente genericamente inteso – inclusivo di governo del territorio, bellezze artistiche e culturali e via dicendo –, ma esclusivamente l'ecosistema, l'equilibrio che in un luogo si

forma tra elementi biotici e abiotici. La seconda premessa è che, da sempre, nella regolamentazione dell'ambiente non si guarda ad esso nel complesso, ma ai suoi *media* – vale a dire il suolo, l'acqua e l'aria – e alle sue singole altre forme di espressione – come la flora e la fauna –³⁰⁹. Questo ha consentito lo sviluppo di una disciplina ambientale più pratica, a partire da quella del risarcimento del danno, in quanto la lesione è resa misurabile, perché non arrecata all'ambiente in generale, ma a una concreta e individuabile parte di esso³¹⁰.

Fin dagli anni Settanta il legislatore tedesco ha sentito l'esigenza di tutelare le risorse naturali di cui l'uomo si serve e l'ambiente naturale da tutte le azioni umane che lo possono compromettere, e di riconoscere quindi l'ambiente come bene giuridico degno e bisognoso della protezione dello Stato, accogliendo in questa maniera la dottrina predominante: "La tutela (...) dell'ambiente non deve concentrarsi solamente sulla tutela della vita dell'uomo e della sua salute; essa deve comprendere anche la tutela di più elementari spazi di vita e deve riconoscere questi beni ecologici da tutelare anche come beni giuridici"³¹¹. Per far ciò, però, per rendere cioè un bene qualsiasi un bene giuridico, è necessario, nel sistema tedesco più che altrove,

³⁰⁹ M. KLOEPFER – H. P. VIERHAUS, *Umweltstrafrecht*, München, 2002, pag 12.

³¹⁰ In Italia una svolta in questo senso si è avuta solamente in seguito alla Direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, la quale considera il bene ambientale non come un *unicum*, bensì come un insieme di vari beni ognuno da tutelare individualmente. Con l'attuazione della direttiva, attraverso il d. lgs. 152/2006, è stato infatti introdotto nell'ordinamento italiano un concetto di ambiente "frazionabile" in aria, acqua, suolo, la lesione di ognuno dei quali è divenuta così misurabile e quindi più precisamente sanzionabile, a differenza di quanto avveniva precedentemente, con il sistema previsto dalla legge 349/1986.

³¹¹ In K. TIEDEMANN, *Die Neuordnung des Umweltstrafrechts. Gutachterliche Stellungnahme zu dem Entwurf eines Sechzehnten Strafrechtsänderungsgesetzes (Gesetz zur Bekämpfung der Umweltkriminalität)*, Berlin-New York, 1980, pag 18, l'Autore parla nello specifico del diritto penale dell'ambiente, ma il suo discorso fa riferimento in generale al bisogno di tutelare gli elementi naturali presenti nel mondo a prescindere dal coinvolgimento dell'uomo, cioè considerandoli come autonomi beni giuridici.

il suo riconoscimento formale³¹². E questo significa che esso va incluso in un *Gesetz*, se non addirittura nella Costituzione.

Ecco quindi che in Germania l'ambiente trova espresso riconoscimento sin dal più alto rango nella gerarchia delle fonti. Infatti, con la legge di riforma costituzionale del 27 ottobre 1994, è stato introdotto nel *Grundgesetz* l'articolo 20a, che assegna allo Stato il compito di tutelare l'ambiente e, in seguito alla modifica intervenuta nel 26 luglio 2002, più specificamente anche gli animali. Esso recita:

Lo Stato tutela, anche con la responsabilità per le generazioni future, le basi naturali della vita e gli animali, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, attraverso la legislazione e, nel rispetto delle disposizioni della legge e del diritto, attraverso il potere esecutivo e la giurisprudenza.³¹³

Si tratta di una norma che non enuncia diritti fondamentali, bensì una *Staatszielbestimmung*, cioè un obiettivo d'azione dello Stato. Constatando il fatto che siamo oggi in una società del rischio, il legislatore costituzionale tedesco ha avvertito l'importanza di assumere su di sé il compito di costituire un sistema che ne obblighi la prevenzione. Una *Staatszielbestimmung* si contraddistingue per via di due caratteristiche, che è essenziale mettere in luce.

Innanzitutto essa non si rivolge né ha effetto nei confronti del privato, il che significa che in capo ad esso non si costituisce nessuna posizione giuridica soggettiva individuale (né diritti, né doveri). Definendo un obiettivo d'azione dello Stato è solo ed esclusivamente allo Stato (in tutte le sue espressioni) che ci si rivolge. In questo aspetto sta la principale differenza tra tale tipo di norma e una norma che sancisce un diritto fondamentale

³¹² M. KLOEPFER – H. P. VIERHAUS, *op. ult. cit.*, pag 8.

³¹³ Artikel 20a GG: "Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung".

(quale per esempio il diritto alla libertà personale), ed è per via di questa sostanziale distinzione che non si può parlare in nessun modo di “diritto fondamentale all’ambiente” (*Umweltgrundrecht*) del privato, che egli possa invocare di fronte a un giudice. Ciò si ricava, tra le altre cose, dalla posizione sistematica dell’art. 20a GG: esso è stato collocato non nella parte della Costituzione tedesca dedicata ai *Grundrechte* (Parte I), bensì dopo l’art. 20 GG³¹⁴ – che enuncia i principi dello Stato sociale e democratico e che è rivolto esclusivamente agli organi statali –, nella parte dedicata a *Der Bund und die Länder* (Parte II)³¹⁵. Diritti del singolo, peraltro, non sussistono neppure nel caso in cui non sia più garantito il “minimo dell’esistenza ecologica” (*ökologische Existenzminimum*)³¹⁶, in quanto le basi naturali della vita di cui all’art. 20a GG non costituiscono un bene giuridico individuale, bensì un patrimonio dell’umanità tutta, e dunque il compito dello Stato è di tutela dell’ambiente come bene collettivo.

Questo – è opportuno specificarlo – è un aspetto ben diverso da quello della legittimazione attiva ad agire: un conto infatti è dire che non è riconosciuto nessun diritto individuale al privato, un conto è dire che egli non può agire laddove l’ambiente, inteso come bene comune, venga leso³¹⁷. Proprio ciò è quanto, peraltro, accade in Germania, nel senso che non è data legittimazione ad agire né al privato in nome della collettività, né alle

³¹⁴ Articolo 20 GG: “1. La Repubblica Federale Tedesca è uno Stato federale democratico e sociale.

2. Tutto il potere dello Stato deriva dal popolo. Viene esercitato dal popolo nelle elezioni e nelle votazioni e attraverso gli specifici organi della legislazione, del potere esecutivo e della giurisprudenza.

3. La legislazione è vincolata all’ordinamento costituzionale, il potere esecutivo e la giurisprudenza alla legge e al diritto.

4. Tutti i tedeschi hanno il diritto di porre resistenza contro chiunque tenti di abolire questo ordinamento, se non vi è nessun’altra soluzione”.

³¹⁵ A. EPINEY, *Artikel 20a GG*, in H. MANGOLDT – F. KLEIN – C. STARCK (cur.), *Kommentar zum Grundgesetz: GG*, München, 2010, pagg 181 ss.; R. SCHOLZ, *Artikel 20a GG*, in T. MAUNZ – G. DÜRIG (cur.), *Grundgesetz Kommentar*, München, 2010, pagg 12 ss.

³¹⁶ Su cui, si veda *infra*.

³¹⁷ A. EPINEY, *op. ult. cit.*, pag 185.

associazioni ambientaliste (la *Verbandsklage*, in altre parole, non è possibile) che, si può dire, rappresentano esattamente gli interessi dell'*Umwelt* (come il WWF, o equivalenti). Per quanto alcuni sostengano che questa limitazione sia unicamente il logico risultato del mancato riconoscimento di un individuale diritto fondamentale all'ambiente, in realtà, se si considera l'ambiente un bene collettivo la cui tutela va garantita nell'interesse di tutti gli uomini, nel presente e nel futuro, anzi, non potrebbe esserci modo migliore per assicurare una sua protezione effettiva³¹⁸. Per ora, lo stato delle cose è che gran parte della dottrina tedesca si auspica un'apertura in questa direzione, sperando negli impulsi provenienti *in primis* dall'Unione Europea³¹⁹.

La seconda caratteristica delle *Staatszielbestimmungen* sta nel fatto che esse non solo dispongono dei principi programmatici costituzional-politici non giuridicamente vincolanti, ma – come tutti gli articoli del *Grundgesetz* – pongono principi giuridici oggettivi vincolanti dai quali derivano effetti giuridici³²⁰. Esse “costituiscono determinati principi e direttive per l'agire statale ed obbligano i competenti organi dello Stato a seguire determinate direzioni attraverso obblighi e istruzioni, trasmettendo questi specifici orientamenti e affidando compiti materiali”³²¹. Nella specie, l'art. 20a GG fonda una “scelta di valore costituzionale” (*verfassungsrechtliche Wertentscheidung*) che obbliga gli organi statali a tenere sempre in considerazione le basi naturali della vita nella interpretazione e nella creazione delle altre disposizioni costituzionali e delle norme legislative. Nell'adempiere l'obbligo dettato da una norma che definisce – solamente – i

³¹⁸ In questo senso: A. EPINEY, *op. ult. cit.*, pag 185, la quale ricostruisce i motivi per cui il riconoscimento della legittimazione attiva in capo alle associazioni ambientali sia positivo.

³¹⁹ A. EPINEY, *op. ult. cit.*, pag 185.

³²⁰ A. EPINEY, *op. ult. cit.*, pag 186; R. SCHOLZ, *op. ult. cit.*, pag 15.

³²¹ Su cui si veda *infra*.

³²¹ R. SCHOLZ, *op. ult. cit.*, pag 15.

fini dello Stato, peraltro, ad essi viene lasciato – necessariamente – un certo margine di gioco (*Gestaltungsspielraum*)³²².

1.1. La lettera della norma

L'introduzione della tutela ambientale (e degli animali) nella Costituzione tedesca reca con sé numerosissime implicazioni, che si ritiene opportuno analizzare, partendo dai beni giuridici contenuti nella norma.

1.1.1. I beni naturali della vita, gli animali e la responsabilità verso le future generazioni

Oggetto della tutela dell'articolo 20a GG sono le *natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere*: le basi naturali della vita e gli animali. Come si sarà intuito dalla trattazione finora svolta sul tema, con il primo termine è pacificamente inteso l'*Umwelt*, l'ambiente. La scelta di questa espressione da parte del legislatore tedesco è data dalla volontà di rendere univoca l'interpretazione dell'ambito applicativo della norma, escludendo qualsiasi accezione di ambiente che non fosse quella meramente ecologica e naturale, vale a dire gli aspetti economici, culturali, sociali e politici. Questo, peraltro, non significa che si debba approdare a una nozione troppo ristretta di ambiente, in quanto, perché la sua tutela sia anzi il più estesa ed effettiva possibile, si deve poter ricomprendere non solo la natura allo stato brado, ma anche quella creata o curata dall'uomo, come i parchi e i giardini, persino le porzioni di terreno destinate alla coltivazione. In questa maniera rientrano negli oggetti di tutela della norma costituzionale in questione tutti i beni giuridici ambientali. La fauna, la flora (compresi i suoi spazi vitali), il suolo, l'acqua, l'aria, ma anche il clima, il paesaggio naturale, le risorse naturali (e la loro gestione). Al contrario, rimangono fuori tutti i prodotti artificiali,

³²² A. EPINEY, *op. ult. cit.*, pag 186; R. SCHOLZ, *op. ult. cit.*, pag 15.

ottenuti da esperimenti scientifici o da lavorazioni industriali, a partire dagli organismi geneticamente modificati e alcune colture agricole³²³.

Prima della riforma del 2002, l'unica norma che nella Costituzione tedesca prendeva in considerazione gli animali, era l'articolo 74 GG, che, al comma 1, n. 20)³²⁴ assegna la competenza a regolarne la tutela in maniera concorrente a *Bund* e *Länder*: non era presente in nessun modo, però, la loro tutela come espresso fine dell'agire statale. Per questo motivo, era discusso se nella fauna genericamente intesa (compresa implicitamente nei beni ambientali di cui all'articolo 20a GG) rientrassero, oltre che gli animali selvatici e le loro specie, anche i singoli esemplari, inclusi gli animali di compagnia, da proteggere da sofferenze e dolori. Con l'introduzione esplicita della tutela degli animali, si è definitivamente chiarita la questione in senso affermativo. Nelle motivazioni della legge di riforma costituzionale, si legge infatti che "l'immissione di un obiettivo statale di tutela degli animali comporta l'obbligo di un trattamento morale e responsabile da parte degli uomini verso gli animali. La capacità di soffrire e la sensibilità in particolare di animali più evoluti necessita di un minimo livello etico per il comportamento umano. Da ciò segue l'obbligo di prendersi cura degli animali nel loro ruolo di compagni e di risparmiarli sofferenze. Quest'obbligo (...) include tre elementi, cioè: la tutela degli animali da trattamenti ingiusti, l'astensione dal procurargli sofferenze come dal perturbare i loro spazi di vita. (...) L'introduzione della tutela degli animali nella *Verfassung* serve a rinforzare l'ambito della loro tutela tramite la legge e ad assicurare l'effettività delle disposizioni di tutela. Oggi la tutela etica degli

³²³ A. EPINEY, *op. ult. cit.*, pagg 173 ss.; R. SCHOLZ, *op. ult. cit.*, pagg 36 ss.; H. SCHULZE-FIELITZ, *La protezione dell'ambiente nel diritto costituzionale tedesco*, in D. AMIRANTE (cur.), *Diritto ambientale e Costituzione. Esperienze europee*, Milano, 2000, pagg 77 ss.

³²⁴ Artikel 74, Abs. 1: "Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf folgende Gebiete: (...) 20) das Recht der Lebensmittel einschließlich der ihrer Gewinnung dienenden Tiere, das Recht der Genussmittel, Bedarfsgegenstände und Futtermittel sowie den Schutz beim Verkehr mit land- und forstwirtschaftlichem Saat- und Pflanzgut, den Schutz der Pflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge sowie den Tierschutz".

animali viene misurata con più alti *standard* di valore. Le decisioni di diversi tribunali lasciano trapelare la tendenza della giurisprudenza verso un mutamento della consapevolezza nell'interpretazione della costituzione. La giurisprudenza, però, può adeguatamente mettere in atto ciò solo quando il legislatore includa espressamente la tutela degli animali nell'insieme dei principi fondamentali. (...) Alla tutela etica degli animali viene conferito rango costituzionale"³²⁵.

La norma prevede che l'agire dello Stato avvenga "anche con la responsabilità per le generazioni future". Ciò comporta che il legislatore, nel regolare le attività di oggi, debba tenere presente i riflessi che esse avranno sull'ambiente e sulle condizioni di vita nell'avvenire: la prospettiva dev'essere quindi di lungo raggio, per evitare che azioni che nel breve termine sono di scarso impatto, possano invece un domani compromettere irreversibilmente lo stato ecologico del sistema della Terra³²⁶. Questo tipo di ponderazione, che influisce sulla valutazione dell'opportunità o meno di intraprendere un certo tipo di attività, in special modo laddove si tratti di impiegare risorse non rinnovabili, si riassume nel già citato principio dello sviluppo sostenibile³²⁷.

Ma si può dire di più: il riferimento alle generazioni future disvela anche l'approccio che il legislatore costituzionale tedesco ha scelto di utilizzare nella regolamentazione della materia ambientale. Siamo difatti inequivocabilmente di fronte a una prospettiva di tipo antropocentrico.

Anche in Germania, il dibattito su ecocentrismo ed antropocentrismo ha avuto lungo corso e notevole durata, lasciando peraltro aperte più ampie spire al primo, rispetto a quanto avvenuto in Italia³²⁸, tanto che nelle varie proposte succedutesi nel tempo prima versione finale della norma in esame,

³²⁵ BT-Drs. 14/8860, pag 3.

³²⁶ A. EPINEY, *op. ult. cit.*, pag 180.

³²⁷ Si veda *supra*, Capitolo I, paragrafo 3.2.

³²⁸ Si veda più approfonditamente il Capitolo I, paragrafo 2.4.

molte erano in questo senso³²⁹. Cionondimeno, in ultimo, ha prevalso la visione antropocentrica. Il motivo, secondo diverse analisi dottrinali³³⁰, sta non solo nell'impossibilità di attribuire soggettività giuridica alla natura, ma nel fatto che una pura visione ecocentrica rischierebbe, in alcuni casi, di andare contro vitali interessi dell'uomo. In altre parole non sarebbe sensato, secondo la dottrina sposata infine nel *Grundgesetz*, giungere a una situazione in cui il riconoscimento di un diritto dell'ambiente possa portare a un contrasto con quegli interessi dell'uomo, che egli ha inteso tutelare proprio con la creazione delle regole e del diritto stesso. Questo peraltro – come sottolinea anche A. EPINEY – non vuol affatto dire che il rispetto e la protezione dell'ambiente debba avvenire solamente in virtù del rapporto che esso ha con l'uomo o dell'utilità che l'uomo ne può trarre: la responsabilità che ci si assume nei suoi confronti è e deve essere in ogni caso etica e a prescindere da questo legame utilitaristico³³¹.

1.1.2. L'inquadramento della norma e il riferimento all'ordine costituzionale

Prima di tutto, la collocazione dell'articolo, che lo vuole a fianco degli altri obiettivi statali e dei principi della struttura dello Stato, fa sì che l'ambiente abbia uguale importanza, o, per meglio dire, non abbia in nessun modo un primato rispetto agli altri fini costituzionalmente stabiliti, che derivi direttamente dal *Grundgesetz*. Questo non vuol dire, però, che un primato non possa essergli attribuito dalla fonte legislativa. Il legislatore, infatti, nell'adempiere il compito assegnatogli dall'art. 20a GG, deve, proprio in virtù di questo uguale rango, fare un bilanciamento degli interessi in gioco. Il più delle volte, egli si troverà a decidere, per esempio, se prediligere

³²⁹ Per una ricostruzione accurata della genesi dell'art. 20a GG, si vedano R. SCHOLZ, *op. ult. cit.*, pagg 16 ss.; H. SCHULZE-FIELITZ, *op. ult. cit.*, pagg 69 ss.

³³⁰ Per un elenco di autori tedeschi che ne parlano, si veda A. EPINEY, *op. ult. cit.*, pag 177, nota 31.

³³¹ A. EPINEY, *op. ult. cit.*, pag 178.

l'interesse economico o la preservazione dell'ecosistema, e non è affatto da escludersi che egli possa scegliere il secondo. Infatti, se la tutela delle generazioni future è l'obiettivo finale e si vuole che sia effettiva, può certamente accadere che, laddove lo sfruttamento di risorse naturali comporti un danno irreversibile o comunque molto grave, il legislatore ne limiti l'impiego – con conseguente danno per l'immediato aspetto economico –. Si viene a creare, in casi come quello appena descritto, proprio una specie di “primato relativo” dell'ambiente³³² di origine legislativa.

Guardando meglio alla lettera dell'articolo 20a GG, si osserva il riferimento al rispetto dell'ordinamento costituzionale, nella tutela attraverso la legislazione, e al rispetto di legge e diritto, nella tutela attraverso potere esecutivo e giurisprudenza. La precisazione sembra pleonastica, dal momento che l'articolo 20 GG, al comma 3 enuncia già, con valenza generale, lo stesso principio, dicendo che “la legislazione è vincolata (*gebunden*) all'ordinamento costituzionale, il potere esecutivo e la giurisprudenza alla legge e al diritto”. In realtà, è stato osservato da attenta dottrina³³³ che l'espressione “nel quadro dell'ordinamento costituzionale” compare più volte nella *Verfassung* con vari significati: si possono individuare un significato estensivo, per esempio nell'art. 2 comma 1 GG³³⁴, dove indica la totalità delle norme che formalmente e materialmente corrispondono alla Costituzione; un significato restrittivo, come nell'art. 9 comma 2 GG³³⁵, dove si indica il nucleo delle disposizioni costituzionali; e un significato mediano,

³³² A. EPINEY, *op. ult. cit.*, pag 188.

³³³ R. SCHOLZ, *op. ult. cit.*, pagg 36 ss.

³³⁴ Articolo 2, comma 1 GG: “Tutti hanno il diritto allo sviluppo della propria personalità, nei limiti in cui non si ledano i diritti altrui e non si agisca contrariamente all'ordinamento costituzionale o si violi la legge morale”.

³³⁵ Articolo 9, comma 2 GG: “Le associazioni, il cui scopo o la cui attività non corrispondano alle leggi morali e si scagliano contro l'ordinamento costituzionale o contro il sentire comune del Popolo, sono vietate”.

rinvenibile nell'art. 20 comma 3 GG³³⁶, che designa la totalità delle norme del *Grundgesetz*, in un'accezione più che altro formale.

Analizzando la genesi dell'art. 20a GG³³⁷, si osserva che R. SCHOLZ, quando presentò la sua bozza della norma alla Commissione generale costituzionale, aveva inteso "secondo l'ordinamento costituzionale" nel suo significato mediano, vale a dire come uniformità rispetto a tutte le garanzie contenute nel GG³³⁸. La sua proposta, sotto questo aspetto, fu accolta per la stesura definitiva, e dunque questo è il senso da attribuire all'espressione nella norma in esame. Chiaramente, una differenza tra l'accezione assunta negli artt. 20 e 20a GG c'è, ed è da giustificare con la *ratio* distinta che i due articoli hanno: nel secondo l'espressione in esame non costituisce il ribadirsi ancora del primato della Costituzione sulla legge, ma si pone su un livello più materiale, volendo esprimere il principio della "unicità della Costituzione" (*Einheit der Verfassung*). Senza di esso, la *Staatszielbestimmung* contenuta nella norma acquisterebbe automaticamente un primato rispetto agli altri beni tutelati nel *Grundgesetz*. In altre parole, la *ratio* dell'articolo 20a GG è, da un lato, l'obbligatorio coinvolgimento degli interessi dell'ambiente nelle operazioni dello Stato, e, dall'altro lato, il loro bilanciamento con gli altri beni costituzionalmente garantiti.

Un ragionamento analogo vale per il riferimento al rispetto della legge e del diritto, a cui potere esecutivo e giurisprudenza si devono attenere. La precisazione non è una mera ripetizione, con valenza unicamente dichiaratoria, del principio già enunciato nell'articolo 20 GG, ma è, anche in questo caso, una direttiva. Il legislatore costituzionale ha ritenuto, cioè, opportuno ribadire il vincolo dei due poteri alla legge per evitare che,

³³⁶ Si veda *supra*, nota n. 6.

³³⁷ R. SCHOLZ, *op. ult. cit.*, pagg 16 ss.

³³⁸ R. SCHOLZ, *op. ult. cit.*, pag 37.

specificamente nell'ambito della tutela dell'ambiente, essi si assumessero delle libertà interpretative che travalicassero la lettera delle leggi³³⁹.

D'altra parte, capita spesso – come risultato fisiologico dell'espletazione dei compiti quotidiani di potere esecutivo e giurisprudenza – che, nell'interpretazione di una norma (magari di dubbia chiarezza) o nel bilanciamento di interessi da attuarsi in un caso giudiziario concreto, nonché nella definizione di una disciplina a livello amministrativo, si travalichi in certa misura il dettato o l'intento del legislatore. Ecco, proprio a ciò serve la precisazione contenuta nell'articolo 20a GG: a far da linea guida nell'interpretazione delle leggi e nella realizzazione di discipline amministrative dai risvolti ambientali. Il legislatore costituzionale ha voluto indicare come risultato da perseguire una specie di “ecologizzazione” (*Ökologisierung*)³⁴⁰ del diritto, a tutti i livelli, per la costruzione di un vero e proprio Stato ambientale³⁴¹. Quindi, partendo da una interpretazione costituzionalmente orientata, si precisa l'obbligo di seguire il diritto e la legge, intesa come espressione del volere parlamentare e della democrazia, e che diviene una vera e propria guida dell'azione degli altri poteri statali, e a cui spetta “l'ultima parola”³⁴², nell'ambito della tutela ambientale più che mai.

1.2. Il compito del legislatore

Si è già detto come destinatario della norma in questione sia esclusivamente lo Stato (e i suoi poteri) e in nessun motivo il privato cittadino. Leggendo la norma costituzionale, compare al primo posto il legislatore.

³³⁹ Si veda, a questo proposito, anche H. SCHULZE-FIELITZ, *op. ult. cit.*, pagg 79 ss.

³⁴⁰ Il termine è di A. EPINEY, *op. ult. cit.*, pag 205.

³⁴¹ L'espressione è di H. SCHULZE-FIELITZ, *op. ult. cit.*, pag 75.

³⁴² R. SCHOLZ, *op. ult. cit.*, pag 41.

La dottrina ha rilevato, a questo proposito, una sorta di responsabilità primaria in capo ad esso. Si parla di una “riserva di fare legge” (*Gesetzgebungsvorbehalt*), che altra e diversa cosa è rispetto alla riserva di legge³⁴³. L’osservazione non è di poco conto. Significa infatti, prima di tutto, che la *Staatszielbestimmung* non è immediatamente esecutiva, ma che è necessario l’intervento del legislatore per definirne i termini; e, in secondo luogo, che, essendo le basi naturali della vita un bene di pari rango rispetto agli altri costituzionalmente protetti, l’ordinamento tedesco autorizza solo ed esclusivamente l’organo parlamentare – come rappresentativo del popolo e del processo democratico – a eseguire il bilanciamento di interessi necessario. Non è data possibilità alcuna al legislatore di delegare questa sua funzione ad altri organi o al governo e quindi a fonti normative aventi pari rango rispetto alla legge³⁴⁴.

Per quanto riguarda il primo punto, il compito affidato al legislatore, va inteso come vincolante ma dai contorni piuttosto vasti, tali da lasciargli quel già accennato spazio di manovra che gli consenta di adempiere il meglio possibile, e cioè in modo dinamico, con la possibilità di attualizzarne il contenuto di volta in volta in base alle esigenze e alle scoperte tecnologiche che si presentano nel tempo. Ma in che limiti? E in quali modi? E come va affrontata la tutela degli animali?

1.2.1. Obiettivi di tutela

Se viene espresso il dovere degli organi statali a tutelare le basi naturali della vita e gli animali, anche nella responsabilità delle generazioni future, nulla però è specificato riguardo al livello di garanzia da raggiungere.

³⁴³ A. EPINEY, *op. ult. cit.*, pagg 190 ss.; R. SCHOLZ, *op. ult. cit.*, pagg 33 ss.

³⁴⁴ A. EPINEY, *op. ult. cit.*, pag 200.

Parte della dottrina ritiene che si possa in ogni caso individuare un “minimo dell’esistenza ecologica” (*ökologische Existenzminimum*)³⁴⁵, espressione che indicherebbe il mantenimento dell’integrità di quelle basi naturali della vita che sono presupposti per la vita dell’uomo³⁴⁶. Ciò, però, poco aiuta ai fini della definizione degli obiettivi in concreto da raggiungere, anche perché, come – condivisibilmente – sottolinea A. EPINEY nel suo commento all’articolo, prima di tutto, l’uomo riesce a sopravvivere anche in condizioni decisamente avverse, e, in secondo luogo, anche volendo individuare – con maggiore precisione di quanto una formula possa fare – un minimo dell’esistenza ecologica, perderebbe ogni senso il riferimento alla tutela delle generazioni future³⁴⁷. In ogni caso – sottolinea l’Autrice – è ragionevole pensare che l’articolo 20a GG ponga un “obbligo di ottimizzazione”, un *Optimierungsgebot*, inteso come obbligo del legislatore di fare un bilanciamento tra gli interessi ecologici e gli altri interessi pubblici in modo che, se si pongono diverse soluzioni alternative tra loro per raggiungere uno stesso risultato, egli scelga quella che lede meno le basi naturali della vita.

È comunque da tenere presente che non è possibile raggiungere né individuare un livello di tutela di carattere assoluto, che porti all’intangibilità *in toto* dell’ambiente naturale. Questo vale non solo per i danni presenti ma anche per quelli futuri. Il riferimento alle generazioni future, infatti, non significa che le lesioni a lungo termine siano inaccettabili *ex se*, perché un postulato di tal fatta porterebbe a non tenere affatto conto dell’equivalenza tra i beni tutelati dall’art. 20a GG e gli altri tutelati nel *Grundgesetz*: un’eliminazione totale di attività umane che possano avere conseguenze negative per l’ecologia sul lungo termine, renderebbe infatti impossibile gran parte delle attività economiche, con il risultato che le basi della vita delle

³⁴⁵ Tra gli altri, si veda di H. SCHULZE-FIELITZ, *op. ult. cit.*, pag 77.

³⁴⁶ La definizione è citata in: A. EPINEY, *op. ult. cit.*, pag 193.

³⁴⁷ A. EPINEY, *op. ult. cit.*, pag 193.

generazioni attuali potrebbero essere molto limitate da un postulato così restrittivamente interpretato. Conseguentemente, la lettura che è meglio e più realistico dare alla norma, per garantire un'effettiva tutela dell'ambiente per le generazioni future, è forse quella di evitare di lasciare loro in eredità un'inaccettabile situazione dello stato ecologico. Questo risultato, senza ricorrere a formule *standard* e vuote di significato, può essere raggiunto attraverso quattro punti, che costituiscono una sorta di scomposizione del generico compito indicato nella *Verfassung*: il divieto di peggioramento, il mantenimento dei "diritti acquisiti dall'ambiente"³⁴⁸, la prevenzione del rischio e la considerazione dell'irreversibilità o meno degli effetti delle azioni sull'ambiente.

a) Il divieto di peggioramento

Primo immediato compito del legislatore nell'adempiere l'articolo 20a GG è sicuramente quello di prevedere delle misure per il mantenimento dello *status quo*: se non si può trovare un modo di comprovata efficacia per migliorare la condizione dell'ambiente, sicuramente si può trovarne uno per non danneggiarlo ulteriormente. Anche perché, nell'introduzione della norma costituzionale, si era perfettamente coscienti del fatto che esso già fosse compromesso e non si trovasse nelle sue originarie condizioni. In realtà, il divieto di peggioramento può a pieno titolo essere considerato proprio il primo passo per un vero miglioramento: il mantenimento dello *status quo* come regola generale valida oggi e domani ha come risultato che, sul lungo periodo, si possa ottenere un effettivo miglioramento dell'ambiente, con risultati tangibili per le generazioni future³⁴⁹. Basti pensare, in questo senso, alle risorse naturali: se si programma una loro salvaguardia, di modo che ne

³⁴⁸ "*Umweltlichen Besitzstandes*": l'espressione si ritrova in A. EPINEY, *op. ult. cit.*, pag 196.

³⁴⁹ Un'interessante ricostruzione di questo obbligo si può leggere in A. EPINEY, *op. ult. cit.*, pagg 194 ss. Ne parlano anche, in maniera più sintetica: R. SCHOLZ, *op. ult. cit.*, pagg 35 ss.; H. SCHULZE-FIELITZ, *op. ult. cit.*, pagg 81 ss.

venga impiegata oggi una quantità minima e indispensabile, esse, non esaurendosi, col tempo si rigenereranno, con vantaggio per i posteri.

b) Il mantenimento dei “diritti acquisiti dall’ambiente”

Come evidenzia A. EPINEY³⁵⁰, se si parte dal presupposto che l’introduzione dell’articolo 20a GG debba avere come effetto quello di aumentare il livello di protezione delle basi naturali della vita, un affievolimento degli attuali *standard* di tutela dovrebbe considerarsi inammissibile. Da questo ragionamento si può sviluppare una sorta di divieto di peggioramento della condizione giuridica dell’ambiente, nel senso che non è accettabile che l’attuale diritto dell’ambiente e i livelli da esso raggiunti possano regredire e abbassarsi, anziché progredire.

c) La prevenzione del rischio

In considerazione degli obiettivi posti dalla norma in esame, è inevitabile pretendere, accanto alla difesa generale dai pericoli, una – più pregnante – prevenzione del rischio: il compito assegnato allo Stato, allora, non entra in gioco solamente quando il pericolo per il ben giuridico ambiente sia accertato o probabile, ma già quando si rinviene un rischio, cioè una mera possibilità – supportata anche da nessuna precisa conoscenza – che il pericolo venga in essere. Unicamente in questo modo possono realmente essere tutelati gli interessi delle generazioni future, soprattutto in considerazione del fatto che, come più volte detto, nelle vicende ambientali, ricostruire (e dunque prevedere) con certezza le catene causali di eventi, è difficilissimo se non quasi impossibile.

Chiaramente, la regola della prevenzione del rischio comporta una notevole riduzione dello “spazio di gioco” per il legislatore, il quale, maggiore è la minaccia per i beni naturali della vita, minore facoltà ha di scegliere se intervenire o no.

³⁵⁰ A. EPINEY, *op. ult, cit.*, pag 196.

- d) La considerazione dell'irreversibilità o meno degli effetti delle azioni sull'ambiente

Il quarto punto attraverso cui il legislatore può raggiungere l'obiettivo posto dall'articolo 20a GG è la considerazione dell'irreversibilità o meno degli effetti delle azioni sull'ambiente. Egli, cioè, ha l'obbligo di evitare e impedire che si intraprendano attività o decisioni che causino sull'ambiente effetti di carattere definitivo (*in peius*) o danni gravissimi. Deve inoltre considerare, peraltro, che, anche laddove le scelte compiute non abbiano impatti immediati disastrosi sulle basi naturali della vita, essi possono verificarsi nel lungo periodo: per questo motivo dovrà sempre e in qualunque occasione prendere in considerazione tutti gli interessi in gioco, presenti e futuri³⁵¹.

1.2.2. Modi di adempimento del compito affidato allo Stato dalla norma

Se i compiti dello Stato sono, più specificamente, quelli appena elencati, è opportuno anche analizzare i modi in cui è possibile (o doveroso, a seconda) eseguirli.

Prima di tutto, come già detto, ogni decisione sul livello di protezione da adottare, sulle misure e sui bilanciamenti di interessi, dovrà essere attuata in sede parlamentare attraverso lo strumento delle leggi, senza possibilità di delega alcuna. Questo perché gli interessi in gioco sono dell'intera comunità, rappresentata a pieno solo ed esclusivamente nel Parlamento. Bisogna poi considerare, che i danni ambientali non rispettano i confini degli Stati e si possono ripercuotere sull'intero pianeta. Per questo motivo, a livelli internazionali, è ritenuto responsabile lo Stato in cui l'evento nocivo ha avuto origine: ragione in più per affidare le principali scelte sulla tutela delle *natürlichen Lebensgrundlage* all'organo parlamentare e non ad altri.

³⁵¹ A. EPINEY, *op. ult, cit.*, pag 197.

Proteggere gli interessi delle generazioni future significa innanzitutto fare delle valutazioni, soprattutto dove si profili un conflitto tra economia ed ecologia, che consentano uno sviluppo sostenibile: è necessario prendere in considerazione il principio di prevenzione³⁵², che include l'aspetto della prevenzione del rischio (di cui sopra) e obbliga ad assumere delle misure di politica ambientale aventi riguardo alla fonte, all'origine dei possibili danni. E per ottenere un'effettiva prevenzione, il legislatore deve esigere l'applicazione delle migliori tecnologie rinvenibili, fissando degli *standard* di sicurezza molto alti. A questo discorso si lega inevitabilmente il principio "chi inquina paga"³⁵³: addossando i costi di bonifica e di riparazione a colui che provoca il danno, si crea automaticamente un incentivo ad adottare le misure per evitare di porlo in essere, essendo queste sicuramente meno costose del suo risarcimento³⁵⁴.

Dal punto di vista della concreta messa in opera della sua azione di tutela, quello che il legislatore deve innanzitutto prevedere è un modo di verificare, rispetto a qualunque progetto o azione umana, la tollerabilità ambientale, cioè la misura del rischio che si introduce e i suoi effetti. A fronte di più possibilità, lo si è già detto, egli deve scegliere la meno nociva per l'ambiente – nell'immediato e nel lungo periodo – e per compiere questa scelta deve prevedere, anche in ossequio al principio di trasparenza, dei procedimenti (verosimilmente amministrativi) che consentano delle valutazioni tecniche e scientifiche tali da poter dare dei giudizi prognostici.

Secondo A. EPINEY, sarebbe opportuna, poi, nell'ottica della tutela degli interessi delle future generazioni, la costituzione di un comitato che le rappresenti, in modo che, non potendo esse (ovviamente) essere presenti e far valere i propri diritti, vi sia comunque qualcuno addetto a farlo in loro

³⁵² Sul quale, si veda più approfonditamente il Capitolo I, paragrafo 3.2.

³⁵³ Sul quale, si veda più approfonditamente il Capitolo I, paragrafo 3.2.

³⁵⁴ A. EPINEY, *op. ult. cit.*, pag 198; R. SCHOLZ, *op. ult. cit.*, pag 35; H. SCHULZE-FIELITZ, *op. ult. cit.*, pag 80.

vece³⁵⁵. La proposta, pur non essendo del tutto illogica, pare tuttavia a chi scrive di improbabile realizzazione.

2. Il 29. Abschnitt: i reati ambientali dello *Strafgesetzbuch*

2.1. Lo sviluppo del diritto penale dell'ambiente in Germania

Fino agli anni Ottanta, in Germania esistevano, a tutela dell'ambiente, unicamente – anche se numerose – fattispecie penali contenute, come annesso, in varie discipline amministrative³⁵⁶. Questa strutturazione aveva il pregio che i divieti realizzati attraverso l'accessorietà del diritto penale al diritto amministrativo³⁵⁷ o attraverso le norme in bianco erano in una stretta e riconoscibile connessione con la materia regolata di volta in volta, alla quale facevano riferimento, in ossequio alla certezza del diritto; per contro, però, si creava così una situazione in cui l'impostazione della disciplina dei divieti in tema ambientale nel suo complesso era assolutamente poco chiara e priva di un identificabile *trait d'union*, anche dalla prospettiva del legislatore.³⁵⁸ Con l'intensificarsi delle riflessioni sull'ambiente, anche a livello internazionale, si giunse all'opinione di intensificare e rendere più determinata la tutela penale dell'ambiente. Prima fu fatto ricorso a riforme in ambito amministrativo, poi, scartata l'ipotesi di riunire tutte le fattispecie penali sanzionatorie in un'unica sede per via della complessità del progetto, si approdò all'idea di inserire nello *Strafgesetzbuch* i più importanti principi e regole del diritto penale ambientale.

³⁵⁵ A. EPINEY, *op. ult. cit.*, pag 203.

³⁵⁶ Per esempio il WHG, il BImSchG, il AbfG, l'AtomG.

³⁵⁷ Si veda *supra*, Capitolo I, paragrafo 5.1.

³⁵⁸ R. SCHMITZ, *Vorbemerkung zu den §§ 324 ff.*, in *Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, München, 2006, Rn. 1.

Fu così che con la 18. StrÄndG³⁵⁹ del 28 marzo 1980 fecero il loro ingresso nel codice penale tedesco i reati ambientali, inizialmente nel 28. *Abschnitt*. Scopo della riforma era quello di estendere le fattispecie perseguibili rendendole più precise, ma soprattutto di armonizzare la materia e rinforzare la consapevolezza del carattere pubblico e sociale della lesività dei danni all'ambiente³⁶⁰. L'inserimento delle fattispecie ambientali nel nucleo del codice aveva il fine di sancire la pari importanza del bene ambiente rispetto ai tradizionali beni giuridici penalmente tutelati: per questo motivo soprattutto dalla disciplina amministrativa sui rifiuti, quella sull'inquinamento acustico e dell'aria e quella sull'acqua furono estrapolate le fattispecie centrali e trasferite nei §§ 324 e seguenti dello StGB, mentre le fattispecie previste nella regolamentazione della materia atomica vennero inserite in parte nel 28. *Abschnitt*, in parte nell'*Abschnitt* sui reati di comune pericolo.

Numerose fattispecie contenute in atti amministrativi o in altre leggi rimasero (e sono tuttora) dov'erano, a costituire il diritto penale complementare. Ciò ha avuto (e ha) la conseguenza che è stata compromessa la riconoscibilità del collegamento tra i §§ 324 ss. StGB con le singole discipline ambientali³⁶¹.

Da subito le critiche al risultato ottenuto dal legislatore del 1980 furono fortissime: prima fra tutte il ricorso a norme penali in bianco³⁶², critica che si mantiene attuale e condivisa dalla maggioranza della dottrina tedesca³⁶³. Il motivo per cui questo tipo di tecnica suscita perplessità sta innanzitutto nel fatto che, come in Italia, si teme un contrasto col principio

³⁵⁹ La *Strafänderungsgesetz* altro non è che la legge di riforma penale.

³⁶⁰ BT-Drs. 8/2382, pagg 9 ss.

³⁶¹ G. HEINE, *Vorbemerkung zu den §§ 324 ff.*, in A. SCHÖNKE – H. SCHRÖDER, *Strafgesetzbuch. Kommentar*, München, 2010, Rn. 2; R. SCHMITZ *op. ult. cit.*, Rn. 3.

³⁶² Su cui si veda *supra*, Capitolo I, paragrafo 5.1.

³⁶³ Avanzano perplessità e critiche, *ex pluribus*: G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 4; K. LACKNER – K. KÜHL, *Strafgesetzbuch. Kommentar*, München, 2010.

costituzionale della tipicità delle norme penali, accentuato per di più dal fatto che, in un sistema federale come quello della Germania, sia concesso a ciascuna amministrazione di ciascun *Land* di intervenire in completamento delle disposizioni in bianco in totale indipendenza dalle scelte degli altri *Länder*³⁶⁴. In secondo luogo, una simile autonomia è criticata perché intacca fortemente anche il principio di uguaglianza, cosa che non accadrebbe se i regolamenti e le leggi complementari a cui le norme penali fanno riferimento fossero create unicamente dall'amministrazione centrale del *Bund*, e non fossero anche il risultato delle scelte politiche dei singoli *Länder*³⁶⁵: accade infatti, in questa maniera, che si dia origine a trattamenti penali diversi a seconda del luogo di commissione dell'atto³⁶⁶.

Un'altra decisa critica che la dottrina avanzava alle disposizioni introdotte con la 18. StrÄndG era l'indeterminatezza dei significati dei termini adottati dal legislatore. Per esempio "*Veränderung der Luft*" o "*Anlage*" o "*Abfall*" assumevano significati diversi nello StGB rispetto ad altre leggi o regolamenti che li utilizzavano.

Infine al legislatore si rimproverava di aver lasciati irrisolti i punti di maggiore criticità, a partire dalla cerchia dei destinatari delle disposizioni, tra i quali non veniva (e in realtà non viene tuttora) fatta distinzione tra i vari e possibili soggetti attivi: le disposizioni sono uguali che autore del danno o del pericolo per l'ambiente sia un privato, un soggetto che agisce nell'ambito di un'impresa, un funzionario pubblico, un Sindaco, un Consiglio cittadino e via dicendo. Il che determina, secondo la dottrina, mancanza di chiarezza nella valutazione della responsabilità di funzionari pubblici e di privati

³⁶⁴ Il *Bundesverfassungsgericht* si è però pronunciato in senso negativo sull'argomento, stabilendo la compatibilità dell'attuale sistema con il principio di determinatezza della legge penale: BVerfGE, 75, 329.

³⁶⁵ In questo senso: G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 4.

³⁶⁶ Anche su questo aspetto la Corte Costituzionale tedesca, in BVerfGE, 75, 329, pagg 340 ss, si è pronunciata non ritenendo di rinvenire alcun contrasto con principio di uguaglianza.

cittadini, creando un'ingiustizia perché, in primo luogo, essi ricoprono ruoli di diversa importanza nella società, e, in secondo luogo, perché la maggioranza dei gravi inquinamenti ambientali deriva da risultati cumulativi di singole condotte, ognuna regolarmente autorizzata dall'Autorità pubblica, o dal protrarsi di comportamenti di imprese o impianti in cui nel corso del tempo si sono susseguite più persone e in cui è impossibile individuare la responsabilità di singoli individui (per ovviare a ciò – secondo l'opinione unanime degli studiosi tedeschi – bisognerebbe introdurre una responsabilità degli enti che prescindendo dall'individuazione delle singole persone fisiche)³⁶⁷.

Alle critiche avanzate il legislatore tedesco rispose con la 31. StrÄndG del 27 giugno 1994, che non modificò la struttura di base dell'impianto introdotto nel 1980, ma si occupò di correggerlo, armonizzarlo e perfezionarlo³⁶⁸. Anzitutto, si introdussero nello *Strafgesetzbuch* il reato di inquinamento del suolo al § 324a e la fattispecie di causazione di rumore, vibrazioni ed emanazione di raggi non ionizzanti, al § 325a; fu esteso l'ambito di applicazione dei §§ 326 e 329³⁶⁹, recependo le direttive europee sui rifiuti e colmando le lacune evidenziate dalla dottrina. Ma soprattutto si ribadì e rinforzò la *Verwaltungsakzessorietät* del diritto penale dell'ambiente, attraverso l'introduzione nella maggior parte dei paragrafi di formule come "in violazione di un obbligo amministrativo" (precisate dalle definizioni di "obbligo amministrativo" inserite al n. 4) del § 330d StGB) e attraverso il n. 5) del § 330d StGB, che equipara la mancanza dell'atto amministrativo alla sua esistenza dovuta a un procedimento viziato.

Dopo questa sostanziale riforma, se ne sono nel tempo susseguite altre che hanno delineato un diritto penale dell'ambiente essenziale ma completo,

³⁶⁷ G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 6.

³⁶⁸ G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 7a ss; M. MÖHRENSCHLAGER, *Revision des Umweltstrafrechts – Das 2. UKG*, in *NStZ*, 1994, pagg 514 ss; R. SCHMITZ, *op. ult. cit.*, par. 5,6.

³⁶⁹ Sui quali si veda oltre.

che si incentra sui singoli *media* e che si occupa anche dei casi di particolare gravità, inclusi quelli in cui dal danno ambientale derivino lesioni alle persone o decessi, al di fuori dall'ambito lavorativo (§§ 330, 330a StGB).

Si deve citare per completezza la legge di riforma del 1997, che introdusse nello *Strafgesetzbuch* il 26. *Abschnitt* su reati di gioco ed ebbe l'effetto di spostare definitivamente i reati ambientali dal 28. al 29. *Abschnitt*, dove tuttora possiamo trovarli (salvo il § 311 StGB, sul rilascio di radiazioni ionizzanti, che rimane nella parte sui reati di comune pericolo).

2.2. Struttura dei reati ambientali dello *Strafgesetzbuch*

Prima di tutto è necessario chiarire quale sia il bene giuridico tutelato nel 29. *Abschnitt*. In esso, come è già stato più volte ribadito, non si tutela genericamente l'ambiente nella sua totalità, bensì vengono considerati singoli oggetti giuridici i suoi *media* e le sue espressioni: quindi l'acqua, l'aria, il suolo, ma anche la flora e la fauna.

Anche in ambito penalistico, coerentemente con la linea assunta a livello costituzionale, il legislatore tedesco ha adottato una prospettiva decisamente più antropocentrica che ecocentrica, con tutte le considerazioni e le implicazioni che ciò comporta e per le quali si rimanda a quanto detto nel primo paragrafo di questo Capitolo. Come però ha sottolineato attenta dottrina³⁷⁰, la scelta tra le due visioni non è stata così netta, e si possono individuare tre gruppi di fatti incriminati dalle norme dello *Strafgesetzbuch*: un primo in cui al centro è posto il bene ecologico e l'uomo è sullo sfondo (§§ 324, 324a, 325, 329, comma 3 StGB); un secondo in cui al centro è solo ed esclusivamente l'interesse dell'uomo (§ 325a StGB, sulla tutela da rumori, scosse, onde non ionizzanti); infine un terzo in cui vi è un doppio oggetto di tutela di pari importanza, rappresentato dai §§ 325a comma 2, 326 comma 1,

³⁷⁰ M. KLOEPFER – H. P. VIERHAUS, *Umweltstrafrecht*, cit., pag 14.

328 commi 3 e 4, 327, 328 commi 1 e 2³⁷¹ StGB. Non pare superfluo precisare che nei reati che rientrano nel primo e nel terzo gruppo non vi è nessun soggetto passivo, in quanto il bene ambiente è considerato solamente nella sua veste di bene comune, appartenente alla intera comunità³⁷².

Quando si è trovato a dover decidere come tutelare il bene ambiente, il legislatore tedesco, contrariamente a quello italiano, non ha operato una netta e totalizzante scelta di campo a favore della tipologia del reato di danno o di pericolo astratto o di pericolo concreto: ha preferito modellare il tipo di reato sulla fattispecie presa di volta in volta in esame. Troviamo dunque il § 324 o il § 325 comma 1 StGB, che sono tipicamente delitti di danno, ma ci sono anche delitti di pericolo concreto come quello previsto dal § 325a comma 2 StGB e di pericolo astratto come il § 325 comma 2 o i §§ 326, 327, 328, 329 StGB.

Per comprendere meglio le singole disposizioni che si analizzeranno, è necessario precisare che in Germania la dottrina ha creato poi un'altra categoria di reato, in cui il pericolo è a metà – per così dire – tra quello concreto e quello astratto: si tratta dei cosiddetti delitti di pericolo potenziale o di pericolo astratto-concreto (*potentielle Gefährdungsdelikte* o *abstrakt-konkrete Gefährdungsdelikte*): concreto, perché la situazione di pericolo rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie in questione che, come tale, dev'essere accertato dal giudice; astratto perché la pericolosità da accertare è una *Eignung*, una idoneità generica a ledere determinati beni giuridici. Per provare la sussistenza del pericolo, è infatti sufficiente dimostrare che la condotta incriminata sia in astratto in grado di offendere l'oggetto tutelato, sulla base di una legge scientifica (*natürwissenschaftlicher Erfahrungssatz*).

³⁷¹ Per un'analisi approfondita delle norme, con il relativo testo integrale, si veda *infra*, nei paragrafi da 2.3. a 2.15.

³⁷² M. KLOEPFER – H. P. VIERHAUS, *ibidem*.

È fondamentale chiarire che con “legge scientifica” non si intende un’approssimativa presupposizione da parte degli studiosi del fatto che le emissioni inquinanti poste in essere siano in grado di danneggiare i beni protetti dalle norme penali, e non basta neppure un’affermazione scientifica in merito alla possibilità di un tale nesso eziologico: è necessario, invece, che non vi sia più alcun dubbio, a livello scientifico, sul tema. In questo modo, se vi è la certezza di una legge scientifica ormai generalmente riconosciuta che leghi determinati effetti nocivi per la salute dell’uomo e per altri beni alla concentrazione di certe sostanze nell’ambiente, allora il giudice potrà fare appello ad essa, pronunciando un giudizio di idoneità generica che si traduca in un’affermazione quantomeno probabilistica sul piano concreto dell’esistenza del nesso³⁷³.

In altre parole, non si richiede né solamente che sia superato un valore-soglia o che non sia rispettato un adempimento formale, né, d’altra parte, che sia dimostrata la concreta pericolosità della condotta nel caso singolo e con le circostanze specifiche esistenti.

Una soluzione di questo genere risolve non pochi problemi di prova, soprattutto in materia ambientale e soprattutto in un sistema dove al reato di pericolo astratto è lasciato uno spazio decisamente ridotto e si fa al contrario molto ricorso a quello di pericolo concreto e di danno, la cui *probatio* del nesso tra condotta ed evento è, come abbiamo già accennato nel Capitolo I e come ribadiremo più approfonditamente in seguito, giustamente definibile *diabolica*.

Nonostante la apparente semplicità dell’aspetto probatorio, però, in dottrina si dibatte tuttora in modo acceso riguardo gli elementi che vadano valutati astrattamente e quelli che vadano valutati nel concreto – sulla base

³⁷³ H. J. RUDOLPHI, *Primat des Strafrechts im Umweltschutz?*, in *NStZ*, 1984, pagg 248 ss.; H. SCHRÖDER, *Die Gefährdungsdelikte im Strafrecht*, in *ZStW*, 1969, pagg 8 ss.

del fatto, ciò, che il legislatore ha dichiarato che nel giudizio di idoneità a ledere non debbano per forza escludersi circostanze concrete del singolo caso³⁷⁴ -. Se infatti la giurisprudenza già da tempo prende pacificamente in considerazione quantità e modalità concrete dell'emissione, in virtù del fatto che su questi parametri sono formulate le leggi scientifiche alle quali si fa riferimento³⁷⁵, la dottrina si domanda però se e quali altri elementi concreti il giudice debba tenere presenti nel caso di specie per valutare l'idoneità a ledere. Un'attenta analisi di questa problematica è stata eseguita da H. SCHRÖDER in plurimi scritti³⁷⁶. Partendo dal presupposto che sia inaccettabile lasciare all'arbitrio del singolo interprete la decisione di quali circostanze valutare in concreto e quali no, l'Autore giunge alla conclusione - alquanto semplicistica, per dir la verità - che il giudice debba basarsi solo sulle regole di validità generale e astratta, prescindendo da qualunque tipo di indagine ulteriore sul caso singolo, lasciando unicamente spazio alla prova contraria³⁷⁷.

In realtà, il problema è particolarmente sentito nell'ambito dei reati ambientali presenti nello *Strafgesetzbuch*, per il fatto che in nessuno di essi (tranne che nel § 326 StGB, per il quale il discorso è lievemente più semplice³⁷⁸) si fa il benché minimo accenno a parametri da tenere presenti (come potrebbe essere la quantità), ma si usano espressioni come "in maniera atta a...". Ora, - considerata insoddisfacente la soluzione proposta da SCHRÖDER³⁷⁹ - la domanda si ripropone: affermata scientificamente la generica pericolosità di una sostanza, come elemento di pericolo astratto, il giudice deve tenere presente, oltre al *quantum* e al *modus*, anche la durata di

³⁷⁴ BT-Drs. 8/2382, pag 16.

³⁷⁵ Ogni legge scientifica che stabilisca la nocività di una sostanza, infatti, è sviluppata sulla base di valori precisi di essa.

³⁷⁶ H. SCHRÖDER, *Abstrakt-konkrete Gefährungsdelikte?*, in JZ, 1967, pagg 522 ss.; H. SCHRÖDER, *Die Gefährungsdelikte im Strafrecht*, cit., pagg 18 ss.

³⁷⁷ H. SCHRÖDER, *Die Gefährungsdelikte im Strafrecht*, cit., pag 23.

³⁷⁸ Si veda oltre, il paragrafo 2.7.

³⁷⁹ Che non fa altro che ricalcare il modello del reato di pericolo astratto.

emissione della sostanza? E lo stato di salute degli uomini minacciati? E (nel caso dell'inquinamento atmosferico³⁸⁰) la direzione dei venti e le condizioni metereologiche?

La dottrina prevalente tende a distinguere tra fattori statici e fattori variabili, intendendo per fattori statici quegli elementi che, sebbene mutino di caso in caso, non debbono la loro variabilità a elementi contingenti del tutto imprevedibili, ma a fatti o dati misurabili e in certa misura costanti; mentre, per fattori variabili si intendono quegli elementi che possono modificarsi in brevi lassi di tempo o in modo del tutto casuale per via di fatti che sfuggono al controllo e alla prevedibilità, tanto che una legge scientifica che debba avere portata generale non li considererebbe. In genere, si ritiene di non dover valutare i secondi, ma si individuano in letteratura orientamenti diversi: vi sono alcuni autori³⁸¹ che ritengono di non dover valutare quegli elementi che aumentano o favoriscono il potenziale nocivo di una sostanza e che sono del tutto imprevedibili, come il fatto che nel luogo in cui è avvenuta la condotta inquinante vi fossero in quel momento persone, animali o cose (e tantomeno il loro individuale stato di salute), o le condizioni del meteo, o l'intensità del vento o delle correnti, in quanto queste sono circostanze temporanee che si prendono in considerazione tipicamente e solamente nei reati di pericolo concreto. Secondo questa corrente di pensiero andrebbero invece valutati unicamente – e perché è la legge scientifica stessa a basarsi su essi – la durata, la quantità e la modalità dell'emissione. Vi sono poi altri autori che ritengono di dover considerare fattori quali le condizioni meteo, ma solamente nei casi in cui si debba valutare la minaccia di un inquinamento al di fuori dell'area di un

³⁸⁰ Per il reato d'inquinamento dell'aria il problema è più che mai avvertito. Per questo motivo, si rimanda all'analisi effettuata da J. PFEIFFER, *Verunreinigungen der Luft nach § 325 StGB*, Berlin, 1996.

³⁸¹ In questo senso: H. J. RUDOLPHI, *Primat des Strafrechts im Umweltschutz?*, cit., pag 250; K. TIEDEMANN, *Die Neuordnung des Umweltstrafrechts*, cit., pag 32.

impianto³⁸² e altri ancora secondo cui, invece, esse, insieme al vento, vadano sempre tenute in considerazione³⁸³. In ultimo vi è quella parte della dottrina che ritiene di dover escludere i fattori del tutto imprevedibili (come la presenza di persone o il meteo) e dare rilevanza a quelle caratteristiche che cambiano sì caso per caso, ma che non sono cangevoli di minuto in minuto, come le caratteristiche fisiche e lo stato del luogo in cui il fatto è commesso³⁸⁴.

Salta all'occhio, insomma, come manchi del tutto una regola generale sull'approccio da seguire, che vada oltre dei criteri di massima e che comunque non vari da autore ad autore e da reato a reato³⁸⁵.

Inoltre, nonostante la distinzione di partenza tra fattori statici e fattori variabili sia pressoché consolidata, essa non è da tutti condivisa e vi è chi mostra grosse perplessità. Uno è J. PFEIFFER³⁸⁶, secondo il quale questa distinzione non è sorretta da nessun principio dogmatico né dalla lettera delle norme ambientali. Essa, infatti, a parere dell'Autore, non serve per limitare la categoria dei reati di pericolo astratto – come qualcuno sostiene³⁸⁷ –, né trova il suo fondamento nella lettera delle norme dello *Strafgesetzbuch*, che fanno riferimento solo alla *Eignung* generale e astratta, senza accennare ad una “*situative Schädigungseignung*”³⁸⁸. In altre parole, la differenziazione operata dalla maggior parte della dottrina è, secondo l'Autore, inutile, anche

³⁸² In questo senso: E. HORN, § 325, in H. J. RUDOLPHI – E. HORN – E. SAMSON (cur.), *Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch*, Neuwied, 2009, Rn. 5

³⁸³ Così: O. TRIFFTERER, *Umweltstrafrecht. Einführung und Stellungnahme zum Gesetz zur Bekämpfung der Umweltkriminalität*, Baden-Baden, 1980, pag 191.

³⁸⁴ Questa è la proposta, che si legge, per esempio in: W. STREE – G. HEINE, § 325, in A. SCHÖNKE – H. SCHRÖDER, *op. ult. cit.*, Rn. 18. Secondo i due Autori, nel giudicare l'idoneità di una condotta che inquinì l'aria a ledere la salute di uomini, animali, piante o altre cose di valore si deve tenere presente anche l'altezza della ciminiera dello stabilimento, nonché la distanza dell'insediamento abitativo più vicino, etc.

³⁸⁵ G. HEINE, *Vorbemerkung zu den §§ 324 ff.*, cit., Rn. 9. Si rimanda, per questo motivo, all'analisi delle singole norme nei paragrafi a seguire.

³⁸⁶ J. PFEIFFER, *Verunreinigungen der Luft*, cit., pagg 177 ss.

³⁸⁷ Si veda H. J. RUDOLPHI, *Primat des Strafrechts im Umweltschutz?*, cit., pag 250, nota 42.

³⁸⁸ Il termine è utilizzato da J. PFEIFFER, *op. ult. cit.*, pag 179. Significa: idoneità a ledere in base alla situazione, che rappresenta la teoria – che Pfeiffer critica – di K. KÜHL, § 325, in K. LACKNER – K. KÜHL, § 325, in *Strafgesetzbuch. Kommentar*, cit., Rn 13.

perché, alla fin fine, dal momento che ogni singolo interprete valuta la stessa circostanza concreta X o come fattore variabile o come fattore stabile, non si riesce comunque a giungere a una regola valida per tutti i casi sugli elementi da valutare e su quelli da ignorare.

È da chiarire, però, che queste disquisizioni su quel che di concreto va tenuto presente non hanno mai come scopo quello di valutare l'impatto ambientale effettivo della condotta, ma si occupano solo di capire se e in che termini considerare quei singoli elementi che possono variare di volta in volta, rimanendo ferma in maniera indiscussa la parte astratta di questa particolare categoria di reati di pericolo. In altre parole, l'operazione che la giurisprudenza fa è quella di indagare se – per esempio – quella quantità (elemento concreto) di rifiuti potrebbe danneggiare, stando alla legge scientifica di riferimento (elemento astratto), l'acqua, l'aria o il suolo. Se la risposta è affermativa, tanto basta per ritenere integrato il reato (in questo caso si tratterebbe del § 326 comma 1 n. 4) StGB, su cui si veda oltre), senza che occorra in alcun modo domandarsi se in effetti sussista in quello specifico caso una minaccia concreta per i beni protetti: si salvaguardia così la generalità della *Eignung*³⁸⁹.

Proprio per questo motivo, però, si rilevano numerose critiche in letteratura sulla categoria dei reati di pericolo astratto-concreto in sé³⁹⁰, che è stata definita un modo di aggirare i punti nodali delle altre due. Come evidenzia G. FIANDACA, infatti, in questo modo, da un lato, ci si scansa dalle problematiche legate alla eventuale incostituzionalità del modello del pericolo astratto in riferimento alla lesione del principio di offensività, e,

³⁸⁹ Si veda: BayObLG, in *NStZ-RR*, 2002, pagg 76 ss, in cui si ribadisce proprio il fatto che, nel valutare l'idoneità dei rifiuti a danneggiare secondo il § 326 comma 1 n. 4) lett. a) StGB, bisogna tenere conto della loro quantità per stabilire se in astratto sia in grado di nuocere ad acqua, aria o suolo.

³⁹⁰ Si vedano, *ex pluribus*: G. FIANDACA, *Il Tommaso Natale*, cit., pagg 182 ss.; G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 9 ss.

dall'altro, si evita di dover affrontare le difficoltà probatorie del pericolo concreto³⁹¹. Secondo l'Autore italiano, "se l'interpretazione del tipo delittuoso evidenzia che la condotta è incriminata perché è dotata di caratteristiche generali di pericolosità, la circostanza che sia il giudice a doversi pronunciare sulle stesse non riesce a mutare in pericolo concreto un pericolo astratto"³⁹². In altre parole, se per integrare la fattispecie di reato è sufficiente che la condotta sia in astratto idonea a cagionare un danno per l'ambiente, e di fatto non c'è nessun tipo di accertamento concreto sulle circostanze del caso (e dunque sul nesso tra – poniamo – la sostanza immessa nel corso d'acqua in quelle quantità e modalità e il peggioramento dello *status* delle acque), si è di fronte, ancora una volta, a un tipo di reato di pericolo astratto. A prescindere dal fatto che la giurisprudenza tedesca si attenga o meno a tale impianto teorico, si può dire che permangono in ogni caso problemi di tipo probatorio e non solo, per la disamina dei quali, tuttavia, è opportuno prima passare brevemente in rassegna le singole norme contenute nel 29. *Abschnitt*.

Prima di farlo si vuole sottolineare, in ultimo, che tutti i reati ambientali (salvo quello previsto dal § 330 StGB sui casi di particolare gravità), nell'ottica di una efficacia reale, pregnante e dallo spettro applicativo il più esteso possibile, sono puniti non solo se commessi con dolo, ma anche se commessi per colpa. In linea generale si può dire che il dolo deve abbracciare sia la violazione degli obblighi amministrativi – laddove questo sia un requisito della norma –, sia l'idoneità della condotta a ledere, mettere in pericolo o danneggiare (a seconda) i beni di volta in volta tutelati.

³⁹¹ G. FIANDACA, *ibidem*.

³⁹² G. FIANDACA, *op. ult. cit.*, pag 183. Sul punto si veda anche: H. SCHRÖDER, *Die Gefährungsdelikte im Strafrecht*, in ZStW, 1969, pagg 8 ss.

2.3. § 324 StGB. Inquinamento idrico

Chi, senza autorizzazione, inquina un corso d'acqua o ne altera in peggio le caratteristiche è punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria.

Il tentativo è punibile.

Se l'autore agisce per colpa, si applica la pena detentiva fino a tre anni o la pena pecuniaria.³⁹³

La 2. UKG (altro modo di chiamare la legge di riforma del 1994, e che significa *Gesetz zur Bekämpfung der Umweltkriminalität*³⁹⁴) ha allargato l'ambito applicativo del § 324 StGB, grazie alla definizione di "corsi d'acqua" di cui al § 330d n. 1) StGB³⁹⁵. La disposizione, ad oggi, prevede un reato d'evento e si compone di due fattispecie: una in cui si richiede il dolo, e una in cui si punisce la condotta colposa. Per integrare la prima, è sufficiente anche il dolo eventuale, cioè che l'autore si sia anche solamente rappresentato l'eventualità che la sua condotta potesse causare un inquinamento o un peggioramento delle caratteristiche dell'acqua, e ne abbia accettato il rischio. La condotta colposa, invece, è integrata quando l'evento sia causato dall'inottemperanza di un obbligo specificamente dettato con lo scopo della tutela idrica. Il che significa che – sebbene questo possa non essere l'unico e predominante scopo della disciplina che sancisce l'obbligo, ma esserlo insieme ad un altro – non si può rinvenire responsabilità per colpa se la disciplina non tutela l'ambiente che come riflesso.

Espressione della *Verwaltungsakzessorietät*, è il fatto che la contrarietà al diritto della condotta inquinante – anche qui come in Italia – non si valuta in base alle sue caratteristiche fisico-chimiche, ma in base al fatto che essa sia

³⁹³ § 324 StGB. *Gewässerverunreinigung*: "1. Wer unbefugt ein Gewässer verunreinigt oder sonst dessen Eigenschaften nachteilig verändert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

2. Der Versuch ist strafbar.

3. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe".

³⁹⁴ Legge per la lotta alla criminalità ambientale [NdA].

³⁹⁵ Si veda il paragrafo dedicato.

autorizzata o meno dall'autorità amministrativa preposta. L'autorizzazione può essere un'autorizzazione, una concessione, un permesso, etc.

Interessante è la distinzione tra *inquinamento* e *alterazione peggiorativa* delle caratteristiche del corso d'acqua.

Un corso d'acqua è inquinato, secondo unanime opinione di dottrina e giurisprudenza, quando il suo aspetto, in seguito alle immissioni realizzate dall'autore, è meno puro di prima, cioè in particolare quando si intorbidisce, quando si crea della schiuma, o quando si vedono delle tracce d'olio. Non è necessario che la sostanza immessa abbia causato un danno: è sufficiente che l'acqua sia sporca. Il che, d'altra parte, non vuol significare che ogni inquinamento di quantità minime rientri nella norma in esame, in quanto l'inquinamento deve poter essere equiparato alle modifiche peggiorative delle acque³⁹⁶. Per questo motivo rimangono esclusi dall'ambito applicativo della disposizione intorbidamenti di lieve entità causati da sabbia o fango³⁹⁷, o una notevole sporcizia ma concentrata in una piccola zona d'acqua, dove il fondale è molto profondo; mentre vi rientrano quegli inquinamenti localizzati, come può essere una scia di liquidi inquinanti di 400mq trascinati lungo il Reno³⁹⁸. Il discrimine sta nella misura degli effetti peggiorativi della condotta sulla qualità dell'acqua, cosa che può essere accertata solo con riferimento alle singole circostanze del caso concreto, come la profondità del fondo, la quantità e la nocività delle sostanze introdotte, etc.

Come già detto nel paragrafo sull'articolo 20a GG, sarebbe praticamente inapplicabile una norma di tutela ambientale, se si richiedesse ai giorni nostri che lo *status* del bene – in questo caso l'acqua – fosse stato mutato a una condizione di inquinamento partendo da una di purezza: ecco

³⁹⁶ G. HEINE, § 324, in A. SCHÖNKE – H. SCHRÖDER, *op. ult. cit.*, Rn. 8; M. KLOEPFER – H. P. VIERHAUS, *Umweltstrafrecht*, cit., pagg 76 ss.

³⁹⁷ BT-Drs. 8/2382, pag 14.

³⁹⁸ BGH del 20 febbraio 1991, in *NStZ*, 1991, pagg 281 ss.

perché quello che la giurisprudenza richiede è semplicemente che sia avvenuto un peggioramento dello *status quo* da prima a dopo l'immissione della sostanza³⁹⁹.

Il riferimento all'alterazione peggiorativa delle caratteristiche del corso d'acqua è una sorta di concetto-contenitore che consente di includere nell'ambito applicativo del § 324 StGB tutti quegli eventi lesivi che non possono rientrare nel termine "inquinamento"; che, peraltro, non vuol dire affatto che vi siano compresi anche i danneggiamenti causati unicamente dall'utilizzo: è necessario, infatti, un sensibile peggioramento delle qualità ecologiche dell'acqua, cioè quelle non visibili, ma legate alle sue caratteristiche bio-chimiche, come la temperatura, il pH, la velocità di corrente, il contenuto di minerali e sostanze naturali, etc. Non serve che ne siano derivati danni concreti, come la morte di pesci o di specie vegetali acquatiche: si richiede anche qui che sia semplicemente cagionato un *minus* alla qualità dell'acqua accertata prima dell'immissione delle sostanze, il quale però sia idoneo a causare in un secondo momento altri effetti dannosi. Secondo la giurisprudenza, per l'addebito di questo evento, non è necessario provare che una determinata quantità di una data sostanza sia stata introdotta nel corso d'acqua, laddove, verificato che il *minus* c'è stato, si dimostri sulla base di conoscenze scientifiche, che quella sostanza è genericamente idonea a causare i peggioramenti rinvenuti⁴⁰⁰. Come rileva G. HEINE⁴⁰¹ in opposizione a parte della dottrina, però, questo non può voler dire che per essere integrata la fattispecie, le sostanze debbano essere astrattamente idonee a ledere uomini, piante o animali, dal momento che la

³⁹⁹ BGH, in *NStZ*, 1997, pagg 189 ss.: "La modifica peggiorativa di un corso d'acqua attraverso l'immissione di sostanze inquinanti sussiste quando si ponga in essere l'eliminazione di rifiuti pericolosa per l'ambiente, anche laddove si tratti di un corso d'acqua già precedentemente danneggiato e dunque di minore purezza" [NdA].

⁴⁰⁰ La dottrina e la giurisprudenza sono unanimi in questo senso. Un esempio di caso di alterazione peggiorativa delle caratteristiche dell'acqua può essere la compromissione della capacità rigenerativa sua propria.

⁴⁰¹ G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 9.

lettera del § 324 StGB non lascia intendere in nessun modo la necessità di un requisito del genere.

Grande importanza assumono, nell'applicazione di questa norma, i valori-limite di immissione di sostanze inquinanti nei corsi d'acqua stabiliti dalla pubblica amministrazione, nella misura in cui la giurisprudenza reputa raggiunto il punto negativo (*Negativsaldo*) quando il mutamento del pH o di altri dati chimici o biologici abbia oltrepassato i livelli minimi o massimi determinati dall'Autorità⁴⁰².

2.4. § 324a StGB. Inquinamento del suolo

Chi, violando obblighi amministrativi, immette, lascia penetrare o libera nel suolo sostanze, ed in tal modo

1) in maniera atta a nuocere alla salute altrui, ad animali, a piante o ad altre cose di rilevante valore o ad un corso d'acqua, oppure

2) in quantità considerevole

inquina il suolo o altrimenti lo altera in peggio, è punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria.

Il tentativo è punibile.

Se l'autore agisce per colpa, si applica la pena detentiva fino a tre anni o la pena pecuniaria.⁴⁰³

Il legislatore del 1980 considerava il suolo come bene meritevole di tutela unicamente in dipendenza alla misura e al modo del suo utilizzo, e questa idea comportava che esso venisse protetto solamente di riflesso nei

⁴⁰² M. KLOEPFER – H. P. VIERHAUS, *op. ult. cit.*, pag 78.

⁴⁰³ § 324a StGB. *Bodenverunreinigung*: "1. Wer unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten Stoffe in den Boden einbringt, eindringen läßt oder freisetzt und diesen dadurch

1) in einer Weise, die geeignet ist, die Gesundheit eines anderen, Tiere, Pflanzen oder andere Sachen von bedeutendem Wert oder ein Gewässer zu schädigen, oder

2) in bedeutendem Umfang

verunreinigt oder sonst nachteilig verändert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

2. Der Versuch ist strafbar.

3. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe".

casi di applicazione dei §§ 326 e 329 comma 3 StGB⁴⁰⁴ e dal diritto complementare e dai regolamenti amministrativi. La 2. UGK del 1994 ha introdotto, recependo l'orientamento già da lungo tempo presente in dottrina, il § 324a StGB, col quale il suolo viene riconosciuto come autonomo bene giuridico ambientale.

Lo scopo della norma è la cosiddetta “tutela qualitativa del suolo” (*qualitativ Bodenschutz*), cioè la tutela delle funzioni del suolo significative per l'uomo e per l'ambiente da danni provocati dall'immissione di sostanze estranee alla sua naturale composizione. Il termine “suolo” è da interpretarsi latamente, e vi si intendono la parte superficiale della crosta terrestre, incluse le sue parti liquide e gassose, nonché le sue funzioni ecologiche di elemento essenziale per il mantenimento dello stato di natura, delle basi naturali della vita e dello spazio vitale di piante, animali e uomini, nonché di stabilizzatore climatico⁴⁰⁵. In questo modo oggetto di tutela non è solamente quello strato della crosta terrestre direttamente a contatto con l'uomo e le sue attività in cui vivono animali, piante, e microorganismi, ma anche gli strati più profondi privi di vita, nella loro funzione di filtro, con riferimento alle falde acquifere veicolanti per le sostanze inquinanti⁴⁰⁶.

Relativamente alla violazione di obblighi amministrativi, si rimanda a quanto già detto a proposito del § 324 StGB, con la precisazione che essi sono contenuti di volta in volta nelle varie normative complementari e amministrative, come per esempio la BBodSchG (*Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten*, del 17 marzo 1998).

⁴⁰⁴ Sui quali si veda oltre.

⁴⁰⁵ P. CRAMER – G. HEINE, § 324a, in A. SCHÖNKE – H. SCHRÖDER, *op. ult. cit.*, Rn. 1; M. KLOEPFER – H. P. VIERHAUS, *Umweltstrafrecht*, cit., pag 89; M. MÖHRENSCHLAGER, *Revision des Umweltstrafrechts*, cit., pag 516.

⁴⁰⁶ P. CRAMER – G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 3; M. MÖHRENSCHLAGER, *op. ult. cit.*, pag 516.

Di maggiore interesse sono le condotte che integrano il reato in esame, vale a dire l'immissione, il lasciare penetrare e il liberare sostanze nel suolo: grazie alla terminologia utilizzata dal legislatore, si raggruppano tutte le azioni con cui è possibile introdurre inquinanti nel terreno. Prima di tutto bisogna specificare che tra le "sostanze" rientrano tutte quelle, gassose, liquide o solide che siano, in grado di influire negativamente sulle caratteristiche biologiche, fisiche e chimiche del suolo: escluse sono soltanto quelle che producono radiazioni ionizzanti⁴⁰⁷.

Con il verbo "immettere" il legislatore ha voluto indicare l'azione più immediata, nonché consapevole, come può essere il rilascio o il deposito di rifiuti o l'impiego in eccessive quantità di fertilizzanti o diserbanti; con l'espressione "lasciare penetrare" si dà rilievo alle forme di omissioni dell'obbligo di impedire l'inquinamento del suolo, derivante da posizioni di garanzia attribuite dalla legge o da regolamenti; infine, con il verbo "liberare" si abbracciano tutte le condotte non meglio specificate di rilascio in qualsiasi maniera di sostanze inquinanti nell'ambiente, anche in modo mediato (un esempio può essere la creazione di emissioni inquinanti tramite gli scarichi dei veicoli a motore o degli impianti industriali, i quali raggiungono il suolo attraverso la veicolazione dell'aria)⁴⁰⁸.

Anche questa, come quella prevista dal § 324 StGB, è una fattispecie d'evento, in cui il tentativo è punibile, e anche in questo caso si parla di inquinamento e di alterazione peggiorativa, per la definizione dei quali si rimanda alle considerazioni già svolte a proposito del reato di inquinamento idrico. Il § 324a StGB, però, richiede, per l'integrazione del reato, che siano alternativamente soddisfatti altri due requisiti: è necessario, cioè, che gli eventi in questione siano realizzati o 1) in maniera atta a nuocere alla salute

⁴⁰⁷ P. CRAMER – G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 5.

⁴⁰⁸ P. CRAMER – G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 7; M. KLOEPFER – H. P. VIERHAUS, *op. ult. cit.*, pag 92.

altrui, ad animali, a piante o ad altre cose di rilevante valore o ad un corso d'acqua, oppure 2) in quantità considerevole.

Per quanto riguarda il n. 1), bisogna concentrarsi sulla parola “atta”, cioè sulla *Eignung* che l'evento deve possedere per rientrare nella fattispecie in esame. Siamo di fronte al tipico caso di reato di pericolo potenziale, in cui quel che si chiede non è che sussista, per via dell'insieme delle circostanze presenti al momento del fatto, un pericolo concreto per la salute di un uomo o per animali, piante e beni di rilevante valore: quel che si richiede è la generica, astratta capacità (comprovata da leggi scientifiche) di una data sostanza immessa nel suolo di arrecare un danno ai beni tutelati dalla norma.

Va precisato che il “rilevante valore” riferito alle cose non è necessariamente economico, ma – più che altro – da considerarsi dal punto di vista ecologico⁴⁰⁹. Le considerazioni svolte finora portano alla conclusione che, da una parte, un'alterazione peggiorativa o un inquinamento del suolo che disturbi o molesti uomini o animali, ma senza l'idoneità a lederli, non rientra nella fattispecie di cui al n. 1); mentre l'immissione di sostanze nocive per il suolo (ma non tanto da peggiorarlo considerevolmente), se sono in grado di disperdersi e minacciare la salubrità delle acque sotterranee, vi rientra perfettamente⁴¹⁰. Esattamente come vi rientrano l'ipotesi di una compromissione della sua funzione di filtro o di blocco a livelli sotterranei, nonché l'alterazione peggiorativa del mondo vivente nel suolo⁴¹¹.

Il punto n. 2) è generalmente tradotto “in quantità considerevoli”⁴¹². In realtà l'espressione tedesca “*bedeutendem Umfang*” non esprime solamente un concetto di quantità: si intende, più che altro, che l'inquinamento o l'alterazione peggiorativa debbano essere di notevole entità, nel senso che

⁴⁰⁹ P. CRAMER – G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 11.

⁴¹⁰ Perché la norma in esame fa riferimento espresso ai corsi d'acqua.

⁴¹¹ M. MÖHRENSCHLAGER, *op. ult. cit.*, pag 517.

⁴¹² Si veda anche S. VINCIGUERRA (cur.), *Il codice penale tedesco*, Padova, 2003, pag 377.

possa essere inclusa anche l'ipotesi in cui il danneggiamento, pur localizzato e circoscritto a una piccola area, risulti però gravemente lesivo da un punto di vista ecologico⁴¹³.

Per quanto riguarda il reato colposo, previsto dal terzo comma del § 324a StGB, vi è imputabilità negli stessi casi del § 324 StGB.

2.5. § 325 StGB. Inquinamento dell'aria

Chiunque, nell'esercizio di un impianto, in particolare di uno stabilimento o di una macchina, violando obblighi amministrativi, cagiona alterazioni all'aria atte a nuocere, al di fuori della sfera di pertinenza dell'impianto, alla salute altrui, ad animali, a piante o ad altre cose di rilevante valore, è punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria. Il tentativo è punibile.

Chiunque, nell'esercizio di un impianto, in particolare di uno stabilimento o di una macchina, violando gravemente obblighi amministrativi, libera nell'aria, al di fuori dell'area dello stabilimento, sostanze nocive in quantità considerevole, è punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria.

Se l'autore agisce per colpa, si applica la pena detentiva fino a tre anni o la pena pecuniaria.

Sostanze nocive ai sensi del comma 2 sono le sostanze

- 1) atte a nuocere alla salute altrui, ad animali, a piante o ad altre cose di rilevante valore, oppure
- 2) idonee ad inquinare in modo duraturo un corso d'acqua, l'aria, il suolo, o ad alterarli altrimenti in peggio.

I commi da 1 a 3 non si applicano agli autoveicoli, ai veicoli a rotaia, agli aerei e ai natanti.⁴¹⁴

⁴¹³ P. CRAMER – G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 12.

⁴¹⁴ § 325 StGB. *Luftverunreinigung*: "1. Wer beim Betrieb einer Anlage, insbesondere einer Betriebsstätte oder Maschine, unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten Veränderungen der Luft verursacht, die geeignet sind, außerhalb des zur Anlage gehörenden Bereichs die Gesundheit eines anderen, Tiere, Pflanzen oder andere Sachen von bedeutendem Wert zu schädigen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar.
2. Wer beim Betrieb einer Anlage, insbesondere einer Betriebsstätte oder Maschine, unter grober Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten Schadstoffe in bedeutendem Umfang in die Luft außerhalb des Betriebsgeländes freisetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft."

La norma, che ha subito, in seguito alla riforma del 1994, un notevole cambiamento, ha come scopo di tutela la salute dell'uomo e dell'ambiente che lo circonda (inteso come animali, piante, oggetti).

Da osservare in via preliminare, è, a parere di chi scrive, il fatto che tutte le ipotesi contemplate dal § 325 StGB si occupano di inquinamento dell'aria causato da attività svolte all'interno di un impianto che abbiano però ripercussioni fuori dall'area dell'impianto stesso. L'aspetto non è di poco conto: infatti, questo implica che il legislatore tedesco ha sentito l'esigenza di punire con una fattispecie *ad hoc* le condotte pericolose e inquinanti che esulino dalla disciplina del lavoro. In altre parole, coloro i quali ricoprono posizioni apicali e di responsabilità all'interno di un'impresa, uno stabilimento, una fabbrica, un'attività, non hanno degli obblighi solamente verso i propri dipendenti in virtù della disciplina giuslavoristica per la tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro, ma sono responsabili anche per tutto ciò che potrebbe essere causato, in termini di danni all'uomo e all'ambiente, dall'attività imprenditoriale fuori dall'area e dalla sfera di pertinenza dell'impianto stesso⁴¹⁵.

Ma che cosa intende il legislatore tedesco con la parola "*Anlage*"? La traduzione con il termine "impianto" è forse troppo vaga. Vi si intende, nella sua accezione più lata, un insieme di unità operative progettate per un lungo

3. *Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.*

4. *Schadstoffe im Sinne des Absatzes 2 sind Stoffe, die geeignet sind,*

1) *die Gesundheit eines anderen, Tiere, Pflanzen oder andere Sachen von bedeutendem Wert zu schädigen oder*

2) *nachhaltig ein Gewässer, die Luft oder den Boden zu verunreinigen oder sonst nachteilig zu verändern.*

5. *Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Kraftfahrzeuge, Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeuge.*

⁴¹⁵ Troviamo una previsione simile anche nel T.U. Ambiente, agli artt. 267 e ss., dove l'inquinamento atmosferico è definito (all'art. 268) come "ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente", e dove sono sanzionati sia l'esercizio di attività che producono emissioni inquinanti per l'aria in assenza di autorizzazione, sia la violazione dei valori limite stabiliti dalle Autorità (art. 279).

periodo, le quali hanno un fine e la cui attività può avere influenze sull'area circostante. Una definizione più precisa si trova nel BImSchG⁴¹⁶, che fa rientrare nel termine, a titolo di esempio, i siti d'impresa che si concentrano in un'area geografica che ruota intorno all'attività. Accanto alle fabbriche, rientrano quindi nel concetto di "*Anlage*" stabilimenti industriali o siti artigianali, nonché imprese specializzate in attività complementari alla principale (come può essere un'impresa che costruisce macchinari per quella centrale), impianti di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, macchinari per il trasporto dei materiali, autocarri, e così via. Sono compresi anche terreni non facenti parte della proprietà, se vengono su di essi scaricati o custoditi materiali o svolti lavori che producono emissioni, anche se non ufficialmente destinati a tali scopi. Oltretutto nell'*Anlage* non deve necessariamente svolgersi un'attività industriale: col termine si può indicare anche un aeroporto o una strada pubblica⁴¹⁷.

L'inquinamento deve essere causato dall'attività dell'impianto. Esso è in attività quando e fino a quando è utilizzato per il suo scopo, cioè dal momento in cui entra in funzione a quello in cui viene chiuso definitivamente.

Il primo comma punisce mutamenti dell'aria (*Veränderung der Luft*) che possano avere effetti nocivi sull'uomo, le piante, gli animali o altre cose di particolare valore. Mentre prima della riforma la disposizione conteneva degli esempi di condotte attraverso cui l'evento poteva essere realizzato, oggi, la loro eliminazione ne ha facilitato l'applicazione ampliandone il raggio d'azione⁴¹⁸, includendo, per esempio, anche eventuali mutamenti di temperatura, polvere, fuliggine, etc., e rimuovendo quei dubbi sulla pertinenza della contaminazione radioattiva dell'aria con la formula,

⁴¹⁶ Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge.

⁴¹⁷ W. STREE – G. HEINE, § 325, in A. SCHÖNKE – H. SCHRÖDER, *op. ult. cit.*, Rn. 4.

⁴¹⁸ M. MÖHRENSCHLAGER, *Revision des Umweltstrafrechts*, cit., pag 517.

utilizzata prima nel testo, di “*Veränderung der natürlichen Zusammensetzung der Luft*”⁴¹⁹. Può rientrare nella fattispecie anche il caso di un peggioramento di condizioni dell’aria già alterate negativamente in un momento antecedente. Chiaramente, l’aggravamento deve essere consistente e tale da poter causare un sensibile aumento di possibilità per l’uomo, le piante, gli animali di essere lesi⁴²⁰.

È necessario, perché la condotta inquinante sia punibile, che sia avvenuta in violazione di obblighi amministrativi. Mentre prima della riforma del 1994, la violazione si riduceva solamente alla mancanza di autorizzazione laddove essa fosse necessaria, ad oggi, la generica espressione impiegata rimanda al § 330 StGB, che ha un raggio d’azione più ampio, includendo qualsiasi obbligo che sia previsto da una disposizione giuridica. È però discusso se, qualora un impianto effettivamente necessiti di un’autorizzazione, una concessione o simili, essa estenda la sua validità su ogni parte dell’intero impianto stesso, o se sia necessario che ogni sua entità frazionabile sia coperta da un provvedimento *ad hoc*⁴²¹.

La norma richiede che la condotta in violazione degli obblighi amministrativi sia causalmente connessa al pericoloso inquinamento dell’aria. La violazione – che può consistere in un’azione o un’omissione – è dunque penalmente rilevante qualora l’osservanza della prescrizione avrebbe evitato o ridotto il peggioramento delle condizioni dell’aria⁴²².

Anche nella norma in esame troviamo una clausola di idoneità (*Eignungsklausel*)⁴²³: si legge infatti che l’inquinamento causato deve essere

⁴¹⁹ Cioè: “mutamenti della composizione dell’aria” [NdA].

⁴²⁰ W. STREE – G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 2.

⁴²¹ W. STREE – G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 9.

⁴²² W. STREE – G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 12.

⁴²³ Il termine si ritrova in molti autori. Si veda, fra tutti: M. MÖHRENSCHLAGER, *op. ult. cit.*, pag 517.

idoneo ad arrecare un danno alla salute di un uomo, di piante, animali e cose di particolare valore.

Procedendo con ordine, per danno alla salute si intende ogni lesione che rientra nell'ambito applicativo del § 223 StGB, sulle lesioni personali⁴²⁴, cioè ogni fatto che causi o peggiori condizioni di malattia, il che può accadere anche attraverso il contagio di un'infezione, come la trasmissione di una malattia sessuale (l'AIDS, per esempio), senza, peraltro, che sia importante la durata della malattia stessa – motivo per cui è sufficiente un aggravio o un innesto su una patologia già esistente, o il solo aumento dello stato di dolore che una persona prova⁴²⁵, nonché tosse, problemi respiratori, emicranie, nausea, raffreddore e qualsiasi danno fisico, se non sono irrilevanti⁴²⁶.

Per quanto riguarda la salute di animali e piante, essa si ritiene lesa quando deperiscono. Secondo la relazione di accompagnamento⁴²⁷, gli animali e le piante colpite devono essere di particolare valore, nel senso che insieme o anche il singolo esemplare deve rappresentare, una volta danneggiati, un significativo danno per il patrimonio (non solo economico, ma anche) ecologico e naturale⁴²⁸.

Le “altre cose di particolare valore” sono sia mobili che immobili, e di qualunque genere e tipo, purché di pregio dal punto di vista paesaggistico, culturale, economico, artistico⁴²⁹. Si potrebbe dire – a parere di chi scrive – che venga introdotta in questa maniera anche un'altra accezione di ambiente, più lata e comprendente, oltre ai beni ecologici e naturali, anche i prodotti dell'uomo, a confermare e rafforzare, da una parte, l'approccio

⁴²⁴ § 223 StGB. Lesioni personali: “1. Chiunque maltratti un'altra persona o arrechi un danno alla sua salute, è punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria. 2. Il tentativo è punibile”.

⁴²⁵ A. ESER – D. STERNBERG-LIEBEN, § 223, in A. SCHÖNKE – H. SCHRÖDER, *op. ult. cit.*, Rn. 5.

⁴²⁶ W. STREE – G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 13.

⁴²⁷ BT-Drs. 8/2382, pag 16.

⁴²⁸ W. STREE – G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 15.

⁴²⁹ W. STREE – G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 16.

antropocentrico del legislatore tedesco sul tema, e a controvertere, dall'altra parte, la linea dettata nella *Verfassung* in cui sono al centro dell'attenzione l'ambiente in senso stretto e solo i suoi *media* e le sue forme di espressione (flora e fauna).

L'idoneità a creare un danno alla salute è, come nelle fattispecie di reato fin qui analizzate, una idoneità generica, astratta, sorretta da leggi scientifiche. Come già ampiamente riferito nel paragrafo 2.2. (al quale si rimanda), a proposito del § 325 StGB in particolare, sono state avanzate le più disparate proposte su quali siano gli elementi concreti da tenere in considerazione nel giudizio di idoneità della condotta inquinante a ledere. Come si è detto, la discussione verte soprattutto sull'inclusione o meno delle caratteristiche e lo stato dell'impianto, dell'altezza della ciminiera, della distanza del primo centro abitato, della fragilità di edifici corrosi⁴³⁰, delle condizioni metereologiche⁴³¹ o del fatto che nel momento dell'evento non fosse presente nessuna persona sul luogo⁴³². Si è visto che il dibattito sul punto non ha per ora trovato soluzione, avendo ogni interprete idee diverse dagli altri in merito a cosa significhi fattore variabile (da non considerarsi) e fattore costante (da considerarsi)⁴³³, salvo per il fatto che sicuramente vadano valutate secondo le circostanze concrete la modalità e la quantità della sostanza immessa.

È invece pacifica l'irrilevanza che assume il fatto che la sostanza emessa sia pericolosa di per sé o solamente nella sua combinazione con altre

⁴³⁰ Dubbi in proposito sono espressi da H. LAUFHÜTTE - M. MÖHRENSCHLAGER, *Umweltstrafrecht in neuer Gestalt*, in *ZStW*, 1980, pag 942.

⁴³¹ Si pone il dubbio sulla considerabilità delle condizioni metereologiche R. SCHMITZ, *Vorbemerkung zu den §§ 324 ff*, cit., Rn. 18; mentre in senso nettamente contrario: H. J. RUDOLPH, *Primat des Strafrechts im Umweltschutz?*, cit., pag 250; H. SCHRÖDER, *Die Gefährdungsdelikte im Strafrecht*, cit., pagg 18 ss.; K. TIEDEMANN, *Die Neuordnung des Umweltstrafrechts*, cit., pag 32.

⁴³² W. STREE - G. HEINE, op. ult. cit., Rn. 18.

⁴³³ Si veda *supra* il paragrafo 2.2.

sostanze la cui presenza nell'aria non è imputabile all'autore⁴³⁴. E resta il fatto che una sola presunta o possibile idoneità a danneggiare la salute non è sufficiente: bisogna che ci sia una certezza di stampo scientifico, in genere fissata attraverso parametri-soglia.

Il secondo comma ha un approccio più – se così si può dire – ambientalista, che mira al mantenimento dello stato di purezza (quanto più possibile) dell'aria, punendo la generica liberazione di sostanze inquinanti in essa, a prescindere dal pericolo nei confronti di uomini, animali o piante che possa generarsi. In buona sostanza, non siamo più in un'ipotesi di reato di pericolo astratto-concreto, come è il primo comma, bensì meramente astratto, tanto che la condotta diviene punibile già solo quando vi sia una grave violazione di obblighi amministrativi, senza che siano richiesti altri requisiti. Da notare, però, che un riavvicinamento allo schema del reato di pericolo potenziale si ha nel momento in cui è dettata la definizione di “sostanze nocive”, visto che esse – secondo il legislatore tedesco – sono tali quando: 1) siano atte a nuocere alla salute altrui, ad animali, a piante o ad altre cose di rilevante valore, oppure 2) siano idonee ad inquinare in modo duraturo un corso d'acqua, l'aria, il suolo, o ad alterarli altrimenti in peggio. Anche qui, l'idoneità dev'essere dimostrata su basi scientifiche⁴³⁵.

In ultimo, va specificato che una violazione è grave quando l'inadempienza non è lieve o marginale, ma radicale – come nel caso in cui, ricevuto un divieto espresso, lo si ignori – oppure quando l'obbligo violato è di particolare importanza, perché riferito, per esempio, a un compito specifico e dalle svariate implicazioni: più importante è l'obbligo, maggiore è la responsabilità di chi dovrebbe rispettarlo. Si pensi, tra le altre, all'ipotesi in cui, nell'ambito di un impianto, soggetti non autorizzati abbiano liberato

⁴³⁴ M. MÖHRENSCHLAGER, *Kausalitätsprobleme im Umweltstrafrechts des Strafgesetzbuches*, in *WuV*, 1984, pagg 62 ss. Per le problematiche legate al tema della causalità, si rimanda al paragrafo 3 di questo Capitolo.

⁴³⁵ W. STREE – G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 22.

sostanze inquinanti nell'aria e colui il quale, avendo il compito di vigilare sulla regolarità dell'attività, avrebbe dovuto intervenire per ostacolare questa condotta sia invece rimasto inerte⁴³⁶.

Per ovvi motivi il legislatore ha ritenuto opportuno escludere dal campo applicativo della norma i mezzi di trasporto, il coinvolgimento dei quali comporterebbe verosimilmente una paralisi della maggior parte delle attività umane.

In merito all'elemento soggettivo della condotta, il reato è punibile sia per dolo sia per colpa. Il dolo deve abbracciare tanto la violazione degli obblighi amministrativi, quanto l'idoneità a nuocere alla salute altrui, ad animali, piante o cose di rilevante valore, per il comma 1, e quanto la nocività delle sostanze ai sensi del quarto comma, per il comma 2. Non c'è dolo se l'autore non sa della mancanza dell'autorizzazione o confida nella validità di una già esistente, come nel caso in cui il proprietario di un impianto lo modifichi e ritenga erroneamente che l'autorizzazione che già possiede estenda la sua validità automaticamente anche al nuovo assetto⁴³⁷: in questi casi il reato sarà imputabile per colpa, se egli avrebbe dovuto sapere, tra le altre cose a causa della sua posizione di responsabilità nell'impianto, lo stato dei fatti.

2.6. § 325a StGB. Emissione di rumori, vibrazioni e radiazioni non ionizzanti

Chiunque, nell'esercizio di un impianto, in particolare di uno stabilimento o di una macchina, violando obblighi amministrativi, cagiona rumori atti a nuocere, al di fuori della sfera di pertinenza dell'impianto, alla salute altrui, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.

Chiunque, nell'esercizio di un impianto, in particolare di uno stabilimento o di una macchina, violando obblighi amministrativi, preordinati alla tutela dai rumori, dalle vibrazioni o dalle radiazioni

⁴³⁶ W. STREE – G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 24.

⁴³⁷ W. STREE – G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 26.

non ionizzanti, pone in pericolo la salute altrui, animali altrui o cose altrui di rilevante valore, è punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria.

Se l'autore agisce per colpa si applica:

- 1) nei casi di cui al comma 1 la pena detentiva fino a due anni o la pena pecuniaria,
- 2) nei casi previsti dal comma 2 la pena detentiva fino a tre anni o la pena pecuniaria.

I commi da 1 a 3 non si applicano agli autoveicoli, ai veicoli a rotaia, agli aerei e ai natanti.⁴³⁸

Il § 325a StGB è il risultato dello scorporamento dell'ex comma 2 del § 325 StGB prima della 2. UKG. La scelta di fare della fattispecie che sanziona l'illegittima provocazione di rumori, vibrazioni e radiazioni non ionizzanti una norma autonoma e distinta ha facilitato l'applicabilità dell'una e dell'altra disposizione.

Il primo comma, che tratta dei rumori dannosi per la salute dell'uomo, rispecchia, innanzitutto, la struttura dei reati di pericolo potenziale analizzati finora, e, in secondo luogo, l'esempio di fattispecie in cui è l'uomo e non l'ambiente a essere al centro dell'attenzione, in una prospettiva esclusivamente antropocentrica⁴³⁹. Nel termine "rumore" rientra ogni suono

⁴³⁸ § 325a StGB. *Verursachen von Lärm, Erschütterungen und nichtionisierenden Strahlen: "1. Wer beim Betrieb einer Anlage, insbesondere einer Betriebsstätte oder Maschine, unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten Lärm verursacht, der geeignet ist, außerhalb des zur Anlage gehörenden Bereichs die Gesundheit eines anderen zu schädigen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.*

2. Wer beim Betrieb einer Anlage, insbesondere einer Betriebsstätte oder Maschine, unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten, die dem Schutz vor Lärm, Erschütterungen oder nichtionisierenden Strahlen dienen, die Gesundheit eines anderen, ihm nicht gehörende Tiere oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

3. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe

1) in den Fällen des Absatzes 1 Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe,

2) in den Fällen des Absatzes 2 Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.

4. Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Kraftfahrzeuge, Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeuge".

⁴³⁹ Si potrebbe quasi dire che questa norma stoni, inserita nell'Abschnitt sui reati a tutela dell'ambiente, in quanto (a parte il riferimento agli animali nel comma 2) l'oggetto della norma risulta decisamente più la salute dell'uomo, che non la preservazione dell'ecosistema e il rispetto della natura.

udibile dall'orecchio umano e viaggiante su onde acustiche, che per modo, intensità e durata turbi la sensibilità dell'uomo medio. Ovviamente non rientrano nella fattispecie quei suoni che disturbino persone particolarmente o particolarmente poco sensibili⁴⁴⁰. Il rumore deve essere idoneo a nuocere alla salute di un uomo che si trovi al di fuori della sfera di pertinenza dell'impianto. La nozione di idoneità si ripete qui identica a quelle fornite nelle fattispecie di reato precedenti, ma qualche esempio concreto potrebbe aiutare a comprenderne la portata applicativa in questo caso, anche perché in che misura un rumore possa causare un danno alla salute è un quesito che la scienza non ha ancora risolto con precisione. Secondo la giurisprudenza, per esempio, non è sufficiente che il rumore turbi la quiete dell'anima, ma è sicuramente sufficiente, invece, che esso possa provocare insonnia e difficoltà di dormire (in quanto ciò ha – ormai comprovati – risvolti sulla salute fisico-psichica delle persone)⁴⁴¹. D'altra parte anche il livello d'intensità nocivo per l'essere umano, è dubbia: la giurisprudenza ha sicuramente escluso che possa arrecare danni un concerto rock di due ore a 65 decibel⁴⁴², mentre si considera nociva un'emissione di suoni a 100 decibel, anche se di breve durata temporale.

Il rumore dev'essere originato dall'attività di un impianto, contro disposizioni amministrative. Su quest'ultimo requisito si rimanda alle norme analizzate precedentemente, mentre sul primo va svolto, forse, qualche approfondimento: nella definizione di "impianto", rientrano infatti in questa fattispecie stabilimenti con macchine rumorose, attrezzature come ruspe, martelli pneumatici, poligoni di tiro, piste per gare di motocicli o auto, ma integra questo reato anche il mancato uso di apparecchi che la legge dispone per evitare il rumore, come i silenziatori (per esempio per gli strumenti

⁴⁴⁰ BT-Drs. 8/2382, pag 16.

⁴⁴¹ W. STREE – G. HEINE, § 325a, in A. SCHÖNKE – H. SCHRÖDER, *op. ult. cit.*, Rn. 5.

⁴⁴² StA Hannover, in *NStZ*, 1997, pag 176.

musicali). Dal momento che la produzione del rumore deve essere connessa all'attività dell'impianto, non sono incluse le eventuali urla degli operai⁴⁴³.

Il legislatore ha espressamente escluso dal campo di applicazione della norma i veicoli a motore (si veda il comma 4).

Il secondo comma del § 325a StGB prevede il primo caso di reato di pericolo concreto che si incontra nel 29. *Abschnitt*, anche se comunque legato alla violazione di un obbligo amministrativo. Gli eventi proscritti dalla norma sono, oltre al rumore, le vibrazioni e le radiazioni non ionizzanti. Le radiazioni non ionizzanti sono forme di radiazioni elettromagnetiche – comunemente chiamate campi elettromagnetici – che, al contrario delle radiazioni ionizzanti, non possiedono l'energia sufficiente per modificare le componenti della materia e degli esseri viventi (atomi, molecole). Esse, nella pratica quotidiana, sono: i campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse, le radiofrequenze, le microonde, i raggi infrarossi, la luce visibile⁴⁴⁴.

La condotta illegittima deve mettere in concreto pericolo la salute di un uomo, di animali non appartenenti all'autore del fatto, o di cose altrui di particolare valore (si veda *supra*, il § 325 StGB). Ciò significa che nell'accertare il pericolo, il giudice deve prendere in considerazione tutte le circostanze concrete e gli elementi presenti al momento del fatto, vale a dire – per esempio – se vi fossero persone a una distanza X la cui salute i rumori, le vibrazioni o le radiazioni causati illegittimamente avrebbero potuto, con l'intensità Y, realmente danneggiare.

Relativamente all'elemento soggettivo, il dolo è integrato quando vi è l'intenzione e la consapevolezza di stare violando un obbligo amministrativo e di stare creando rumori, vibrazioni o radiazioni idonee a nuocere alla salute in astratto o (per quanto riguarda il comma 2) concretamente pericolose.

⁴⁴³ W. STREE – G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 4.

⁴⁴⁴ Da: http://www.arpa.veneto.it/agenti_fisici/htm/rni_radiazioni_non_ionizzanti.asp.

Esempi di condotte colpose, invece, sono l'inosservanza dell'obbligo per negligenza o per via di un errore sul fatto evitabile. Si ha colpa anche quando, per esempio, la violazione amministrativa è dolosa, ma l'autore sia nella convinzione erronea che non sussista nessun pericolo concreto per persone, animali altrui o cose di rilevante valore.

2.7. § 326 StGB. Trattamento non autorizzato di rifiuti pericolosi

Chiunque, al di fuori di un impianto a ciò autorizzato o derogando in maniera sostanziale a un procedimento prescritto o autorizzato, senza autorizzazione tratta, immagazzina, deposita, scarica o elimina rifiuti che

- 1) contengono o possono generare veleni o agenti patogeni che possono trasmettere a uomini o animali pericolose malattie,
- 2) sono forieri per l'uomo di tumori, danni alla fertilità o modificazioni del patrimonio genetico,
- 3) sono esplosivi, autoinfiammabili o radioattivi non in misura irrilevante,
- 4) sono adatti, per modo, caratteristiche o quantità
 - a) ad inquinare un corso d'acqua, l'aria o il suolo o a modificarli altrimenti in peggio
 - b) a mettere in pericolo il patrimonio animale o forestale

è punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria

Ugualmente è punito chi, senza la necessaria autorizzazione o in violazione di un divieto, importa, esporta o trasporta rifiuti nel senso di cui al comma 1, al di fuori dell'ambito di validità territoriale di questa legge.

Chi, in violazione di obblighi amministrativi, non consegna rifiuti radioattivi, è punito con la pena detentiva fino a due anni o con la pena pecuniaria.

Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è punibile il tentativo.

Se l'autore agisce per colpa si applica:

1) nei casi di cui ai commi 1 e 2 la pena detentiva fino a tre anni o la pena pecuniaria,

2) nei casi previsti dal comma 3 la pena detentiva fino a un anno o la pena pecuniaria.

Il fatto non è punibile se, a causa della esigua quantità dei rifiuti, è manifestamente da escludere che possano derivare conseguenze dannose per l'ambiente, in particolare per gli uomini, i corsi d'acqua, l'aria, il suolo, animali o piante utili.⁴⁴⁵

Per via della varietà delle caratteristiche che i rifiuti devono avere per essere qualificati come pericolosi, e grazie al fatto che sia punibile anche se commesso con colpa⁴⁴⁶ e non intenzionalmente, il § 326 StGB è probabilmente il reato ambientale dai risvolti applicativi più estesi. Si tratta di una disposizione di pericolo astratto, con una variante al comma 1 n. 4), in cui si legge quella *Eignungsklausel* tipica dei reati di pericolo potenziale, con lo scopo di prevenire, nella misura del possibile, l'eliminazione non abilitata di

⁴⁴⁵ § 326 StGB. *Unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen: "1. Wer unbefugt Abfälle, die*
1) *Gifte oder Erreger von auf Menschen oder Tiere übertragbaren gemeingefährlichen Krankheiten enthalten oder hervorbringen können,*
2) *für den Menschen krebserzeugend, fruchtschädigend oder erbgutverändernd sind,*
3) *explosionsgefährlich, selbstentzündlich oder nicht nur geringfügig radioaktiv sind oder*
4) *nach Art, Beschaffenheit oder Menge geeignet sind,*
a) *nachhaltig ein Gewässer, die Luft oder den Boden zu verunreinigen oder sonst nachteilig zu verändern oder*
b) *einen Bestand von Tieren oder Pflanzen zu gefährden, außerhalb einer dafür zugelassenen Anlage oder unter wesentlicher Abweichung von einem vorgeschriebenen oder zugelassenen Verfahren behandelt, lagert, ablagert, abläßt oder sonst beseitigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.*
2. *Ebenso wird bestraft, wer Abfälle im Sinne des Absatzes 1 entgegen einem Verbot oder ohne die erforderliche Genehmigung in den, aus dem oder durch den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbringt.*
3. *Wer radioaktive Abfälle unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten nicht abgeliefert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.*
4. *In den Fällen der Absätze 1 und 2 ist der Versuch strafbar.*
5. *Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe*
1) *in den Fällen der Absätze 1 und 2 Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe,*
2) *in den Fällen des Absatzes 3 Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.*
6. *Die Tat ist dann nicht strafbar, wenn schädliche Einwirkungen auf die Umwelt, insbesondere auf Menschen, Gewässer, die Luft, den Boden, Nutztiere oder Nutzpflanzen, wegen der geringen Menge der Abfälle offensichtlich ausgeschlossen sind".*

⁴⁴⁶ Colpa che si può riferire tanto al momento della violazione della prescrizione o al procedimento prescritto per l'eliminazione, quanto agli effetti che i rifiuti possono causare su uomo e ambiente.

rifiuti che possa rivelarsi seriamente pericolosa. I beni oggetto di tutela sono plurimi: mentre, per esempio, le modalità con cui si integra il reato hanno più le caratteristiche delle fattispecie di pericolo comune (si pensi allo scarico illecito di rifiuti sanitari, o esplosivi, che non sono affatto sanzionati per i loro effetti sull'ambiente, bensì solamente in relazione all'uomo), la norma in esame prevede anche delle ipotesi in cui l'obiettivo è esclusivamente la tutela dell'ambiente nei suoi diversi *media* e nelle sue particolari forme di espressione (animali, piante: si vedano i nn. 1) e 4) del comma 1 e il comma 6).

Per circoscrivere l'ambito applicativo della norma in esame, è necessario innanzitutto chiarire cosa si intenda per "rifiuti", dal momento che lo *Strafgesetzbuch* non ne fornisce una definizione univoca. Per quanto riguarda il comma 1 (e il comma 2, che vi rimanda), tenendo presente le normative di settore, sia tedesche sia europee, dottrina e giurisprudenza hanno ricostruito un concetto di rifiuto coincidente con qualsiasi cosa mobile – solida liquida, gassosa – della quale il proprietario si disfa, o si vuole o si deve disfare, a causa del fatto che essa ha esaurito lo scopo per il quale è venuta in essere e non è più utilizzabile. La pericolosità del rifiuto dipende da circostanze concrete che possono trascendere la volontà del proprietario e che, in ogni caso, lo obbligano a riciclare la cosa o comunque a disfarsene⁴⁴⁷. Invece, il comma 3, trattando di rifiuti radioattivi, rimanda senza dubbio alla definizione della AtomG⁴⁴⁸.

Passando ad una disamina più dettagliata, si nota che le condotte descritte al primo comma (trattamento, immagazzinamento, deposito transitorio, scarico definitivo) esprimono diverse modalità di eliminazione dei rifiuti pericolosi. Esse vengono in rilievo se siano poste in essere derogando alle regole procedurali previste dalla legge per il trattamento dei

⁴⁴⁷ T. LENCKNER – G. HEINE, § 326, in A. SCHÖNKE – H. SCHRÖDER, *op. ult. cit.*, Rn. 2a ss.

⁴⁴⁸ La legge sull'energia nucleare [NdA].

rifiuti pericolosi, o se siano realizzate al di fuori degli impianti abilitati. In altre parole, sono colpite dalla norma, per esempio, le discariche abusive, o lo smaltimento non autorizzato, con la particolarità che nella discarica debbano ritrovarsi rifiuti pericolosi. Cosa si intenda per rifiuti pericolosi è spiegato dai quattro punti del comma 1 della norma, con delle descrizioni – per la verità – talmente late, da abbracciare la quasi totalità dei rifiuti inorganici. Si tratta infatti di sostanze che contengano o possano produrre⁴⁴⁹ – per esempio per via dello stato di decomposizione o di reazioni chimiche intervenute – veleni o agenti patogeni idonei, in considerazione delle loro quantità e caratteristiche chimico-fisiche⁴⁵⁰, a causare malattie rilevanti che minaccino la collettività⁴⁵¹ e (i due requisiti sono interpretati come cumulativi e non alternativi⁴⁵²) trasmissibili a uomini o animali, nel senso di: da uomo a uomo, da animale ad animale, da animale a uomo e viceversa, ma anche da piante ad animali o uomini. Lo spettro di conseguenze pericolose è completato – solo per quanto riguarda l'uomo, perché gli animali e le piante sono tutelati *in toto* al n. 4b) – al n. 2), il quale specifica e colma delle lacune del n. 1), aggiungendo i rifiuti cancerogeni, quelli lesivi della fertilità o del patrimonio genetico.

Sono poi citati i rifiuti esplosivi, autoinfiammabili e radioattivi, evidentemente con un doppio oggetto di tutela: l'integrità ambientale e la salute dell'uomo.

Infine, il n. 4) dà probabilmente le due più interessanti definizioni di rifiuto pericoloso, nelle quali l'attenzione del legislatore tedesco si concentra esclusivamente ed appositamente sull'ambiente. Egli ne tutela innanzitutto i *media* acqua, aria e suolo sia nella misura in cui siano inquinati in maniera

⁴⁴⁹ L'idoneità a produrre veleni o agenti patogeni dev'essere scientificamente provata e insita nella materia stessa, senza cioè l'intervento di fattori esterni che introducano la pericolosità.

⁴⁵⁰ H. LAUFHÜTTE – M. MÖHRENSCHLAGER, *Umwelt in neuer Gestalt*, cit., pagg 952 ss.

⁴⁵¹ Intesa come un gran numero: T. LENCKNER – G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 4.

⁴⁵² T. LENCKNER – G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 4.

duratura o definitiva, sia nella misura in cui siano anche solamente alterati *in peius*⁴⁵³. Amplia così enormemente la gamma dei rifiuti la cui eliminazione illecita è sanzionata dalla norma: è infatti sufficiente molto poco perché i rifiuti causino delle alterazioni peggiorative sull'equilibrio degli ecosistemi in cui vengono introdotti. Basti pensare alle emissioni dei gas che questi sprigionano nell'aria o alla penetrazione di liquidi nel terreno, che il più delle volte hanno l'effetto di bruciare la vegetazione circostante⁴⁵⁴. Ad intensificare ulteriormente la tutela dell'ambiente, con l'evidente obiettivo di preservarne la genuinità e la biodiversità quanto più possibile, la lettera b) definisce pericolosi i rifiuti che possono mettere in pericolo il patrimonio animale o forestale: si intende qui non il singolo esemplare, ma la massa, il gran numero.

Il numero 4) del primo comma del § 326 StGB è poi rilevante per un altro motivo: esso rappresenta l'unico caso in tutto il 29. *Abschnitt* in cui il legislatore ha deciso di fornire delle indicazioni sui criteri da seguire per valutare la *Eignung*: si tratta di tipologia, caratteristiche e quantità dei rifiuti stessi. Grazie a questa guida fornita dalla norma, gli interpreti non hanno dovuto chiedersi – con tutte le perplessità del caso, precedentemente vagliate – quali elementi concreti valutare nel giudizio sulla potenzialità lesiva e quali no. Resta chiaramente, alla base di ogni valutazione delle circostanze concrete, la necessità di una legge scientifica di validità generalmente riconosciuta a cui fare riferimento.

Il secondo comma sanziona il traffico illecito di rifiuti pericolosi, non solo all'interno della Germania, ma anche dalla Germania a un Paese dell'Unione Europea e viceversa, nonché attraverso la Germania stessa, in conformità alle direttive comunitarie e al regolamento CEE dell'1 febbraio

⁴⁵³ Il paragone è come sempre con lo *status quo ante*.

⁴⁵⁴ E d'altra parte, se così non fosse, non sarebbe sentita con tale urgenza l'esigenza di regolamentare l'eliminazione dei rifiuti e di individuare il loro deposito in aree precise e circoscritte, lontane da zone abitate o di particolare valore ambientale.

1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

Al di là del terzo comma che sanziona la mancata consegna di rifiuti radioattivi, in violazione di obblighi amministrativi, va segnalato, a parere di chi scrive, il sesto comma, che in buona sostanza ridimensiona la portata pratica della norma, escludendo la punibilità nei casi in cui la quantità di rifiuti oggetto della condotta sia talmente esigua da non essere in grado di poter arrecare danni all'ambiente e sulle persone. Ovviamente, una simile conclusione non dovrà essere solamente supposta, ma sorretta da dati scientifici che comprovino che sotto una determinata quantità il rifiuto è in effetti innocuo. Una postilla di questo genere consente, oltretutto, di affermare con maggiore sicurezza che uno dei dati sicuramente da valutarsi in riferimento al caso concreto nel giudizio di idoneità sia la quantità.

2.8. § 327 StGB. Esercizio non autorizzato di impianti

Chiunque, senza la necessaria autorizzazione o contrariamente a un divieto esecutivo,

1) esercita un impianto nucleare, detiene un impianto nucleare funzionante o inattivo, oppure lo smantella in tutto o in parte, o modifica in maniera essenziale tale impianto o il suo esercizio, oppure

2) modifica in maniera essenziale uno stabilimento, ovvero l'ubicazione di uno stabilimento in cui vengono impiegate sostanze nucleari,

è punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria.

Con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria è punito chiunque, senza autorizzazione o verifica del progetto ai sensi della rispettiva legge, oppure in contrasto con un divieto esecutivo fondato sulla medesima legge, eserciti

1) un impianto soggetto ad autorizzazione o comunque un impianto ai sensi della legge federale sulla tutela dalle immissioni, la cui attività sia stata interdetta per ragioni di protezione dai pericoli,

2) un impianto di tubature soggetto ad autorizzazione o ad obbligo di denuncia, per il trasporto di sostanze nocive per i corsi d'acqua nel senso della legge federale per il controllo delle acque, oppure

3) un impianto per lo smaltimento dei rifiuti nel senso della legge per la promozione dell'economia del ciclo e della sicurezza della sostenibilità ambientale dello smaltimento dei rifiuti.

Se l'autore agisce per colpa, si applica

1) nei casi previsti dal comma 1, la pena detentiva fino a tre anni o la pena pecuniaria,

2) nei casi previsti dal comma 2, la pena detentiva fino a due anni o la pena pecuniaria.⁴⁵⁵

La norma in esame descrive una fattispecie che in origine si trovava nella normativa amministrativa. Il comma 1 n. 2), poi è passato, nel 1994, dal § 328 StGB al § 327 StGB. Nell'insieme, si tratta di un reato di pericolo astratto, dal momento che non è richiesto né l'accertamento di circostanze concrete per la creazione di un rischio, né un'idoneità della condotta ad arrecare un danno.

Il primo comma sanziona una serie di attività per il solo fatto che esse siano poste in essere senza la necessaria autorizzazione o in violazione di un divieto esecutivo. I provvedimenti amministrativi che entrano in gioco in

⁴⁵⁵ § 327 StGB. *Unerlaubtes Betreiben von Anlagen*: "1. Wer ohne die erforderliche Genehmigung oder entgegen einer vollziehbaren Untersagung

1) eine kerntechnische Anlage betreibt, eine betriebsbereite oder stillgelegte kerntechnische Anlage innehat oder ganz oder teilweise abbaut oder eine solche Anlage oder ihren Betrieb wesentlich ändert oder

2) eine Betriebsstätte, in der Kernbrennstoffe verwendet werden, oder deren Lage wesentlich ändert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

2. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1) eine genehmigungsbedürftige Anlage oder eine sonstige Anlage im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, deren Betrieb zum Schutz vor Gefahren untersagt worden ist,

2) eine genehmigungsbedürftige Rohrleitungsanlage zum Befördern wassergefährdender Stoffe im Sinne des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder

3) eine Abfallentsorgungsanlage im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes ohne die nach dem jeweiligen Gesetz erforderliche Genehmigung oder Planfeststellung oder entgegen einer auf dem jeweiligen Gesetz beruhenden vollziehbaren Untersagung betreibt.

3. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe

1) in den Fällen des Absatzes 1 Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe,

2) in den Fällen des Absatzes 2 Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe".

questo primo comma sono per lo più elencati nella AtomG⁴⁵⁶, ma, grazie alla definizione contenuta nel § 330d StGB, sono inclusi in generale tutti gli atti previsti in qualsiasi legge o regolamento vigente in Germania. Il n. 1) punisce tanto l'attività di una centrale nucleare (dove per attività si intende, come per il § 325 StGB, il periodo in cui e fino a quando è utilizzato per il suo scopo, cioè dal momento in cui entra in funzione a quello in cui viene chiuso definitivamente), quanto la mera detenzione⁴⁵⁷ di una centrale nucleare pronta per entrare in funzione o ferma – con il che si escludono dall'ambito applicativo della norma quegli impianti che sono ancora in fase di completamento o che non sono mai stati attivati –, nonché il suo smantellamento parziale o totale. Infine, è punito il cambiamento sostanziale della centrale nucleare stessa o della sua attività – che, va ricordato, avvenga in contrasto a disposizioni di legge –. Il termine "*kerntechnische Anlage*" include tutti gli impianti che producono, trattano, elaborano, dividono o ritrattano materiale nucleare radioattivo⁴⁵⁸. Mentre un cambiamento si ha quando intervengono variazioni nella struttura della costruzione dell'edificio o sostituzioni di macchinari tecnici o della loro intensità operativa: per esempio, si aumenta l'attività dei reattori, o si impiegano combustibili diversi dal piano originario. Il cambiamento dev'essere sostanziale, quindi tale da aumentare notevolmente l'astratto pericolo di realizzazione del danno⁴⁵⁹.

Il n. 2) prevede la sanzionabilità penale dell'illecito impiego di combustibili nucleari in uno stabilimento o lo spostamento non autorizzato della sua ubicazione, che si ha se l'impianto viene spostato fisicamente da un

⁴⁵⁶ La legge sull'energia nucleare.

⁴⁵⁷ Termine scelto per abbracciare tutte le forme di esercizio del potere materiale su un bene, dalla proprietà, al possesso, alla detenzione stessa.

⁴⁵⁸ M. KLOEPFER – H. P. VIERHAUS, *Umweltstrafrecht*, cit., pag 125.

⁴⁵⁹ P. CRAMER – G. HEINE, § 327, in A. SCHÖNKE – H. SCHRÖDER, *op. ult. cit.*, Rn. 10.

terreno a un altro, mentre non basta l'allargamento della proprietà (e quindi l'annessione di un altro terreno)⁴⁶⁰.

Il secondo comma prevede ipotesi che il legislatore tedesco considera meno gravi di quelle del primo comma, non avendo a che fare con la materia nucleare. L'illiceità sta, per queste condotte, nell'esercitare l'attività di un impianto (quindi non si parla di detenzione, smantellamento, etc.) o senza la necessaria autorizzazione disposta dalle leggi di pertinenza, o senza la formazione di un piano, o contro un divieto esecutivo basato su una legge sulla materia singola. Entrano in gioco, quindi, la BImSchG (*Bundes-Immissionsschutzgesetz* o *Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge*: legge per la tutela da effetti dannosi per l'ambiente causati da inquinamento dell'aria, rumori, vibrazioni e simili eventi), la WHG (*Wasserhaushaltsgesetz* o *Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts*: legge per l'ordinamento del controllo idrico) e la KrW-/AbfG (*Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen*: legge per la promozione dell'economia del ciclo e della sicurezza della sostenibilità ambientale dello smaltimento dei rifiuti).

Il numero 1) del secondo comma prende in considerazione l'esercizio di impianti per la cui attività sia necessaria un'autorizzazione o qualsiasi impianto – nel senso indicato dalla legge sulla tutela dalle immissioni (BImSchG) – la cui attività sia stata interdetta per via della sua pericolosità. Secondo il § 4 BImSchG necessitano di autorizzazione tutte le costruzioni o gli esercizi di impianti che, per via della loro tipologia o dell'attività che svolgono, sono in grado di causare notevoli danni ambientali o di mettere in

⁴⁶⁰ P. CRAMER – G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 11.

pericolo in altra maniera la collettività o il vicinato⁴⁶¹, rendendo il campo di applicazione del § 327 comma 2 n. 1) piuttosto ampio e rimandandone la definizione – inevitabilmente – a normative di carattere amministrativo che ne specifichino il contenuto.

Il numero 2) ha come oggetto i condotti per il trasporto di materie nocive per l'acqua ai sensi della WHG (nella specie §§ 19 ss.⁴⁶²), che necessitano, secondo quest'ultima legge, di un'autorizzazione o di un obbligo di denuncia. Come per il n. 1), l'ambito applicativo è circoscritto all'esercizio, quindi gli obblighi si concentrano nel momento iniziale dell'attività, mentre tutte le successive variazioni all'impianto esulano dalla disposizione penale in esame, costituendo – eventualmente – l'oggetto di normative amministrative e delle relative sanzioni⁴⁶³.

Il numero 3) del secondo comma, infine, ha ad oggetto gli *Abfallentsorgungsanlagen* (impianti di smaltimento dei rifiuti) esercitati senza

⁴⁶¹ § 4 BImSchG. Genehmigung: "1. Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen, die auf Grund ihrer Beschaffenheit oder ihres Betriebs in besonderem Maße geeignet sind, schädliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen oder in anderer Weise die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu gefährden, erheblich zu benachteiligen oder erheblich zu belästigen, sowie von ortsfesten Abfallentsorgungsanlagen zur Lagerung oder Behandlung von Abfällen bedürfen einer Genehmigung. Mit Ausnahme von Abfallentsorgungsanlagen bedürfen Anlagen, die nicht gewerblichen Zwecken dienen und nicht im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen Verwendung finden, der Genehmigung nur, wenn sie in besonderem Maße geeignet sind, schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen oder Geräusche hervorzurufen. Die Bundesregierung bestimmt nach Anhörung der beteiligten Kreise (§ 51) durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Anlagen, die einer Genehmigung bedürfen (genehmigungsbedürftige Anlagen); in der Rechtsverordnung kann auch vorgesehen werden, dass eine Genehmigung nicht erforderlich ist, wenn eine Anlage insgesamt oder in ihren in der Rechtsverordnung bezeichneten wesentlichen Teilen der Bauart nach zugelassen ist und in Übereinstimmung mit der Bauartzulassung errichtet und betrieben wird.

2. Anlagen des Bergwesens oder Teile dieser Anlagen bedürfen der Genehmigung nach Absatz 1 nur, soweit sie über Tage errichtet und betrieben werden. Keiner Genehmigung nach Absatz 1 bedürfen Tagebaue und die zum Betrieb eines Tagebaus erforderlichen sowie die zur Wetterführung unerlässlichen Anlagen".

⁴⁶² Nel § 19a WHG sono indicate come sostanze nocive per l'acqua olii greggi, benzina, carburante diesel, petrolio, nonché altre materie liquide o gassose idonee ad inquinare un corso d'acqua o altrimenti ad alterare in peggio le sue caratteristiche.

⁴⁶³ P. CRAMER – G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 16.

autorizzazione o approvazione del piano secondo le regole della KrW-/AbfG.

La norma in esame, che punisce genericamente l'esercizio non autorizzato di impianti che impieghino o trattino sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente, incontra e concorre inevitabilmente il § 326 comma 1 StGB, in particolare laddove oggetto dell'attività sia l'eliminazione illecita di rifiuti.

Indubbiamente, la sua inclusione tra i reati del 29. *Abschnitt*, per quanto non vi sia alcun accenno specifico all'ambiente (se non riguardo alle sostanze nocive per i corsi d'acqua al n. 2) del secondo comma), si deve al fatto che le attività svolte dagli impianti oggetto del § 327 StGB possono avere un enorme impatto sugli equilibri ecosistemici – oltre che sull'uomo – se non vengono svolte con le dovute accortezze.

2.9. § 328 StGB. Impiego non autorizzato di sostanze nucleari e di altre sostanze e beni pericolosi

È punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria chi conserva, trasporta, lavora, trasforma o impiega altrimenti, importa o esporta

- 1) senza la necessaria autorizzazione o contrariamente a un divieto esecutivo, combustibili nucleari, oppure
- 2) violando gravemente i propri obblighi, senza la necessaria autorizzazione o in contrasto con un divieto esecutivo, altri materiali radioattivi, che per tipo, condizione, quantità, siano idonei, attraverso radiazioni ionizzanti, a causare la morte o un grave danno alla salute di un uomo.

Nello stesso modo è punito chi:

- 1) non consegna immediatamente combustibili nucleari, essendovi obbligato in virtù della legge sull'energia nucleare [AtomG, NdA],
- 2) cede combustibili nucleari o le sostanze di cui al comma 1 n. 2 a persone non autorizzate o funge da intermediario nella cessione a persone non autorizzate,

3) causa un'esplosione nucleare, oppure

4) istiga o aiuta un terzo a porre in essere la condotta indicata al n. 3.

È punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria chi, violando gravemente un obbligo amministrativo,

1) nell'esercizio di un impianto, in particolare di uno stabilimento o di un'attrezzatura tecnica, immagazzina, lavora, trasforma, o impiega altrimenti sostanze nucleari o pericolose nel senso della legge sui prodotti chimici [ChemG, NdA], oppure

2) trasporta, spedisce, imballa o spacchetta, carica o scarica riceve o trasmette ad altri materiali pericolosi

e in tal modo mette in pericolo la salute di un individuo, di un animale altrui, di cose altrui di particolare valore.

Il tentativo è punibile.

Se l'autore agisce per colpa, si applica la pena detentiva fino a tre anni o la pena pecuniaria.

I commi 4 e 5 non si applicano ai fatti previsti dal comma 2 n. 4.⁴⁶⁴

⁴⁶⁴ § 328 StGB. *Unerlaubter Umgang mit radioaktiven Stoffen und anderen gefährlichen Stoffen und Gütern: "1. Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft,*

1) wer ohne die erforderliche Genehmigung oder entgegen einer vollziehbaren Untersagung Kernbrennstoffe oder

2) wer grob pflichtwidrig ohne die erforderliche Genehmigung oder wer entgegen einer vollziehbaren Untersagung sonstige radioaktive Stoffe, die nach Art, Beschaffenheit oder Menge geeignet sind, durch ionisierende Strahlen den Tod oder eine schwere Gesundheitsschädigung eines anderen herbeizuführen,

aufbewahrt, befördert, bearbeitet, verarbeitet oder sonst verwendet, einführt oder ausführt.

2. Ebenso wird bestraft, wer

1) Kernbrennstoffe, zu deren Ablieferung er auf Grund des Atomgesetzes verpflichtet ist, nicht unverzüglich abgeliefert,

2) Kernbrennstoffe oder die in Absatz 1 Nr. 2 bezeichneten Stoffe an Unberechtigte abgibt oder die Abgabe an Unberechtigte vermittelt,

3) eine nukleare Explosion verursacht oder

4) einen anderen zu einer in Nummer 3 bezeichneten Handlung verleitet oder eine solche Handlung fördert.

3. Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unter grober Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten

1) beim Betrieb einer Anlage, insbesondere einer Betriebsstätte oder technischen Einrichtung, radioaktive Stoffe oder Gefahrstoffe im Sinne des Chemikaliengesetzes lagert, bearbeitet, verarbeitet oder sonst verwendet oder

2) gefährliche Güter befördert, versendet, verpackt oder auspackt, verlädt oder entlädt, entgegennimmt oder anderen überläßt

und dadurch die Gesundheit eines anderen, ihm nicht gehörende Tiere oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet.

La disposizione in esame è una di quelle norme che pongono sullo stesso piano uomo e ambiente, parimenti tutelati: benché la salute dell'uomo sia posta in primo piano, infatti, risulta evidente, anche a una prima lettura, come il legislatore abbia avuto bene in mente la estrema pericolosità delle sostanze citate anche per l'equilibrio ecosistemico, nel particolare, ma anche a livello mondiale.

La norma è in stretta connessione con il § 327 comma 1 StGB: si può dire che ne è un completamento, ma anche un sovrainsieme, dal momento che riguarda tutte le condotte che consistono nell'avere a che fare illegittimamente con materiale nucleare, e non solo il suo impiego nell'ambito di una centrale o come combustibile. Al primo comma, infatti, viene sanzionata una gamma di azioni che esauriscono tutto ciò che si può fare con materiale atomico: conservarlo, trasportarlo, lavorarlo, trasformarlo o impiegarlo altrimenti, importarlo o esportarlo. Al n. 1) queste azioni vengono in considerazione per la loro sola illiceità, essendo rapportate ai combustibili nucleari, e delineano una forma di reato di pericolo astratto, mentre al n. 2) vengono punite se, oltre alla violazione di una prescrizione amministrativa (violazione che deve essere grave⁴⁶⁵), vi sia un'idoneità comprovata scientificamente – degli altri materiali radioattivi a cui rimanda il numero in esame – a ledere la salute di un uomo⁴⁶⁶, o a causarne la morte, in relazione alla loro quantità, natura, nonché modalità di impiego,

4. *Der Versuch ist strafbar.*

5. *Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.*

6. *Die Absätze 4 und 5 gelten nicht für Taten nach Absatz 2 Nr. 4".*

⁴⁶⁵ *Grobe*, nel testo originale. Per il concetto di grave violazione di un obbligo amministrativo, si veda *supra*, il commento al § 325 StGB.

⁴⁶⁶ Per cosa si intenda con lesione della salute di uomo, si veda *supra*, il commento al § 325 StGB.

attraverso le radiazioni ionizzanti⁴⁶⁷. È questa nuovamente un'ipotesi di reato di pericolo potenziale.

Il secondo comma del § 328 StGB si articola in quattro autonome fattispecie, ognuna dai caratteri diversi dall'altra. In prima istanza, il legislatore tedesco ha deciso (considerando la pericolosità delle sostanze di cui si tratta) di punire la consegna di materiale nucleare che non sia immediata. Si è in presenza della tipica condotta omissiva, i cui destinatari – a norma della AtomG, che regola dettagliatamente la materia del nucleare⁴⁶⁸ – sono coloro che hanno la gestione delle imprese, quindi tanto i proprietari quanto i detentori⁴⁶⁹. Nonostante la trascrizione della norma fornita all'inizio del paragrafo, occorre precisare che la traduzione del termine "*Abgabe*" con la parola "consegna"⁴⁷⁰, per quanto inevitabile e corretta, crea qualche confusione con il verbo utilizzato al numero 1) del §, "*Ablieferung*", che si traduce nella stessa maniera ma è forse più effettivamente coincidente con il vocabolo italiano "consegna". La fattispecie di cui al numero 2), infatti, sanziona la generica cessione (a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo) di materiale nucleare a chi non sia autorizzato a riceverlo. È punita insomma – per fare un esempio – la tipica condotta di un impresario che non facendo

⁴⁶⁷ Le radiazioni ionizzanti sono particelle e onde elettromagnetiche dotate di elevato contenuto energetico, in grado di rompere i legami atomici del corpo urtato e caricare elettricamente atomi e molecole neutri -con un uguale numero di protoni e di elettroni- ionizzandoli. La capacità di ionizzare e di penetrare all'interno della materia dipende dall'energia e dal tipo di radiazione emessa, e dalla composizione e dallo spessore del materiale attraversato. Oltre a quelle alfa e beta, sono molto conosciute le radiazioni X e gamma (fotoni emessi per eccitazione all'interno del nucleo o all'interno dell'atomo). Esse sono in grado di attraversare i tessuti e richiedono, per essere bloccate, schermature spesse in ferro, piombo e calcestruzzo. Le radiazioni ionizzanti possono causare un danno al DNA cellulare e tale danno, se non adeguatamente riparato, può provocare la morte o una modificazione cellulare. Dai siti internet: http://www.arpa.veneto.it/agenti_fisici/htm/radiazioni_ionizzanti.asp e http://www.museo.unimo.it/ov/fdr_raio.htm.

⁴⁶⁸ L'AtomG punisce, fra l'altro, mancanza totale della consegna di combustibili nucleari così come la loro consegna parziale.

⁴⁶⁹ P. CRAMER – G. HEINE, § 328, in A. SCHÖNKE – H. SCHRÖDER, *op. ult. cit.*, Rn. 12.

⁴⁷⁰ Traduzione che è fornita anche a livello ufficiale da S. VINCIGUERRA (cur.), *Il codice penale tedesco*, cit., pag 387.

fronte ai suoi doveri, si rivolga, per lo smaltimento di sostanze pericolose, anziché a soggetti in regola, a soggetti che lo faranno illecitamente (ma a minor prezzo). Simile è l'altro caso descritto dal numero 2), vale a dire quello in cui si fa da intermediari a questo tipo di passaggio illegale, assumendo così la qualità di complice⁴⁷¹.

Al contrario, l'ipotesi prevista al numero 1) prevede proprio la consegna in senso stretto, la quale può essere a scopo di scarico, di smaltimento, di riciclaggio, e così via. Il termine italiano, è quindi in questo caso – secondo chi scrive – decisamente più calzante.

Due ipotesi completamente diverse sono quelle previste ai numeri 3) e 4) del secondo comma del § 328 StGB, con cui si punisce chi causa un'esplosione nucleare e chi induce o aiuta altri a causarla. Secondo la dottrina tedesca⁴⁷² si tratta di due reati di pericolo astratto, dal momento che obiettivo della norma è genericamente quello di evitare l'esplosione, senza che vengano in oggetto beni giuridici specifici che il legislatore miri a tutelare, come potrebbero essere la salute dell'uomo, o l'integrità dell'ambiente o simili. In altre parole, se da un lato è sì necessario provare che tra la condotta del soggetto agente e l'evento esiste un nesso causale, dall'altro lato, non va fornita la *probatio* della lesività dell'evento stesso per un oggetto giuridico in particolare, dal momento che è posta in essere dal legislatore la presunzione della generale pericolosità (per ogni cosa o essere vivente) di un'esplosione di tal fatta. Come si sarà notato, le due fattispecie sono – proprio per il motivo appena esposto – slegate da qualsiasi norma di diritto amministrativo.

Questa scelta legislativa, se, per certi versi, è comprensibile, poiché non occorre nessuna violazione di obblighi o procedure per stabilire la

⁴⁷¹ P. CRAMER – G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 13.

⁴⁷² P. CRAMER – G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 13a. La conferma è, peraltro, in BT-Drs. 13/10 076, pag 11.

dannosità dell'evento in esame, suscita, d'altro canto, numerose perplessità in dottrina, soprattutto in merito alla difficoltà di individuare il rapporto tra le ipotesi di cui al n. 3) e al n. 4) del comma 2. Infatti, per quanto riguarda l'istigazione (*das Verleiten*), si intende la volontaria determinazione di un soggetto – diverso da quello che materialmente pone in essere le condizioni per causare l'esplosione nucleare – a realizzarla: egli genera o rafforza in maniera determinante nell'autore materiale l'intento di provocare l'evento, in sostanza partecipando causalmente alla realizzazione di quest'ultimo. Individuare un istigatore non crea grossi problemi. Per quanto riguarda invece il concorso, il discorso è più articolato. Innanzitutto chi scrive ha ritenuto di prendere le distanze dalla traduzione del codice penale tedesco a cura di S. VINCIGUERRA, in cui "*fördern*" è tradotto con favorire⁴⁷³. Il termine favorire, infatti, rischia di confondere il lettore italiano, che potrebbe associare la fattispecie al reato di favoreggiamento *ex* articoli 378 o 379 cod. pen.: per questo si preferisce qui utilizzare il più generico – ma forse più adatto – verbo "aiutare", in modo da rendere l'idea del concorso, che è ciò che il legislatore tedesco aveva in mente. I vari commentari allo *Strafgesetzbuch*⁴⁷⁴, infatti, rimandano tutti, commentando la condotta in esame, al § 27 StGB, titolato "*Beihilfe*", che recita, al primo comma: "viene punito come complice chi intenzionalmente fornisce ausilio a un terzo nel porre in essere una condotta illecita dolosa"⁴⁷⁵ il quale riecheggia il "nostro" art. 110 cod. pen. sul concorso, per l'appunto. Si legge infatti, sia nei commenti al § 328 StGB, sia in quelli al § 27 StGB, che l'aiuto può essere

⁴⁷³ S. VINCIGUERRA (cur.), *Il codice penale tedesco*, cit., pag 387.

⁴⁷⁴ R. ALT, § 328, in *Münchener Kommentar*, cit., Rn. 55; P. CRAMER – G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 13f; K. LACKNER – K. KÜHL, § 328, in *Strafgesetzbuch. Kommentar*, cit., Rn. 4a.

⁴⁷⁵ § 27 StGB. *Beihilfe*: "1. Als Gehilfe wird bestraft, wer vorsätzlich einem anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat Hilfe geleistet hat.

2. Die Strafe für den Gehilfen richtet sich nach der Strafdrohung für den Täter. Sie ist nach § 49 Abs. 1 zu mildern".

materiale o morale⁴⁷⁶ e che, dal momento che si parla di un generico supporto, ciò induce anche la giurisprudenza a far coincidere la fattispecie con quella del concorso di cui al § 27 StGB, cosa che, peraltro, implica che anche in questo caso debba potersi riscontrare un contributo causale alla realizzazione del fatto⁴⁷⁷.

Per le imputazioni sia dell'istigazione, sia del concorso, è infine necessario che sia configurabile almeno il tentativo del reato.

Infine, il terzo comma del § 328 StGB si caratterizza per il fatto che le ipotesi di reato in esso previste sono di pericolo concreto. Sia per la fattispecie di cui al numero 1) sia per quella al numero 2), difatti – oltre alla grave violazione di un obbligo amministrativo – si richiede che attraverso le condotte poste in essere si metta in pericolo la salute di un individuo, di un animale altrui, di cose altrui di particolare valore⁴⁷⁸. Questo implica che se, per esempio, nell'esercizio di uno stabilimento o di un'attrezzatura tecnica, si trasformano delle sostanze nucleari o pericolose violando sì un obbligo amministrativo ma senza che in concreto sia possibile mettere in pericolo né un uomo, né un animale selvatico, né una cosa di particolare valore, perché (sempre per esempio), in quel momento l'impianto era deserto, e in più è geograficamente collocato in un luogo intorno al quale non c'è altro che cemento e nessun animale né nessun bene danneggiabile, allora non sussiste il reato ai sensi del comma 3 n. 1), ma, al più, ai sensi del comma 1 n. 1). *Idem* per le ipotesi di trasporto illecito di materiali pericolosi ai sensi del numero 2) del comma 3: se – poniamo – non si verificano incidenti durante la spedizione, non sarà integrato il reato in questione.

⁴⁷⁶ In P. CRAMER – G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 13f, si sottolinea, tra l'altro, che la spesso difficile individuazione del confine tra collaborazione ed istigazione è in questo caso meno problematica per via del fatto che il n. 4) prevede tutte e due le ipotesi insieme.

⁴⁷⁷ Vale a dire che, eliminando mentalmente la condotta del concorrente, l'evento non si sarebbe verificato o non nelle modalità, nei termini e nei tempi in cui effettivamente si è realizzato.

⁴⁷⁸ Sulle cui definizioni, si rimanda a quanto già detto nei paragrafi precedenti.

Nella nozione di sostanze pericolose rientrano quelle di cui al § 330d n. 3) StGB, il quale rimanda a sua volta alla legge sul trasporto di sostanze pericolose e dei regolamenti emanati sulla base di questa. Deducendo una generica definizione, si può dire che tra esse non rientrano solamente sostanze esplosive, ma anche materie nocive per l'ambiente (come olio combustibile), nonché cancerogene (come l'asbesto): insomma, tutti beni che, per via della loro natura, delle loro caratteristiche o del loro stato quando sono oggetto di trasporto, possono divenire una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici, per la collettività, per beni collettivi di particolare importanza, per la vita e la salute umane e degli animali⁴⁷⁹.

2.10. § 329 StGB. Esposizione a pericolo di zone bisognose di protezione

Chiunque, contravvenendo ad un regolamento emanato sulla base della legge federale sulla tutela dalle immissioni (BImSchG, NdA), e concernente una zona che necessita di particolari tutele contro gli effetti dannosi sull'ambiente derivanti da inquinamento dell'aria o da rumori, oppure nella quale sia da temere, in presenza di condizioni meteorologiche stagnanti, un forte aumento di effetti dannosi per l'ambienti a causa dell'inquinamento dell'aria, eserciti impianti all'interno di tale zona, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria. Nello stesso modo è punito chi, all'interno di tale zona, esercita impianti contravvenendo a un provvedimento esecutivo emanato in base al regolamento indicato nella prima parte del presente comma. Questo comma non si applica agli autoveicoli, ai veicoli a rotaia, agli aerei e ai natanti.

Chiunque, contravvenendo ad un precetto giuridico o ad un divieto esecutivo emanato a tutela di una zona per la protezione delle acque o di sorgenti termali,

- 1) esercita impianti industriali per l'impiego di sostanze pericolose per le acque,
- 2) esercita impianti per la condotta di sostanze pericolose per le acque, ovvero trasporta tali sostanze, oppure
- 3) estrae, nell'ambito di un'azienda industriale, ghiaia, sabbia, argilla o altre sostanze solide,

⁴⁷⁹ P. CRAMER – G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 18.

è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria. Per impianto industriale si intende anche un impianto di un'impresa pubblica.

Chiunque, contravvenendo ad un precetto giuridico o ad un divieto esecutivo emanato a tutela di una riserva naturale o di un'area provvisoriamente garantita come riserva naturale o di un parco nazionale,

- 1) estrae o ricava risorse minerarie o altre componenti dal terreno,
- 2) opera abbassamenti o innalzamenti artificiali del suolo,
- 3) crea, modifica o elimina corsi d'acqua,
- 4) prosciuga paludi, pantani, acquitrini o altre zone umide,
- 5) rende coltivabili foreste,
- 6) uccide, cattura o perseguita animali di una specie particolarmente protetta ai sensi della legge federale per la protezione della natura (BNatSchG, NdA), ovvero ne distrugge o sottrae in tutto o in parte le uova deposte,
- 7) danneggia o sottrae piante di una specie particolarmente protetta ai sensi della legge federale per la protezione della natura, oppure
- 8) costruisce un edificio

ed in tal modo pregiudica in maniera non irrilevante il rispettivo scopo di tutela, è punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria.

Se l'autore agisce per colpa, si applica

- 1) nei casi previsti dai commi 1 e 2, la pena detentiva fino a due anni o la pena pecuniaria,
- 2) nei casi previsti dal comma 3, la pena detentiva fino a tre anni o la pena pecuniaria.⁴⁸⁰

⁴⁸⁰ § 329 StGB. Gefährdung schutzbedürftiger Gebiete: "1. Wer entgegen einer auf Grund des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erlassenen Rechtsverordnung über ein Gebiet, das eines besonderen Schutzes vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen oder Geräusche bedarf oder in dem während austauscharmer Wetterlagen ein starkes Anwachsen schädlicher Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen zu befürchten ist, Anlagen innerhalb des Gebiets betreibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer innerhalb eines solchen Gebiets Anlagen entgegen einer vollziehbaren Anordnung betreibt, die auf Grund einer in Satz 1 bezeichneten Rechtsverordnung ergangen ist. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Kraftfahrzeuge, Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeuge.

La disposizione in esame è quella tra tutte che in maniera più incisiva mira alla tutela dell'ambiente ponendo decisamente in secondo piano l'uomo e le sue esigenze. Si compone di tre autonome fattispecie, una per comma, più la previsione della responsabilità per colpa.

Il primo comma delinea un reato di pericolo astratto, in cui ciò che viene punito penalmente è innanzitutto il mancato rispetto di un regolamento (nel primo periodo) o di un provvedimento esecutivo (nel secondo periodo) emanati in virtù della legge sulla tutela dalle immissioni che abbia ad oggetto un'area che, per conformazione o per contingenze, risulti essere bisognosa di particolare protezione. Salta all'occhio proprio il fatto che, nella definizione dell'oggetto di tutela, siano prese in considerazione anche le circostanze temporanee, come le condizioni meteorologiche: ciò significa che l'area da proteggere non è solamente prestabilita per via delle sue caratteristiche (come per esempio potrebbero

2. Wer entgegen einer zum Schutz eines Wasser- oder Heilquellenschutzgebietes erlassenen Rechtsvorschrift oder vollziehbaren Untersagung

1) betriebliche Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen betreibt,

2) Rohrleitungsanlagen zum Befördern wassergefährdender Stoffe betreibt oder solche Stoffe befördert oder

3) im Rahmen eines Gewerbebetriebes Kies, Sand, Ton oder andere feste Stoffe abbaut, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Betriebliche Anlage im Sinne des Satzes 1 ist auch die Anlage in einem öffentlichen Unternehmen.

3. Wer entgegen einer zum Schutz eines Naturschutzgebietes, einer als Naturschutzgebiet einstweilig sichergestellten Fläche oder eines Nationalparks erlassenen Rechtsvorschrift oder vollziehbaren Untersagung

1) Bodenschätze oder andere Bodenbestandteile abbaut oder gewinnt,

2) Abgrabungen oder Aufschüttungen vornimmt,

3) Gewässer schafft, verändert oder beseitigt,

4) Moore, Sümpfe, Brüche oder sonstige Feuchtgebiete entwässert,

5) Wald rodet,

6) Tiere einer im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes besonders geschützten Art tötet, fängt, diesen nachstellt oder deren Gelege ganz oder teilweise zerstört oder entfernt,

7) Pflanzen einer im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes besonders geschützten Art beschädigt oder entfernt oder

8) ein Gebäude errichtet

und dadurch den jeweiligen Schutzzweck nicht unerheblich beeinträchtigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

4. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe

1) in den Fällen der Absätze 1 und 2 Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe,

2) in den Fällen des Absatzes 3 Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe“.

essere la particolare flora o fauna o l'assetto idro-geologico), ma può anche venir definita di volta in volta, a causa di momentanee emergenze legate all'inquinamento atmosferico. Ovviamente, è proprio per questa variabilità, che l'individuazione delle zone viene eseguita (non aprioristicamente, ma) attraverso un atto formale: appunto un regolamento o un provvedimento amministrativo. Esse possono quindi consistere in aree in prossimità di luoghi di cura, case di riposo o cliniche, per esempio⁴⁸¹, oppure depressioni o pianure o luoghi verdi particolarmente suscettibili anche ai lievi innalzamenti dei livelli di inquinamento atmosferico (dalla temperatura a all'assenza di venti)⁴⁸².

La condotta che integra la fattispecie consiste nell'esercizio di un impianto nelle suddette aree, fatto che qualifica il reato come proprio, dal momento che – evidentemente – destinatari della norma sono coloro i quali siano tenuti al rispetto delle disposizioni legislative, quindi chi possiede l'attività.

Il secondo comma ha come oggetto di tutela non solamente la purezza dell'acqua di per sé, ma anche la funzione che i corsi d'acqua assumono per uomini e animali. I presupposti della fattispecie sono anche in questo caso l'esercizio di impianti in violazione di regolamenti o provvedimenti amministrativi emanati per la protezione di corsi d'acqua e fonti termali. Non essendo richiesto che la condotta si riveli dannosa o concretamente pericolosa per un bene nello specifico, si tratta dunque ancora di un reato di pericolo astratto. Le attività che integrano il delitto sono attività industriali che impiegano sostanze pericolose per le acque o attività di trasporto o di condotta di tali sostanze, nonché – come enunciato al n. 3) – attività estrattive di materiali solidi (quali gli esemplificativamente citati ghiaia, sabbia o argilla) nell'ambito sempre di un impianto industriale. Sono escluse

⁴⁸¹ A. ESER – G. HEINE, § 329, in A. SCHÖNKE – H. SCHRÖDER, *op. ult. cit.*, Rn. 4.

⁴⁸² A. ESER – G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 5.

da quest'ultima fattispecie le estrazioni a opera di privati e a opera di imprese pubbliche (non qualificate come industriali), esclusione, quest'ultima, che ha suscitato qualche critica in dottrina.

Gli oggetti di tutela, peraltro, vengono individuati attraverso gli atti amministrativi il più delle volte geograficamente – in base alle peculiari esigenze di protezione dei singoli corsi d'acqua –, in modo da collocare nello spazio e specificare il bene ambientale, evitando così di affidare la determinazione di una norma dall'ambito applicativo potenzialmente troppo vasto all'arbitrio dell'interprete⁴⁸³.

Il terzo comma del § 329 StGB è quello in cui il bene tutelato si allinea di più al concetto italiano di area protetta. Esso si sviluppa in otto punti che descrivono in buona sostanza l'intervento dell'uomo volto a modificare l'assetto naturale di sistemi in equilibrio precario e dichiarati di particolare interesse ambientale, nonché bisognosi di più intensa tutela. L'elenco copre tutta la vasta gamma di atti che possono in concreto seriamente alterare un ecosistema, dall'eliminazione o modifica di una laguna o un corso d'acqua, alla variazione delle componenti del suolo e della sua conformazione, alla caccia e uccisione di animali di specie protette, alla sottrazione o danneggiamento di piante particolari, per finire con l'intervento più drastico e che può comportare tutte queste azioni, che è la costruzione di un edificio in un'area protetta.

Requisiti validi per tutte le condotte descritte sono, *in primis*, che esse siano in contrasto con dei precetti legislativi o dei divieti esecutivi i quali abbiano come scopo (diretto o indiretto) proprio la tutela di quegli ambienti e, in secondo luogo, che il pregiudizio arrecato non sia irrilevante, il che significa che la sua portata deve essere notevole sia nella quantità sia nel tempo necessario per il ripristino dello *status quo* (se possibile), a

⁴⁸³ A. ESER – G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 13.

prescindere – dunque – dal fatto che l'area interessata sia già compromessa oppure no⁴⁸⁴.

Nella prospettiva del significato ecologico della gestione della natura per le condizioni di vita dell'uomo oggi e in futuro, il legislatore tedesco ha unito in un'unica fattispecie (il comma 3, appunto) tutti gli oggetti di tutela sparsi nelle diverse discipline e ha creato un reato che si sviluppa sul concetto che alcune azioni che concretamente pregiudicano uno o più beni circoscritti sono anche potenzialmente lesive per l'equilibrio di un ecosistema nel complesso. È un reato, insomma, di pericolo astratto, in cui lo scopo del legislatore tedesco è prevenire qualsiasi tipo di danno all'area protetta.

2.11. § 330 StGB. Casi di particolare gravità di un reato ambientale

In casi di particolare gravità, un reato doloso tra quelli di cui ai §§ da 324 a 329 è punito con la pena detentiva da sei mesi a dieci anni. Un caso è di particolare gravità quando l'autore

- 1) danneggia un corso d'acqua, il suolo o un'area protetta ai sensi del § 329 comma 3, in modo tale che il danno non possa essere eliminato che con un impegno straordinario o solo dopo lungo tempo,
- 2) mette in pericolo l'approvvigionamento pubblico di acqua,
- 3) danneggia in maniera permanente il patrimonio di una specie di animali o piante minacciati di estinzione, oppure
- 4) agisce a scopo di lucro.

Chiunque, commettendo dolosamente un reato tra quelli di cui ai §§ da 324 a 329

- 1) pone un uomo in pericolo di vita o di un danno grave alla salute o pone un gran numero di uomini in pericolo di un danno alla salute, oppure
- 2) causa la morte di un uomo

è punito, nei casi previsti dal n. 1) con la pena detentiva da uno a dieci anni, nei casi previsti dal n. 2) con pena detentiva non inferiore a tre anni, se la condotta non è già punita secondo i commi 1 e 3 del § 330.

⁴⁸⁴ A. ESER – G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 46.

Nei casi di minore gravità tra quelli previsti dal comma 2 n. 1), la pena detentiva è da sei mesi a cinque anni, tra quelli previsti dal comma 2 n. 2), è da un anno a dieci.⁴⁸⁵

La prima osservazione da fare sul § 330 StGB è che esso, così come modificato con la 2. UKG, disciplina unicamente le fattispecie dolose. La particolare gravità dei casi contemplati non sta quindi solamente negli effetti sull'ambiente o sull'uomo causati dalle condotte illecite del 29. *Abschnitt*, ma anche nel fatto che le condotte stesse siano state poste in essere dolosamente, a sottolineare, tramite un notevole aumento della pena detentiva prevista (fino a dieci anni nel comma 1, minimo tre anni nel comma 2⁴⁸⁶) il disvalore attribuito dall'ordinamento giuridico tedesco a questo tipo di atti.

La disposizione in esame assume, nella prospettiva di questo lavoro, notevole rilievo, in quanto costituisce uno degli esempi probabilmente più paradigmatici della differenza di approccio del legislatore tedesco rispetto a

⁴⁸⁵ § 330 StGB. *Besonders schwerer Fall einer Umweltstraftat: "1. In besonders schweren Fällen wird eine vorsätzliche Tat nach den §§ 324 bis 329 mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter*

1) ein Gewässer, den Boden oder ein Schutzgebiet im Sinne des § 329 Abs. 3 derart beeinträchtigt, daß die Beeinträchtigung nicht, nur mit außerordentlichem Aufwand oder erst nach längerer Zeit beseitigt werden kann,

2) die öffentliche Wasserversorgung gefährdet,

3) einen Bestand von Tieren oder Pflanzen der vom Aussterben bedrohten Arten nachhaltig schädigt oder

4) aus Gewinnsucht handelt.

2. Wer durch eine vorsätzliche Tat nach den §§ 324 bis 329

1) einen anderen Menschen in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung oder eine große Zahl von Menschen in die Gefahr einer Gesundheitsschädigung bringt oder

2) den Tod eines anderen Menschen verursacht,

wird in den Fällen der Nummer 1 mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in den Fällen der Nummer 2 mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft, wenn die Tat nicht in § 330a Abs. 1 bis 3 mit Strafe bedroht ist.

3. In minder schweren Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen".

⁴⁸⁶ La pena detentiva in Germania può essere a vita o temporanea, e in questo secondo caso la durata minima è di un mese e quella massima di quindici anni, con la riserva che leggi speciali possono prevedere rispettivamente una pena minima maggiore o una pena massima inferiore.

quello italiano per quanto riguarda la materia ambientale. Esso è mentalmente divisibile in due parti: una prima che si occupa delle lesioni di particolare gravità all'ambiente di per sé considerato e una seconda che prevede le ipotesi in cui da una condotta illecita dannosa o pericolosa per l'ambiente, sia originata una lesione o un pericolo per la salute per una persona, se non addirittura la sua morte. L'importanza di questa norma sta nel fatto che sono previste qui – sebbene solo nella forma dolosa – proprio alcune di quelle fattispecie di reato la cui mancanza costituisce la più grande lacuna del sistema del diritto penale dell'ambiente in Italia, e alle quali suppliscono – nella prassi – le fattispecie di reato contro la pubblica incolumità⁴⁸⁷.

Il primo comma definisce la gravità dei reati ambientali attraverso la descrizione di quattro diversi effetti dei reati di cui ai §§ 324-329 StGB: innanzitutto (n. 1), un caso è di particolare gravità quando viene arrecato a un corso d'acqua, suolo o un'area protetta un danno talmente ingente da essere difficilmente ripristinabile lo *status quo ante* o per via dei costi economici molto elevati, o per via dei tempi di reintegrazione, tanto lunghi da non essere determinabili. Da rilevare è che ciò che va ripristinato non è la funzionalità del bene leso in relazione all'uso che ne fa l'uomo, bensì le sue proprie caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche⁴⁸⁸.

L'attenzione è del tutto rivolta all'aspetto ecologico del danno creato anche nel caso definito al numero 3) del primo comma, dove la gravità è fatta corrispondere al pregiudizio permanente arrecato al patrimonio di una specie animale o vegetale in via d'estinzione, dichiarata tale attraverso regolamenti, leggi o provvedimenti. Un pregiudizio è permanente sicuramente non quando viene compromessa la salute di un solo esemplare o uno solo ne viene annientato (in questa ipotesi, difatti, si applica il § 329

⁴⁸⁷ Si veda *supra*, il Capitolo I, *passim*.

⁴⁸⁸ P. CRAMER – G. HEINE, § 330, in A. SCHÖNKE – H. SCHRÖDER, *op. ult. cit.*, Rn. 3.

StGB), bensì quando la quantità di unità colpite o la durata del comportamento nocivo è tale da danneggiare la salvezza dell'intera specie.

Si noti che in questi primi casi la particolare gravità è in entrambi legata alla effettiva realizzazione di un danno reale, non a presunzioni di pericolosità delle condotte o alla causazione di pericoli concreti: in questo modo il legislatore tedesco ha voluto sanzionare con apposita disposizione il momento successivo al pericolo, quello in cui all'azione sono conseguiti tutti quegli effetti valutabili, visibili, misurabili e disastrosi per l'uomo e per l'ambiente, che con le altre norme aveva cercato di evitare e disincentivare.

I rimanenti due numeri, 2) e 4), si concentrano più sugli effetti che il reato ambientale commesso può avere sull'uomo, anziché sull'ambiente. Uno, infatti, parametrizza la gravità del fatto sulla pericolosità – in questo caso da accertarsi sulla base delle circostanze concrete – per l'approvvigionamento pubblico dell'acqua, quindi sulla funzione del bene ambientale per l'uomo, nella specie per la collettività; l'altro qualifica come particolarmente grave la commissione di un reato ambientale, qualora sia stato posto in essere per scopo di lucro, considerando evidentemente il legislatore tedesco talmente riprovevole una simile motivazione alla luce delle implicazioni che l'azione ha su ambiente e uomini, da volerla punire più pesantemente⁴⁸⁹.

Il secondo comma del § 330 StGb sanziona, come già accennato, il caso in cui, in seguito alla commissione di un reato del 29. *Abschnitt*, si verifichi la morte o il pericolo di morte o di un pregiudizio alla salute di una o più persone. Trattandosi di un reato di danno e di uno di pericolo concreto, anche qui la risposta sanzionatoria dell'ordinamento è più incisiva rispetto a quella data nelle altre fattispecie dell'*Abschnitt*.

⁴⁸⁹ P. CRAMER – G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 8.

Per quanto riguarda il pericolo per la vita e la salute, previsto al numero 1), innanzitutto si tratta di una fattispecie di pericolo concreto, il che implica che si debba accertare di volta in volta che dalla realizzazione del reato ambientale posto in essere sia, in ragione delle singole circostanze del caso, sorto un pericolo per una o più persone. Per integrare il requisito della minaccia di un grave pregiudizio alla salute non è necessario che ricorrano i presupposti elencati per il reato di lesioni personali gravi⁴⁹⁰, bensì è sufficiente che vengano in essere malattie gravi e di lunga durata che compromettano l'efficienza del corpo e la capacità di lavoro. Se invece il pericolo è di un danno alla salute per così dire semplice (quindi non grave), è richiesto che a essere minacciato sia un gran numero di persone, il che però, secondo la dottrina maggioritaria, non significa che debba essere individuato un limite troppo alto: sono sufficienti 15-20 persone e, peraltro, non è necessario che siano individuabili immediatamente dopo l'evento inquinante, ma anche in un secondo momento⁴⁹¹.

Il legislatore tedesco ha avvertito la necessità di prevedere – e sanzionare penalmente con una fattispecie *ad hoc* – anche l'ipotesi in cui la condotta illecita inquinante non solo minacci, ma effettivamente causi la morte di una persona. Il numero 2) del secondo comma del § 330 StGB contiene infatti questa previsione. È un reato di danno, quindi è necessario provare il nesso tra la realizzazione dolosa del reato ambientale e l'evento morte, cioè il fatto che a causa dell'immissione delle tali sostanze inquinanti nel suolo – poniamo – sia derivata la morte di Tizio. Per far ciò in Germania non si ricorre solamente a indagini svolte di volta in volta legate alle

⁴⁹⁰ Secondo il § 226 StGB, si hanno lesioni personali gravi quando il soggetto passivo perde la vista a uno o entrambi gli occhi, quando perde l'udito, la capacità di parola o la capacità di procreare; quando perde completamente o non ha più l'uso di una parte importante del corpo; quando viene deformato permanentemente in maniera considerevole o diviene infermo, paralizzato o viene colpito da una malattia mentale o da invalidità intellettuale.

⁴⁹¹ R. ALT, § 330, in *Münchener Kommentar*, cit., Rn. 15; P. CRAMER – G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 9a.

circostanze concrete, ma si fa in ogni caso riferimento al reato di base (uno di quelli previsti dai §§ 324 a 329 StGB), ancorando il decesso alla intrinseca capacità di creare il pericolo di morte del reato stesso⁴⁹². Per capire questo passaggio, bisogna fare riferimento al § 227 StGB, che punisce l'ipotesi in cui da lesioni personali dolose sia derivata la morte della vittima. Secondo la dottrina tedesca, all'autore delle lesioni deve essere imputabile l'evento morte almeno per colpa – sulla base del § 18 StGB⁴⁹³ –, la quale deve riguardare proprio quello specifico pericolo dalla realizzazione del quale è stata originata la morte, postulando una sorta di prevedibilità dello sviluppo causale del pericolo⁴⁹⁴. In altre parole, se viene consumato con dolo il reato di cui al § 325 StGB, significa che l'autore esercita illecitamente un impianto il quale produce emissioni che sono idonee a nuocere, al di fuori della sfera di pertinenza dell'impianto, alla salute di un uomo, animali o piante.

La condotta è dolosa quando l'emissione è consapevole e voluta, mentre il requisito dell'idoneità a ledere è un *plus* del legislatore che nulla ha a che fare con l'elemento soggettivo. Ciò nondimeno, se l'evento dannoso si verifica o rischia in concreto (e non in astratto) di realizzarsi, e l'autore avrebbe dovuto conoscere, utilizzando la diligenza dell'uomo medio (e verosimilmente la perizia di un imprenditore che ha abitualmente a che fare con un certo tipo di sostanze), la pericolosità delle sue azioni nonché le loro possibili conseguenze, gli è imputabile per colpa la morte o la minaccia creata alla salute delle persone.

⁴⁹² R. ALT, *op. ult. cit.*, Rn. 16.

⁴⁹³ § 18 StGB. Pena più grave per particolari effetti delle condotte: "Se la disposizione prevede una pena più grave per l'ipotesi di un effetto particolare della condotta, sarà inflitta all'autore o al correo solo se, rispetto a tale effetto, è imputabile ad essi almeno una responsabilità per colpa".

⁴⁹⁴ W. STREE – D. STERNBERG-LIEBEN, § 327, in A. SCHÖNKE – H. SCHRÖDER, *op. ult. cit.*, Rn. 7.

Infine, il terzo comma della disposizione prevede la punibilità dei casi enunciati al primo e al secondo i cui riscontri siano però meno gravi che – appunto – nei due commi precedenti.

Chiaramente, la scelta di prendere in considerazione solamente le condotte dolose comporta che nella pratica il reato in esame – nella specie le ipotesi previste al secondo comma – sia poco applicato, dal momento che i casi in cui si arrecano danni o concreti pericoli alla popolazione a seguito dell'inquinamento derivano da attività (in special modo quelle industriali) che raramente sono qualificate come dolose dalla giurisprudenza⁴⁹⁵. Per coprire la lacuna riguardante le ipotesi in cui il pericolo per la salute delle persone o in cui la morte di un uomo sia no creati a causa di reati ambientali colposi, si ricorrerà allora al § 330a StGB.

2.12. § 330a StGB. Grave pericolo attraverso la liberazione di sostanze tossiche

Chi diffonde o libera sostanze che contengono veleni o che possono generarli e in tal modo causa il pericolo di morte o di un grave pregiudizio alla salute di un uomo o il pericolo di un danno alla salute per un gran numero di persone, è punito con pena detentiva da uno a dieci anni.

Se con il fatto l'autore causa la morte di un uomo, si applica la pena detentiva non inferiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità tra quelli previsti dal comma 1, la pena detentiva è da sei mesi a cinque anni, tra quelli previsti dal comma 2 è da uno a dieci anni.

Chi, nei casi di cui al comma 1, causa il pericolo per colpa, è punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria.

⁴⁹⁵ Neppure per dolo eventuale.

Chi, nei casi di cui al comma 1, agisce per colpa grave e causa il pericolo per colpa, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.⁴⁹⁶

Il § 330a StGB si incentra completamente sugli effetti della liberazione di sostanze tossiche sull'uomo, rendendo – per così dire – implicito il fatto che esse abbiano ripercussioni negative anche sull'ambiente. Esso infatti, attraverso un'ipotesi di reato di pericolo concreto e una di danno, punisce, al primo comma, la causazione di un pericolo di morte o grave pregiudizio alla salute per una persona o di pericolo generico (cioè non per forza grave) se a essere colpiti siano una moltitudine di persone⁴⁹⁷, e, al secondo comma, l'aver causato la morte di un uomo.

Il quarto e il quinto comma puniscono il caso in cui il pericolo di cui al primo comma venga originato colposamente, con la particolarità che il quinto comma distingue la fattispecie in due fasi temporali: una corrispondente alla condotta – che dev'essere posta in essere per colpa grave – e l'altra corrispondente alla creazione del pericolo *ex se* – per cui è sufficiente la colpa semplice –.

La struttura della norma in esame è tale da coprire tutti i casi – anche quelli che rimangono esclusi dalle disposizioni degli altri §§ del 29. *Abschnitt* – in cui viene messa in pericolo la salute o la vita delle persone, o viene

⁴⁹⁶ § 330a StGB. *Schwere Gefährdung durch Freisetzen von Giften: "1. Wer Stoffe, die Gifte enthalten oder hervorbringen können, verbreitet oder freisetzt und dadurch die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung eines anderen Menschen oder die Gefahr einer Gesundheitsschädigung einer großen Zahl von Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.*

2. Verursacht der Täter durch die Tat den Tod eines anderen Menschen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.

3. In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 2 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.

4. Wer in den Fällen des Absatzes 1 die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

5. Wer in den Fällen des Absatzes 1 leichtfertig handelt und die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft".

⁴⁹⁷ Si veda il commento al § 330 StGB.

causata la loro morte, dolosamente ma anche colposamente, eventualità ben più frequente e dall'impatto più incisivo in una società come quella attuale, in cui i grandi eventi inquinanti, quelli che hanno ripercussioni notevoli sull'ecosistema, sugli animali e le piante e – in ultimo ma non ultimo – sugli uomini, avvengono per negligenza, per imperizia o per violazione di disposizioni regolamentari, ma non di certo per la volontà di causare danni ambientali e morti. Non a caso l'evento di pericolo descritto nella norma al primo comma rispecchia a pieno il contenuto del § 330 StGB comma 2 n. 1).

Nessuna parte della norma richiede esplicitamente che la morte debba essere causata per colpa; peraltro, entra qui gioco la regola fondamentale contenuta nel § 18 StGB, già citato precedentemente: “se la disposizione prevede una pena più grave per l'ipotesi di un effetto particolare della condotta, sarà inflitta all'autore o al correo solo se, rispetto a tale effetto, è imputabile ad essi almeno una responsabilità per colpa”. In sostanza, quindi, se per colpa viene liberata o diffusa una sostanza del tipo descritto al primo comma del § 330a StGB, essendo prevista per l'ipotesi di causazione del decesso di un uomo una pena più alta, questa sarà inflitta all'autore della condotta se gli sia imputabile almeno la colpa⁴⁹⁸.

A questo punto, si potrebbe quasi dire, leggendo il § 330a StGB, che esso sia il corrispettivo tedesco dell'ipotesi del “nostro” disastro ambientale⁴⁹⁹, ma espressa in una apposita norma e limitata ai soli effetti sugli uomini – per gli effetti sull'ambiente, d'altronde, basta ricorrere agli altri reati del 29. *Abschnitt* -. A ben guardare, infatti, potrebbe essere applicato senza problemi di sorta proprio a quegli eventi che la pubblica

⁴⁹⁸ Il terzo comma, invece, si applica unicamente se l'autore agisca dolosamente. Da sottolineare, in ogni caso che, tanto estesa è l'applicabilità della norma, che essa tocca anche i privati in contesti domestici. Tuttavia, è proprio per evitarne un'applicazione indiscriminata, che il comma cinque richiede che la diffusione sia stata realizzata con colpa grave (P. CRAMER – G. HEINE, § 330a, in A. SCHÖNKE – H. SCHRÖDER, *op. ult. cit.*, Rn. 9).

⁴⁹⁹ Si veda il Capitolo I, paragrafo 5.5.2.

accusa aveva imputato a Montedison ed Enichem nel caso di Porto Marghera, cioè l'aver posto in pericolo la salute della popolazione della zona prospiciente lo stabilimento petrolchimico e l'aver causato la morte di alcune persone. Tra l'altro la disposizione tedesca svincola la responsabilità da qualsiasi legame con il rapporto datore di lavoro-lavoratore (disciplinato in apposita normativa), occupandosi degli effetti che la condotta inquinante ha in generale e al di fuori degli impianti.

Passando ad una disamina più dettagliata del § 330a StGB, si nota in prima istanza il fatto che le fattispecie sanzionate sono del tutto svincolate dalla violazione di una qualsiasi disposizione amministrativa, costituendo così l'unica disposizione di tutto il 29. *Abschnitt* a non seguire il modello della *Verwaltungsakzessorietät*. Questa scelta viene motivata con la constatazione che un'autorizzazione delle Autorità può sicuramente giustificare la causazione di emissioni, ma non può in nessun modo giustificare la produzione di maggiori e più gravi pericoli per la vita o la salute delle persone⁵⁰⁰. Una posizione di questo tipo non è di poco conto, soprattutto nella prospettiva comparatistica: una delle maggiori perplessità della dottrina italiana rispetto al modello dell'accessorietà del diritto penale al diritto amministrativo, infatti, sta proprio nel profilarsi di quei casi in cui un comportamento autorizzato e quindi legittimo porti comunque alla creazione di una minaccia concreta se non un danno per l'integrità fisica degli esseri umani.

I termini utilizzati dal legislatore – *Stoffe* e *Gift* – sono appositamente generici, così da ricomprendere il maggior numero di materie possibili, liquide, solide, gassose e di qualsiasi natura, salve, però, quelle che emettono radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, per le quali si rimanda *in toto* ai §§ 328 comma 1 e 325 StGB e le condotte descritte – il diffondere e il liberare –

⁵⁰⁰ BT-Drs. 8/2382, pag 25.

delineano una situazione di incontrollabilità da parte dell'autore del reato. Non essendo richiesto che il *medium* ambientale venga anch'esso avvelenato, rientrano nella fattispecie anche l'impiego eccessivo e sregolato di insetticidi ed erbicidi, nonostante il suolo o le acque non abbiano subito nessun tipo di nocumento (mentre l'utilizzo di raticida, in una determinata area, senza possibilità di diffusione incontrollata, non rientra nel campo applicativo di questa norma)⁵⁰¹.

Il fatto che la norma si riferisca, oltre che a sostanze che contengono veleni, anche a sostanze che li possono produrre, comporta che sia sufficiente che una materia che diviene velenosa solamente in presenza di determinati fattori per via di una reazione chimica venga liberata in proporzioni tali da poter sprigionare il suo effetto nocivo. Un esempio tipico è quello dell'asbesto, che se non entra in contatto con l'ossigeno, non mostra la sua pericolosità, mentre diviene cancerogeno non appena i due elementi si incontrino⁵⁰².

Oltre che con un'azione, il reato in esame si presta anche a condotte in forma omissiva, laddove si possano individuare soggetti che ricoprono una posizione di garanzia che li sottopone a determinati obblighi, tra cui evitare in origine la liberazione di sostanze di questo genere o intervenire successivamente per arginarne gli effetti⁵⁰³.

Inoltre, nel momento in cui vengano diffuse sostanze che arrechino una lesione alla salute di una persona, l'imputazione di colui il quale le ha diffuse potrebbe passare dal reato di lesioni personali colpose di cui al § 229 StGB – la cui sanzione detentiva è fino a tre anni – al reato di cui al § 330a StGB – la cui sanzione detentiva prevista per le ipotesi del comma 1 è fino a dieci anni –. Infatti, in presenza di determinate circostanze, tali da aver creato

⁵⁰¹ P. CRAMER – G. HEINE, § 330a, in A. SCHÖNKE – H. SCHRÖDER, *op. ult. cit.*, Rn. 4.

⁵⁰² P. CRAMER – G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 5.

⁵⁰³ P. CRAMER – G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 6.

pericolo di grave pregiudizio o addirittura di morte al soggetto, ma anche se per esempio la sostanza sia un prodotto commerciale, tali da aver creato un pericolo per un gran numero di persone, ricorre a pieno titolo la fattispecie più grave.

Lo stesso vale per il caso in cui addirittura dalla liberazione di sostanze tossiche derivi la morte della vittima: si passerà in tale caso dall'accusa di omicidio colposo – § 222 StGB, in cui la pena detentiva è fino a cinque anni – a quella prevista *ad hoc* nel comma 2 del reato in esame, punita più severamente, con la detenzione non inferiore a tre anni.

Ora, se è lodevole il fatto che il legislatore tedesco abbia previsto delle ipotesi di reati speciali appositamente per le conseguenze di condotte inquinanti, d'altro canto ciò non toglie le difficoltà probatorie tipiche delle ipotesi generiche. È infatti comunque necessario dimostrare che tra la morte o anche la lesione personale o e la diffusione della sostanza tossica vi sia un collegamento causale, che la giurisprudenza ritiene sussistente sulla base di conoscenze tossicologiche che attestino che senza ombra di dubbio il contatto tra un uomo e una sostanza, in determinate quantità e secondo determinati usi ed esposizioni causino quel tipo di effetto nocivo. Per questo, in un caso del 1990, il *Landesgericht* Frankfurt ha assolto i responsabili di un'azienda produttrice di un prodotto per la protezione del legno dall'accusa di aver creato problemi di salute e sintomi di avvelenamento ad una signora che lo usava dal 1969 in casa: secondo i giudici tedeschi, considerate frequenza d'impiego del prodotto e quantità, nessuna legge tossicologica e nessun riscontro del caso specifico giustificavano un avvelenamento per via di quel prodotto, neppure in senso probabilistico⁵⁰⁴.

⁵⁰⁴ LG Frankfurt, in *NStZ*, 1990, pagg 592 ss. Questo criterio di determinazione del nesso causale è stato ripreso e fissato nella celebre sentenza del BGH *Holzschutzmittel-Urteil*, in *NJW*, 1995, pagg 2930 ss., nella quale la Corte ha ribadito il concetto per cui il nesso causale, quando l'evento è il decesso o la lesione di un uomo, non può essere provato sulla base di

2.13. § 330b StGB. Pentimento operoso

Nei casi previsti nel § 325a comma 2, nel § 326 commi da 1 a 3, nel § 328 commi da 1 a 3 e nel § 330a commi 1, 3, 4, il giudice può diminuire discrezionalmente la pena (§ 49 comma 2) o astenersi dall'applicare la pena prevista da tali disposizioni, quando l'autore volontariamente rimuove il pericolo o la situazione di da lui creata prima che ne derivi un danno rilevante. In presenza di tali presupposti, l'autore non viene punito nei casi previsti dal § 325a comma 3 n. 2, dal § 326 comma 5, dal § 398 comma 5 e dal § 330a comma 5.

Qualora il pericolo venga rimosso o la situazione causata antigiuridicamente venga eliminata senza l'intervento dell'autore, è sufficiente il suo volontario e serio adoperarsi per il conseguimento di tale scopo.⁵⁰⁵

Il legislatore tedesco ha voluto inserire nell'*Abschnitt* un'ipotesi attenuante comune a quasi tutti i reati (sono esclusi *in toto* solamente i §§ 324, 324a, 325, 327 StGB). Grazie alle modifiche introdotte dalla 2. UKG, l'ambito applicativo del § 330b StGB è stato esteso anche alle fattispecie di pericolo astratto – o potenziale –, rendendolo di grande valenza pratica. Prevede infatti la norma che qualora si pongano in concreto pericolo persone, animali o cose altrui di rilevante valore attraverso l'emissione illecita di rumori, vibrazioni o radiazioni non ionizzanti (§ 325a comma 2 StGB), o si trattino illecitamente rifiuti pericolosi (§ 326 commi 1-3 StGB), o si impieghino illecitamente sostanze nucleari o altrimenti pericolose (§ 328 commi 1-3 StGB); o, infine, qualora si causi un pericolo concreto alla salute o alla vita di uno o più esseri umani per via dell'emissione di sostanze tossiche – siano le condotte dolose o colpose –, se l'autore interviene volontariamente per

probabilità, né unicamente invocando una legge scientifica, essendo necessaria la certezza del collegamento, da accertarsi sempre e solamente con perizie tecniche sul caso concreto.

⁵⁰⁵ § 330b StGB. *Tätige Reue*: "1. Das Gericht kann in den Fällen des § 325a Abs. 2, des § 326 Abs. 1 bis 3, des § 328 Abs. 1 bis 3 und des § 330a Abs. 1, 3 und 4 die Strafe nach seinem Ermessen mildern (§ 49 Abs. 2) oder von Strafe nach diesen Vorschriften absehen, wenn der Täter freiwillig die Gefahr abwendet oder den von ihm verursachten Zustand beseitigt, bevor ein erheblicher Schaden entsteht. Unter denselben Voraussetzungen wird der Täter nicht nach § 325a Abs. 3 Nr. 2, § 326 Abs. 5, § 328 Abs. 5 und § 330a Abs. 5 bestraft.

2. Wird ohne Zutun des Täters die Gefahr abgewendet oder der rechtswidrig verursachte Zustand beseitigt, so genügt sein freiwilliges und ernsthaftes Bemühen, dieses Ziel zu erreichen".

rimuovere il pericolo o elimina le circostanze pericolose da lui create prima che ne derivi un danno rilevante, potrà vedersi diminuita se non disapplicata la sanzione penale prevista.

Lo scopo di questa disposizione – che per tipologia non è estranea al sistema italiano⁵⁰⁶ – è quello di incentivare il soggetto attivo a prodigarsi, una volta resosi conto di aver creato una condizione di pericolo, affinché questa non si tramuti in un irreparabile o comunque grave danno per l'ambiente e per le persone. In questo modo, non solo il legislatore mira a tutelare i beni giuridici, ma cerca anche di evitare di giungere a situazioni di compromissione ambientale in cui i costi di ripristino siano eccessivamente onerosi per lo Stato.

L'intervento dell'autore dev'essere volontario e deve determinare causalmente la non verifica del danno, oppure, se il pericolo rientra per altri motivi, egli deve dimostrare di essersi comunque adoperato in tal senso. Inoltre, se egli agisce già prima, nel momento della creazione del pericolo, non verrà punito, secondo la regola del tentativo con recesso, di cui al § 24 StGB⁵⁰⁷. Il fatto che gli venga ridotta o non inflitta la sanzione penale, non significa, in ogni caso, che non gli possano essere applicate altre sanzioni, a partire dalla confisca di cui al § 330c StGB.

⁵⁰⁶ Si veda, per esempio, l'art. 140 d. lgs. 152/2006 rubricato "circostanza attenuante", che, nell'ambito dell'inquinamento idrico e del suolo, al comma 1 recita: "Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi".

⁵⁰⁷ § 24 StGB. Recesso: "1. Non viene punito per delitto tentato chi volontariamente impedisce l'avanzamento nell'esecuzione del reato, o la sua consumazione. Se il reato non viene a compimento senza che l'autore sia receduto, egli non viene punito, se si è volontariamente e seriamente prodigato per evitare la consumazione del reato. (...)".

2.14. § 330c StGB. Confisca

Se è stato commesso un reato previsti dai §§ 326, 327 commi 1 o 2, 328, 329 commi 1, 2 o 3, quest'ultimo anche in collegamento con il comma 4, possono essere confiscati

- 1) gli oggetti frutto del reato o che servirono o furono destinati alla sua commissione o preparazione, e
- 2) gli oggetti ai quali il fatto si riferisce.

Si applica il § 74a.⁵⁰⁸

Si è voluto inserire la norma che prevede la confisca dei frutti del reato o beni con cui è stato realizzato o a cui il fatto si riferisce (per esempio un terreno o un impianto illecito) per completezza espositiva, dal momento che rientra nel 29. *Abschnitt*. Ciò nonostante, l'argomento esula dalla qui presente trattazione e si ritiene di dover rimandare ad altre più opportune sedi il suo approfondimento, a partire dall'analisi dei §§ 74 e 74a StGB, sui requisiti della confisca.

2.15. § 330d StGB. Definizioni

Ai sensi di questo *Abschnitt*, è

- 1) un corso d'acqua:

un corso d'acqua di superficie, l'acqua del sottosuolo ed il mare;

- 2) un impianto nucleare:

un impianto per la produzione o per la lavorazione o trasformazione o per la fissione di combustibili nucleari o per il riciclaggio di combustibili nucleari contaminati;

- 3) una sostanza pericolosa:

⁵⁰⁸ § 330c StGB. *Einziehung*: "Ist eine Straftat nach den §§ 326, 327 Abs. 1 oder 2, §§ 328, 329 Abs. 1, 2 oder 3, dieser auch in Verbindung mit Abs. 4, begangen worden, so können

1) Gegenstände, die durch die Tat hervorgebracht oder zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt gewesen sind, und

2) Gegenstände, auf die sich die Tat bezieht, eingezogen werden. § 74a ist anzuwenden".

una sostanza ai sensi della legge sul trasporto di merci pericolose e di un regolamento fondato su di essa e ai sensi delle norme giuridiche sul trasporto internazionale di merci pericolose nel rispettivo ambito di applicazione;

4) un obbligo amministrativo:

un obbligo che si desume da

- a) una norma giuridica,
- b) una decisione giudiziaria,
- c) un atto amministrativo esecutivo,
- d) una prescrizione esecutiva, oppure
- e) un contratto di diritto pubblico, nei limiti in cui l'obbligo avrebbe potuto essere imposto anche con mero atto amministrativo,

e preposto alla tutela dei pericoli o degli effetti dannosi per l'ambiente, in particolare per le persone, gli animali o le piante, i corsi d'acqua, l'aria o il suolo;

5) una condotta senza autorizzazione, piano o altro permesso:

anche una condotta posta in essere sulla base di un'autorizzazione, un piano o altro permesso ottenuti mediante minaccia, corruzione o collusione, o con indicazioni inesatte o incomplete.⁵⁰⁹

⁵⁰⁹ § 330d StGB. Begriffsbestimmungen: "Im Sinne dieses Abschnitts ist

1) ein Gewässer:

ein oberirdisches Gewässer, das Grundwasser und das Meer;

2) eine kerntechnische Anlage:

eine Anlage zur Erzeugung oder zur Bearbeitung oder Verarbeitung oder zur Spaltung von Kernbrennstoffen oder zur Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe;

3) ein gefährliches Gut:

ein Gut im Sinne des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter und einer darauf beruhenden Rechtsverordnung und im Sinne der Rechtsvorschriften über die internationale Beförderung gefährlicher Güter im jeweiligen Anwendungsbereich;

4) eine verwaltungsrechtliche Pflicht:

eine Pflicht, die sich aus

- a) einer Rechtsvorschrift,
- b) einer gerichtlichen Entscheidung,
- c) einem vollziehbaren Verwaltungsakt,
- d) einer vollziehbaren Auflage oder

e) einem öffentlich-rechtlichen Vertrag, soweit die Pflicht auch durch Verwaltungsakt hätte auferlegt werden können,

ergibt und dem Schutz vor Gefahren oder schädlichen Einwirkungen auf die Umwelt, insbesondere auf Menschen, Tiere oder Pflanzen, Gewässer, die Luft oder den Boden, dient;

Innanzitutto è opportuno chiarire che le definizioni contenute nel § 330d StGB sono valide solamente per il 29. *Abschnitt* e per le norme che eventualmente le richiamino. L'apporto di una disposizione definitoria è fondamentale in un ambito in cui le formule utilizzate possono essere variamente interpretate, infatti il legislatore ha dovuto più volte modificarne il testo. La versione attuale, profondamente modificata dalla 31. StrÄndG, si articola in cinque punti, che hanno lo scopo di indirizzare l'interprete verso una corretta operazione ermeneutica dei termini che i §§ 324-330a StGB presentano.

Si è detto indirizzare, perché, leggendo la norma, si nota come non venga in effetti fornita una precisa definizione, per esempio tramite un elenco o degli esempi. Se si guarda al numero 1), per esempio, si trova che "Gewässer" può intendere un corso d'acqua di superficie, l'acqua del sottosuolo e il mare: è una definizione generica, che ha il solo scopo di evitare che l'interprete adotti quella più ristretta contenuta nel WHG. L'espressione "Kerntechnische Anlage" (che è utilizzata solamente nel § 327 StGB), invece, ricalca con precisione il significato che assume nella AtomG, facendo sì che il campo applicativo della norma penale sia il medesimo della legge di settore.

Nel definire un "gefährliches Gut" addirittura il legislatore tedesco ha deciso di rimandare direttamente alla legge sul trasporto di merci pericolose e ai regolamenti fondati su di essa, nonché a quanto stabilito dalle norme giuridiche sul trasporto internazionale di merci pericolose. Per la verità, quest'abbondanza di rinvii ha suscitato alcune critiche in dottrina⁵¹⁰. Infatti, in questo modo, vengono in esame non solamente i relativamente statici

5) ein Handeln ohne Genehmigung, Planfeststellung oder sonstige Zulassung: auch ein Handeln auf Grund einer durch Drohung, Bestechung oder Kollusion erwirkten oder durch unrichtige oder unvollständige Angaben erschlichenen Genehmigung, Planfeststellung oder sonstigen Zulassung".

⁵¹⁰ Si vedano, *ex pluribus*: P. CRAMER – G. HEINE, § 328a, in A. SCHÖNKE – H. SCHRÖDER, *op. ult. cit.*, Rn. 18; R. SCHMITZ, § 330d, in *Münchener Kommentar*, cit., Rn. 6.

accordi internazionali, ma anche le normative di attuazione emanate sulla base di questi, decisamente più mutevoli, generando perplessità riguardo alla compatibilità di una siffatta disposizione con il principio di tassatività di cui all'articolo 103 comma 2 GG⁵¹¹.

La definizione in assoluto più pregnante, ai sensi dell'*Abschnitt* in esame, è sicuramente quella dell'obbligo amministrativo, a cui quasi tutti i §§ rimandano, che si articola a sua volta in cinque possibili fonti di provenienza: norme giuridiche (di qualsiasi rango e tipo, dalle leggi, ai regolamenti interni, ai regolamenti comunitari), decisioni giudiziarie (esecutive), atti amministrativi (di qualsiasi tipo, purché siano esecutivi), una prescrizione amministrativa (fonte, questa, il cui inserimento è peraltro ridondante, dal momento che rientra nella macro-categoria degli atti amministrativi⁵¹²) e, infine, un contratto di diritto pubblico qualora – come è prassi fare in Germania soprattutto nel diritto dell'ambiente – l'obbligo avrebbe potuto essere disposto anche attraverso un atto amministrativo⁵¹³.

È di fondamentale importanza la precisazione fatta al numero 4), secondo cui l'obbligo amministrativo violato deve avere come scopo proprio la protezione dai pericoli e dagli effetti dannosi sull'ambiente e sull'uomo, che si sono invece realizzati: in questa maniera, infatti, si restringe notevolmente la portata dell'espressione definita.

Al numero 5), infine, viene equiparata la mancanza di autorizzazione o permesso al caso in cui l'atto esiste ma sia stato ottenuto sulla base di un procedimento viziato. In questo modo è disciplinata una volta per tutte

⁵¹¹ Artikel 103 Abs. 2 GG: "Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde".

⁵¹² R. SCHMITZ, *op. ult. cit.*, Rn. 13.

⁵¹³ In Germania, infatti, è data la possibilità, come in Italia, che in alcuni casi e a determinate condizioni (quando per esempio si rivelino problematiche o aspetti comuni in molteplici fattispecie singole e slegate tra loro), si sostituisca l'emissione di un atto amministrativo individuale per regolamentare un caso singolo, con l'emissione di un atto amministrativo pubblico avente efficacia *erga omnes*.

quella che in tedesco si chiama “*Rechtsmissbrauch*”, cioè l’abuso di diritto: in sostanza, la situazione che può profilarsi qualora, per esempio, un soggetto inganni, corrompa, minacci o faccia violenza su un funzionario pubblico per ottenere un’autorizzazione che altrimenti non gli spetterebbe. Oggetto della definizione sono in generale tutti i provvedimenti amministrativi favorevoli attraverso i quali all’autore del reato è consentito intraprendere le attività inquinanti e pericolose per i beni tutelati nelle disposizioni dei §§ 324 ss. StGB. Sotto il profilo dogmatico, la figura dell’abuso di diritto viene di solito inquadrata come un “eccesso delle cause di giustificazione”, e pertanto applicata nei soli casi in cui l’atto amministrativo funge da scriminante⁵¹⁴.

Per quanto riguarda la tolleranza delle Autorità (*behördliche Duldung*⁵¹⁵), essa vale o meno come permesso a seconda dell’effetto che la legge le attribuisce per il singolo caso. In altre parole (come in Italia), non tutti i silenzi valgono come assensi. Con la precisazione inserita al numero 5) del § 330d StGB, il legislatore tedesco ha voluto porre, tra le altre cose, una sorta di norma di chiusura, nel senso che alle continue proposte della dottrina volte a ottenere il riconoscimento dell’abuso di diritto per le ipotesi più disparate, è stato dato responso definitivamente negativo. Infatti, attraverso l’elenco puntuale delle azioni che rientrano già pacificamente nella categoria dell’abuso di diritto, si afferma di fatto, una volta per tutte, l’impossibilità di far rientrare nell’abuso di diritto anche la mera conoscenza dell’invalidità del permesso da parte del beneficiario di esso⁵¹⁶, o lo

⁵¹⁴ Si veda anche il paragrafo 5 di questo Capitolo.

⁵¹⁵ Su cui si veda più approfonditamente oltre, al paragrafo 5.

⁵¹⁶ Una tale proposta di allargamento della figura dell’abuso di diritto era stata non solo avanzata da parte della dottrina, ma anche sostenuta da parte della giurisprudenza: il tribunale di Hanau, nel celebre processo Alkam, aveva infatti rinvenuto un *Rechtsmissbrauch* anche nel caso in cui lo stesso beneficiario dell’autorizzazione supponesse un vizio dell’atto ma non lo portasse a conoscenza dell’autorità competente. Nel caso di specie si trattava del rilascio a opera dell’Autorità di un’autorizzazione provvisoria per l’esercizio di un nuovo impianto per la produzione di materiale nucleare. Non essendo però prevista dalla legge l’esistenza di provvedimenti provvisori, il tribunale di Hanau aveva ritenuto integrata la fattispecie di cui al § 327 che richiede la “autorizzazione richiesta dalla legge”, avendo

sfruttamento di un'autorizzazione il cui termine è in realtà scaduto – inclusione a cui pubblici ministeri e tribunali spesso miravano nelle cause penali⁵¹⁷ – facendolo coincidere solamente coi casi in cui il provvedimento favorevole si ottenga con minaccia, corruzione, collusione o attraverso indicazioni inesatte o incomplete⁵¹⁸.

2.16. § 311 StGB. Rilascio di radiazioni ionizzanti

Chi, violando un obbligo amministrativo (§ 330d, nn. 4, 5),

- 1) rilascia radiazioni ionizzanti, oppure
- 2) causa un procedimento di fissione nucleare

ideonei a ledere l'integrità fisica o la vita di una persona o cose altrui di particolare valore, è punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria.

Il tentativo è punibile.

Chi, per colpa,

- 1) nell'esercizio di un impianto, in particolare di uno stabilimento, pone in essere una condotta nel senso del comma 1, in un modo atto a causare un danno fuori dalla sfera di pertinenza dell'impianto, oppure
- 2) nei casi di cui al comma 1, agisce in grave violazione di un obbligo amministrativo

è punito con la pena detentiva fino a due anni o con la pena pecuniaria.⁵¹⁹

ravvisato, appunto, un'ipotesi di abuso di diritto nel comportamento del beneficiario dell'atto. LG Hanau, in *NJW* 1988, pagg 571 ss.

⁵¹⁷ P. CRAMER – G. HEINE, § 330d, in A. SCHÖNKE – H. SCHRÖDER, *op. ult. cit.*, Rn. 25.

⁵¹⁸ Per ulteriori approfondimenti sul tema, si veda *infra*, il paragrafo sulla *Verwaltungsakzessorietät*.

⁵¹⁹ § 311 StGB. *Freisetzen ionisierender Strahlen*: "1. Wer unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten (§ 330d Nr. 4, 5)

1) ionisierende Strahlen freisetzt oder

2) Kernspaltungs Vorgänge bewirkt,

die geeignet sind, Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert zu schädigen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

2. Der Versuch ist strafbar.

3. Wer fahrlässig

Nonostante non sia collocato nel 29. *Abschnitt*, ma in quello sui reati di pericolo comune, il § 311 StGB rientra a pieno titolo, per unanime opinione, tra i reati ambientali. Ulteriore riprova ne è, oltre la strutturazione della fattispecie del tutto simile a quelle dei §§ 324-330a StGB, il fatto che al primo comma si rimandi alle definizioni del § 330d, che – come detto – si riferisce di regola solamente al 29. *Abschnitt*.

Anche questo è un reato di pericolo potenziale: nella specie, oggetto di tutela sono la salute e la vita delle persone e l'integrità di beni altrui di particolare valore⁵²⁰. La *Eignung*, essendo notoriamente la materia radioattiva pericolosa di per sé, va valutata tenendo presente l'origine, la durata e l'intensità delle radiazioni in considerazione delle leggi scientifiche. Questo comporta, per esempio, che potrà considerarsi consumato il reato, laddove l'intensità dei raggi sia lieve, ma si protragga per un tempo molto lungo⁵²¹.

La norma si compone di due fattispecie, una dolosa e una colposa. Nella prima, che si basa sulla violazione di obblighi amministrativi, viene punito, per primo, il rilascio – cioè l'emissione incontrollata nello spazio – di radiazioni ionizzanti, che può avvenire attraverso la circolazione illegale di isotopi radioattivi, nonché con la produzione di tali radiazioni o perché non vengono rispettate le prescritte misure di sicurezza, oppure perché vengono eliminati dispositivi protettivi posti di fronte a una già esistente fonte radioattiva⁵²². È sanzionata poi la causazione illecita e dolosa di un procedimento di fissione nucleare.⁵²³

1) beim Betrieb einer Anlage, insbesondere einer Betriebsstätte, eine Handlung im Sinne des Absatzes 1 in einer Weise begeht, die geeignet ist, eine Schädigung außerhalb des zur Anlage gehörenden Bereichs herbeizuführen oder

2) in sonstigen Fällen des Absatzes 1 unter grober Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten handelt,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft“.

⁵²⁰ Per la cui definizione, si veda *supra*.

⁵²¹ P. CRAMER – G. HEINE, § 311, in A. SCHÖNKE – H. SCHRÖDER, *op. ult. cit.*, Rn. 9.

⁵²² BT-Drs. 8/3633, pag 24.

⁵²³ P. CRAMER – G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 3.

Se l'autore agisce per colpa, variano parzialmente le condizioni di punibilità. Innanzitutto, infatti, si circoscrive l'ambito applicativo al caso in cui la liberazione di radiazioni o l'innesto di un procedimento di fissione nucleare vengano posti in essere nell'esercizio di un impianto (impianto che non deve essere per forza nucleare *ex* § 330d n. 2) StGB, ma che può essere uno qualsiasi ai sensi dei §§ 324 e ss. StGB), qualora siano idonei a causare un danno fuori dalla sua sfera di pertinenza. Alternativamente, la condotta colposa viene punita unicamente se le condotte di cui al comma 1 siano poste in essere ricorrendo a una grave violazione amministrativa, a prescindere dal luogo di produzione e dal luogo di effetto del pericolo.

3. Ricapitolando: le scelte di incriminazione del legislatore tedesco

Può essere utile, in chiusura dell'analisi dettagliata delle norme contenute nel 29. *Abschnitt*, ricapitolare brevemente quali tecniche di incriminazione ha utilizzato il legislatore tedesco e in relazione a quale fattispecie, per comprendere la logica che lo ha spinto ad associare l'una all'altra. Essendo presenti nello *Strafgesetzbuch* tutte le tecniche di incriminazione, un approccio per tipologia può dare un riscontro più immediato.

Si cominci innanzitutto dai reati di pericolo astratto. Essi costituiscono – com'è noto – il modo per anticipare la soglia di tutela, senza attendere che il bene oggetto della disposizione sia messo in reale pericolo né tantomeno danneggiato. Per questo motivo in genere il legislatore utilizza tale tecnica di incriminazione per quei beni che ritiene di particolare importanza. Coerentemente, in Germania si è scelto di impiegarla in relazione a quelle condotte intrinsecamente pericolose per l'intera comunità. Nella specie, sono reati di pericolo astratto:

- Ai sensi del 326 StGB, il trattamento non autorizzato di rifiuti pericolosi per la salute di uomini o animali o per l'ambiente e i suoi *media*, nonché il loro trasporto illecito o la mancata consegna di rifiuti radioattivi a fronte di un obbligo in tal senso⁵²⁴;
- L'esercizio, la detenzione, la modifica essenziale o lo smantellamento non autorizzati di impianti nucleari; nonché l'esercizio non autorizzato di impianti pericolosi, di impianti di tubature che trasportino sostanze nocive per l'acqua o di impianti per lo smaltimento dei rifiuti (§ 327 StGB);
- Ai sensi del § 328 comma 1 n. 1) StGB, l'impiego, il trasporto o la detenzione non autorizzati di combustibili nucleari e di altre sostanze e beni pericolosi; la mancata consegna, a fronte di un obbligo legislativo, di combustibili nucleari o la cessione di questi o di sostanze pericolose a persone non autorizzate (§ 328 comma 2 nn. 1) e 2) StGB);
- Ex § 328 comma 2 nn. 3) e 4) StGB, la causazione o l'istigazione o l'aiuto a causare un'esplosione nucleare a prescindere dai risvolti concreti e dall'impatto effettivo;
- Infine, ai sensi del § 329 commi 1 e 2 StGB, l'esercizio non autorizzato di impianti di ogni tipo all'interno di una zona dichiarata bisognosa di protezione o di impianti pericolosi per le acque all'interno di una zona per la protezione delle acque e di sorgenti termali.

Si noti che le condotte tipizzate in queste fattispecie sono contraddistinte sempre da un'intrinseca pericolosità. Un'esplosione nucleare, per esempio, ha notoriamente un impatto devastante sia sull'uomo sia sull'ambiente, provocando la contaminazione (se non direttamente la distruzione) per decenni di ciò che circonda il luogo del fatto per centinaia di chilometri quadrati. Per questo motivo non è necessario né specificare quale

⁵²⁴ § 326 comma 3 StGB.

sia il bene tutelato (si potrebbe dire che esso sia la vita in generale), né è pensabile rimandare la punizione di un siffatto evento all'accertamento dei danni concreti causati, che già si sa essere presenti in massiccia quantità e di natura quasi irreparabile.

Procedendo secondo il grado di offesa al bene che il legislatore sanziona, si trovano nella legislazione penale tedesca i reati di pericolo potenziale. Come è ormai noto al lettore, questo tipo di reato si caratterizza per la presenza di clausole di idoneità, che lo rende, ai fini del suo accertamento, una via di mezzo tra i reati di pericolo astratto e quelli di pericolo concreto. Rientrano in questa categoria la maggioranza degli illeciti penali ambientali:

- L'immissione, il lasciar penetrare o la liberazione illeciti di sostanze che inquinino o alterino *in peius* il suolo in maniera atta a nuocere alla salute altrui, ad animali, a piante o ad altre cose di rilevante valore o ad un corso d'acqua (§ 324a comma 1 n. 1) StGB);
- L'esercizio illecito di un impianto che cagioni alterazioni all'aria atte a nuocere, al di fuori della sfera di pertinenza dell'impianto, alla salute altrui, ad animali, a piante o ad altre cose di rilevante valore o la liberazione (gravemente illecita), nell'aria, al di fuori dell'area dello stabilimento, di sostanze atte a nuocere alla salute altrui, ad animali, a piante o ad altre cose di rilevante valore o idonee ad inquinare l'ambiente in modo duraturo (§ 325 commi 1 e 2 StGB);
- L'emissione non autorizzata, nell'esercizio di un impianto, di rumori, atti a nuocere, al di fuori della sfera di pertinenza dell'impianto, alla salute altrui (§ 325a comma 1 StGB);
- La conservazione, il trasporto o l'impiego illecito di materiali radioattivi, che per tipo, condizione, quantità, siano idonei, attraverso radiazioni

ionizzanti, a causare la morte o un grave danno alla salute di un uomo (§ 328 comma 1 n. 2) StGB);

- E, infine, ai sensi del § 311 StGB, il rilascio di radiazioni ionizzanti o la causazione di una fissione nucleare idonei a ledere l'integrità fisica o la vita di una persona.

Si è detto che per questo tipo di reati, il compito del giudice è quello di verificare l'esistenza di una legge scientifica che stabilisca l'idoneità di una sostanza a causare un danno all'ambiente. Sulla base di questa legge, che contiene dei valori quantitativi di riferimento, egli dovrà poi prendere in esame alcuni elementi concreti, quali la quantità e la modalità nonché il lasso temporale per valutare l'effettività idoneità a ledere. In uno dei paragrafi precedenti si è fatto l'esempio dell'inquinamento atmosferico ai sensi del § 325 StGB, citandolo come uno dei più discussi dalla dottrina tedesca in merito a quali siano gli elementi, oltre a quelli appena citati, che vadano tenuti presenti per il caso concreto. Si è visto infatti che secondo alcuni autori, nel valutare l'idoneità a inquinare della sostanza emessa nell'aria dall'impianto, bisognerebbe addirittura tenere in considerazione lo stato di erosione e l'età dell'impianto, l'altezza della ciminiera o le condizioni metereologiche, mentre, per la maggior parte della dottrina – a parere chi scrive, condivisibilmente – vanno considerati quegli elementi a cui anche la legge scientifica fa riferimento, senza approfondire eccessivamente lo *status* delle circostanze concrete, altrimenti si scivolerebbe in un'indagine del tutto identica a quella che si fa per i reati di pericolo concreto.

Continuando in quest'esposizione riassuntiva, si nota che le fattispecie di pericolo concreto e quelle di danno sono quelle meno presenti, sicuramente perché è consapevolezza del legislatore tedesco che, a fronte della loro importanza in un efficace sistema sanzionatorio con forza dissuasiva che dia adeguate e distinte risposte a seconda del grado di offesa

arrecata al bene tutelato, esse comportano maggiori problemi a livello probatorio.

Troviamo, tra i reati di pericolo concreto, il § 325a StGB, che al comma 2 punisce infatti chi, nell'esercizio di un impianto, violando obblighi amministrativi preordinati alla tutela dai rumori, dalle vibrazioni o dalle radiazioni non ionizzanti, pone in pericolo la salute altrui, animali altrui o cose altrui di rilevante valore, e il § 328 comma 3 che sanziona l'illecito impiego di sostanze nucleari o chimiche pericolose nell'esercizio di un impianto, nonché il trasporto o lo scarico di altri materiali pericolosi mettendo in pericolo la salute di un individuo, di un animale altrui, di cose altrui di particolare valore. Altrettanto, rientrano nella categoria fattispecie come la messa in pericolo dell'approvvigionamento pubblico d'acqua (§ 330 comma 1 n. 2) StGB) o della vita o della salute di uno o più uomini (§ 330 comma 2 n. 1) StGB) in seguito alla commissione di un reato ambientale (si veda anche il § 330a StGB).

Il giudice quindi, qualora un soggetto commetta un reato ambientale (poniamo inquinare un corso d'acqua) dovrà accertare anche se nel caso di specie ciò abbia creato un pericolo concreto per l'approvvigionamento pubblico di acqua. Se ad essere stata contaminata è per esempio una sorgente, egli dovrà considerare il livello di sostanze inquinanti contenuto nell'acqua, la loro concentrazione alla fonte e a valle e tenere presente dei valori-soglia stabiliti dall'Autorità in relazione alla nocività per l'uomo, dovrà valutare se effettivamente la comunità si approvvigiona in genere o in quel preciso istante a quella sorgente o ne usufruisce in qualche modo, e, insomma, analizzare tutti gli aspetti che nel momento del fatto possano determinare la pericolosità concreta o meno dell'evento.

Si è visto infine che il legislatore tedesco ha optato per l'adozione di reati ambientali anche di danno. Per la verità la condanna a simili reati nella

prassi non è affatto frequente, proprio per via delle difficoltà probatorie⁵²⁵. In ogni caso, il giudice dovrà accertare il nesso tra condotta illecita e evento, in caso di inquinamento non autorizzato di un corso d'acqua (§ 324 StGB); in caso di inquinamento (o alterazione peggiorativa) del suolo per via di emissioni di sostanze inquinanti in quantità considerevole (§ 324a comma 1 n. 2) StGB); in caso di modifiche, interventi, sfruttamento di riserve naturali o di parchi nazionali e prelevamento di animali in tali aree, in relazione al danno arrecato (§ 329 comma 2 StGB). Inoltre, sono reati di danno quelli previsti dai §§ 330 e 330a StGB, laddove sanzionano la morte di un uomo conseguente alla realizzazione di uno dei reati ambientali di cui al 29. *Abschnitt*.

Nella lettura delle norme salta all'occhio il dato per cui più l'integrità del bene tutelato è compromessa dalla condotta (quindi progressivamente dallo stadio della paventata minaccia a quello della lesione) le pene si inaspriscono. Questo, come detto, è il risultato di una scelta legislativa – assolutamente condivisibile, a parere di chi scrive – che mira a dare risposte diverse e proporzionate al grado di offesa arrecata all'oggetto di protezione. Quindi, da una parte, più una condotta è riconosciuta come pericolosa per i consociati, più si anticipa il momento di intervento penale, dall'altra, correttamente, qualora alla condotta segua non solo una minaccia generica, ma un pericolo concreto se non addirittura un'effettiva lesione, si sale di livello e la pena aumenta.

4. I problemi legati al nesso di causalità, tra reati di pericolo potenziale, concreto e di danno

La descrizione dei reati ambientali presenti nel codice penale tedesco, quasi tutti di pericolo concreto e potenziale o di danno, fa sorgere spontanea

⁵²⁵ Si veda il paragrafo successivo.

una domanda, in relazione all'aspetto probatorio: *quid* se ci sono più immissioni di sostanze inquinanti l'una indipendente dall'altra, che individualmente considerate non realizzano l'evento, ma la cui somma origina il superamento delle soglie-limite?

La questione, nell'ambito ambientale, è più che mai sentita, dal momento che è il settore in cui le grandi offese al bene tutelato si arrecano per lo più attraverso l'effetto sinergico, cumulativo o sommativo delle condotte dei singoli. Si ha effetto sinergico quando – poniamo – l'impianto A emette nell'aria la sostanza X e l'impianto B emette la sostanza Y, le quali di per sé non sono nocive per l'ambiente o per l'uomo, ma, se combinate, per esempio a causa di una reazione chimica, lo diventano⁵²⁶. Si ha effetto cumulativo quando si accumula nel corso del tempo anche la stessa sostanza, in modo tale da non consentire all'ambiente il suo smaltimento: ogni volta che viene introdotta nell'ecosistema essa rafforza il suo effetto nocivo⁵²⁷. Infine, per effetto sommativo si intende l'effetto nocivo arrecato dalla somma (quantitativa e non qualitativa, come nel caso dell'effetto sinergico) di immissioni simultanee di sostanze che, considerate singolarmente per la loro quantità, sono innocue, mentre addizionate l'una alle altre causano il superamento dei valori di parametro individuati dalla scienza⁵²⁸.

⁵²⁶ H. WEGSCHEIDER, *Kausalitätsfragen im Umweltstrafrecht*, in ÖJZ, 1983, pag 93 fa l'esempio delle nitrosammine: l'impianto A emette nell'aria un gas nitroso, mentre l'impianto B emette nell'aria dell'azoto amminico. Attraverso la catalizzazione di questi due elementi, si formano nell'aria nitrosammine, composti che provocano mutazioni genetiche e, se ingeriti, cancro a stomaco ed esofago.

⁵²⁷ H. WEGSCHEIDER, *op. ult. cit.*, pag 95, fa l'esempio della fertilizzazione con oli artificiali (prolungata per anni) di campi e prati intorno a uno stagno adibito all'allevamento di pesci appartenente ad altri, il quale, a causa di questi oli perde a un certo punto l'idoneità a essere adibito a luogo di allevamento ittico.

⁵²⁸ H. WEGSCHEIDER, *op. ult. cit.*, pag 94, fa l'esempio dello scarico di più impianti in un corso d'acqua. La concentrazione di sostanze inquinanti scaricate da ciascun impianto non è di per sé dannosa, ma la somma di tutti gli scarichi ha effetti disastrosi sull'ecosistema del corso d'acqua.

Il problema è: chi deve rispondere dell'offesa finale, in questi casi? E in che termini: per la sua parte o per l'evento nel suo complesso? E, prima ancora: quale teoria sul nesso causale adottare per eventi di questo genere?

Molti sono gli autori che hanno affrontato la questione della teoria del nesso causale, assestandosi infine su due posizioni contrapposte. Vi è chi, come H. WEGSCHEIDER⁵²⁹, nega la validità della teoria condizionalistica, reputando che la formula della *conditio sine qua non* non aiuti affatto a stabilire davvero quale fatto sia considerabile causa di un evento, in quanto l'eliminazione mentale di un'azione porta alla scoperta del nesso causale solo perché chi compie quest'operazione in realtà sa già che quell'azione in astratto considerata è in grado di causare quell'evento. L'Autore, dunque, sostiene la "*Theorie von der gesetzmässigen Bedingungen*", secondo la quale un fatto (presupposto), distinguibile temporalmente da un altro fatto (effetto), è di esso la causa se il loro susseguirsi è previsto e spiegato da una legge scientifica, non dovendo ricorrere a ragionamenti ipotetici e operazioni di eliminazione ed esplicitando il legame scientifico⁵³⁰.

Al contrario, per la maggioranza della dottrina e della giurisprudenza pare superfluo disquisire sul tipo di teoria causale da adottare, comprovata (ormai anche nella maggior parte dei Paesi) l'efficacia di quella condizionalistica, ed essendo il vero problema della materia l'individuazione di criteri per l'imputabilità del reato ambientale ai singoli⁵³¹.

Bisogna ovviamente tenere presente che simili questioni non si pongono per reati di pericolo astratto, dove la responsabilità è attribuita a prescindere dall'effettiva lesione del bene, mentre si presentano per quelle ipotesi di danno, di pericolo concreto o potenziale o quelle in cui si ha una

⁵²⁹ H. WEGSCHEIDER, *op. ult. cit.*, pagg 90 ss.

⁵³⁰ Comunque implicito nella teoria classica.

⁵³¹ L'annotazione è svolta da E. SAMSON, *Kausalitäts- und Zurechnungsprobleme*, in *ZStW*, 1987, pag 617, come premessa al suo scritto, interamente sull'imputabilità del reato ambientale.

clausola di irrilevanza, in cui il reato è consumato se si realizza l'evento. Per chiarire la questione, si ricorrerà ad alcuni esempi.

Si faccia il caso in cui più impianti X e Y realizzino delle emissioni che peggiorano lo stato di purezza dell'aria fino a quando l'ulteriore emissione dell'impianto Z, sommandosi agli effetti negativi precedenti, faccia scattare il livello di pericolosità (stabilito in base a studi scientifici) per la salute di uomini, animali, piante o altre cose di rilevante valore, tale da integrare la fattispecie di cui al § 325 StGB.

Si ponga anche il caso di un inquinamento di un corso d'acqua ai sensi del § 324 StGB. A, B e C agiscono uno dopo l'altro e indipendentemente l'uno dall'altro. La condotta di A causa l'innalzamento del sussistente valore di pH dell'acqua da 6.0 a 6.5, effetto che in realtà provoca un miglioramento, dal momento che il valore di riferimento è di 7.0. L'azione di B fa innalzare ulteriormente il pH, che arriva a 7.1, e l'emissione di C lo porta infine a 7.3⁵³². Ora, è pacifico che sia B che C abbiano causato un inquinamento del corso d'acqua, avendo la loro condotta determinato, anche se minimamente, un superamento del valore-soglia (in tedesco *Soll-Wert*). Il problema si pone in riferimento ad A, il quale ha anch'egli causato una modifica dello *status* del bene, che, se considerata isolatamente, è *in melius*, mentre, se si considerano il valore finale del pH e il fatto che esso dipende dalla somma delle immissioni di B e C a quella originaria di A, allora anche questa sarebbe *in peius* ed anche ad A sarebbe imputabile la fattispecie di reato di cui al § 324 StGB.

Si tenga infine presente che il § 326 comma 6 StGB esclude la punibilità per il caso in cui l'eliminazione o il trasporto di rifiuti pericolosi sia di una quantità talmente esigua da non poter cagionare effetti dannosi sull'ambiente e sulle persone.

⁵³² L'esempio è ripreso da E. SAMSON, *op. ult. cit.*, pag 627.

La risoluzione della questione dipende dal fatto che si ritenga di dover dividere la responsabilità dell'evento finale tra gli autori o di dover considerare quest'ultimo nella sua totalità attribuendolo per intero a ciascun emittente. Per quanto riguarda la prima soluzione, è evidente che sarebbe praticamente impossibile, in ipotesi come quelle dei reati ambientali, riuscire ad individuare la parte di responsabilità di ogni autore e, per quanto riguarda la seconda, essa consiste, di fatto, in una responsabilità oggettiva.

Innanzitutto, come si è già detto, bisogna segnalare che la dottrina unanime⁵³³, nonché la giurisprudenza degli ultimi vent'anni⁵³⁴ negano la posizione, sostenuta a suo tempo dall'*Oberlandesgericht* di Stuttgart, che – tentando di risolvere le difficoltà pratiche legate alla prova del nesso tra condotta ed evento rispetto al reato di inquinamento idrico – sancì che esso si doveva considerare integrato “se i liquidi immessi già solo per via delle loro caratteristiche chimiche possono influire sullo stato dell'acqua, a prescindere dalla loro quantità”⁵³⁵, e ritengono invece il reato consumato perlomeno se vi è il superamento dei valori-soglia stabiliti dalle Autorità sulla base degli studi scientifici, che indicano il livello massimo in cui una sostanza può essere presente nel bene oggetto di tutela (suolo, acqua, aria, corpo umano) senza essere pericolosa.

Detto questo, vi è chi – come M. MÖHRENSCHLAGER e H. WEGSCHEIDER – sostiene la validità della scelta di imputare all'autore della condotta inquinante una responsabilità oggettiva. Secondo questo filone di pensiero, sarebbe proprio la materia ambientale a giustificarla: infatti, delineandosi l'offesa ai vari ecosistemi quasi solamente attraverso una pluralità di

⁵³³ In questo senso: E. SAMSON, *op. ult. cit.*, pag 621; M. MÖHRENSCHLAGER, *Kausalitätsprobleme im Umweltstrafrechts des Strafgesetzbuches*, cit., pag 59; H. LAUFHÜTTE – M. MÖHRENSCHLAGER, *Umweltstrafrecht in neuer Gestalt*, cit., pag 930; K. TIEDEMANN, *Die Neuordnung des Umweltstrafrechts*, cit., pag 30.

⁵³⁴ Si vedano, tra tutte: OLG Karlsruhe, in *ZfW*, 1982, pagg 385 ss.; OLG Frankfurt, in *NStZ*, 1987, pag 509.

⁵³⁵ OLG Stuttgart, in *ZfW*, 1977, pag 179, NdA.

emissioni, impossibili da attribuire ai vari emittenti, sarebbe assolutamente lecito imputare a ogni autore l'intero evento (sebbene la sua azione sia di per sé innocua) sicuramente se vi sia dolo, ma anche nel caso in cui egli avrebbe dovuto o potuto sapere della latente minaccia posta in essere dalle emissioni di altri, già esistenti o future. Inoltre, a legittimare ulteriormente l'applicazione della responsabilità oggettiva sarebbe, secondo MÖHRENSCHLAGER, il fatto che la maggior parte dei reati ambientali presuppone la violazione⁵³⁶ di un obbligo amministrativo, il che, da una parte, significa (che ciò avvenga intenzionalmente o no) che il soggetto agente sa della potenziale pericolosità della sua condotta, e, dall'altra, essendo presupposto del reato, funge da limitazione per un'applicazione indiscriminata di simile responsabilità⁵³⁷.

Vi è anche chi, però, in concettuale opposizione al criterio della responsabilità oggettiva in ambito penale, propone una soluzione diversa. Si prenda il terzo esempio fatto *supra*. Per E. SAMSON, è quanto meno dubbia la giustizia del processo logico per cui ad A sia attribuito l'intero aumento di 1.3 nel valore del pH. Infatti, secondo l'Autore, se A ha introdotto 50 ioni⁵³⁸, e B 60, la teoria del nesso causale potrebbe sicuramente stabilire che ognuno abbia causato l'introduzione della sua parte di ioni, non però che la condotta di A abbia fatto da concausa all'introduzione dei 60 ioni di B: per quanto vero che la condotta di A ha permesso che la somma finale sia 110 ioni, ciò non vuol dire che ne sia la causa⁵³⁹.

SAMSON ritiene che il criterio per l'imputazione della responsabilità non debba essere deciso attraverso la teoria nesso causale, bensì mediante una rivisitazione del concetto di evento – rivisitazione che, peraltro, è

⁵³⁶ In alcuni casi addirittura grave.

⁵³⁷ M. MÖHRENSCHLAGER, *Kausalitätsprobleme im Umweltstrafrechts des Strafgesetzbuches*, cit., pag 63.

⁵³⁸ L'introduzione degli ioni fa aumentare il pH.

⁵³⁹ E. SAMSON, *op. ult. cit.*, pag 630.

suggerita da gran parte della dottrina⁵⁴⁰ -. Esso potrebbe essere previsto già dalla legge come la somma di più effetti, e la sua imputabilità potrebbe dipendere dal superamento di valori-soglia, attraverso formulazioni che potrebbero essere del genere: "Non causare nessun superamento di valori-soglia con la tua sola condotta!" oppure "Non causare nessun effetto, se sono già stati decisi fatti che causeranno gli stessi effetti, e la somma delle condotte altrui già previste e della tua farà sì che i valori-soglia vengano superati!"⁵⁴¹

Secondo l'Autore una formulazione come la seconda proposta sarebbe la soluzione ai problemi sull'imputabilità posti dalla materia ambientale, dal momento che la definizione dell'evento si concentra qui sul fatto del singolo autore comunque sempre in relazione al fatto (autorizzato) altrui, anche se il legislatore dovrebbe decidere se il singolo debba anche tenere in considerazione, prima di agire, chi è già stato autorizzato o chi potrebbe agire nel futuro. Infatti si porrebbe il seguente problema: se Tizio deve orientare il suo comportamento in base al fatto che, prima del suo scarico di rifiuti di quantità esigua, abbiano o meno effettuato scarichi anche altre persone, tanto che la somma costituisca una grande quantità di rifiuti, allora la clausola di irrilevanza di cui al § 326 comma 6 StGB non sarebbe mai applicata. Lo stesso, per il caso in cui Caio debba fare i conti col fatto che le emissioni nell'aria scarse e in nessun modo pericolose provenienti dal suo impianto si sommino ad altre, e così sia integrato il requisito di idoneità di cui al § 325 StGB: allora la *Eignungsklausel* stessa perderebbe di significato. Diverrebbe grottesco⁵⁴² imputare l'intero evento a chi introduca in un corso d'acqua un litro di acido salicilico poco prima che un'industria chimica vi riversi tutti i suoi scarichi. Per tutti questi motivi, alla fine della sua analisi, SAMSON propone come soluzione conclusiva di ridurre i limiti di irrilevanza,

⁵⁴⁰ Si veda, *ex pluribus*: I. PUPPE, *Der Erfolg und seine kausale Erklärung im Strafrecht*, in ZStW, 1987, pagg 863 ss.

⁵⁴¹ E. SAMSON, *op. ult. cit.*, pag 631.

⁵⁴² L'espressione è di E. SAMSON.

in modo tale che, non essendo imputabile al singolo autore l'intero evento, si possa comunque ritenere integrato il reato nonostante la partecipazione esigua, che avrebbe uno specifico peso nella determinazione della pena, eventualmente anche ipotizzando dei nuovi reati che sanzionino la partecipazione all'evento⁵⁴³, anziché la sua intera realizzazione.

Ora, a proposito dell'analisi appena esposta, ci sono sicuramente delle osservazioni da svolgere. Si premette che chi scrive concorda con SAMSON nel rifiutare l'applicazione della responsabilità oggettiva in ambito penale, e nel non ritenere – per questo motivo – opportuna l'imputazione dell'intero fatto pericoloso o lesivo a tutti gli autori indistintamente. D'altra parte, è vero, però, che l'esito opposto si scontrerebbe con la difficoltà di frazionare la responsabilità nelle singole condotte, operazione questa francamente impossibile.

La proposta dell'ultimo Autore citato consiste, di fatto, nella costituzione di una fattispecie per il caso in cui l'evento sia per intero attribuibile ad un soggetto, e di altre, dalle pene di minore entità, per tutti coloro che, insieme, hanno contribuito a creare il pericolo o il danno. Una simile soluzione tuttavia non convince. Infatti nella pratica non è quasi mai così netta la distinzione dei casi in cui l'agente è uno da quelli in cui sono molti, soprattutto quando la condotta altera *in peius* una condizione già compromessa.

È vero che forse andrebbero riviste le strutture delle fattispecie del sistema tedesco, per evitare di incorrere nelle difficoltà della prova del nesso causale da un lato e di imputabilità dall'altro, ma probabilmente nel senso che basterebbe introdurre, accanto a quelle di danno o pericolo concreto già esistenti, ulteriori fattispecie di pericolo astratto. Sicuramente si garantirebbe

⁵⁴³ La proposta si legge in E. SAMSON, *op. ult. cit.*, pag 635.

in questo modo la punizione di quei soggetti la cui condotta, pur illecita e inquinante, non si riesce ad isolare per determinare il contributo causale.

Oltre alle discussioni dottrinali riportate finora sull'argomento, tuttavia, torna certamente utile al lettore italiano anche uno sguardo a quella che di fatto è la prassi della giurisprudenza tedesca in relazione ad ognuna delle tecniche di incriminazione impiegate dal legislatore.

Rispetto ai reati di danno, per esempio, si legge, in una celebre sentenza dell'OLG Frankfurt a proposito dell'immissione di acque di scarico di un'industria nel Meno, che "è opinione comune che nell'incontro e negli effetti di diverse acque di scarico, solamente il cumulo, la somma o l'effetto sinergico possono causare l'inquinamento di un corso d'acqua. Infatti, per volere del legislatore (BT-Drs. 8/2382, pag 14; 8/3633, pag 22) è sufficiente che la condotta dell'autore porti all'inquinamento solamente in virtù del fatto che anche altri introducono sostanze nel corso d'acqua. Perciò né i superamenti inspiegabili dei valori né i superamenti dei valori stabiliti per le attività di costruzione (*Baumaßnahmen*) o ristrutturazione (*Umschlußmaßnahmen*) possono interrompere il nesso causale, fintanto che in ogni caso anche l'immissione di sostanze nel corso d'acqua sia concausa di questo superamento"⁵⁴⁴. In altre parole, nei casi in cui lo stato di inquinamento di un *medium* ambientale è il risultato del comportamento di diversi soggetti, basta che l'emissione avvenga, e la giurisprudenza riconosce il nesso causale tra condotta ed inquinamento e, con esso, la conseguente responsabilità (per l'intero) di chiunque abbia agito illecitamente.

Per quanto riguarda i reati – sempre di danno – in cui invece il soggetto a cui attribuire l'evento è uno solo, i criteri di accertamento del nesso utilizzati dalla giurisprudenza tedesca sono in linea con quelli impiegati dai giudici italiani. Si legge in una sentenza del *Landesgericht*

⁵⁴⁴ OLG Frankfurt, in *NStZ*, 1987, pagg 508 ss.

Frankfurt⁵⁴⁵ che, per affermarne l'esistenza, i giudici hanno bisogno, a sostegno della perizia tecnica, di una legge scientifica che sancisca la certezza del collegamento tra la *quel tipo* di condotta e *quel tipo* di evento o, in mancanza di una legge simile, di indagini che attestino quanto meno la probabilità (se non la certezza) che nel caso concreto tale legame c'è⁵⁴⁶.

In una più recente pronuncia dell'OLG Celle⁵⁴⁷, a proposito dell'idoneità di letame di pollame (inteso come rifiuto) ad inquinare le falde acquifere attraverso la penetrazione del suolo, si legge che il nesso si ritiene dimostrato se si provi che i valori delle sostanze inquinanti rinvenute nelle falde – laddove non siano tipicamente ed univocamente espressione della presenza di letame – siano da attribuirsi certamente al deposito del rifiuto organico in questione sul terreno sovrastante⁵⁴⁸. In assenza di un dato che provi la possibile imputabilità dell'alterazione di quei valori a quel tipo di rifiuto, e potendo quei valori essere stati causati da altre non ben identificate fonti, i giudici dell'OLG Celle non hanno ritenuto sussistente il nesso causale.

La differenza tra la conclusione del tribunale di Celle e quella del tribunale di Frankfurt succitata è data dal fatto che nel primo caso esposto, pur non potendo stabilire in che misura l'industria aveva contribuito all'inquinamento del Meno, i giudici sapevano però che certamente essa vi aveva contribuito, dal momento che gli scarichi che versava in acqua – insieme ad altre industrie – contenevano le stesse sostanze inquinanti

⁵⁴⁵ LG Frankfurt, in *NStZ*, 1990, pagg 592 ss.

⁵⁴⁶ Per esempio: secondo la scienza, nel 99% dei casi la sostanza X, in quelle quantità e modalità di contatto col corpo, nonché per quel lasso di tempo, non è in nessun modo pericolosa per l'uomo e non può neanche lontanamente causarne la morte. Tuttavia, in virtù della perizia, emerge che Tizio è deceduto proprio e solo a causa del contatto con quella sostanza, per via di una sua particolare patologia rarissima che lo rendeva ipersensibile alla sostanza. Il medesimo discorso può valere per il danneggiamento di *media* ambientali (§§ 324; 324° comma 1 n. 2) StGB) o di specie animali o vegetali (§ 329 comma 3 StGB).

⁵⁴⁷ OLG Celle, in *NStZ-RR*, 1998, pagg 208 ss.

⁵⁴⁸ Va ricordato che nell'accertamento dei reati di pericolo potenziale bisogna fare riferimento sempre a dati concreti (modo, caratteristiche, quantità ex. § 326 comma 1 n. 4) StGB), come, nel caso in esame, la profondità del terreno sopra la falda, la presenza di roccia, la durata o la costanza del deposito, le proprietà chimico fisiche del letame di pollame, etc.

rinvenute nel fiume. Nel secondo caso, invece, quello che manca da sostegno alla costruzione del nesso causale è una legge scientifica di riferimento, che colleghi la presenza delle sostanze inquinanti rinvenute nelle falde acquifere al letame di pollame. Ancor prima di porsi l'eventuale problema della percentuale di responsabilità dell'autore del deposito rispetto all'evento inquinante, dunque, quel che qui manca è la possibilità di asserire che una tale responsabilità c'è.

Non diversamente accade per i reati di pericolo concreto. La giurisprudenza, cioè, imputa la responsabilità del pericolo avveratosi per intero a chiunque vi abbia partecipato, il che significa che se diversi stabilimenti hanno emesso illecitamente sostanze che hanno posto in pericolo la salute di una o più persone o di animali o piante, tutti saranno responsabili ugualmente, a prescindere dalla partecipazione quantitativa. Ciò nonostante, anche in questo caso è necessario stabilire che effettivamente quello stabilimento abbia emesso quella sostanza e che quella sostanza emessa da quello stabilimento, per via della quantità, delle modalità di emissione e di contatto con il bene tutelato, della localizzazione dell'evento rispetto al bene tutelato e via dicendo, abbia costituito un reale pericolo per l'integrità del bene. Poniamo il caso che venga rinvenuta, in una falda acquifera che porta a un pozzo di cui si serve un paese, una concentrazione tale di una sostanza chimica da costituire un pericolo per l'approvvigionamento pubblico di acqua ai sensi del § 330 comma 1 n. 2) StGB e che la falda acquifera si trovi in prossimità di uno stabilimento che si occupava di pulizia chimica di materiali attraverso la medesima sostanza rinvenuta, il quale però abbia smesso l'attività alcuni anni prima rispetto alla recente misurazione dei valori dell'acqua, e che negli anni di attività i valori erano invece decisamente sotto la soglia di pericolosità. Poniamo il caso che l'unico collegamento tra l'impiego della sostanza nell'impresa e la sua presenza nella falda sia costituito da un'ipotesi secondo cui lo strato impermeabile di terreno che

separa il terreno dello stabilimento dalla falda si sarebbe – per motivi non noti – spaccato lasciando permeare l’agente chimico. Se una tale teoria non è accertata né accertabile, se gli unici valori che si hanno relativi all’epoca di attività dello stabilimento sono negativi, se quindi non si possa ricostruire con sufficiente grado probabilistico il fatto che la sostanza sia presente nell’acqua *in virtù* dell’attività di pulizia chimica, allora è da considerarsi mancante il nesso causale tra questa e l’alta presenza della sostanza nella falda⁵⁴⁹.

Di estremo interesse è infine l’analisi della giurisprudenza tedesca rispetto alle fattispecie di pericolo astratto in cui è presente una clausola di irrilevanza. Il caso tipico nell’ambito dei reati ambientali è quello del § 326 StGB, che al comma 6 recita: “Il fatto non è punibile se, a causa della esigua quantità dei rifiuti, è manifestamente da escludere che possano derivare conseguenze dannose per l’ambiente, in particolare per gli uomini, i corsi d’acqua, l’aria, il suolo, animali o piante utili”. Ora, dal momento che la caratteristica dei reati di pericolo astratto è, in teoria, il fatto che non dovrebbe essere necessario nessun tipo di indagine sugli elementi concreti del caso, oltre l’esistenza *ex se* della condotta incriminata, può essere lecito domandarsi come affrontino i giudici tedeschi il requisito della quantità non esigua, requisito che di certo va verificato nel concreto. Innanzitutto, bisogna tenere presente che, in linea con il carattere astratto del reato di cui al § 326 StGB – carattere sancito anche dal *Bundesgerichtshof*⁵⁵⁰ – è un errore indagare sulla nocività dei rifiuti in relazione a elementi di durata e qualità⁵⁵¹, dovendo prendere in considerazione, stando alla lettera della norma, unicamente “*Art, Beschaffenheit oder Menge*”⁵⁵², la cui analisi, in ogni caso, non dev’essere riferita alla idoneità della sostanza a inquinare *quel* corso d’acqua

⁵⁴⁹ L’esempio è tratto da un caso reale: LG Bad Kreuznach, in *NVwZ-RR*, 1993, pagg 403 ss.

⁵⁵⁰ BGH, in *NJW*, 1997, pagg 198 ss.; BGH, in *NStZ*, 1994, pagg 436 ss.

⁵⁵¹ Si veda, tra tutte: OLG Zweibrücken, in *NStZ*, 1994, pagg 36 ss.

⁵⁵² § 326 comma 1 n. 4) StGB.

o *quel* terreno, bensì un generico corso d'acqua e il suolo in generale. A proposito della questione riguardante la clausola di irrilevanza, si preferisce citare una sentenza del *Bayerisches Oberstes Landesgericht*⁵⁵³ che la affronta direttamente. Nella pronuncia del 27 giugno 2001 si legge che “la disposizione [il § 326 comma 1 n. 3) StGB] rimane applicabile anche quando nel caso concreto un pericolo per il bene tutelato sia da escludersi. Ciò si evince dal § 326 comma 6 StGB, secondo cui anche la fattispecie di cui al comma 1 n. 4) lett. a) può essere applicata se nel caso concreto vada escluso un effetto dannoso sull'ambiente. Infatti secondo il comma 6 l'impunità si ha solo quando effetti dannosi *sia manifestamente da escludersi per via della quantità esigua di rifiuti*⁵⁵⁴. Solo in considerazione dell'esigua quantità dei rifiuti si distanzia la disposizione dalla natura di pericolo astratto del delitto. Ma se la pericolosità del rifiuto è data, come in questo caso⁵⁵⁵, proprio dalla quantità dei rifiuti scaricati, questa possibilità è impraticabile per via della lettera stessa della norma. Però anche se si volesse estendere il fondamento del § 326 comma 6 StGB anche alla questione della pericolosità da escludersi per via di circostanze del luogo, cosa che il carattere eccezionale della norma però vieta, non potrebbe essere posto in dubbio nel caso in esame che la possibilità della creazione di un pericolo sia manifestamente da escludere”⁵⁵⁶.

In altre parole, quando vi sia una clausola di irrilevanza che condizioni l'applicabilità o meno di una fattispecie di pericolo astratto, i giudici tedeschi ritengono che essa rappresenti l'unico e inderogabile momento in cui sia consentito distanziarsi dalla natura astratta del reato per

⁵⁵³ BayObLG, in *NStZ-RR*, 2002, pagg 76 ss.

⁵⁵⁴ Il corsivo è dei giudici.

⁵⁵⁵ Si tratta di un caso in cui un signore aveva scaricato per più di un decennio 250 metri cubi di letame di cavallo con lo scopo di disfarsene (qualificabili quindi come rifiuto) su una porzione di terreno lunga 180 metri, che non era in nessun modo a ciò adibita. Una tale quantità di letame, per via delle emissioni originate, dava origine a un notevole pericolo di inquinare il suolo, le falde acquifere e il ruscello a 120 metri dal deposito di letame.

⁵⁵⁶ BayObLG, in *NStZ-RR*, 2002, pag 76.

affrontare un'indagine di tipo concreto, ma solo limitatamente agli elementi indicati nella clausola stessa.

5. La *Verwaltungsakzessorietät*

Si è visto che una delle caratteristiche principali del diritto penale dell'ambiente in Germania è il fatto che le varie fattispecie facciano variamente riferimento al diritto amministrativo, il quale in definitiva ha il compito di definire materialmente e completare le disposizioni penali. Per quanto riguarda le critiche che sono state rivolte a questa strutturazione dei reati, si rimanda a quanto detto a proposito del diritto italiano nel Capitolo I.

Per quel che concerne nello specifico la *Verwaltungsakzessorietät* nel diritto ambientale tedesco, invece, si può dire, innanzitutto, che essa è stata non solo confermata, ma rafforzata dalla 2. UKG, che ha introdotto in quasi tutte le norme un riferimento al diritto amministrativo, attraverso formule come “in violazione di un obbligo amministrativo”, e ha, con le modifiche apportate al § 330d n. 4) StGB, esteso e chiarito cosa un obbligo amministrativo sia, introducendo una sorta di regola-quadro della *Verwaltungsakzessorietät* stessa. Nella disposizione da ultimo citata, infatti, si trovano tutte le tipologie di accessorietà che già da tempo la dottrina tedesca teorizza: si trovano la *Verwaltungsaktsakzessorietät*, che ha ad oggetto fondamentalmente gli atti amministrativi (provvedimenti, autorizzazioni, divieti, etc.); la *Verwaltungsrechtsakzessorietät*, che fa riferimento invece al diritto amministrativo (quindi ai regolamenti e a tutto il suo corpo normativo) e la *Verwaltungsvertragsakzessorietät*, che riguarda sostanzialmente i contratti pubblici⁵⁵⁷. La distinzione, che parrebbe a prima vista meramente dogmatica, può assumere invece un risvolto pratico. Basti pensare a due dati: il primo è che le maggiori critiche riguardo alla

⁵⁵⁷ M. CATENACCI – G. HEINE, *La tensione tra diritto penale e diritto amministrativo nel sistema tedesco di tutela dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, Padova, 1990, pag 940; M. KLOEPFER – H. P. VIERHAUS, *Umweltstrafrecht*, cit., pag 28.

compatibilità con il principio di determinatezza del diritto penale di cui all'articolo 103 comma 2 GG, derivano dal fatto che in questo si parla di "*Strafbarkeit gesetzlich bestimmt*"⁵⁵⁸, il che rimanda, tra le altre cose, al principio di unità dell'ordinamento giuridico, che potrebbe essere raggiunta con un coordinamento dell'amministrazione centrale sui regolamenti, ma non di certo sui singoli provvedimenti rilasciati dalle strutture periferiche. Il secondo, che si ricollega alla indeterminatezza appena menzionata, è il fatto che i maggiori problemi evidenziati nella prassi si rinvergono soprattutto nei casi in cui la punibilità di condotte a rischio ambientale viene fatta dipendere non dall'inosservanza di norme di diritto amministrativo, ma da atti e provvedimenti delle autorità preposte al controllo (così, ad esempio, nel § 325 StGB), le quali hanno grande discrezionalità, prima di tutto, per l'assenza di procedure sufficientemente formalizzate, e, poi, per via della frequente superficialità delle indagini per il rilascio delle autorizzazioni. Si giunge così alla situazione attuale, in cui non vengono punite quelle condotte inquinanti veramente pericolose e contemporaneamente si reprimono massicciamente (ma in fin dei conti inutilmente) le offese di natura bagatellare⁵⁵⁹.

Ora, considerati questi due punti, è più agevole comprendere perché la distinzione rileva: la dottrina⁵⁶⁰ ritiene infatti che bisognerebbe aspirare a una *Verwaltungsrechtsakzessorietät*, così da "legare il diritto penale all'inosservanza di obblighi statuiti dalla stessa legge amministrativa, in modo tale che la tutela penale dell'ambiente non si svuoti di ogni significato là dove l'attività delle pubbliche amministrazioni va a rilento o viene pesantemente condizionata dal potere di «contraddizione» degli imprenditori locali"⁵⁶¹.

⁵⁵⁸ Punibilità stabilita legislativamente [NdA].

⁵⁵⁹ M. CATENACCI – G. HEINE, *op. ult. cit.*, pag 940.

⁵⁶⁰ In questo senso il consenso è unanime.

⁵⁶¹ M. CATENACCI – G. HEINE, *op. ult. cit.*, pag 941.

Le domande fondamentali che si pongono in relazione alla *Verwaltungsakzessorietät* sono tre: è punibile colui che inquina in base ad un'autorizzazione viziata? È punibile l'inquinamento che si realizza attraverso l'inosservanza di un divieto viziato, che in base alle circostanze concrete avrebbe dovuto essere un'autorizzazione? E infine, *quid* se l'Autorità competente non si esprime, realizzando la già citata *behördliche Duldung*? La condotta che necessitava di autorizzazione ma che non ce l'ha è punibile, o il silenzio vale assenso?

Per rispondere bisogna innanzitutto dire che in Germania, pressoché come in Italia, si tende a distinguere l'invalidità degli atti tra *Rechtswidrigkeit* e *Nichtigkeit*. La prima, che corrisponde grossomodo alla nostra illegittimità, può essere materiale (con una casistica che corrisponde più o meno all'eccesso di potere) o formale (con vizi che vanno dall'incompetenza alla generica violazione di legge). Scaduto il termine perentorio per farla valere, l'atto acquista stabilità (*Bestandskraft*) e la sua validità può essere messa in discussione solo laddove ricorra un *Rechtmissbrauch*, un abuso di diritto, che, come già detto, il legislatore ha definito una volta per tutte con la riforma del 1994, nel § 330d n. 5), dove lo ha limitato ai soli casi di violenza, corruzione, minaccia e inganno da parte del beneficiario verso l'Autorità competente a rilasciare il provvedimento favorevole⁵⁶². La *Nichtigkeit* è invece la nostra nullità: l'atto amministrativo è viziato da una tanto grossolana violazione di legge, da impedirgli di renderla irrevocabile.

Nonostante in letteratura si trovi chi ritiene che un atto nullo per il diritto amministrativo sia dichiarabile tale anche in sede penale (e dunque sia inefficace) solamente nel caso in cui l'atto contrasti anche coi principi del diritto penale⁵⁶³, e nonostante secondo alcuni autori la punibilità vada

⁵⁶² Si veda *supra*, il paragrafo 2.15.

⁵⁶³ M. CATENACCI – G. HEINE, *op. ult. cit.*, pag 931; M. KLOEPFER – H. P. VIERHAUS, *op. ult. cit.*, pag 31. Questa teoria è – comprensibilmente – soggetta a molte critiche, dal momento che un

limitata alle ipotesi di inosservanza di un atto perfettamente valido⁵⁶⁴, la netta maggioranza della dottrina tedesca sostiene che un atto nullo per il diritto amministrativo dispieghi la sua inefficacia anche in ambito penale, e che quindi il giudice penale possa rilevarne la nullità in ogni tempo, disapplicandolo⁵⁶⁵.

Per quanto riguarda la *Rechtswidrigkeit*, il discorso è più complesso e bisogna distinguere ulteriormente tra atti favorevoli e sfavorevoli. Per autorizzazioni, permessi e concessioni, la maggioranza della dottrina⁵⁶⁶ e la giurisprudenza ritengono che “un’autorizzazione emessa illegittimamente o per errore rende la condotta sostanzialmente lecita fino a che non venga revocata”⁵⁶⁷, in tutela del principio di affidamento del cittadino, al quale non si può chiedere di controllare la regolarità delle complesse dinamiche e procedure amministrative. Il giudice penale è vincolato dall’atto amministrativo, del quale può controllare solamente la legittimità formale. Per rispondere alla prima domanda, quindi: se l’autore – per esempio – scarica nell’acqua delle sostanze sulla base di un’autorizzazione che in un secondo momento si scopre viziata, egli non è punibile fino al momento dell’annullamento da parte del giudice amministrativo.

assioma del genere porterebbe a casi in cui venga riconosciuta la validità in ambito penale di un atto che un processo amministrativo ha dichiarato completamente inefficace, con una sostanziale violazione dei principi di certezza del diritto e dell’unità dell’ordinamento giuridico. Per una più ampia descrizione dei punti dolenti si veda: G. HEINE, *Vorbemerkung zu den §§ 324 ff.*, cit., Rn. 16b.

⁵⁶⁴ M. CATENACCI – G. HEINE, *op. ult. cit.*, pag 931; M. KLOEPFER – H. P. VIERHAUS, *op. ult. cit.*, pag 31. Questa teoria, benché valida nei suoi principi, incontra difficoltà applicative, in quanto, se estesa pure agli atti invalidi e non nulli (come coloro che la sostengono prevedono che sia), non fa i conti col fatto che la validità – evidentemente controversa – vada prima accertata in sede amministrativa, dal momento che il giudice penale non ha potere di annullare un atto della P.A. Per un’esposizione dettagliata della teoria, si veda: G. HEINE, *Vorbemerkung zu den §§ 324 ff.*, cit., Rn. 16c.

⁵⁶⁵ M. CATENACCI – G. HEINE, *op. ult. cit.*, pag 931.

⁵⁶⁶ G. HEINE, *Vorbemerkung zu den §§ 324 ff.*, cit., Rn. 16; M. KLOEPFER – H. P. VIERHAUS, *op. ult. cit.*, pag 32.

⁵⁶⁷ OLG Frankfurt, in *NJW*, 1987, pagg 2757 ss.

Per i provvedimenti sfavorevoli come divieti, ordini, si è visto che una parte minoritaria della dottrina vorrebbe svincolare la dipendenza dei giudici penali dal giudicato amministrativo, sulla base dell'assunto che non sia coerente coi principi penali far sorgere una responsabilità penale per aver violato un atto emesso nella sostanza illegittimamente⁵⁶⁸. In realtà, come sottolineato dalla maggioranza della letteratura, inquinare è sempre un atto illecito, in quanto lede un bene tutelato anche costituzionalmente: anche nei casi in cui secondo i criteri stabiliti dalla P.A. la condotta inquinante avrebbe potuto essere concessa. Inoltre – ed è questo l'argomento forte anche per quanto riguarda la *behördliche Duldung*⁵⁶⁹ – se la legge richiede un provvedimento formale, esso deve esserci⁵⁷⁰.

In altre parole, - per rispondere alle altre due domande - sia nell'ipotesi in cui non sia stata concessa un'autorizzazione laddove invece ne sussistevano i requisiti (tanto in caso di silenzio, quanto in caso di emissione di un provvedimento sfavorevole da parte dell'Autorità), sia se il permesso concesso abbia efficacia differita, sia nel caso in cui sussista un divieto esecutivo che venga poi annullato, quello che fa fede è l'atto formale: la sua esistenza da un lato e quel che vi è scritto dentro dall'altro. L'autore della condotta verrà quindi sanzionato penalmente a norma dei §§ 324 ss. StGB.

È una questione di certezza del diritto, di stabilità e di rispetto delle procedure, che evitano che ognuno si autorizzi da sé. E a nulla vale

⁵⁶⁸ Si veda *supra*, nota 564.

⁵⁶⁹ Rispetto alla quale spesso in dottrina si è avanzata l'ipotesi che potesse valere come causa di giustificazione nel caso in cui la condotta su cui l'Autorità sia stata chiamata a esprimersi fosse oggettivamente da autorizzarsi, perché il provvedimento da emettere sarebbe stato vincolato, oppure non fosse che il rinnovo di un atto in precedenza già concesso. La dottrina maggioritaria ha riposto con vigore che il silenzio non vale assenso se non quando stabilito dalla legge: altrimenti, è necessario attendere la risposta dell'Autorità prima di intraprendere la condotta inquinante. Si vedano: M. CATENACCI – G. HEINE, *op. ult. cit.*, pag 934; G. HEINE, *op. ult. cit.*, Rn. 20; M. KLOEPFER – H. P. VIERHAUS, *op. ult. cit.*, pag 36; H. LAUFHÜTTE – M. MÖHRENSCHLAGER, *Umweltstrafrecht in neuer Gestalt*, cit., pag 933. Si vedano anche, nella giurisprudenza: LG Bonn, in *NStZ*, 1988, pagg 224 ss.; OLG Frankfurt, in *NStZ*, 1987, pag 508.

⁵⁷⁰ M. KLOEPFER – H. P. VIERHAUS, *op. ult. cit.*, pag 34.

argomentare con il fatto che un atto viziato sfavorevole o il silenzio della P.A. possano nuocere alle grandi imprese che possono essere costrette a interrompere in parte o per intero la propria attività⁵⁷¹: esse verranno risarcite poi, nel caso.

Un cenno a parte merita il problema della punibilità degli *Amtsträgern*, i pubblici ufficiali che abbiano dolosamente o colposamente agevolato la commissione di reati contro l'ambiente attraverso condotte omissive o atti illegittimi. Anche dopo le più recenti riforme penali, non c'è in Germania un corrispettivo del nostro articolo 323 cod. pen., per cui la giurisprudenza ha cercato, negli anni, di colmare questa lacuna, estendendo, col ricorrere di particolari condizioni, l'applicabilità delle norme del 29. *Abschnitt* ai pubblici ufficiali, spesso in atteggiamenti di connivenza con gli imprenditori. Secondo la dottrina dominante – seguita dalla giurisprudenza – le ipotesi in cui i reati ambientali possono essere estesi anche ai pubblici ufficiali sono tre: la prima corrisponde al caso in cui la condotta incriminata sia stata posta in essere da un atto con vizio materiale (per esempio un'autorizzazione a uno scarico con portata inquinante superiore ai limiti tabellari posti dalle Autorità) e può dare origine a una responsabilità dell'*Amtsträger* in qualità di autore mediato (*mittelbarer Täter*) o di concorrente (*Mittäter*)⁵⁷²; la seconda è quella in cui il pubblico funzionario competente non revochi un atto viziato del quale si accorga, omissione della quale egli risponderà in virtù della *Garantenstellung* attribuitagli dalle leggi amministrative in materia⁵⁷³; la terza, infine, che si

⁵⁷¹ M. CATENACCI – G. HEINE, *op. ult. cit.*, pag 934.

⁵⁷² Si vedano: OLG Frankfurt, in *NJW*, 1987, pag 2757 ss.; BGH, in *BGHSt*, 1994, pagg 381 ss., in cui si sancisce la massima secondo cui il “pubblico ufficiale che dolosamente emette un'autorizzazione inficiata da vizio materiale, per il trasferimento di rifiuti da una discarica per rifiuti speciali a un impianto di smaltimento di rifiuti domestici, può, se il beneficiario del provvedimento intraprende il trasferimento, dover rispondere come concorrente o come autore mediato di una eliminazione di rifiuti pericolosa per l'ambiente ai sensi del § 326 comma 1 StGB”.

⁵⁷³ BGH, in *NStZ*, 1993, pagg 285 ss.: in questo caso la responsabilità è del sindaco, garante per la regolarità e compatibilità ambientale degli scarichi del comune che finiscono nei corsi d'acqua circostanti.

basa anch'essa sul concetto di posizione di garanzia (per la tutela dell'ambiente), è l'ipotesi in cui il pubblico funzionario competente non intervenga per fermare attività inquinanti non autorizzate delle quali venga a conoscenza⁵⁷⁴.

6. La responsabilità delle persone giuridiche

In Germania come in Italia vige il principio della personalità della responsabilità penale, motivo per cui non è prevista a tutt'oggi l'imputabilità degli enti. Di eventuali illeciti in forma attiva od omissiva rispondono coloro che ricoprono posizioni apicali o di responsabilità per quel determinato fatto, sempre se il fatto sia loro rimproverabile almeno per colpa (§ 14 StGB). Invece, per i casi in cui non è individuabile il singolo responsabile, perché l'evento è frutto dell'intervento (o dell'omissione) di più persone, il risultato è, il più delle volte, l'impunità totale, non essendo previsto alcun tipo di sanzione, se non quella pecuniaria – fino a un milione di euro per l'ipotesi dolosa, altrimenti fino a cinquecentomila euro – prevista dal § 30 OWiG (*Ordnungswidrigkeitengesetz*), nell'ipotesi in cui organi di rappresentanza, consigli o collegi o loro membri abbiano deliberato su un fatto illecito per trarne, loro o l'ente, arricchimento.

Per il resto, nell'ipotesi in cui l'attività di un'impresa causi un pericolo o un danno all'ambiente – si ipotizzi attraverso l'introduzione di scarichi in un corso d'acqua –, ne risponderà penalmente unicamente colui che è responsabile all'interno dell'impresa della tutela delle acque e degli scarichi.

Dal momento che neppure la UKG del 1994, né i successivi interventi sullo *Strafgesetzbuch* hanno mutato la situazione, questo è un punto che l'unanimità dei giuristi tedeschi si sono augurati per molto tempo venisse

⁵⁷⁴ M. CATENACCI – G. HEINE, *op. ult. cit.*, pag 937.

riformato al più presto⁵⁷⁵; la direttiva 2008/99/CE ha in questo senso esaudito i loro desideri.

⁵⁷⁵ M. KLOEPFER – H. P. VIERHAUS, *op. ult. cit.*, pagg 50 ss.

Capitolo IV

PROSPETTIVE DE IURE CONDENDO

SOMMARIO: 1. La direttiva e il diritto italiano: un confronto attuale. La legge comunitaria 2009 – 2. Il d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121. Tra novità e perplessità – 2.1. Le modifiche al codice penale – 2.1.1. L'art. 727-*bis* cod. pen. – 2.1.2. L'art. 733-*bis* cod. pen. – 2.2. Le modifiche al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – 3. Il d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121 è conforme alla direttiva 2008/99/CE? – 4. Conclusioni: una proposta di riforma.

1. La direttiva e il diritto italiano: un confronto attuale. La legge comunitaria 2009

Dal momento che scopo di questo lavoro è analizzare la situazione della legislazione penale in materia di ambiente in Italia e la sua evoluzione, rilevandone pregi e criticità, è giunto il momento di volgere lo sguardo al modo in cui è infine stata data attuazione alla direttiva 2008/99/CE.

Nella legge delega 4 giugno 2010, n. 96 (altresì detta legge comunitaria 2009), si possono individuare due sole disposizioni destinate al recepimento della direttiva: l'art. 2, che detta i principi e i criteri direttivi generali della delega, e l'art. 19, che consiste in una concisa norma articolata in due commi che attribuisce al Governo la delega per il recepimento sia della direttiva 2008/99/CE sia della direttiva 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

Stabilisce l'art. 19 che il legislatore delegato dovrà, “realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

- a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle direttive di cui al comma 1;
- b) prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera a), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni".

Ciò nel rispetto dei principi dettati all'art. 2, tra i quali, per quel che qui interessa, rileva in particolar modo quanto stabilito alla lett. c), secondo la quale devono essere previste sanzioni penali al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, le quali però devono stare nei limiti dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni in via alternativa o congiunta, in casi di particolare gravità⁵⁷⁶.

⁵⁷⁶ Art. 2 lett. c): "Al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole,

Fin da una prima lettura delle due norme è agevole intuire il perché delle grosse perplessità e critiche di tutti quegli autori che avevano sperato in una riforma sostanziale del diritto penale ambientale⁵⁷⁷. Come evidenziato anche dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva⁵⁷⁸, una legge comunitaria di questo tipo, con tali limiti di pena, rende impossibile un ripensamento completo dei reati contro l'ambiente, mediante il loro inserimento sistematico all'interno del codice penale e la previsione di delitti per le forme più gravi di aggressione ai beni tutelati, tanto che – si legge – “tale operazione potrà costituire [a questo punto solamente] oggetto di separato e successivo intervento normativo”⁵⁷⁹.

Non solo. L'art. 19 comma 2 lett. a) prescrive l'obbligo per il legislatore delegato di introdurre tra i reati di cui al d. lgs. 231/2001 “le fattispecie criminosi indicate nelle direttive”. Come attenta dottrina⁵⁸⁰ ha prontamente evidenziato, una formulazione di questo genere fa capire che il legislatore ha ritenuto che non fosse necessario prevedere nuovi reati ambientali costruiti sul modello proposto dalla direttiva, essendo le nuove fattispecie criminosi già “indicate” nella direttiva stessa. Insomma, la mancanza di una volontà riformatrice, che consentisse di ripensare integralmente il sistema dei reati ambientali, emerge da ogni parola della legge comunitaria 2009.

comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni”.

⁵⁷⁷ Si veda, per un commento critico “a caldo”, elaborato subito dopo l'emanazione della legge delega 96/2010: A. L. VERGINE, *Rossi di vergogna, anzi paonazzi... leggendo la legge comunitaria 2009*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2/2011, pagg 129 ss.

⁵⁷⁸ Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare, trasmesso alla Presidenza del Senato in data 8 aprile 2011, pubblicato in www.penalecontemporaneo.it.

⁵⁷⁹ *Ibidem*.

⁵⁸⁰ A. L. VERGINE, *Rossi di vergogna, anzi paonazzi...*, cit., pag 130.

Nonostante la delusione della dottrina di fronte alla legge 96/2010 e le immediate rimostranze al suo riguardo, comunque un margine di speranza negli autori rimaneva: la legge infatti nulla dice a proposito dell'introduzione di reati di pericolo concreto e di danno per le risorse ambientali e per la vita dell'uomo, silenzio che era stato interpretato come un tacito rinvio alla direttiva stessa, che questo impone. Tanta la fiducia di un intervento in tal senso, che già si leggevano critiche sull'inadeguatezza dell'apparato sanzionatorio (massimo 150.000 euro di ammenda congiuntamente a massimo tre anni di arresto) rispetto al caso in cui, per esempio, si fosse causata la morte di un uomo, effettuando dolosamente o per colpa grave uno scarico illecito nelle acque (*ex art. 2 lett. a) della direttiva*)⁵⁸¹. Si vedrà più avanti che – purtroppo – anche se in mezzo alle critiche, gli autori avevano sperato troppo.

2. Il d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121. Tra novità e perplessità

Il 7 luglio 2011 è stato emanato, con il consueto ritardo italiano⁵⁸², il decreto legislativo n. 121, di recepimento della direttiva 2008/99/CE⁵⁸³.

A causa delle suesposte limitazioni poste dalla legge delega, il legislatore delegato, anziché continuare sulla linea dei progetti di riforma già avanzati, volti all'introduzione di un Titolo VI-*bis* nel Libro II del codice penale dedicato ai "Delitti contro l'ambiente" (in ultima istanza con la presentazione del d.d.l. 24 aprile 2007 recante "Disposizioni concernenti i delitti contro l'ambiente"), si è limitato ad inserire nel decreto unicamente quelle disposizioni strettamente necessarie a garantire l'adempimento degli

⁵⁸¹ A. L. VERGINE, *op. ult. cit.*, pag 131.

⁵⁸² Il termine di recepimento della direttiva era fissato al 26 dicembre 2010, mentre la legge delega, del 4 giugno 2010, prevedeva l'adozione dei necessari decreti legislativi entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

⁵⁸³ Per il testo integrale del decreto, si veda l'Allegato B.

obblighi dettati dalla direttiva. Analizzando il testo del decreto, infatti, emerge che il legislatore delegato, stanti i limiti di pena previsti dalla legge comunitaria, ha preferito mantenere quei reati che, in mancanza di fattispecie che avessero come oggetto specifico l'ambiente, sono stati nel tempo qualificati come ambientali dalla nostra dottrina e dalla giurisprudenza (uccisione, maltrattamento e abbandono di animali⁵⁸⁴; crollo di costruzioni o altri disastri dolosi e colposi; avvelenamento di acque; getto pericoloso di cose; deturpamento di bellezze naturali; danneggiamento del patrimonio archeologico, storico e artistico⁵⁸⁵), ritenendo – forse⁵⁸⁶ – che corrispondessero alle fattispecie prescritte dalla direttiva e che meglio potessero attuare i precetti della proporzionalità e dell'efficacia della risposta sanzionatoria esposti nei *consideranda*. Non sono state previste, in altri termini, quelle fattispecie di pericolo concreto o di danno rilevante per le matrici ambientali e per la salute e integrità fisica delle persone, concepite *ad hoc* per il settore ambientale, che la direttiva richiedeva e che la dottrina italiana attendeva con ansia⁵⁸⁷. Ora, al di là del fatto che si continua a ritenere necessario un intervento in questo senso, e al di là della personale opinione in merito all'inadeguatezza della qualificazione dei reati presenti nel nostro codice

⁵⁸⁴ Sulle quali fattispecie pur si è espresso, nel Capitolo I, paragrafo 6.1., il dissenso di chi scrive relativamente alla loro qualificazione come reati ambientali, dal momento che non hanno come oggetto di tutela l'animale in quanto esemplare di una specie, bensì l'animale in quanto oggetto da compagnia.

⁵⁸⁵ Per le ultime due fattispecie elencate vale un ragionamento analogo a quello spiegato nella nota precedente. Volendo adottare una concezione ristretta del bene ambiente, tutto ciò che esula da questa concezione, come il patrimonio artistico e culturale, o il paesaggio, non può essere legittimamente collocato, a parere di chi scrive, tra i reati ambientali presenti nel codice.

⁵⁸⁶ Questo è l'avviso di C. RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, in www.penalecontemporaneo.it.

⁵⁸⁷ Si vedano M. BENOZZO, *La direttiva sulla tutela penale dell'ambiente*, cit., *passim*; L. SIRACUSA, *L'attuazione della direttiva europea*, cit., *passim*; A.L. VERGINE, *Nuovi orizzonti*, cit., *passim*. *Contra*, per la tesi della sufficienza del modello italiano esistente, rispetto allo *standard minimum* imposto dalla direttiva, si rinvia a: C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., pagg. 66 ss.; nello stesso senso, non ritiene necessaria l'introduzione di reati di pericolo concreto o di danno tra le fattispecie penali ambientali E. LO MONTE, *La direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente*, cit., pag. 236.

penale come “ambientali”⁵⁸⁸, chi scrive si trova tutto sommato a concordare con la scelta conservatrice del legislatore delegato, proprio in considerazione dei bassissimi limiti di pena posti dalla legge delega in rapporto agli obiettivi di efficacia enunciati nella direttiva 2008/99/CE⁵⁸⁹.

Venendo al contenuto del decreto, esso è costituito da cinque articoli: il primo, che introduce due norme nel codice penale; il secondo, che crea nel d. lgs. 231/2001 un lungo art. 25-*undecies* intitolato “Reati ambientali”, di ampliamento dei reati presupposto alla responsabilità degli enti; il terzo e il quarto, che modificano rispettivamente il T.U. Ambiente e il d. lgs. 205/2010; infine il quinto che contiene la clausola di invarianza per i costi della finanza pubblica. Ci si soffermerà in questa sede sulle modifiche al codice penale e alla disciplina sulla responsabilità degli enti.

2.1. Le modifiche al codice penale

Ai sensi dell’art. 1, d. lgs. 121/2011, sono stati introdotti nel codice penale gli articoli 727-*bis* e 733-*bis*.

2.1.1. L’art. 727-bis cod. pen.

L’art. 727-*bis* cod. pen., che è collocato dopo il reato di abbandono di animali, sanziona l’uccisione, la distruzione, la cattura, il prelievo e la detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. Nella specie, esso si compone di due commi. Il primo prevede che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali

⁵⁸⁸ Su cui si vedano le note 584 e 585.

⁵⁸⁹ In tal senso anche: C. RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento*, cit., *passim*; L. PISTORELLI – A. SCARCELLA, *Relazione dell’Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di Cassazione*, agosto 2011, pagg 3 ss. (consultabile su www.penalecontemporaneo.it).

esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”, mentre il secondo comma ha ad oggetto la flora, prescrivendo che “chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

Sono molte le osservazioni da fare a proposito di questo articolo. Innanzitutto, nella sua versione definitiva, si è scelto – non si capisce bene il perché – di unificare in due soli commi condotte di tenore lesivo diverso punendole con la medesima pena. Nello schema approvato il 7 aprile 2011⁵⁹⁰, infatti, i commi dell’art. 727-*bis* erano quattro: due dedicati agli animali e due agli esemplari di specie vegetali. Il primo comma sanzionava l’uccisione di un animale protetto prevedendo l’arresto da uno a sei mesi o l’ammenda fino a 4.000 euro, il secondo comma sanzionava le altre condotte contemplate nella versione definitiva in commento con l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino a 3.000 euro. In questo modo era contemplata una – per quanto minima – gradualità di pena in relazione alla gravità dell’offesa al bene. Lo stesso valeva per quanto riguarda il terzo e il quarto comma, che punivano l’uno con l’ammenda fino a 4.000 euro la distruzione di un esemplare vegetale, e l’altro con l’ammenda fino a 2.000 euro il suo prelievo o possesso. Oltre all’irragionevolezza della scelta dell’accorpamento, poi, questo pone un’altra difficoltà – evidenziata anche nella relazione dell’Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione – che si pone nel caso di un “eventuale assorbimento delle singole fattispecie tra loro in rapporto di

⁵⁹⁰ Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE e del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni, consultabile in www.penalecontemporaneo.it.

alternatività formale, con esclusione di un possibile concorso materiale, quantomeno limitatamente ad alcune di esse⁵⁹¹. Con la soluzione adottata, infatti, non è possibile ipotizzare il concorso tra – per esempio – la cattura e la detenzione di un animale di una specie protetta, concorso che, invece, *de facto*, è inevitabile, dal momento che non si può catturare se prima non si detiene.

Rispetto allo schema di legge, invece, è considerabile una miglioria la scelta che il bene protetto non sia più un unico esemplare, ma lo stato di conservazione della specie⁵⁹². La norma sanziona infatti, nella sua versione definitiva, l'offesa di più esemplari, escludendo la punibilità laddove l'azione riguardi – esattamente come prescrive la direttiva, la cui lettera viene ripresa pedissequamente⁵⁹³ – una quantità trascurabile di esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Una clausola di irrilevanza simile, composta da due requisiti congiunti, letta unitamente alla fattispecie criminosa, comporta che si possa non essere puniti per il caso in cui colposamente si uccida un solo animale di una specie protetta ma molto numerosa, tanto che il venir meno di un solo esemplare abbia un impatto qualificabile come trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Come puntualmente sottolineato nella relazione dell'Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione, in questo modo viene rispettato non solo il principio di proporzionalità della pena, ma anche quello della sanzione penale come *extrema ratio*. Oltretutto, se fosse stata adottata la punibilità per l'offesa a un solo esemplare, considerando che l'art. 727-bis è stato posto tra i reati presupposto per la responsabilità degli enti, ciò avrebbe comportato sanzioni esorbitanti rispetto alla reale portata offensiva della fattispecie, se si

⁵⁹¹ L. PISTORELLI – A. SCARCELLA, *op. ult. cit.*, pag 8.

⁵⁹² Dello stesso avviso: A. MADEO, *Il commento*, in *Dir. pen. processo*, 9/2011, pag 1058.

⁵⁹³ Si veda l'art. 3 lett. f), direttiva 2008/99/CE: "l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie".

tiene presente l'impatto di un reato ambientale societario sui singoli esemplari⁵⁹⁴.

Sulle formule di irrilevanza, peraltro, è opportuno spendere alcune parole, in ragione soprattutto della loro vaghezza. Gli autori che avevano commentato la direttiva⁵⁹⁵, avevano a suo tempo messo in luce che le formule utilizzate dal legislatore comunitario avrebbero costretto quello nazionale a sforzi definitivi che consentissero di chiarire la portata delle espressioni usate. Di fatto quest'operazione non c'è stata, e rimane all'interprete un impegno esegetico notevole, soprattutto per quanto riguarda i concetti di "trascurabile" e "stato di conservazione di una specie", venendogli in soccorso unicamente i richiami – peraltro inspiegabilmente contenuti nel nuovo art. 733-*bis* cod. pen. anziché nell'art. 727-*bis* cod. pen. – alla direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (cd. "direttiva *Habitat*") e alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (cd. "direttiva Uccelli"), le quali aiutano a individuare, pur con qualche difficoltà e ulteriore rinvio ad elenchi ed allegati, che cosa si debba intendere per "specie protetta", per "stato di conservazione di una specie" e per "*habitat*". Rimane oscuro e del tutto ad appannaggio dell'interprete quantificare la trascurabilità dell'impatto in relazione alla specie presa in considerazione.

La clausola "fuori dai casi consentiti", posta in apertura di entrambe le fattispecie, costituisce clausola di illiceità espressa, che richiama tutte le norme o i provvedimenti della P.A. che facoltizzino se non impongano la cattura e l'uccisione oppure la distruzione di animali o vegetali selvatici protetti, per esempio per ragioni di salute pubblica, pubblica incolumità o per ragioni scientifiche.

⁵⁹⁴ L. PISTORELLI – A. SCARCELLA, *op. ult. cit.*, pag 7.

⁵⁹⁵ Si veda il Capitolo II, nota 289.

Si legge anche una clausola di sussidiarietà (“salvo che il fatto costituisca più grave reato”), in ciascuno dei due commi dell’articolo, che ha però ripercussioni differenti a seconda della fattispecie presa in considerazione. Infatti, mentre il reato previsto al secondo comma, colmando un vuoto di tutela, si scontra al massimo con qualche fattispecie prevista dalla l. 150/1992 sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione, che ha tendenzialmente pene più basse della nuova norma penale, per le ipotesi aventi a oggetto di tutela specie animali protette, la situazione è più complessa. Si pensi all’art. 544-*bis* cod. pen., che sanziona l’uccisione di animali con la reclusione da tre a diciotto mesi, o alle fattispecie contenute nella l. 157/1992 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio, che all’art. 30 prevede l’arresto fino a otto mesi per chi abbatte, cattura o detiene determinati mammiferi o uccelli, e fino a un anno (più l’ammenda) se la condotta riguarda esemplari di orso, stambecco, camoscio d’Abruzzo, muflone sardo, nonché l’arresto da due a sei mesi per chi pone in commercio o detiene questo genere di fauna selvatica. In tutti questi casi, la nuova norma soccomberà, rimanendo applicabile in fin dei conti solamente ai casi di uccisione colposa di animali e comunque in ambiti non venatori, svelando la sua inidoneità a rafforzare veramente la tutela penale dell’ambiente animale richiesta dalla direttiva 2008/99/CE⁵⁹⁶.

Pare a chi scrive, in conclusione del commento a questa nuova disposizione, di dover dissentire dalla scelta sanzionatoria eseguita. In un già basso *range* fornito dalla legge delega, il legislatore delegato ha deciso di prevedere delle misure repressive insensatamente esigue per le condotte descritte dall’art. 727-*bis* cod. pen. Ci si chiede come possa considerarsi efficace e dissuasiva la scelta di punire l’uccisione o la cattura di (più) animali di una specie protetta con la pena dell’arresto fino sei mesi – ma

⁵⁹⁶ In questo senso anche: C. RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive*, cit., pag 3.

soprattutto – di un’ammenda, peraltro alternativa, di appena 4.000 euro (al massimo). Ancora di più vale questo discorso per il secondo comma, che addirittura elimina del tutto l’arresto. Se una pena deve esprimere il disvalore sociale che si adduce ad una condotta lesiva di un bene, ciò che si evince da queste sanzioni è la poca importanza che il nostro legislatore (ancora una volta) dà all’ambiente e, attraverso la preservazione del patrimonio faunistico e floristico, al mantenimento dell’equilibrio ecosistemico.

2.1.2. *L’art. 733-bis cod. pen.*

Più severa – anche se, per la verità, non poi così tanto – è la risposta sanzionatoria fornita all’atto di distruzione di un *habitat* all’interno di un sito protetto o di un suo deterioramento con compromissione dello stato di conservazione. Nell’art. 733-bis cod. pen., infatti, la pena prevista è dell’arresto fino a diciotto mesi congiunto all’ammenda non inferiore a 3.000 euro: nonostante sia oggettivamente più aspra di quella prevista nell’art. 727-bis cod. pen., e sanzione pecuniaria e detentiva siano da applicarsi congiuntamente, tuttavia anche in questo caso non si può non osservare che il massimo dell’arresto è di un anno e mezzo su tre che consentiva la legge delega, e che difficilmente, con un minimo previsto di 3.000 euro, saranno comminate dai giudici cifre vicine ai 150.000 euro. Il tenore di queste considerazioni non è dato da una volontà repressiva *tout court*, ma è dato – anche qui – dall’analisi della direttiva 2008/99/CE, nella misura in cui rimangono serie perplessità sull’efficacia e sulla dissuasività di tali pene. Riguardo alla proporzionalità di esse in relazione al grado dell’offesa, proporzionalità cui fa riferimento il 14° considerando, a parere di chi scrive, essa non può ritenersi soddisfatta, se si tiene presente che la distruzione o il deterioramento di un *habitat* può avere ripercussioni notevolissime

sull'intero equilibrio ambientale ed impiegare (laddove risulti possibile) anche centinaia di anni per ristabilirsi.

Si rinnova inoltre quanto detto *supra* a proposito della considerazione che il nostro legislatore mostra di dare in questo modo al bene ambiente. Se il 3° considerando della direttiva indica nelle sanzioni penali l'indice "di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile", e per questo sostiene di doversi far adeguatamente ricorso, allora – fermo restando il vincolo posto dall'art. 2 lett. c), della l. 96/2010 – anche per questa seconda nuova norma si può pensare che non sia percepito poi così pienamente il disvalore di una simile condotta da parte del legislatore delegato.

Passando alla sistematica dell'art. 733-*bis* cod. pen., la prima anomalia che salta all'occhio è la sua collocazione. La norma in questione, infatti, è posta nel Titolo sulle "contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione", col quale nulla ha a che fare, dal momento che non punisce una violazione formale né tutela le funzioni di pianificazione e controllo della pubblica amministrazione⁵⁹⁷, tanto che attenta dottrina ha suggerito che, considerata la tipologia di reato, sarebbe stata più idonea una collocazione in calce ad un reato di danneggiamento come l'art. 635 cod. pen.⁵⁹⁸

Per quanto riguarda il contenuto della norma, esso è articolato in modo da obbligare l'interprete ad una serie di rinvii a discipline diverse, dal momento che è necessario innanzitutto circoscrivere il significato di *habitat*, per poi qualificare il deterioramento – tenendo presente che in questo caso occorre che la condotta produca la compromissione dello stato di conservazione, da valutarsi verosimilmente più in senso funzionale che

⁵⁹⁷ Evidenzia la stranezza anche C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, pag 5.

⁵⁹⁸ *Ibidem*.

quantitativo (cioè guardando l'incidenza del deterioramento sulla funzione ecologica rappresentata dall'*habitat* in questione) – e infine individuare il sito protetto attraverso i rinvii operati dal comma 3, il quale sancisce che “per '*habitat* all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata quale zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato quale zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE”.

Dal punto di vista pratico, l'interprete dovrà quindi, per capire se può applicare o meno l'art. 733-*bis* cod. pen., fare innanzitutto riferimento alla succitata “direttiva *Habitat*”, la quale però evoca tre differenti concetti di *habitat*, a cui corrispondono tre diverse definizioni: gli *habitat* naturali, quelli naturali di interesse comunitario e i tipi di *habitat* naturali prioritari. Oltre ciò, facendo il comma 3 riferimento agli *habitat* di specie, egli dovrà anche guardare all'art. 1 lett. f) della direttiva 92/43/CE, che definisce come tali gli ambienti definiti da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico. Dopodiché occorrerà indagare se il sito dell'evento rientri o meno nell'elenco delle zone speciali di conservazione designato dall'art. 4, paragrafo 4 della medesima direttiva, o in quello delle zone a tutela speciale ai sensi dell'art. 4 paragrafi 1 o 2 della direttiva 2009/147/CE. Una volta finita questa ricerca, l'interprete dovrà cercare di dare un significato al termine “deterioramento”, muovendosi di fatto tra le pronunce giurisprudenziali, le definizioni presenti in leggi sparse e gli orientamenti dottrinali. Per far ciò, nella relazione dell'Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione si suggerisce, per esempio, di aiutarsi con la giurisprudenza affermata in merito all'art. 635 cod. pen., che

parla proprio di “deteriorare” cose mobili o immobili, oltre che con gli articoli del d. lgs. 152/2006 in tema di danno ambientale⁵⁹⁹.

Anche nell’art. 733-*bis* cod. pen. troviamo la clausola di illiceità espressa, che troverà applicazione nei casi in cui, per esempio, per motivi di incolumità pubblica, si autorizzi una condotta in sé lesiva di una specie vegetale protetta (si pensi all’impiego di prodotti chimici per spegnere l’incendio di un bosco).

Vale poi per entrambe le fattispecie un’altra considerazione, di estremo impatto sull’efficacia dissuasiva delle sanzioni per la tutela dell’ambiente. Dal momento che nella legge comunitaria 2009 il legislatore ha deciso di mantenere la scelta di usare il reato contravvenzionale, anziché introdurre la specie delittuosa – peraltro auspicata dalla maggior parte della dottrina –, si ripropongono le medesime osservazioni già fatte in conclusione del Capitolo I.

Riconfermare una scelta a favore dell’impiego delle contravvenzioni non può che dimostrare – nell’opinione di chi scrive – che il legislatore *vuole* (e non distrattamente configura) un sistema di tutela poco efficace per quanto riguarda il bene ambiente e i suoi *media*, caratterizzato dall’impossibilità di punire il tentativo, da termini prescrizionali decisamente ridotti e dalla possibilità per l’imputato di ricorrere all’oblazione. Nella specie, alla luce dell’analisi delle due nuove norme codicistiche introdotte con la l. 121/2011, questo significa innanzitutto che (se è vero che ogni fattispecie può essere realizzata indifferentemente con dolo o colpa, è vero anche però che) chiunque commetta atti idonei e diretti in modo non equivoco ad uccidere o catturare un animale selvatico protetto, a prelevare un esemplare di una specie vegetale protetta o a distruggere un *habitat*, non

⁵⁹⁹ L. PISTORELLI – A. SCARCELLA, *op. ult. cit.*, pag 21.

sarà punibile. Il che, se si vuole parlare di dissuasività dell'impianto sanzionatorio, reca indubbiamente delle falle.

Altrettanto e con piena convinzione chi scrive ritiene valere per il discorso della prescrizione, che, a norma dell'art. 157 cod. pen., avviene per le contravvenzioni in un tempo minimo di quattro anni. Ora, dal momento che nessuna delle fattispecie introdotte nel codice prevede (né poteva prevedere, visti i limiti della legge delega) pene detentive il cui tetto massimo sia superiore a quattro anni, e considerate le lungaggini tristemente note dei processi italiani, nonché i tempi tecnici necessari per gli accertamenti tipici dei reati di danno (soprattutto se in materia ambientale), in una prospettiva realistica, è possibile prevedere che saranno ben pochi i processi che termineranno prima del decorso della prescrizione.

Per quanto riguarda l'oblazione, la sua esistenza nel nostro ordinamento penale, per il fatto che sia possibile solamente in relazione alle contravvenzioni, può essere considerata di per sé espressione della (teorica) minore rilevanza dell'offesa punita con questo tipo di reato anziché col delitto. Provando ad applicare le regole dell'oblazione alle fattispecie concrete di nuovo conio, il risultato è che colui il quale abbia ucciso più esemplari di una specie animale protetta compromettendo lo stato di conservazione della specie stessa, nel caso in cui il giudice opti per la condanna a pena pecuniaria, potrà cavarsela con il pagamento di 2.000 euro⁶⁰⁰ e vedere il suo reato estinto. Ancor meno – in virtù dell'art. 162 cod. pen. sull'oblazione ordinaria – pagherà colui che distrugga un esemplare vegetale protetto (1.333 euro). Fortunatamente l'oblazione è possibile solamente per l'art. 727-bis cod. pen., mentre l'art. 733-bis cod. pen.,

⁶⁰⁰ In virtù dell'oblazione speciale *ex* art. 162-bis cod. pen., infatti, "nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento".

prevedendo la pena congiunta dell'arresto e l'ammenda, sfugge alla sua applicabilità. Così, almeno chi distrugge un *habitat* in un sito protetto o ne compromette lo stato di conservazione non potrà vedere estinto il suo reato con il pagamento di una somma (francamente) ridicola. Resta il fatto, però, che, come messo in luce da acuta dottrina⁶⁰¹, con pene così blande, in cui l'arresto non è mai sopra l'anno e mezzo la sanzione pecuniaria è o al massimo di 4.000 euro o comunque non certamente alta, anche laddove non si possa ricorrere all'oblazione, potrà essere concessa la sospensione condizionale ai sensi dell'art. 163 cod. pen.

Tirando le somme di quanto fin qui esplorato rispetto ai due nuovi reati codicistici, la perplessità (e, al termine di questo lavoro, anche l'indignazione) di chi scrive è molta. In nessun modo si possono infatti considerare incisive ed efficaci le soluzioni adottate⁶⁰², né per quanto riguarda le scelte fatte a monte nella legge comunitaria, né per quanto riguarda la sua attuazione da parte del legislatore delegato. Ancor meno si può parlare di rispetto del principio di proporzionalità della pena, se si pensa all'enormità dell'impatto che qualsiasi delle condotte descritte negli artt. 727-*bis* e 733-*bis* cod. pen. ha o può avere sull'ambiente, locale ma anche globale, e all'impossibilità – nella più parte dei casi – di adottare rimedi di ripristino dello *status quo*.

2.2. Le modifiche al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231

La novità senza dubbio più significativa del d. lgs. 121/2011 è rappresentata dall'introduzione di alcuni reati ambientali tra i reati presupposto della responsabilità degli enti. Agli articoli 6 e 7 la direttiva 2008/99/CE infatti richiedeva che anche le persone giuridiche potessero essere ritenute responsabili e sanzionate con misure "efficaci, proporzionate

⁶⁰¹ A. MADEO, *Il commento, op. ult. cit.*, pag 1059.

⁶⁰² Della stessa opinione A. MADEO, *op. ult. cit.*, pag 1059.

e dissuasive”⁶⁰³, qualora fossero commessi reati ambientali a loro vantaggio o nel loro interesse.

Visti e considerati i vincoli posti dalla legge comunitaria 2009, il legislatore delegato si è trovato costretto a fare riferimento, per la responsabilità degli enti, alle fattispecie contravvenzionali e di pericolo astratto già esistenti nel nostro ordinamento aggiungendovi i nuovi artt. 727-*bis* e 733-*bis* cod. pen. Ha introdotto, quindi, in coda alla Sezione III del d. lgs. 231/2001, l’articolo 25-*undecies* rubricato “Reati ambientali”, il quale contiene un elenco di reati presupposto estrapolati dal T.U. Ambiente (o Cod. Amb.) – peraltro l’elenco definitivo è meno denso di quello previsto dallo schema del decreto del 7 aprile 2011, che a giudizio delle Commissioni parlamentari conteneva troppi illeciti di natura prettamente formale⁶⁰⁴ –.

In definitiva, secondo l’art. 25-*undecies* d. lgs. 231/2001, fonderanno la responsabilità dell’ente innanzitutto l’art. 727-*bis* cod. pen., per cui è prevista una sanzione fino a 250 quote e l’art. 733-*bis* cod. pen., per cui è prevista una sanzione da 150 a 250 quote.

Nel settore dell’inquinamento idrico i reati presupposto previsti dall’art. 25-*undecies* sono quelli di: scarico idrico in violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione (art. 137 comma 3⁶⁰⁵) e dei limiti tabellari per talune sostanze (art. 137 comma 5 primo periodo) e scarico in acque marine da parte di navi od aeromobili (art. 137 comma 13), tutte e tre le ipotesi punite con sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote; scarico idrico in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata riguardante talune sostanze pericolose (art. 137 comma 2), scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose

⁶⁰³ Art. 7 direttiva 2008/99/CE.

⁶⁰⁴ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, pag 9; L. PISTORELLI – A. SCARCELLA, *op. ult. cit.*, pag 27.

⁶⁰⁵ Tutti i reati elencati a seguire, dove non diversamente specificato, sono previsti dal Cod. Amb.

(art. 137 comma 5 secondo periodo) e scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137 comma 11), per cui la sanzione va da 200 a 300 quote.

Più nutrito è il catalogo dei reati presupposto nel settore dei rifiuti: gestione abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, co. 1 lett. a) e deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 comma 6) con sanzione pecuniaria fino a 250 quote; gestione abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 1 lett. b), realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256 comma 3 primo periodo), nonché miscelazione di rifiuti (art. 256 comma 5) per cui la sanzione pecuniaria è da 150 a 250 quote; realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 3, secondo periodo) punita con sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote⁶⁰⁶; omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti non pericolosi (art. 257 comma 1) e pericolosi (art. 257 comma 2) per cui c'è rispettivamente una sanzione pecuniaria fino a 250 quote e da 150 a 250 quote; trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario e mancata annotazione nel formulario dei dati relativi (art. 258 comma 4 secondo periodo) e spedizione illecita di rifiuti (art. 259 comma 1) puniti con sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote; attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 comma 1) la cui sanzione pecuniaria va da 300 a 500 quote o da 400 a 800 se si tratta di rifiuti ad alta radioattività (art. 260 comma 2). Per la violazione delle prescrizioni in materia di SISTRI (art. 260-bis) sono previste sanzioni pecuniarie da 150 a 250 quote o, rispettivamente, da 200 a 300 a seconda della tipologia di prescrizione violata.

Infine, nel settore dell'inquinamento atmosferico, il legislatore delegato è stato decisamente più parco, inserendo nel catalogo dei reati

⁶⁰⁶ Le pene in relazione a questo reato sono ridotte della metà nel caso l'illecito derivi dall'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni (art. 2 comma 6 del decreto in commento)

presupposto un solo reato: il superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa di settore (art. 279 comma 5), punito con sanzione pecuniaria fino a 250 a quote.

Si è detto che l'elenco finale dei reati presupposto è più ridotto di quello proposto nel progetto originario del decreto, per via del fatto che le Commissioni parlamentari hanno rilevato che, dal momento che l'art. 3 della direttiva 2008/99/CE (richiamato dall'art. 6) prevede soprattutto fattispecie di pericolo concreto e di danno, la responsabilità per le persone giuridiche dovesse sussistere unicamente nei casi in cui i reati commessi fossero i più gravi e i più lesivi del bene protetto. Ora, visto che, però, la legge delega 96/2010 non ha dato la possibilità di introdurre nuovi siffatti tipi di reato, rinviando di fatto al sussistente sistema già in vigore, il quale è per lo più costruito sul modello del pericolo astratto, seguire le indicazioni delle Commissioni non è stato agevole per il legislatore delegato, il quale è dunque giunto – si può dire – a una soluzione di compromesso, escludendo dai reati presupposto quelli da lui ritenuti meno gravi o solamente formali. In questo senso, ha suscitato perplessità, da un lato, l'eliminazione dell'art. 29-*quattuordecies* Cod. Amb., in tema di autorizzazione integrata ambientale (AIA), considerando che le attività per cui è richiesta sono per definizione pericolose per l'ambiente (si tratta infatti degli impianti di distribuzione di benzina) e quella dell'art. 256 comma 2 Cod. Amb., la quale contempla tra gli autori propri del reato giusto i rappresentanti di enti; dall'altro, il mantenimento della fattispecie (formale) di cui all'art. 260-*bis* Cod. Amb. sulla tracciabilità dei rifiuti⁶⁰⁷.

In ogni caso, se il criterio di selezione è quello appena descritto, ciò che davvero non si lascia facilmente spiegare è che non sia stato incluso tra i

⁶⁰⁷ In questo senso anche L. PISTORELLI – A. SCARCELLA, *op. ult. cit.*, pag 28.

reati presupposto nemmeno un reato “ambientale”⁶⁰⁸ di quelli che il legislatore delegato ha evidentemente ritenuto soddisfare i requisiti richiesti dalla direttiva, soprattutto il disastro ambientale (*ex artt.* 434 e 449 cod. pen.) e l’avvelenamento di acque (*ex artt.* 439 e 449 cod. pen.). Come evidenziato anche nella relazione dell’Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione, infatti, se davvero si fossero volute seguire le prescrizioni della direttiva – a questo punto nei limiti del possibile – allora avrebbero dovuto essere introdotte, tra i reati che fondano la responsabilità degli enti, sicuramente tutte le fattispecie contro l’incolumità pubblica e quelle che sanzionano danni alla qualità di acqua, suolo e aria⁶⁰⁹.

Il d. lgs. 121/2011 prevede poi che gli enti rispondano anche di alcuni reati che non sono previsti dal T.U. Ambiente, come per esempio quelli contenuti nella legge 7 febbraio 1992, n. 150 sul commercio internazionale di specie animali e vegetali protette, nella legge sull’ozono (si tratta dei reati di cui all’art. 3 comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549) e alcuni contenuti nel decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 sull’inquinamento provocato da navi.

Dando uno sguardo al sistema sanzionatorio disegnato dalla novella, si nota innanzitutto che il legislatore delegato si è avvalso largamente della facoltà conferitagli dalla legge delega di non ricorrere alle sanzioni interdittive (nell’art. 19 si legge l’obbligo di prevedere sanzioni “*eventualmente*”⁶¹⁰ anche interdittive”). Queste infatti sono previste, e in ogni caso con durata massima di sei mesi (si consideri che, a norma dell’art. 13 comma 2 d. lgs. 231/2001, esse potrebbero durare fino a due anni), unicamente qualora in favore o a vantaggio dell’ente siano commessi i reati di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in modo

⁶⁰⁸ Le virgolette segnano il parziale dissenso di chi scrive, già manifestato nel Capitolo I, a una tale qualificazione.

⁶⁰⁹ L. PISTORELLI – A. SCARCELLA, *op. ult. cit.*, pag 28.

⁶¹⁰ Il corsivo è di chi scrive.

non autorizzato o in superamento dei valori tabellari (art. 137 commi 2 e 5 secondo periodo Cod. Amb.), di realizzazione e gestione di una discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 3 secondo periodo Cod. Amb.) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 Cod. Amb.), nonché di inquinamento doloso e colposo provocato da navi che causi danni permanenti o di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali (artt. 8 e 9 l. 202/2007).

Altrimenti, il d. lgs. 121/2011 prevede – ed è la pena più severa dell'intero testo normativo – l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività laddove l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di allestimento di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti *ex* art. 260 Cod. Amb. In questo caso, la novella rimanda direttamente all'art. 16 comma 3 d. lgs. 231/2001, impedendo così la non applicazione dell'interdizione a fronte di condotte riparatorie e dotazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Per quanto riguarda invece la sanzione pecuniaria, essa è prevista in ogni caso per tutte le ipotesi di reato per cui si prevede la responsabilità degli enti, ma è di entità diversa a seconda della gravità attribuita dal legislatore delegato all'illecito commesso: in questo senso la cornice edittale più significativa è riservata alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività di cui all'art. 260 comma 2 Cod. Amb., per cui il giudice può comminare una pena che va da 400 a 800 quote, che, se tradotte in euro, determinato il valore di una singola quota ai sensi dell'art. 10 d. lgs. 231/2001, significa – nell'ipotesi di valore massimo di una quota (1.549 euro) – l'irrogabilità di una sanzione pecuniaria minima di 619.600 euro e massima di 1.239.200 euro. Nelle altre ipotesi, che hanno generalmente pene che

vanno da 150 a 250 quote, un simile calcolo si traduce nella possibilità – sempre ipotizzando che una quota valga 1.549 euro e non meno – di una sanzione tra i 232.250 e i 387.250 euro.

Contro l'apparato sanzionatorio, neanche a dirlo, si sono da subito levate le voci di Confindustria, che già in una relazione di commento allo schema di decreto dell'aprile 2011⁶¹¹, si mostrava decisamente critica innanzitutto nei confronti delle scelte effettuate dal legislatore delegato in merito alla sanzione interdittiva, ritenendo una tale misura sproporzionata in relazione a figure di reato "la cui lesività, in termini di danno e di pericolo concreto prodotto dalla relativa condotta è tutta da verificare"⁶¹² e suggerendo (se non addirittura di escluderla a monte in caso di reati ambientali, almeno) di eliminarla se gli enti avessero adottato sistemi virtuosi di gestione ambientale conformi a *standard* e norme tecniche e di "incentivare il ricorso a condotte riparatorie *post factum*"⁶¹³, anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattito di primo grado⁶¹⁴, attraverso l'esclusione della comminazione di sanzioni interdittive"⁶¹⁵.

Chi scrive, invece, ritiene che sia le sanzioni pecuniarie sia quelle interdittive siano del tutto adeguate. Per quanto riguarda le prime, bisogna considerare, infatti: i tipi di condotta puniti, la loro gravità, l'entità del danno che l'attività di un ente (si pensi ad uno stabilimento industriale) può causare agli equilibri ecosistemici nei quali si imbatte, il giro d'affari che un'impresa di regola ha, il risparmio che ottiene violando le regole per esempio in tema di smaltimento dei rifiuti o omettendo di bonificare i siti contaminati, il guadagno (notevole) che ricava se intraprende un'attività organizzata per il

⁶¹¹ Osservazioni di Confindustria, 29 aprile 2011, consultabili in www.penalecontemporaneo.it.

⁶¹² *Ivi*, pag 8.

⁶¹³ Del medesimo avviso: A. MADEO, *Il commento*, cit., pag 1064.

⁶¹⁴ Il d. lgs. 231/2001 individua invece nella dichiarazione di apertura del dibattito di primo grado il termine ultimo entro il quale porre in essere le richiamate condotte riparatorie.

⁶¹⁵ Osservazioni di Confindustria, cit., pagg 8, 9.

traffico illecito di rifiuti, ancor maggiore se pericolosi. Se si tengono presenti tutti questi elementi insieme agli obiettivi posti dalla direttiva, nonché all'importanza del bene ambiente, non si può davvero sostenere l'ingiustizia o la sproporzione (addirittura) di sanzioni pecuniarie che nel caso più gravoso arrivano a 1.239.200 euro, è vero, ma che per la maggior parte dei reati non superano i 387.250 euro (si veda *supra*).

Il discorso non varia per quanto riguarda le misure interdittive. Tutt'altro. Nella modesta opinione di chi scrive, esse, che potrebbero essere, in una prospettiva di deterrenza, il tipo di sanzione più efficace, sono, rispetto ai (pochi) reati per le quali sono previste, di durata fin troppo breve (al massimo sei mesi), considerando che il d. lgs. 231/2001 sulla responsabilità degli enti consentirebbe la loro inflizione fino a due anni. Riguardo all'ipotesi in cui l'interdizione è definitiva, poi, si ritiene la risposta data dal legislatore delegato – finalmente – corretta, proporzionata ed efficace rispetto al reato presupposto.

In ultimo, merita un accenno la confisca del prezzo e del profitto del reato. Ad essa il d. lgs. 121/2011 non fa alcun riferimento, dal che si può supporre un implicito rinvio alla disciplina generale contenuta negli artt. 9 e 19 del d. lgs. 231/2001, secondo i quali essa è sempre disposta a titolo di sanzione principale quando l'ente sia dichiarato responsabile, anche nella forma per equivalente⁶¹⁶.

⁶¹⁶ In questo senso: L. PISTORELLI – A. SCARCELLA, *op. ult. cit.*, pag 32. I due autori, peraltro, fanno anche riferimento alla problematica legata alla possibilità effettiva di individuare il profitto del reato ambientale (non si rinviene invece analoga difficoltà per il prezzo): sul tema, si rimanda alla relazione dell'Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di Cassazione, pagg 32 ss.

3. Il d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121 è conforme alla direttiva 2008/99/CE?

Ci si può chiedere, a questo punto, se il d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121 sia conforme o meno alla direttiva 2008/99/CE in virtù della quale è stato emanato.

Nel dare la risposta, bisogna premettere che sono possibili due tipi di valutazioni: una formale e una sostanziale⁶¹⁷.

Da un punto di vista meramente formale, se si considerano reati ambientali fattispecie codicistiche quali il getto pericoloso di cose, il disastro ambientale o l'avvelenamento di acque (etc.), ritenendo che esse, pur essendo state concepite per altri scopi, siano in grado di assorbire gli illeciti contravvenzionali previsti dalle normative ambientali, laddove dalla causazione di un pericolo astratto attraverso un'infrazione formale (quale può essere il superamento di un limite tabellare) si crei una situazione di pericolo concreto se non addirittura un danno a persone o all'ambiente; se si considera che sono stati introdotti nel codice penale gli artt. 727-bis e 733-bis e se si considerano le modifiche apportate alla disciplina sulla responsabilità degli enti, allora si potrebbe affermare che il legislatore italiano abbia quasi completamente attuato la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente 2008/99/CE. *Quasi* completamente, perché, come già evidenziato *supra*, il non avere incluso tra i reati presupposto della responsabilità degli enti nessuna delle fattispecie codicistiche già esistenti e ritenute "ambientali", né averne inserite di nuove di recepimento dei reati di pericolo concreto o di danno costituisce di fatto una violazione dell'obbligo comunitario contenuto nell'art. 6 della direttiva, nonché dell'art. 117 comma 1 Cost.⁶¹⁸

⁶¹⁷ Fa un'analoga distinzione A. MADEO, *op. ult. cit.*, pag 1060.

⁶¹⁸ Evidenzia la violazione C. RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive*, cit., pag 16.

Il discorso cambia – e cambia considerevolmente – se la prospettiva che vogliamo adottare è una prospettiva che guarda alla sostanza, al contenuto e all’impatto pratico del nuovo assetto normativo. Si è già più volte manifestato il dissenso di chi scrive rispetto all’atteggiamento superficiale, approssimativo e sbrigativo che il legislatore delegante ha adottato di fronte a quella che poteva essere finalmente un’occasione di riforma globale di un sistema duramente e unanimemente criticato come quello del diritto penale ambientale. Si sono anche già avanzate le perplessità scaturite rispetto all’efficacia e alla reale proporzionalità delle pene indicate prima nella legge delega e poi nel decreto attuativo, a partire dal mantenimento del modello contravvenzionale, fino all’esiguità delle sanzioni previste dalle due nuove fattispecie di danno introdotte nel codice penale.

Si prenda, ad esempio per tutti, l’art. 137 Cod. Amb., il quale sanziona l’apertura o l’effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione, il mantenimento di detti scarichi con autorizzazione sospesa o revocata, la loro effettuazione in violazione di prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio o con superamento di limiti tabellari. Se da un lato tutte queste fattispecie non possono ritenersi corrispondenti a quella dell’art. 3 lett. a) della direttiva, poiché quest’ultima richiede espressamente che esse “provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora”, mentre l’art. 137 prevede ipotesi di reato di mera condotta basati su violazioni formali, altrettanto non si può considerare attuata la direttiva per il solo fatto che nella prassi finora, nel caso di realizzazione di un evento lesivo concreto di pericolo o di danno a seguito di una simile violazione, sia stato fatto ricorso ai reati codicistici di avvelenamento delle acque, disastro ambientale, epidemia e via dicendo, che – come più volte detto – non sono altro che una soluzione suppletiva e surrogatoria a fronte di una lacuna dell’ordinamento a

gran voce denunciata sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza. Vi è chi⁶¹⁹, proprio per questi motivi, ha definito l'attuazione della direttiva 2008/99/CE posta in essere dal legislatore italiano un'attuazione "snaturata", in quanto sono state veramente recepite due sole fattispecie delle nove previste dall'atto comunitario, essendo le altre "ignorate perché formalmente da noi già previste"⁶²⁰.

Chi scrive dissente invece da chi ritiene in certa misura non attuata la direttiva anche in ragione del fatto che il modello contravvenzionale adottato implica la punibilità sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa, mentre il testo comunitario prescrive come elemento soggettivo della condotta unicamente il dolo o la "grave negligenza"⁶²¹. Infatti, se il 12° considerando consente agli Stati membri di "adottare misure più stringenti", estendere la punibilità anche ai casi di condotta posta in essere con colpa semplice (che sia sanzionata attraverso un delitto o una contravvenzione poco cambia), può essere considerata una scelta proprio in tal senso.

Affrontando un paragone tra gli effetti che l'intervento della novella ha avuto sui reati commettabili dalle persone fisiche e quelli che ha avuto sui reati commettabili dagli enti, poi, si può svolgere un'ulteriore osservazione sulla situazione finale che si è venuta a configurare. Si può affermare senza esitazione che ad oggi, da una parte, la persona fisica può commettere una gamma di reati ambientali decisamente più nutrita rispetto a un ente; dall'altra, però, gli enti sono puniti – in proporzione – in maniera molto più severa, non solo per l'entità della pena, ma anche (o forse soprattutto) per via dell'impossibilità di ricorrere all'oblazione e per la loro soggezione alle regole civilistiche della prescrizione, che è più lunga⁶²².

⁶¹⁹ A. MADEO, *op. ult. cit.*, pag 1060.

⁶²⁰ *Ibidem*.

⁶²¹ Così A. MADEO, *op. ult. cit.*, pag 1061.

⁶²² Art. 22, d. lgs. 231/2001.

Il che porta a un risultato paradossale di questo tipo: se, nell'interesse di una società, viene commesso – per esempio – il reato di gestione abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256 comma 1 lett. a) Cod. Amb.), il soggetto in posizione apicale potrà porre fine alla sua vicenda penale pagando 13.000 euro a titolo di oblazione, o potrà addirittura confidare nel trascorrere del breve tempo utile per la prescrizione della contravvenzione; mentre per l'ente ci sarà una sanzione pecuniaria oscillante (a seconda del valore della quota) tra i 25.800⁶²³ e i 387.250⁶²⁴ euro, senza possibilità di ricorrere all'oblazione e con tempi di prescrizione decisamente lunghi⁶²⁵.

A parere di chi scrive, peraltro, non è iniqua o eccessiva la situazione nella quale si verrebbe a trovare l'ente – per le ragioni illustrate poc'anzi –, bensì è ancora troppo blando il trattamento riservato alle persone fisiche, le quali costituiscono l'ente e ne guidano le azioni. Proprio per questo motivo, cioè per le conseguenze delle loro condotte rispetto al bene ambiente nel complesso ma anche rispetto ai suoi *media* o agli esseri in esso viventi, non dovrebbe essere loro concessa la possibilità di “cavarsela” con sanzioni così poco incisive. E questo non solamente laddove le persone (fisiche) violino la normativa ambientale consapevolmente per trarre vantaggi economici, ma anche nel caso in cui agiscano colposamente, dal momento che, proprio in virtù della tipologia di bene che rischiano di compromettere – vale a dire un bene collettivo, la cui offesa si ripercuote sulla comunità non solo locale, ma nazionale e in ultimo globale – il loro grado di responsabilità e responsabilizzazione dovrebbe essere molto alto.

⁶²³ 25.000 euro è il risultato di 258 euro (valore minimo attribuibile alla singola quota ai sensi dell'art. 10 comma 3, d. lgs. 231/2001) per 100 quote (numero minimo di quote comminabili, ai sensi dell'art. 10 comma 2, d. lgs. 231/2001).

⁶²⁴ 387.000 euro è il risultato di 1.549 euro (valore massimo attribuibile alla singola quota ai sensi dell'art. 10 comma 3, d. lgs. 231/2001) per 250 quote (numero massimo di quote comminabili, ai sensi dell'art. 25-undecies, comma 2 lett. b) n. 1), lgs. 231/2001).

⁶²⁵ L'esempio è tratto da C. RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive*, cit., pag 17, il quale, però, ha un atteggiamento critico nei confronti della severità della nuova disciplina della responsabilità degli enti, contrariamente a chi scrive qui, che invece la saluta con favore.

In conclusione, quindi, alla luce di quanto osservato fino ad ora, la mancanza di una legge delega che consentisse una riforma complessiva del sistema penale ambientale nonché l'entità delle sanzioni da essa indicate, ha portato ad un assetto che non consente di dire che, da un punto di vista sostanziale, vi sia conformità del d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121 alla direttiva 2008/99/CE. In nessun modo infatti si può affermare che il sistema oggi in vigore dopo l'emanazione della novella soddisfi i requisiti di efficacia, dissuasività, e proporzionalità della pena in relazione al grado dell'offesa al bene tutelato, che i *consideranda* del testo comunitario indicano come obiettivo dell'intervento normativo degli Stati membri.

4. Conclusioni: una proposta di riforma

Si è visto che, nonostante le speranze della dottrina in un intervento risolutivo e innovatore, anche dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121, il settore del diritto penale dell'ambiente, pressoché invariato rispetto a prima, rimane in Italia fortemente bisognoso di una riforma globale. Ci si era posti, nell'accingersi all'indagine svolta in queste pagine, una domanda: se, nell'attuare la direttiva 2008/99/CE o in generale nel porre in essere un rivoluzionamento completo del sistema di tutela dell'ambiente, il legislatore italiano si sarebbe potuto avvalere del modello offerto dal codice penale tedesco, considerando anche che l'atto comunitario pare essersi ispirato proprio a quest'ultimo.

La risposta non è scontata quanto sembra. Analizzando lo *Strafgesetzbuch*, è emerso infatti che, sebbene ad una prima lettura il 29. *Abschnitt* sembri essere ineccepibile e rappresentare il modello di efficienza a cui aspirare, pone in realtà nella pratica dei problemi di non facile soluzione.

Prima e più evidente questione che viene in luce dall'esame delle pronunce giurisprudenziali e dalle disquisizioni della dottrina, è quella dei reati di pericolo potenziale. La presenza di una così vasta gamma non solo di opinioni e teorie nella letteratura, ma anche di soluzioni pratiche adottate dalla giurisprudenza in merito a quali siano gli elementi da valutarsi in concreto nello stabilire la *Eignung* della condotta a ledere il bene tutelato e quali no, non può che far dubitare della effettiva validità di una tale tecnica di incriminazione. Essa pare essere, in fin dei conti, una creazione – si consenta di aggiungere: un poco forzata – che non si sa bene come gestire nella prassi, un misto fra la tecnica del pericolo astratto e quella del pericolo concreto senza una reale propria identità e senza un reale scopo di esistere, dal momento che *de facto* complica, il più delle volte, la risoluzione di casi in verità abbastanza semplici.

Il secondo dato che fa nascere qualche perplessità sul funzionamento del sistema tedesco è costituito dalle questioni sull'imputabilità dell'evento analizzati nel paragrafo 4 del Capitolo III. In altre parole, adottare come tecniche di incriminazione unicamente (o prevalentemente) quelle del pericolo concreto e del danno porta al risultato che – come si è visto – si incorra in difficoltà probatorie difficilmente superabili, e che, proprio in conseguenza di ciò, debba decidersi di volta in volta o di attribuire la responsabilità per l'intero evento a ciascun soggetto che abbia contribuito a realizzarlo a prescindere dalla misura della sua partecipazione (avvicinandosi in questo modo a un tipo di responsabilità oggettiva), o di rinunciare *in toto* alla sua punibilità. Se infatti, fossero previste delle fattispecie – sempre di natura penale – che sanzionassero la mera inosservanza di precetti (si pensi ai valori-soglia), si potrebbe, in certa misura, distinguere il grado di responsabilità a seconda dell'offesa arrecata ponendo diversamente colui il quale abbia in concreto contribuito all'offesa finale del bene, ma senza poter essere ritenuto autore principale dell'evento,

da colui la cui condotta, invece, è stata, per modalità e quantità, a tutti gli effetti determinante per la compromissione del bene.

Il terzo dato è statistico: analizzando la giurisprudenza tedesca, si nota che la quantità di condanne per reati ambientali non è affatto alta. Nella specie, si possono svolgere tre osservazioni: la prima è che è in assoluto le assoluzioni sono più frequenti e sono basate, per lo più, sull'impossibilità di provare il nesso causale tra la condotta e l'evento; la seconda è che, tra le condanne, ricorrono più casi in cui a essere condannati sono singoli individui agenti in proprio, che non soggetti che ricoprono una posizione di responsabilità all'interno di un ente e che per esso hanno agito; la terza è che le sentenze di condanna sono circoscritte, per la maggior parte, ai casi in cui l'apporto causale della condotta all'evento è evidente (per esempio perché l'autore è uno solo) o ai casi in cui il capo d'imputazione è un reato di pericolo astratto o potenziale.

Fatti di questo tipo mettono in luce le criticità del sistema tedesco, e fanno dubitare in certo modo che possa essere ritenuto un buon modello cui ispirarsi, soprattutto se si osservano le difficoltà di accertamento del nesso causale e se si considera che i maggiori fautori di condotte che minacciano in maniera consistente l'ambiente – gli enti, *melius* i rappresentanti degli enti, cioè di attività industriali – rimangono nel complesso più spesso impuniti rispetto alla singola persona facilmente rintracciabile e a cui è più semplice attribuire un evento inquinante.

Detto ciò, però, non si può nemmeno giungere alla conclusione che il sistema adottato in Germania sia del tutto inefficiente e che, in un'ottica riformatrice, non possa essere assunto per lo meno come guida, tutt'altro. Seppur bisognoso di qualche correttivo, esso è senza dubbio completo: è collocato nell'ordinamento giuridico organicamente (sia da un punto di vista penale sia da un punto di vista costituzionale) e con una sistematica

ragionata che si manifesta non solamente all'interno dello *Strafgesetzbuch*, ma anche nel coordinamento con il diritto amministrativo che sanziona le infrazioni meramente formali ritenute meno gravi dal legislatore; la gamma di reati del 29. *Abschnitt* tutela l'ambiente nel suo intero, ma anche i suoi *media*, la fauna e la flora, nonché l'integrità fisica dell'uomo, coprendo tutti i più frequenti tipi di condotta in grado di offendere il bene di volta in volta protetto; prevede delle pene severe e proporzionate alla lesione di un bene che il legislatore evidentemente considera importante e degno di particolare tutela, nell'interesse della popolazione locale e globale, presente e futura (si veda l'articolo 20a GG).

Quindi, dal momento che le innovazioni introdotte dal d. lgs. 121/2001 non soddisfano le reali esigenze del settore penale ambientale in Italia, e che di una riforma dell'intero sistema permane la necessità, si proverà a fare una proposta – personalissima ed empirica, s'intende – in tal senso, traendo sicuramente ispirazione dal modello tedesco.

Facendo un bilancio tra i fattori positivi e negativi dei sistemi adottati in Germania e Italia, si potrebbe concepire un diritto dell'ambiente strutturato su più livelli. Innanzitutto occorrerebbe provvedere una volta per tutte all'inserimento del bene ambiente nella Costituzione, in una norma *ad hoc* che sancisca il suo carattere di bene collettivo e che ne chiarisca l'importanza nella realtà presente e futura, in modo da consentire quel bilanciamento di interessi tra esso e altri (si veda quello economico) che troppo spesso nelle decisioni programmatiche assunte in Italia vede la prevalenza indiscussa degli altri.

Ipotizzando un sistema che adotti una logica di progressione delle violazioni ambientali⁶²⁶, si potrebbe pensare a una depenalizzazione di tutti

⁶²⁶ Si veda anche A. MADEO, *op. ult. cit.*, pag 1059. Nella sua critica al d. lgs. 121/2011, l'Autrice si immagina che il legislatore avrebbe potuto realizzare una riforma scegliendo tra

quegli illeciti meramente formali che abbiano ad oggetto una condotta senza autorizzazione (o con autorizzazione scaduta) o in mancanza di previa comunicazione alle Autorità. Prevedendo severe ed adeguate sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive, si otterrebbe un buon effetto deterrente, senza però dover ricorrere all'ordinamento penale, con più benefici: innanzitutto una maggiore snellezza del procedimento, che consisterebbe in un veloce accertamento dell'infrazione in sede amministrativa, con conseguente immediata efficacia della sanzione, nonché l'eliminazione della maggior parte dei motivi di polemica legati all'utilizzo della misura penale a fronte di illeciti meramente di forma e slegati da alcun tipo di offesa diretta al bene ambiente⁶²⁷.

Se la risposta sanzionatoria dev'essere calibrata alla gravità del fatto sul bene protetto, e premettendo che chi scrive è del tutto favorevole all'impiego dei reati di pericolo astratto – vieppiù in tema di tutela ambientale – si potrebbe prevedere, come in una sorta di gradone successivo, il ricorso alle misure contravvenzionali limitatamente a qualunque superamento di valori limite disposti in regolamenti, tabelle, allegati o provvedimenti individuali disposti dalle Autorità. Alzando i massimi delle pene, peraltro, si potrebbe consentire una più adatta commisurazione della pena stessa da parte del giudice all'entità del superamento, nonché in certo modo ovviare alla eccessiva brevità del termine di prescrizione, senza che un'eventuale oblazione renda irrisoria (e quindi dal punto di vista penale inutile) la sanzione.

due alternative: “mediante la trasformazione di reati di pura violazione di norme amministrative (di pericolo presunto) in reati di evento (di pericolo concreto); oppure con la depenalizzazione delle prime e l'introduzione al loro fianco dei secondi secondo una logica di progressione delle violazioni ambientali”. Prediligendo il secondo tipo di alternativa, tuttavia, chi scrive ha immaginato uno svolgimento diverso da quello proposto dall'Autrice.

⁶²⁷ Su cui si veda il Capitolo I.

Una scelta incriminatrice di questo tipo esprimerebbe, attraverso l'opzione della sanzione penale e di un'adeguata entità delle pene, innanzitutto il disvalore assegnato dal legislatore alla condotta di superamento di valori. Essi, essendo posti con lo scopo di individuare la soglia entro la quale si può considerare una condotta non lesiva per il singolo *medium* ambientale e per l'uomo, palesano un pericolo intrinseco tale per cui sarebbe del tutto coerente anticipare la soglia di punibilità al mero superamento del valore stesso, rappresentando il reato di pericolo astratto in questa ipotesi – nell'opinione di chi scrive – una risposta proporzionata ed efficace al tipo d'azione. Fermo restando, che, laddove il superamento del valore causi in concreto anche un pericolo o un danno, la contravvenzione verrebbe assorbita in una fattispecie delittuosa *ad hoc*.

In questa maniera, peraltro, evitando di incorrere nelle difficoltà probatorie in sede di accertamento del nesso causale, si garantirebbe la punibilità di tutti coloro che, superando i valori-soglia consentiti, partecipino alla realizzazione dell'evento lesivo finale ma rispetto ai quali non sia possibile determinare l'incidenza concreta della loro condotta rispetto ad esso, senza però dover ricorrere ad argomentazioni del genere di quelle utilizzate dalla giurisprudenza tedesca, il più delle volte forzate e decisamente contrarie ad un qualsivoglia tipo di logica garantista⁶²⁸.

Prospettando una riforma globale e strutturata, come si è detto, per gradi d'offesa, non si può che essere favorevoli all'introduzione nel Libro II del codice penale di quel Titolo VI-*bis* sui "Delitti contro l'ambiente", già prospettato da più progetti e autori, che prevede fattispecie di pericolo

⁶²⁸ Si veda la già citata sentenza OLG Frankfurt, in *NStZ*, 1987, pagg 508 ss., dove si legge che, nei casi in cui lo stato di inquinamento di un *medium* ambientale è il risultato del comportamento di diversi autori, è sufficiente sapere che un soggetto ha emesso quel tipo di sostanza rinvenuta nel medium ambientale per ritenerlo responsabile dell'intero evento inquinante di un corso d'acqua, senza un reale accertamento del nesso causale tra la sua personale condotta e l'evento, e dunque a prescindere dalla quantità della sua effettiva partecipazione.

concreto e di danno. In tal senso, e facendo una valutazione che tenga conto anche dei pregi e dei difetti del modello tedesco, chi scrive ritiene tra tutti il più pregevole quello previsto dal progetto contenuto nel disegno di legge delega approvato il 24 aprile 2007 dal Consiglio dei Ministri, di cui si è parlato nel Capitolo I, al paragrafo 7.1. Esso, lo si vuole ricordare, prevede l'introduzione di quindici norme, tra cui:

- Art. 452-*bis*. Inquinamento ambientale. "È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da cinquemila a trentamila euro chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante:
 - a) delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
 - b) per la flora o per la fauna selvatica"
- Art. 452-*ter*. Danno ambientale. Pericolo per la vita o l'incolumità personale. "Nei casi previsti dall'articolo 452-*bis*, se la compromissione durevole o rilevante si verifica si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da ventimila a sessantamila euro. La compromissione si considera rilevante quando la sua eliminazione risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Se dalla illegittima immissione deriva il pericolo concreto per la vita o l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni".
- Art. 452-*quater*. Disastro ambientale. "Chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare un disastro ambientale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da trentamila a duecentocinquantamila euro. Si ha disastro ambientale quando il fatto, in ragione della rilevanza oggettiva o

dell'estensione della compromissione, ovvero del numero delle persone offese o esposte a pericolo, offende la pubblica incolumità. La stessa pena si applica se il fatto cagiona una alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema".

- Art. 452-*quinquies*. Alterazione del patrimonio naturale, della flora e della fauna. "Fuori dai casi previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter* e 452-*quater*, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da duemila a ventimila euro chiunque illegittimamente:
 - a) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante per la flora o il patrimonio naturale;
 - b) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante per la fauna. Nei casi previsti dal primo comma, se la compromissione si realizza, le pene sono aumentate di un terzo".

L'offesa avente ad oggetto aree naturali protette o beni sottoposti a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, nonché posta in essere attraverso l'emissione di radiazioni ionizzanti, costituisce aggravante. Sono previsti poi, tra gli altri, i reati di traffico illecito di rifiuti (art. 452-*septies*) e il reato di traffico di materiale radioattivo o nucleare (art. 452-*octies*), puniti come reati di pericolo astratto (con aggravante in caso di causazione di un pericolo concreto per l'ambiente o per l'uomo), nonché, fattispecie di grande rilievo, il reato di "Delitti ambientali in forma organizzata"⁶²⁹. È concesso uno sconto sulla pena in caso di ravvedimento operoso.

⁶²⁹ Articolo 452-*nonies*. Delitti ambientali in forma organizzata: "Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, anche in via non esclusiva o prevalente, allo scopo di commettere taluno dei reati di cui al presente titolo, le pene previste dall'articolo 416 sono aumentate di un terzo.

Da valutare con estremo favore la previsione di pene interdittive per tutta la durata della pena principale, per i più gravi delitti, anche se non si comprende perché sia escluso quello della commissione di reati ambientali in forma organizzata, che sarebbe a rigore quello che più di tutti lo richiederebbe⁶³⁰.

I pregi di questo disegno di legge sono, a questo punto della ricerca, evidenti, a partire dalla scelta di adottare la forma di reato delittuosa anziché quella contravvenzionale, per finire alla vasta gamma di condotte contemplate. Come si nota, il disegno di legge si rifà in maniera abbastanza pedissequa al modello tedesco, dal quale differisce per la sistematica delle fattispecie, che qui non sono dedicate di volta in volta a un singolo bene tutelato (acqua, aria, suolo), bensì prendono in considerazione l'evento, cosa che peraltro nulla toglie alla loro validità, e anzi può avere risvolti di maggiore praticità nell'applicazione delle norme.

Le pene, che prevedono la sanzione pecuniaria e quella detentiva sempre congiuntamente – in assoluto ma anche facendo un confronto con quelle stabilite dal codice penale tedesco –, sono da ritenersi adeguate e

Quando taluno dei reati previsti dal presente titolo è commesso avvalendosi delle condizioni di cui al comma terzo dell'articolo 416-*bis* ovvero avvalendosi dell'associazione di cui all'articolo 416-*bis*, le pene previste per ciascun reato sono aumentate fino alla metà e l'aumento non può comunque essere inferiore a un terzo".

⁶³⁰ Articolo 452-*terdecies*. Pene accessorie. Confisca: "La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*quinqies*, 452-*septies* e 452-*octies* comporta, per tutta la durata della pena principale: 1) la interdizione temporanea dai pubblici uffici; 2) la interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 3) la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. La condanna per alcuno dei delitti previsti dal presente titolo, ad eccezione degli articoli 452-*decies*, 452-*undecies* e 452-*quaterdecies*, terzo comma, comporta la pena accessoria della pubblicazione della sentenza penale di condanna. Alla condanna ovvero all'applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per il reato di cui all'articolo 452-*septies* consegue in ogni caso la confisca dei mezzi e degli strumenti utilizzati, ai sensi dell'art. 240, comma 2. Alla condanna ovvero all'applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per il reato di cui all'articolo 452-*octies* consegue in ogni caso la confisca della sorgente radioattiva o del materiale nucleare. La sorgente o il materiale nucleare confiscati sono conferiti all'Operatore nazionale ovvero al gestore di un impianto riconosciuto secondo le modalità stabilite dalla normativa tecnica nazionale".

proporzionate all'offesa, ed hanno indubbiamente un buon grado di dissuasività. Ciò anche guardando alle pene previste per la commissione colposa dei reati, per cui sono diminuite della metà⁶³¹.

La previsione di un delitto che sanzioni la commissione di reati ambientali in forma organizzata, nonché l'introduzione della fattispecie di disastro ambientale, arricchiscono il presente disegno di legge rispetto al sistema delineato dallo *Strafgesetzbuch* e vi aggiungono valore e completezza. Non solo. Un *plus* è dato dalla scelta di usare l'espressione "cagionando o contribuendo a cagionare": in questa maniera il testo del disegno di legge soddisfa, tra l'altro, l'obbligo contenuto nella direttiva 2008/99/CE, di punire anche il favoreggiamento e l'istigazione a commettere un reato ambientale (art. 4). Infine, il testo ha il pregio di utilizzare l'espressione "originarie o preesistenti qualità", nel definire l'oggetto della lesione, chiarendo così *una tantum* che si debba fare riferimento sempre allo *status quo ante* laddove lo stato di purezza originario sia già stato compromesso.

Insomma, il disegno di legge è un buon progetto sotto tutti gli aspetti, giustamente calibrato anche per la scelta di quali reati attuare con la tecnica d'incriminazione del pericolo concreto o del danno e quali su quella del pericolo astratto e che, forse – e sempre secondo la sommessa opinione di chi scrive – se coordinato con un sistema di contravvenzioni per le violazioni non direttamente lesive dell'ambiente e uno di sanzioni amministrative severe, per le infrazioni meramente formali aventi a oggetto autorizzazioni e comunicazioni, potrebbe costituire un sistema penale davvero completo, efficace e dissuasivo per la tutela dell'ambiente. Peraltro, alla luce delle modifiche apportate dal d. lgs. 121/2011 al codice penale, se si volesse, si potrebbe integrare il disegno di legge del 2007 con quest'ultimo. In tal caso,

⁶³¹ Articolo 452-*duodecies*. Delitti colposi contro l'ambiente: "Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*quinqies*, 452-*septies* e 452-*octies* è commesso per colpa, le pene previste dai predetti articoli sono diminuite della metà".

l'art. 727-*bis* cod. pen. potrebbe essere più validamente sostituito dalle fattispecie di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*ter* e 452-*quinqies* del d.d.l., i quali, è vero che sostituiscono i concetti di "impatto [non] trascurabile" e "stato di conservazione" con le altrettanto vaghe (e dunque da definirsi) formule "compromissione durevole o rilevante" e "patrimonio naturale, della flora e della fauna", ma hanno altresì un campo di applicazione più vasto e delle pene decisamente più severe e più proporzionate. L'art. 733-*bis* cod. pen., invece, potrebbe probabilmente essere inserito nel progetto: nel d.d.l. manca infatti una fattispecie di distruzione e deterioramento di *habitat*. Con qualche variazione, per esempio trasformando il reato da contravvenzione in delitto, inasprendo le sanzioni per renderle coerenti con il resto del testo e cambiando la sua collocazione all'interno del Titolo VI-*bis*, esso potrebbe costituire sicuramente una ulteriore miglioria a quanto fin qui immaginato.

In ultimo, un serio intervento sul d. lgs. 231/2001, programmatico e coordinato con l'insieme di reati ed illeciti amministrativi ambientali fin qui ipotizzati, sulla scorta di quanto già attuato dalla novella del luglio 2011, ultimerebbe senza dubbio il quadro della tutela penale dell'ambiente.

Supportato dalla norma inserita nella Costituzione cui si faceva accenno all'inizio del paragrafo, un sistema del genere potrebbe esprimere finalmente in modo efficace il reale disvalore delle condotte umane che mettono in pericolo gli equilibri ecosistemici del Pianeta.

ALLEGATO A

DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2008

sulla tutela penale dell'ambiente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 174, paragrafo 2, del trattato, la politica comunitaria in materia di ambiente deve mirare ad un elevato livello di tutela.

(2) La Comunità è preoccupata per l'aumento dei reati ambientali e per le loro conseguenze, che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi. Questi reati rappresentano una minaccia per l'ambiente ed esigono pertanto una risposta adeguata.

(3) L'esperienza dimostra che i sistemi sanzionatori vigenti non sono sufficienti per garantire la piena osservanza della normativa in materia di tutela dell'ambiente. Tale osservanza può e dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali, che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile.

(4) L'introduzione di regole comuni sui reati consente di usare efficaci metodi d'indagine e di assistenza, all'interno di uno Stato membro o tra diversi Stati membri.

(5) Un'efficace tutela dell'ambiente esige, in particolare, sanzioni maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie.

(6) L'inosservanza di un obbligo di agire può avere gli stessi effetti del comportamento attivo e dovrebbe quindi essere parimenti passibile di sanzioni adeguate.

(7) Pertanto, tali condotte dovrebbero essere perseguibili penalmente in tutto il territorio della Comunità qualora siano state poste in essere intenzionalmente o per grave negligenza.

(8) La legislazione elencata negli allegati della presente direttiva contiene disposizioni che dovrebbero essere soggette a misure di diritto penale per garantire che le norme sulla tutela dell'ambiente siano pienamente efficaci.

(9) Gli obblighi imposti dalla presente direttiva riguardano unicamente le disposizioni della legislazione elencata negli allegati della presente direttiva che obbligano gli Stati membri, in sede di attuazione della legislazione, a prevedere misure di divieto.

(10) La presente direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere nella loro legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell'ambiente. La presente direttiva non crea obblighi per quanto riguarda l'applicazione di tali sanzioni, o di altri sistemi di applicazione della legge disponibili, in casi specifici.

(11) La presente direttiva lascia impregiudicati gli altri sistemi relativi alla responsabilità per danno ambientale previsti dal diritto comunitario o dal diritto nazionale.

(12) Poiché la presente direttiva detta soltanto norme minime, gli Stati membri hanno facoltà di mantenere in vigore o adottare misure più stringenti finalizzate ad un'efficace tutela penale dell'ambiente. Tali misure devono essere compatibili con il trattato.

(13) Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni alla Commissione sull'attuazione della presente direttiva per consentirle di valutare gli effetti della direttiva stessa.

(14) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire una più efficace tutela dell'ambiente, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(15) Ogni qual volta vengano adottati nuovi atti legislativi in materia di ambiente, essi dovrebbero specificare, ove opportuno, che la presente direttiva è di applicazione. Ove necessario, l'articolo 3 dovrebbe essere modificato.

(16) La presente direttiva rispetta i diritti ed osserva i principi fondamentali riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva istituisce misure collegate al diritto penale allo scopo di tutelare l'ambiente in modo più efficace.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

a) «illecito» ciò che viola:

i) gli atti legislativi adottati ai sensi del trattato CE ed elencati all'allegato A; ovvero,

ii) in relazione ad attività previste dal trattato Euratom, gli atti legislativi adottati ai sensi del trattato Euratom ed elencati all'allegato B; ovvero

iii) un atto legislativo, un regolamento amministrativo di uno Stato membro o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro che dia attuazione alla legislazione comunitaria di cui ai punti i) o ii);

b) «specie animali o vegetali selvatiche protette»:

i) ai fini dell'articolo 3, lettera f), quelle figuranti:

– nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione

degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche,

– nell'allegato I e a cui si fa riferimento all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio,

del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ;

ii) ai fini dell'articolo 3, lettera g), quelle figuranti nell'allegato A o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

c) «habitat all'interno di un sito protetto» qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CEE o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE;

d) «persona giuridica» qualsiasi soggetto giuridico che possieda tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 3

Infrazioni

Ciascuno Stato membro si adopera affinché le seguenti attività, qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, costituiscano reati:

a) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;

d) l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze

radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

f) l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;

g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;

- h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto;
- i) la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono.

Articolo 4

Favoreggiamento e istigazione ad un reato

Gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente il favoreggiamento e l'istigazione a commettere intenzionalmente le attività di cui all'articolo 3.

Articolo 5

Sanzioni

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano puniti con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 6

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, in virtù:
 - a) del potere di rappresentanza della persona giuridica;
 - b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o
 - c) del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.
2. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 7

Sanzioni per le persone giuridiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili di un reato ai sensi dell'articolo 6 siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 8

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 26 dicembre 2010. Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva e una tavola di concordanza tra tali disposizioni e la presente direttiva.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 19 novembre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET

ALLEGATO A

Elenco della normativa comunitaria adottata in base al trattato CE la cui violazione costituisce un illecito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i), della presente direttiva

- Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore
- Direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli
- Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati
- Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione
- Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di ammissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi
- Direttiva 77/537/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote
- Direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio
- Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive

- Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici
- Direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini
- Direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio
- Direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini
- Direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali
- Direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano
- Direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per i biossidi di azoto
- Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
- Direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE
- Direttiva 87/217/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto
- Direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati
- Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane
- Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
- Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- Direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di carbonio
- Direttiva 94/25/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto: le disposizioni modificate dalla direttiva 2003/44/CE
- Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
- Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio

- Direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia
- Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)
- Direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente
- Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
- Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e il particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali
- Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
- Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi
- Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel
- Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano
- Direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti
- Direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo
- Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti
- Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi
- Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
- Direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente
- Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti
- Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
- Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati
- Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione
- Direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria

- Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
- Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente
- Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti
- Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti
- Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli
- Direttiva 2005/78/CE della Commissione, del 14 novembre 2005, che attua la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e ne modifica gli allegati I, II, III, IV e VI
- Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione
- Direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità
- Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti
- Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive
- Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore
- Direttiva 2006/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci
- Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori
- Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento
- Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra

- Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti
- Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo
- Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o IIIA del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti
- Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

ALLEGATO B

Elenco della normativa comunitaria adottata in base al trattato Euratom la cui violazione costituisce un illecito a norma dell'articolo 2, lettera a), punto ii), della presente direttiva

- Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti
- Direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane
- Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

ALLEGATO B

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011 , n. 121 - G.U. n. 177 del 1/8/2011

Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;

Vista la direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009, ed, in particolare, l'articolo 19;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e tenuto conto che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini previsti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministri degli affari esteri, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 727, è inserito il seguente:

«Art. 727-*bis* (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi

in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.»;

b) dopo l'articolo 733, e' inserito il seguente:

«Art. 733-*bis* (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.».

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-*bis* del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-*bis* del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Articolo 2

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. L'articolo 4 della legge 3 agosto 2009, n. 116, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. Introduzione dell'articolo 25-*decies* del decreto legislativo 2001, n. 231:

1. Dopo l'articolo 25-*nonies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

“Art. 25-*decies* (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-*bis* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.”».

2. Dopo l'articolo 25-*decies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-*undecies* (Reati ambientali)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 727-*bis* la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 733-*bis* la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.».

Articolo 3

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi e' stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa.».

2. All'articolo 260-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«9-*bis*. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-*ter*. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.».

3. Al comma 1 dell'articolo 260-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «All'accertamento delle violazioni di cui ai commi» le parole: «8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «7 e 8».

Articolo 4

Modifiche al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205

1. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 prima delle parole: «I soggetti di cui all'articolo 188-*ter*» sono anteposte le seguenti: «Fatto salvo quanto stabilito al comma 1-*bis*,»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Sono esclusi dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera b).».

2. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 205, e successive modificazioni, i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:

a) con una sanzione pari al cinque per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nei primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010;

b) con una sanzione pari al cinquanta per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae per i quattro mesi successivi al periodo individuato alla lettera a) del presente comma.»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non adempiono alle prescrizioni di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle relative sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente decreto.

2-ter. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, le sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente a quella di cui al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale si applicano ai soggetti tenuti alla comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del citato decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modificazioni, secondo i termini e le modalità ivi indicati.

2-quater. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 260-bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti fraudolenti di cui al predetto comma 3, a un decimo per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'articolo 1 del decreto

ministeriale 26 maggio 2011, e successive modificazioni, e a un quinto per le violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese e per i successivi quattro mesi.».

Articolo 5

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Alfano, Ministro della giustizia

Frattoni, Ministro degli affari esteri

Romani, Ministro dello sviluppo economico

Romano, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

BIBLIOGRAFIA

Letteratura

ALT R., § 328, in *Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, München, 2006

ALT R., § 330, in *Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, München, 2006

ANTOLISEI F. – GROSSO C. F. (cur.), *Manuale di diritto penale, Leggi complementari, Vol II*, Milano, 2008

Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare, trasmesso alla Presidenza del Senato in data 8 aprile 2011, pubblicato in www.penalecontemporaneo.it

BAJNO R., *La tutela dell'ambiente nel diritto penale*, in *Riv. Trim. dir. pen. econ.*, 1990, pagg 341 ss.

BENOZZO M., *La direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, tra intenzionalità, grave negligenza e responsabilità delle persone giuridiche*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 5/2009, pagg 299 ss.

BERNASCONI C., *Il difficile equilibrio tra legalità ed offensività nella tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, Padova, 2003, pagg 47 ss.

CALAMANTI A., *Tecnica sanzionatoria e funzione della pena nei reati ecologici*, in ZANGHÌ C. (cur.), *Protezione dell'ambiente e diritto penale*, Bari, 1993, pagg 249 ss.ò

CARAVITA B., *Diritto pubblico dell'ambiente*, Bologna, 1990

CATENACCI M., *La tutela penale dell'ambiente*, Padova, 1996

CATENACCI M., *I reati ambientali e il principio di offensività*, in CATENACCI M. – MARCONI G. (cur.), *Temi di diritto penale dell'economia e dell'ambiente*, Torino, 2009, pagg 289 ss.

CATENACCI M. – HEINE G., *La tensione tra diritto penale e diritto amministrativo nel sistema tedesco di tutela dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, Padova, 1990, pagg 921 ss.

CENTONZE F., *La normalità dei disastri tecnologici: il problema del congedo dal diritto penale*, Milano, 2004

CONFINDUSTRIA, *La responsabilità amministrativa degli enti e l'art. 192 del Codice dell'Ambiente*, consultabile sul sito internet: <http://www.confindustria.it/Aree/lineeg.nsf/All/51337C1DDC173268C12573910044120D?openDocuopen&MenuID=A026260EC83A7E04C1256F90002FC1ED>

CORBETTA S., *Reati contro l'incolumità pubblica*, Padova, 2003

CRAMER P. – HEINE G., § 324a, in SCHÖNKE A. – SCHRÖDER H., *Strafgesetzbuch. Kommentar*, München, 2010

CRAMER P. – HEINE G., § 327, in SCHÖNKE A. – SCHRÖDER H., *Strafgesetzbuch. Kommentar*, München, 2010

CRAMER P. – HEINE G., § 328, in A. SCHÖNKE – H. SCHRÖDER, *Strafgesetzbuch. Kommentar*, München, 2010

CRAMER P. – HEINE G., § 328a, in SCHÖNKE A. – SCHRÖDER H., *Strafgesetzbuch. Kommentar*, München, 2010

CRAMER P. – HEINE G., § 330, in SCHÖNKE A. – SCHRÖDER H., *Strafgesetzbuch. Kommentar*, München, 2010

CRAMER P. – HEINE G., § 330a, in SCHÖNKE A. – SCHRÖDER H., *Strafgesetzbuch. Kommentar*, München, 2010

CRAMER P. – HEINE G., § 330d, in SCHÖNKE A. – SCHRÖDER H., *Strafgesetzbuch. Kommentar*, München, 2010

DI NARDO G. – DI NARDO G., *I reati ambientali*, Padova, 2006

EPINEY A., *Artikel 20a GG*, in MANGOLDT H. – KLEIN F. – STARCK C. (cur.), *Kommentar zum Grundgesetz: GG*, München, 2010, pagg 167 ss.

ESER A. – HEINE G., § 329, in SCHÖNKE A. – SCHRÖDER H., *Strafgesetzbuch. Kommentar*, München, 2010

ESER A. – STERNBERG-LIEBEN D., § 223, in SCHÖNKE A. – SCHRÖDER H., *Strafgesetzbuch. Kommentar*, München, 2010

FIANDACA G., *Note sui reati di pericolo*, in *Il Tommaso Natale*, Palermo, 1997, pagg 175 ss.

IORE C. – IORE S., *Diritto penale, parte generale, I*, Torino, 2003

IORELLA A., *Reato in generale* in *Enciclopedia del diritto*, Vol. XXXVIII, Milano, 1987, pagg 797 ss.

GALLO M., *I reati di pericolo*, in *Il foro penale*, Napoli, 1969, pagg 1 ss.

GARGANI A., *Reati contro l'incolumità pubblica, Tomo I*, Milano, 2008

GIANNINI S., *“Ambiente”: saggio sui diversi aspetti giuridici*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, Milano, 1973, pagg 23 ss.

GIUNTA F., *Il diritto penale dell'ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Milano, 1997, pagg 1097 ss.

GOLDSCHMIDT J., *Das Verwaltungsstrafrecht*, Berlin, 1902

HEINE G., *Vorbemerkung zu den §§ 324 ff.*, in SCHÖNKE A. – SCHRÖDER H., *Strafgesetzbuch. Kommentar*, München, 2010

HORN E., § 325, in RUDOLPHI H. J. – HORN E. – SAMSON E. (cur.), *Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch*, Neuwied, 2009

KLOEPFER M. – VIERHAUS H. P., *Umweltstrafrecht*, München, 2002

KÜHL K., § 325, in LACKNER K. – KÜHL K., § 325, in *Strafgesetzbuch. Kommentar*, München, 2010

K. LACKNER – K. KÜHL, § 328, in *Strafgesetzbuch. Kommentar*, München, 2010

LAUFHÜTTE H. – MÖHRENSCHLAGER M., *Umweltstrafrecht in neuer Gestalt*, in *ZStW*, 1980, pagg 912 ss.

LENCKNER T. – HEINE G., § 326, in SCHÖNKE A. – SCHRÖDER H., *Strafgesetzbuch. Kommentar*, München, 2010

LO MONTE E., *Uno sguardo sulla legge delega per la riforma dei reati in materia di ambiente: nuovi “orchestrali” per vecchi spartiti*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, Milano, 2002, pagg 55 ss.

LO MONTE E., *La direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente: una (a dir poco) problematica attuazione*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 4/2009, pagg 231 ss.

LUTHER J., *Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell'ambiente in Germania e in Italia*, in *Politica del diritto*, n. 4, 1989, pagg 673 ss.

MADEO A., *Il commento*, in *Dir. pen. processo*, 9/2011, pagg 1055 ss.

MAGLIA S., *Diritto dell'ambiente alla luce del d. lgs. 152/2006 e successive modificazioni*, Milano, 2009

MELI M., *Le origini del principio chi inquina paga e il suo accoglimento da parte della Comunità Europea*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, Milano, 1989

MARINUCCI G. – DOLCINI E., *Corso di diritto penale, Vol. I*, Milano, 2001

MARINUCCI G. – DOLCINI E., *Codice penale commentato*, Milano, 2006

MARINUCCI G. – DOLCINI E., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2006

MÖHRENSCHLAGER M., *Kausalitätsprobleme im Umweltstrafrechts des Strafgesetzbuches*, in *WuV*, 1984, pagg 47 ss.

MÖHRENSCHLAGER M., *Revision des Umweltstrafrechts – Das 2. UKG*, in *NStZ*, 1994, pagg 513 ss.

NESPOR S. – CARAVITA B., *Il diritto costituzionale dell'ambiente*, in NESPOR S. – DE CESARIS A. L. (cur.), *Codice dell'ambiente*, Milano, 2009, pagg 99 ss.

PERINI C., *Rischio tecnologico e responsabilità penale*, in *Rassegna di criminologia*, 2002, pagg 389 ss.

PFEIFFER J., *Verunreinigungen der Luft nach § 325 StGB*, Berlin, 1996.

PIERGALLINI C., *Danno da prodotto e responsabilità penale*, Milano, 2004

PISTORELLI L. – SCARCELLA A., *Relazione dell'Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di Cassazione*, agosto 2011, consultabile su www.penalecontemporaneo.it

PREDIERI A., *Paesaggio*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. XXXI, Milano

PUPPE I., *Der Erfolg und seine kausale Erklärung im Strafrecht*, in ZStW, 1987, pagg 863 ss.

RAMACCI L., *I reati ambientali ed il principio di offensività*, in Giur. merito, 4/2003, pagg 817 ss.

RAMACCI L., *I reati ambientali ed il principio di offensività*, in Giur. merito, 5/2003, pagg 906 ss.

RONCO M. – ARDIZZONE S. (cur.), *Codice penale ipertestuale. Leggi complementari*, Torino, 2007

RUDOLPHI H. J., *Primat des Strafrechts im Umweltschutz?*, in NStZ, 1984, pagg 248 ss.

RUGA RIVA C., *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2011

RUGA RIVA C., *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, in www.penalecontemporaneo.it

SAMSON E., *Kausalitäts- und Zurechnungsprobleme*, in ZStW, 1987, pagg 617 ss.

SAVIGNANO A., *Cristianesimo ed etica ambientale*, in SAVIGNANO A. (cur.) *Etica dell'ambiente*, Milano, pagg 50 ss.

SCHMITZ R., *Vorbemerkung zu den §§ 324 ff.*, in *Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, München, 2006

SCHMITZ R., § 330d, in *Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, München, 2006

SCHOLZ R., *Artikel 20a GG*, in MAUNZ T. – DÜRIG G. (cur.), *Grundgesetz Kommentar*, München, 2010

SCHRÖDER H., *Abstrakt-konkrete Gefährdungsdelikte?*, in JZ, 1967, pagg 522 ss.

SCHRÖDER H., *Die Gefährdungsdelikte im Strafrecht*, in ZStW, 1969, pagg 7 ss.

SCHULZE-FIELITZ H., *La protezione dell'ambiente nel diritto costituzionale tedesco*, in AMIRANTE D. (cur.), *Diritto ambientale e Costituzione. Esperienze europee*, Milano, 2000, pagg 69 ss.

SIRACUSA L., *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Milano, 2007

SIRACUSA L., *La competenza comunitaria in ambito penale al primo banco di prova: la direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008, pagg 863 ss.

SIRACUSA L., *L'attuazione della direttiva europea sulla tutela dell'ambiente tramite il diritto penale*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2010

STELLA F., *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2003

STREE W. – HEINE G., § 325, in SCHÖNKE A. – SCHRÖDER H., *Strafgesetzbuch. Kommentar*, München, 2010

STREE W. – HEINE G., § 325a, in SCHÖNKE A. – SCHRÖDER H., *Strafgesetzbuch. Kommentar*, München, 2010

STREE W. – STERNBERG-LIEBEN D., § 327, in SCHÖNKE A. – SCHRÖDER H., *Strafgesetzbuch. Kommentar*, München, 2010

TIEDEMANN K., *Die Neuordnung des Umweltstrafrechts. Gutachterliche Stellungnahme zu dem Entwurf eines Sechzehnten Strafrechtsänderungsgesetzes (Gesetz zur Bekämpfung der Umweltkriminalität)*, Berlin-New York, 1980

TRIFFTERER O., *Umweltstrafrecht. Einführung und Stellungnahme zum Gesetz zur Bekämpfung der Umweltkriminalität*, Baden-Baden, 1980

VERGINE A. L., *Ambiente nel diritto penale (tutela dell')*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Vol. IX, Torino, 1995, pagg 755 ss.

VERGINE A. L., *Nuovi orizzonti del diritto penale ambientale?*, in *Ambiente & sviluppo*, 1/2009, pagg 5 ss.

VERGINE A. L., *Rossi di vergogna, anzi paonazzi... leggendo la legge comunitaria 2009*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2/2011, pagg 129 ss.

VINCIGUERRA S. (cur.), *Il codice penale tedesco*, Padova, 2003

Voce "Ambiente", *Enciclopedia Europea*, Vol. I, Milano, 1976

WEGSCHEIDER H., *Kausalitätsfragen im Umweltstrafrecht*, in *ÖJZ*, 1983, pagg 90 ss.

Giurisprudenza italiana

Corte Costituzionale

Corte Cost., 26 luglio 1979, n. 88

Corte Cost., 28 maggio 1987, n. 210

Corte Cost., 30 dicembre 1987, n. 641

Corte Cost., n. 24 luglio 1995, n. 360

Corte Cost. 11 luglio 2000, n. 263

Corte Cost., 26 luglio 2002, n. 407

Corte Cost., 20 dicembre 2002, n. 536

Corte Cost., 8 luglio 2004, n. 259

Corte Cost., 14 novembre 2007, n. 378

Corte Cost., 1 agosto 2008, n. 327, in *Giur. Cost.*, 2008

Corte di Cassazione

Cass. pen., sez. II, 28 aprile 1975, Fratini, n. 12383, CED 131583, in *Cass. Pen.*, 1977, pag 64

Cass., sez. II, 20 dicembre 1975, n. 1975

Cass. pen., sez. IV, 8 marzo 1984, n. 1748, Bossi

Cass. pen., sez. IV, 23 maggio 1986, Von Zwehl, in *Cass. Pen.*, 1988, pag 1250

Cass. pen., sez. I, 30 aprile 2001, n. 25935, Cassavia, CED 219589, *DPP*, 2001, pag 1102

Cass. pen., sez. III, 18 giugno 2004, n. 20755, D.G., in *Mass. CED* 2004/229618

Cass. pen., sez. III, 13 maggio 2008, n. 36845, Borgomeo, in *Cass. Pen.*, 2009, pag 969

Cass. pen., sez. III, 20 luglio 2008, n. 31485, Valentini

Cass. pen., sez. IV, 9 marzo 2009, n. 18974, R. e altro

Cass. civ., SS. UU., 6 ottobre 1979, n. 5172, Cassa per il Mezzogiorno c. Langiano e altro, in *Giur. It. Vol I*, Milano, 1980, pag 470

Giudici di merito

Trib. Venezia, 2 novembre 2001, n. 173, consultabile sul sito internet www.petrochimico.it

Trib. S. Maria Capua Vetere (ord. GIP), 8 novembre 2004, in *Riv. Giur. Amb*, 2005, pagg 884 ss.

Corte d'Appello Venezia, 15 dicembre 2004, n. 600, consultabile sul sito internet www.petrochimico.it

Giurisprudenza tedesca

Bundesgerichtshof

BGH, in *NStZ*, 1991, pagg 281 ss.

BGH, in *NStZ*, 1993, pagg 285 ss.

BGH, in *BGHSt*, 1994, pagg 381 ss.

BGH, in *NStZ*, 1994, pagg 436 ss.

BGH, in *NJW*, 1995, pagg 2930 ss.

BGH, in *NJW*, 1997, pagg 198 ss.

BGH, in *NStZ*, 1997, pagg 189 ss.

Oberstes Landesgericht

BayObLG, in *NStZ-RR*, 2002, pagg 76 ss.

Oberlandesgericht

OLG Stuttgart, in *ZfW*, 1977, pagg 179 ss.

OLG Karlsruhe, in *ZfW*, 1982, pagg 385 ss.

OLG Frankfurt, in *NStZ*, 1987, pagg 508 ss.

OLG Frankfurt, in *NJW*, 1987, pagg 2757 ss.

OLG Zweibrücken, in *NStZ*, 1994, pagg 36 ss.

OLG Celle, in *NStZ-RR*, 1998, pagg 208 ss.

Landesgericht

LG Bonn, in *NStZ*, 1988, pagg 224 ss.

LG Hanau, in *NJW* 1988, pagg 571 ss.

LG Frankfurt, in *NStZ*, 1990, pagg 592 ss.

LG Bad Kreuznach, in *NVwZ-RR*, 1993, pagg 403 ss.

Giurisprudenza comunitaria

CGCE 23.10.2007, causa C-440/05, *Commissione c. Consiglio*

CGCE 3.6.2008, causa C-308/06. *Intertanko e a. c. Secretary of State for Transport*.

Siti internet

<http://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem>

<http://en.wikipedia.org/wiki/Biodiversity>

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=it&type_doc=COMfinal&an_doc=2000&nu_doc=1

http://www.arpa.veneto.it/agenti_fisici/htm/rni_radiazioni_non_ionizzanti.asp

<http://www.petrochimico.it>

<http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2011/8-aprile-2011/epidemia-colposa-pm-chiedono-processo-iervolino-bassolino-pansa-190397814463.shtml>

http://napoli.repubblica.it/cronaca/2011/04/08/news/epidemia_colposa_20_rinvii_a_giugiu-di-14667510/

<http://www.confindustria.it/Aree/lineeg.nsf/All/51337C1DDC173268C12573910044120D?openDocuopen&MenuID=A026260EC83A7E04C1256F90002FC1ED>

<http://www.studiofonzar.com/blog/?p=6994>

http://www.arpa.veneto.it/agenti_fisici/htm/radiazioni_ionizzanti.asp

http://www.museo.unimo.it/ov/fdr_raio.htm.

RINGRAZIAMENTI

Il primo ringraziamento va senza dubbio al Professor Viganò, che mi ha dato la possibilità di realizzare questo lavoro, seguendo con attenzione e fiducia la mia ricerca lungo tutto il percorso.

Ringrazio i miei genitori, mio fratello, i miei amici e Davide, per aver avuto in questi anni – e in questi ultimi mesi soprattutto – la pazienza di sopportare le mie ansie e i miei isterismi e per aver placato le mie insicurezze ogni volta con le parole giuste senza stufarsi.

Ringrazio i miei nonni Lamberto e Amelia per essere stati sempre orgogliosi e presenti, nonostante i chilometri di distanza, con tutte le telefonate puntuali la sera prima di ogni esame sostenuto.

Un pensiero speciale va alla nonna Ruth.

Grazie davvero a tutti di aver sempre creduto in me.